UNIONE NAZIONALE COMUNI ENTI MONTANI

PIANO VERDE N. 2

(Legge 27 ottobre 1966, n. 910)

Supplemento a « Il Montanaro d'Italia » n. 4-5 - 1968

Direttore: Enrico Ghio - *Vice Direttore responsabile:* Giuseppe Piazzoni

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 3°

La presente pubblicazione, che comprende il testo del Piano Verde n. 2 (legge 27 ottobre 1966, n. 910), il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1967 e le circolari relative ai criteri per l'applicazione della suddetta legge, nonché il testo della legge-ponte sui territori montani (legge 18 gennaio 1968, n. 13), viene messa a disposizione dei Comuni montani associati all'UNCEM, quale strumento di lavoro per la più intensa e sollecita applicazione delle norme legislative interessanti il settore dell'agricoltura.

Le note illustrative al testo delle leggi sono opera dei funzionari dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari. E siamo grati al Presidente dell'Associazione, Sen. Prof. Giuseppe Medici, che ci ha consentito di utilizzare questo prezioso materiale nel cordiale spirito di collaborazione che anima le nostre due Associazioni.

Ci auguriamo che questo « Vademecum » riesca a meritare l'apprezzamento dei Sindaci e degli altri Amministratori della montagna italiana, consentendo di mettere a disposizione delle loro popolazioni uno dei più importanti provvedimenti legislativi proposti dal Governo ed approvati dal Parlamento.

On. Dr. Enrico Ghio
Presidente dell'Unione Nazionale
Comuni ed Enti Montani

Roma, Maggio 1968



SOMMARIO

LEGGI

CIRCOLARI

DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

LEGGI

LEGGI

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Legge 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (*Suppl. ord. G.U. n.* 278 *del* 9 *novembre* 1966).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Finalità*)

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, con interventi di carattere straordinario — nel quinquennio 1966-1970 — le indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico nel quadro dell'inserimento dell'agricoltura nazionale nel Mercato comune europeo, favorendo il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la competitività. In particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo sviluppo di attività e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati agricoli, l'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli, lo sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento, la difesa e la specializzazione delle colture arboree e delle coltivazioni ortofrutticole, l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale, l'accesso al credito agrario.

Titolo I

PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

Art. 2.

(*Sperimentazione*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare, in tutto o in parte, programmi di attività di ricerca e di sperimentazione a fini applicativi riguardanti le produzioni orticole, frutticole, olivicole, bieticole, di grano duro e la zootecnia e altri settori di particolare interesse per lo sviluppo agricolo e forestale, nonché a concedere borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione agraria.

I programmi, che assumeranno di preferenza carattere collegiale, saranno formulati ed attuati dalle stazioni e istituti sperimentali agrari nonché da istituti universitari che si occupano di discipline interessanti l'agricoltura, sulla base delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tali effetti l'Istituto nazionale della nutrizione è assimilato agli istituti sperimentali agrari.

I finanziamenti concessi per l'attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti possono riguardare anche le spese generali che le stazioni e gli istituti dovranno sostenere in dipendenza dell'attuazione delle previste iniziative.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può, altresì, disporre finanziamenti per dotare le stazioni sperimentali agrarie e gli altri istituti sperimentali, sottoposti alla sua vigilanza, di campi sperimentali, nonché degli edifici e delle attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attività.

Art. 3.

(*Delega per il riordinamento della sperimentazione agraria*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca e della sperimentazione in agricoltura. I decreti delegati saranno informati ai seguenti criteri:

1) nell'ambito delle attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la ricerca e la sperimentazione agraria saranno

ordinate per grandi settori di attività in modo da assicurare la necessaria specializzazione ed il coordinamento dei compiti degli organismi ad esse preposti;

2) a tale ricerca e sperimentazione provvederanno istituti scientifici e tecnologici, aventi sede nelle zone dove la loro specifica attività riveste particolare importanza ai fini dello sviluppo dell'agricoltura.

Gli istituti suddetti avranno personalità giuridica di diritto pubblico, ordinamento uniforme, grado pari agli istituti scientifici universitari, e potranno essere articolati in sezioni operative. Per ciascun istituto sarà fissata una pianta organica del personale nell'ambito dei ruoli statali di cui al successivo punto 4.

Gli istituti svolgeranno i compiti istituzionali con finanziamenti statali, riguardanti anche gli impianti e le attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti all'espletamento delle attività medesime. Gli istituti saranno costituiti contestualmente al riordinamento, fusione o soppressione degli esistenti istituti e stazioni sperimentali operanti nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con conseguente devoluzione dei patrimoni;

3) le stazioni agrarie sperimentali consorziali saranno trasformate in istituti scientifici e tecnologici, ai sensi del precedente n. 2), quando la trasformazione risulti utile alla migliore organizzazione della ricerca e della sperimentazione agraria: in tal caso il relativo patrimonio è devoluto ai costituendi istituti e lo Stato corrisponderà agli enti partecipanti al consorzio una somma commisurata agli apporti conferiti all'atto della costituzione del consorzio. Entro due anni dal termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo lo Stato cesserà di far parte dei consorzi delle stazioni sperimentali agrarie che non saranno state trasformate in istituti scientifici e tecnologici.

4) saranno istituiti appositi ruoli del personale dei servizi della ricerca e della sperimentazione delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria, con trattamento economico assimilato, per i ruoli delle carriere direttive scientifiche, a quello del personale universitario delle corrispondenti qualifiche e sarà prevista la nomina dei direttori degli istituti con procedure analoghe a quelle stabilite per la nomina dei docenti a cattedre universitarie.

La dotazione dei ruoli organici di cui al precedente capoverso sarà costituita dalla dotazione organica attuale dei ruoli della sperimentazione agraria, accresciuta, per non più di 700 posti, di cui 300 riservati alle carriere direttive e nel limite delle disponibilità che risulteranno nei ruoli ad esaurimento istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 no-

vembre 1965, n. 1653 (1), tenuto conto delle domande di partecipazione ai concorsi allo scadere del termine stabilito per la loro presentazione. Nei decreti delegati saranno altresì determinate le norme per la sistemazione nei predetti organici in sede di prima attuazione, degli impiegati assunti dagli istituti e stazioni di sperimentazione agraria, a tutto il 31 dicembre 1965, con qualifiche formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale, prescrivendo la procedura del concorso.

Ai concorsi per l'accesso alle carriere direttive scientifiche potranno essere ammessi i dottori in scienze agrarie e i laureati in altre discipline scientifiche, secondo le prescrizioni dei bandi di concorso;

5) sarà prevista la facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con contratti di diritto privato della durata massima di tre anni, rinnovabili alla scadenza, con esperti altamente qualificati nel campo scientifico ed applicativo, non cittadini italiani, su parere favorevole del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Tale facoltà potrà esercitarsi per l'assunzione di non più di 50 esperti;

6) sarà istituito un Comitato nazionale della sperimentazione agraria.

Sull'attuazione e sul coordinamento degli indirizzi della ricerca e della sperimentazione, stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del bilancio, nonché sui risultati ottenuti nella realizzazione di detti programmi, dovrà esprimere il proprio parere il Comitato nazionale della sperimentazione agraria. Esso sarà presieduto dal direttore generale della produzione agricola, e composto: da un rappresentante del Ministero della ricerca scientifica; da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; da direttori di istituti sperimentali o universitari e da direttori di sezione e sperimentatori eletti in modo da consentire la rappresentanza delle varie branche della ricerca. I componenti del Comitato dureranno in carica un triennio.

Il Comitato avrà facoltà di proporre programmi di ricerca.

Le norme del presente articolo sono applicabili anche agli enti consorziali aventi compiti analoghi a quelli delle stazioni sperimentali agrarie consorziali.

---

(1) *D.P.R.* 24 *novembre* 1965, *n.* 1653 - Istituzione dei ruoli ad esaurimento per il personale degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria (G.U. 24 febbraio 1966, n. 49).

Art. 4.

(*Ricerche economiche e di mercato*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di indagini sistematiche e continuative sull'economia e contabilità delle imprese agricole e sui mercati dei prodotti agricoli per la raccolta, l'elaborazione, la divulgazione adeguata e sistematica di dati e notizie utili a indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta dei prodotti sul mercato. Le indagini possono essere estese anche ai problemi della sociologia rurale, con particolare riguardo alle rilevazioni interessanti la popolazione attiva in agricoltura.

Lo svolgimento delle suddette attività può essere affidato con apposite convenzioni all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

Art. 5.

(*Attività dimostrativa e assistenza tecnica*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare programmi ed iniziative di carattere straordinario interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonché la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole — anche attraverso il promovimento di contatti con l'agricoltura di altri Paesi — con riguardo alle esigenze poste dallo sviluppo dell'agricoltura nelle diverse zone.

Esso è, altresì, autorizzato a concedere contributi, nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguono fini di assistenza tecnica, di propaganda e di preparazione nel campo agricolo, per lo svolgimento di programmi e di iniziative riguardanti le attività di cui al comma precedente. Quando trattasi di iniziative che rivestano particolare importanza per il perseguimento di fini di interesse generale, assunte da enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed in particolare dagli enti di sviluppo, il finanziamento può essere commisurato all'intera sfera ritenuta ammissibile. A favore dei predetti enti che gestiscono centri di addestramento professionale, istituiti per soddisfare esigenze perseguite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere concessi

contributi per il funzionamento dei centri medesimi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 493 (2).

Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire l'indirizzo e il coordinamento della materia di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Assistenza tecnico-economica alla cooperazione)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume e promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo, soprattutto mediante la divulgazione, la formazione professionale dei dirigenti e l'assistenza tecnica volta a realizzare e a consolidare iniziative cooperativistiche.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici contributi nelle spese generali in misura non superiore al 50% della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente e nel limite di due unità. I contributi possono essere concessi, per una durata non superiore al triennio, alle cooperative che abbiano iniziato l'attività di gestione degli impianti da non oltre due anni.

Alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello Stato in applicazione delle leggi sulla bonifica integrale e sul credito agrario, in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454 (3), possono essere concessi, *una tantum,* mutui straordinari, assistiti dal concorso negli interessi, per la trasformazione di passività onerose in essere alla data

---

(2) *Legge* 30 *giugno* 1950, *n.* 493 - Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero della agricoltura e delle foreste (G.U. 24 luglio 1954, n. 168). L'art. 2 di tale legge detta: « La concessione dei contributi indicata nel precedente articolo viene effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste vigila e controlla l'impiego dei contributi per la realizzazione dei programmi e delle iniziative in vista delle quali è stata disposta la concessione ».

(3) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

di entrata in vigore della presente legge e contratte prima del 31 marzo 1966.

Detti mutui — che sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento — sono concedibili per importi non superiori al 70% delle predette passività, purché alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

Agli effetti del presente articolo, sono considerate passività onerose quelle derivanti da finanziamenti relativi alla realizzazione degli impianti sociali non assistiti dal concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.
(*Difesa fitosanitaria*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su consistenti aree territoriali, è autorizzato a concedere contributi in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, enti di sviluppo e, dove non operano detti organismi, anche a consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario sulla spesa riconosciuta ammissibile:

a) sino al 40%, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (4), e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 (5), e successive modificazioni e in-

---

(4) *Legge* 10 *agosto* 1950, *n.* 646 - Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). (G.U. 1 settembre 1950, n. 200).

L'art. 3 di tale legge è stato sostituito dall'art. 1 della legge 19 marzo 1955 n. 105 (G.U. 29 marzo 1955, n. 72), il quale così dispone: « L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 è sostituito dal seguente testo:

« La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonché ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina ».

(5) *Legge* 25 *luglio* 1952, *n.* 991 - Provvedimenti in favore dei territori montani (G.U. 31 luglio 1952, n. 176).

L'art. 1 di tale legge è stato modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 (Modifica dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore di territori montani (G.U. 7 agosto 1957, n. 196), il quale dispone: « L'art. 1 della legge 25 luglio

tegrazioni, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola;

b) sino al 50%, elevabile al 60 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (6), e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 (7), e successive modificazioni e integrazioni, per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;

c) sino al 65 % per la costruzione e l'attrezzatura di impianti per la disinfestazione di prodotti agricoli. Detto contributo è esteso agli impianti di interesse collettivo atti a prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole.

Le stesse aliquote di sussidio si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (8), e dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404 (9).

1952, n. 991, già integrato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400 (omissis) ».

(6) Cfr. nota n. 4.

(7) Cfr. nota n. 5.

(8) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n*. 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141). L'art. 15 di tale legge (Difesa delle piante dalle cause nemiche) così dispone: « E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per spese dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonché per la concessione di contributi a cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori che attuino direttamente tale difesa.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile a favore degli Enti ed agricoltori associati, per la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per la disinfestazione dei prodotti agricoli, con preferenza alle iniziative destinate ai porti e ai valichi di frontiera ».

(9) *Legge* 23 *maggio* 1964, *n*. 404 - Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura (G.U. 16 giugno 1964, n. 146).

Le aliquote di contributi di cui alla lettera *a*) sono estese anche alle operazioni eseguite con mezzi aerei; esse, limitatamente al costo delle applicazioni dei fitofarmaci, sono elevate, rispettivamente, sino al 60 e al 70% nel caso di trattamenti con impiego di mezzi aerei su colture che, per le loro caratteristiche di ubicazione, giacitura ed impianto non consentano, per ragioni tecniche ed economiche, l'utilizzazione di mezzi terrestri.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può attuare altresì interventi — assumendone le relative spese — volti ad eliminare focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la prima volta si manifestano nelle zone colpite.

TITOLO II
INTERVENTI PER LA STABILIZZAZIONE DEI PREZZI E L'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI

Art. 8.
(*Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati. A tal fine può concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del 5% della somma mutuata, nonché contributi fino al 90% delle spese complessive di gestione.

Art. 9.
(*Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*).

Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per la

---

L'art. 10 di tale legge detta: « In relazione alle maggiori esigenze della difesa antiparassitaria e fitosanitaria nei settori dell'olivicoltura e della bieticoltura è aumentata di lire 1500 milioni per l'esercizio 1963-64 e di lire 750 milioni, rispettivamente, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, primo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

realizzazione da parte di cooperative e di loro consorzi, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa dalla data di estinzione dell'operazione.

Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali e importanti interessi produttivi ed in particolare quelle promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attività svolta da organismi cooperativi di primo grado. Ove se ne riconosca la necessità, soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, le agevolazioni possono pure concedersi a società promosse dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai loro consorzi con la partecipazione di consorzi di produttori agricoli o di imprenditori agricoli, purché l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari.

I contributi, di cui al primo comma, possono concedersi anche per l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti di proprietà di enti di sviluppo, di cooperative e loro consorzi — con particolare riguardo alle cantine sociali — di consorzi di bonifica e di consorzi di miglioramento fondiario.

Ferme restando le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (10), gli impianti eseguiti da organismi non cooperativi che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti a cooperative o ad associazioni di produttori agricoli entro cinque anni dall'inizio del loro funzionamento.

Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita. Gli impianti realizzati all'estero con tali agevolazioni non possono, per un

---

(10) *Legge 2 giugno 1961, n. 454* - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141). Tale legge, al penultimo comma dell'art. 20, dispone: « Gli impianti e le attrezzature realizzati da organismi non cooperativi usufruendo dei benefici e delle agevolazioni previste nel presente articolo possono essere trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori agricoli della zona che vengano a costituirsi successivamente alla creazione degli impianti e delle attrezzature medesime, che siano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riconosciute idonee alla gestione degli impianti stessi ».

periodo di cinque anni, essere volontariamente alienati né, comunque, distolti dalla loro destinazione alla valorizzazione dei prodotti italiani sotto pena di decadenza dal beneficio.

Art. 10.

(*Impianti di interesse pubblico*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti.

L'esecuzione degli impianti può essere affidata in concessione agli enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, a cooperative o loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli.

Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei lavori riguardanti tali impianti, si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica.

La gestione degli impianti è affidata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonché a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'articolo 21, secondo comma, ultima parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454 (11).

---

(11) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141). Tale legge, all'art. 21, 1° comma, dispone: « Per favorire la regolare immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte agevolando le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita da parte di enti ed associazioni di produttori agricoli è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi in ragione di lire 7 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 ».

L'art. 21, 2° comma, ultima parte, stabilisce che tale somma verrà erogata anche « per spese occorrenti per la costruzione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, da affidare in gestione ad enti ed associazioni di produttori agricoli e, ove sia possibile, in maniera da assicurare la partecipazione dei produttori conferenti; nonché per le spese occorrenti all'organizzazione del mercato ed all'assistenza e al coordinamento dell'attività dei suddetti enti ed associazioni di produttori agricoli ».

Le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

TITOLO III
PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'IMPIEGO DI CAPITALI DI ESERCIZIO

Art. 11.
(*Credito di conduzione*)

Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso del 3% a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1) della legge 5 luglio 1928 n. 1760 (12). I prestiti sono accordati, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Si applicano per tali operazioni le disposizioni dell'articolo 19, commi secondo e seguenti, della legge 2 giugno 1961, numero 454 (13).

---

(12) *Legge 5 luglio* 1928, *n.* 1760 - Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel regno.

L'art. 2, al n. 1 contempla, fra le operazioni di credito agrario di esercizio: « I prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti ».

(13) *Legge 2 giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

L'art. 19 di tale legge dispone al comma 2° e seguenti: « Resta a carico dello Stato la differenza tra il tasso di interesse praticato dallo Istituto od ente finanziatore — al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente comma.

Alla liquidazione del concorso statale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto ed ente autorizzato, si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sulla base di appositi rendiconti prodotti dagli Istituti od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità che saranno previamente stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 12.

(*Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola*)

Il fondo di cui al capo III l. 25 luglio 1952, n. 949 (14), e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati, nonché ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di coltura di pregio, ivi compresa la floricoltura.

L'importo del concorso statale attribuito a ciascun istituto od ente potrà essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50 per cento.

Per le cambiali agrarie rilasciate per le operazioni contratte ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, si applica la tassa fissa di bollo nella misura dello 0,10 per mille indipendentemente dalla loro scadenza e dalla durata dell'operazione.

(14) *Legge* 25 *luglio* 1952, *n.* 949 - Provvedimenti per lo sviluppo della economia e l'incremento dell'occupazione (G.U. 29 luglio 1952, n. 174). Il Capo III di tale legge disciplina il Credito per macchine agricole, opere irrigue e costruzioni rurali. L'art. 5 del Capo III stabilisce: « E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni a Istituti esercenti il credito ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario, da preferire, a parità di condizioni, per la concessione, a favore di agricoltori, singoli od associati, con preferenza ai piccoli ed ai medi, ed alle cooperative, di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana, ovvero di prestiti e di mutui da impiegare nella costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli.

I prestiti ed i mutui potranno essere concessi anche a consorzi, enti e società che si propongono di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acqua per irrigazione nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli impianti.

Per le predette operazioni di credito agrario, alle quali gli istituti di credito prescelti sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti, valgono le norme del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente capo ».

Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata legge n. 949 (15) siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è ridotto al 2%.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti singoli o associati, il prestito può essere concesso nella misura del 90% della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti.

Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici ed attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale nella misura massima del 25%.

Per i prestiti concessi con le disponibilità del « Fondo » gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonché della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nulla-osta per la concessione dei prestiti medesimi.

Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potrà essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalità da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni già stipulate, una somma non superiore al 20% delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria.

Art. 13.

(*Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia*)

Il fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777 (16), è destinato alla concessione di prestiti per gli scopi

---

(15) Cfr. nota n. 14.

(16) *Legge 8 agosto* 1957, *n.* 777 - Provvidenze creditizie per la zootecnia.

ivi previsti nonché per le iniziative di cui all'articolo 16, lettera *a*), della legge 2 giugno 1961, n. 454 (17) con particolare riferimento agli interventi destinati allo sviluppo degli allevamenti bovini ed ovini.

L'interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge con le disponibilità del predetto fondo, nonché per quelle assistite da concorso negli interessi ai termini dell'articolo 16, lettera *a*), della l. 2 giugno 1961, n. 454 (18), è stabilito nella misura del 2%, comprensivo della quota spettante all'istituto o ente mutuante, a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere a loro carico.

Per i prestiti concessi con le disponibilità del « Fondo » gli istituti ed enti daranno atto degli acquisti e dei lavori effettuati nonché della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il nulla-osta per la concessione dei prestiti medesimi.

I prestiti agevolati di cui alla citata legge n. 777 (19) possono essere anche concessi per allevamenti specializzati per la produzione di carne, anche se il bestiame venga alimentato con mangimi acquistati dal mercato e purché chi assume l'iniziativa sia produttore agricolo, singolo od associato, cooperativa agricola o ente di sviluppo.

Titolo IV
SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

Art. 14.
(*Zootecnia*)

Per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico secondo criteri di opportuna concentrazione

---

(17) *Legge 2 giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

L'art. 16, lettera *a*), stabilisce, per la concessione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui operati dagli Istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, il seguente limite di impegno: « di lire 750 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonché alla esecuzione di lavori di riconversione colturale, ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine ».

(18) Cfr. nota n. 17.

(19) Cfr. nota n. 16.

degli interventi nelle aree di più consolidata tradizione zootecnica ed in quelle dove vengano maturando le condizioni per lo insediamento di nuovi allevamenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta le iniziative e concede i contributi previsti dalla l. 27 novembre 1956, n. 1367 (20), esclusi quelli indicati alle lettere *b*), *d*) ed *e*) dell'articolo 1 della legge medesima, favorendo in particolare:

a) l'azione rivolta a potenziare ed estendere la selezione ed i controlli funzionali, con particolare riguardo alla specie bovina ed a quella ovina;

b) l'azione diretta a potenziare gli allevamenti bovini di tipo semibrado e quelli ovini nei territori collinari e montani;

c) l'azione tendente a potenziare e diffondere la pratica della fecondazione artificiale;

d) gli acquisti di bestiame dotato di elevate attitudini produttive specie se riguardanti allevamenti di nuova costituzione od in selezione o sottoposti a controlli funzionali, nonché gli acquisti di bestiame, avente i predetti requisiti, diretti a sostituire soggetti scarsamente produttivi ovvero destinati all'abbattimento in applicazione delle norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615 (21).

e) la formazione di greggi riproduttori al fine di conservare, migliorare e diffondere le più pregiate razze ovine nazionali;

f) l'attuazione di iniziative intese a determinare il miglioramento igienico-sanitario dei ricoveri e delle relative pertinenze,

---

(20) *Legge* 27 *novembre* 1956, *n*. 1367 - Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (G.U. 18 dicembre 1956, n. 318).

L'art. 1 dispone: « E' autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari del patrimonio zootecnico da attuarsi mediante: *a*) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico, in determinate zone e per determinate specie di animali; *b*) omissis; *c*) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione della monta pubblica e della fecondazione artificiale, limitatamente alla specie bovina; *d*) omissis; *e*) omissis; *f*) l'erogazione di fondi agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per iniziative a carattere straordinario dirette al potenziamento della produzione zootecnica, all'intensificazione della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica agli allevatori, nonché per il controllo delle iniziative previste dalla presente legge ».

(21) *Legge* 9 *giugno* 1964, *n*. 615 - Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (G.U. 31 luglio 1964, n. 187).

in connessione alla bonifica sanitaria degli allevamenti realizzati in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615 (22).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può altresì concedere contributi per l'estendimento degli investimenti a prato ed a prato pascolo di aziende di collina e di montagna di nuova costituzione od in fase di trasformazione zootecnica, sulla base di piani organici diretti a determinare sostanziali modifiche negli ordinamenti produttivi. I contributi possono essere concessi per una sola volta e fino alla misura massima di un terzo della spesa ammissibile, salve le maggiori aliquote previste da particolari disposizioni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per gli interventi disposti, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (23) e dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404 (24).

---

(22) Cfr. nota n. 21.

(23) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

L'art. 17 (Contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico) stabilisce: « E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, sia per la concessione di contributi, con priorità alle piccole e medie aziende, alle loro cooperative ed ai consorzi, nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile — salva la maggiore aliquota prevista dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 — per l'acquisto di bestiame, specie se destinato permanentemente a nuclei di selezione ed a centri di allevamento, sia per tutte le altre iniziative previste dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, nell'ambito del piano aziendale inizialmente approvato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Sono anche ammissibili a contributo le opere ed attrezzature necessarie al funzionamento di nuclei di selezione e di centri di allevamento e gli acquisti diretti alla costituzione o al miglioramento di allevamenti avicoli.

Il concorso sui prestiti e sui mutui, e la concessione dei contributi da parte dello Stato di cui al presente articolo ed al precedente art. 16 possono essere richiesti anche dai mezzadri e coloni per le iniziative di loro competenza, nei limiti delle aliquote ad essi spettanti.

L'importo dei contributi per l'acquisto di bestiame di cui al primo comma, concessi ad imprese a condizione associata, dovrà essere detratto, ai fini della iscrizione sul conto stalla, dalla spesa sostenuta ».

(24) *Legge* 23 *maggio* 1964, *n.* 404 - Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della viticoltura e della bieticoltura (G.U. 16 giugno 1964, n. 146).

L'art. 1 stabilisce: « E' autorizzata la spesa di 40 miliardi in ragione di lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 2,5 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 7,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1965, di lire 10 miliardi annui in ciascuno degli esercizi 1966 e 1967

I contributi di cui all'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (25) possono essere corrisposti fino alla misura massima del 50 o del 60% della spesa riconosciuta ammissibile quando si riferiscono all'acquisto di riproduttori maschi destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale. Dette aliquote sono estese anche agli acquisti effettuati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge e che vengono sussidiati ai termini dei citati articoli 17 della legge n. 454 (26) e 1 della legge n. 404 (27).

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 le disposizioni per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 (28) e 14 febbraio 1963, n. 163 (29).

Art. 15.

(*Coltivazioni arboree*)

Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, dell'olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole secondo criteri di opportuna concentrazione degli interventi nelle aree idonee a tali colture possono essere concessi, a favore di produttori agricoli singoli od associati, contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile nella misura massima del 40%, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (30) e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori di cui al prima com-

---

e di lire 5 miliardi nell'esercizio 1968, per attuare interventi diretti al risanamento, al miglioramento e all'incremento del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti di bovini, secondo le norme degli articoli 1 e 2 della legge 27 novembre 1956, n. 1367, e dall'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

(25) Cfr. nota n. 23.

(26) Cfr. nota n. 23.

(27) Cfr. nota n. 24.

(28) *Legge* 21 *marzo* 1958, *n.* 290 - Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne (G.U. 12 aprile 1958, n. 8).

(29) *Legge* 14 *febbraio* 1963, *n.* 163 - Integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne (G.U. 9 marzo 1963, n. 66).

(30) Cfr. nota n. 4.

ma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (31) e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione delle seguenti iniziative secondo tecniche riconosciute idonee nei singoli ambienti:

a) impianti di agrumeti specializzati e ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, per il conseguimento di produzioni rispondenti per qualità alle esigenze di mercato;

b) ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti ed impianti di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente atti ad assicurare l'economicità della coltura;

c) impianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblicata 12-7-1963, n. 930 (32) ai fini della tutela delle denominazioni di origine controllate o controllate e garantite, nonché in altre zone a specifica vocazione vitivinicola, con preferenza a quelle collinari, secondo i criteri che saranno stabiliti con le rettive regionali di cui all'articolo 38;

d) sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate, anche con specie diverse da quelle preesistenti; nel caso di colture viticole promiscue dette operazioni sono sussidiabili ove si attuino nell'ambito dei comprensori di cui alla precedente lettera *c*);

e) istituzione da parte di enti di sviluppo, cooperative, loro consorzi e associazioni tra produttori, e consorzi di miglioramento fondiario, di vivai di agrumi, di olivi e di viti, nonché di campi di piante madri di agrumi e di viti; il contributo è riferito alle spese di primo impianto, comprese quelle relative alle occorrenti strutture ed all'eventuale acquisto del terreno.

Nel caso di ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, effettuata mediante reinnesto ovvero mediante la estirpazione e la distruzione delle piante esistenti ed il reimpianto, può essere concesso, in luogo del contributo di cui al comma precedente, un sussidio fino alla misura massima di lire 2.500 e lire 4.000, rispettivamente, per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora in sostituzione di altra distrutta. Salve le altre prescrizioni di ordine tecnico, la concessione del sussidio resta

---

(31) *R.D.* 13 *febbraio* 1933, *n.* 215 - Nuove norme per la bonifica integrale (G.U. 4 aprile 1933, n. 79).

L'art. 44, al primo comma dispone: « I territori indicati nella disposizione citata sono quelli dell'Italia meridionale, delle Isole, della Venezia Giulia, della Maremma Toscana, del Lazio ».

(32) *D.P.R.* 12 *luglio* 1963, *n.* 930 - Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (Suppl. ord. alla G.U. 15 luglio 1963, n. 188).

subordinata al reimpianto o al reinnesto di agrumeti che abbiano o pervengano a sesti tecnicamente idonei.

Le stesse aliquote di contributo previste dal primo comma del presente articolo si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (33) e dell'art. 7 della l. 23 maggio 1964, n. 404 (34) salvo per quanto concerne gli acquisti di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive, per i quali si applicano le aliquote pre-

---

(33) *Legge 2 giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

L'art. 14 (Miglioramento delle produzioni pregiate) stabilisce: « E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per l'attuazione di iniziative nonché per la concessione, in favore di imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti singoli o associati, di sussidi nella misura di cui al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni pregiate, con particolare riguardo alla olivicoltura, agrumicoltura, frutticoltura e viticoltura nelle zone a vocazione viticola.

I contributi saranno concessi di preferenza per il reinnesto con varietà pregiate, per il diradamento delle piantagioni esistenti per l'acquisto e la messa a dimora di nuove piantine, per la trasformazione nelle zone collinari di colture promiscue o sparse in colture specializzate, per il riordino e il risanamento di oliveti deperiti e la trasformazione di olivastrati e olivastri sparsi per potature straordinarie di miglioramento e per attrezzature di raccolta negli oliveti nonché per impianti di vivai da parte di enti di colonizzazione, di agricoltori associati, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

(34) *Legge 23 maggio* 1964, *n.* 404 - Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura (G.U. 16 giugno 1964, n. 146).

L'art. 7 dispone: « E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, in ragione di 2 miliardi, rispettivamente, nell'esercizio finanziario 1963-64, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e negli esercizi 1965 e 1966, per l'attuazione di iniziative nonché per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e secondo le disposizioni della legge 26 luglio 1956, n. 839, in favore di imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti mezzadri e coloni singoli od associati, per il miglioramento e l'incremento dell'olivicoltura.

I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive, nella misura prevista dall'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Ai fini della concessione di tali contributi si applica la norma di cui al secondo comma del citato articolo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà erogare, per ciascun esercizio finanziario, sugli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, una somma non superiore a 50 milioni

viste dal primo comma dell'articolo 18 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454 (35).

Art. 16.

(*Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali*).

Allo scopo di promuovere, mediante il miglioramento e lo ammodernamento delle strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la risoluzione dei costi di produzione, saranno concesse ad aziende agricole singole od associate agevolazioni *contributive o creditizie* per l'attuazione delle iniziative dirette:

a) alla costituzione di organici *complessi zootecnici* da realizzare anche attraverso sostituzioni o modifiche di preesistenti inadeguate strutture, incluse le strutture ed attrezzature complementari, anche mobili, nonché gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame;

b) all'utilizzazione delle acque rese disponibili dalla esecuzione di opere pubbliche;

c) allo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature nonché i lavori sistematori al terreno;

d) alle sistemazioni del suolo dirette a regolarizzare il regime delle acque ed a migliorare la composizione strutturale del terreno per stabilire le condizioni per una più estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali;

e) a consolidare od a realizzare l'insediamento di coltivatori diretti in fondi di proprietà, mediante l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario aziendali di cui all'articolo 43 del

---

di lire per conferire premi in denaro, a seguito di pubblico concorso, agli inventori di nuovi o più perfezionati mezzi e attrezzature per la raccolta delle olive ».

(35) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

L'art. 18, al primo comma dispone: « Ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, ai titolari di piccole aziende, singoli od associati, alle cooperative agricole, possono essere concessi, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, contributi per l'acquisto di macchine agricole motrici o operatrici e di attrezzature annesse nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile sino al 35% nei territori indicati al 1° comma dell'art. 44 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni ».

regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (36) quando le aziende, per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, presentino requisiti di validità economica.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:

un contributo in conto capitale nella misura massima del 40%, elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (37) e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della l. 25 luglio 1952, n. 991 (38) e successive modificazioni e integrazioni nonché nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (39) e successive modificazioni e integrazioni;

un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (40) pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammorta-

---

(36) *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215* - Nuove norme per la bonifica integrale (G.U. 4 aprile 1933, n. 79).

L'art. 43 dispone: « Possono essere sussidiate dal Ministero della agricoltura e delle foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di trasformazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani; le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.



Possono pure essere sussidiati: *a*) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia; *b*) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente si impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del consiglio provinciale dell'economia corporativa, potrà limitare per ciascuna provincia o parte di provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani ».

(37) Cfr. nota n. 4.

(38) Cfr. nota n. 5.

(39) Cfr. nota n. 31.

(40) Cfr. nota n. 12.

mento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3%, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (41) e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (42) e successive modificazioni e integrazioni nonché nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (43) e successive modificazioni e integrazioni.

Quando la spesa preventiva supera i 20 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di più produttori agricoli.

Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, potranno essere concesse agevolazioni contributive o creditizie per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti, compresi i servizi e gli impianti accessori, nonché i vani per uso aziendale, per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi. Le suddette agevolazioni potranno essere altresì concesse per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento di case di abitazione di proprietà di coltivatori diretti nei piccoli centri rurali situati nei territori montani, purché rispondenti ai prescritti requisiti igienico-sanitari ed a condizione che la famiglia del coltivatore diretto vi risieda stabilmente e che nessun membro della stessa abbia altra abitazione in proprietà.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:

un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (44) e 10 agosto 1950, n. 647 (45) e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (46) e successive modificazioni ed integrazioni.

un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento della durata di anni venti contratti ai termini della legge 5 luglio

---

(41) Cfr. nota n. 4.

(42) Cfr. nota n. 5.

(43) Cfr. nota n. 31.

(44) Cfr. nota n. 4.

(45) *Legge 10 agosto 1950, n. 647* - Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

(46) Cfr. nota n. 5.

1928, n. 1760 (47) pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 (48) e 10 agosto 1950, n. 647 (49) e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (50) e successive modificazioni e integrazioni.

Le norme di cui ai commi quarto e quinto si applicano per gli esercizi finanziari 1966 e 1967.

Per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale, anche se promossi dagli enti ed associazioni di cui al terzo comma, oltre il contributo può essere concesso il mutuo agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo.

L'agevolazione creditizia può essere accordata anche per le altre opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (51)

---

(47) Cfr. nota n. 12.

(48) Cfr. nota n. 4.

(49) Cfr. nota n. 45.

(50) Cfr. nota n. 5.

(51) *Legge* 5 *luglio* 1928, *n.* 1760 - Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel regno.

L'art. 3 stabilisce: « Sono operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti e mutui per gli scopi seguenti: *a*) esecuzione di piantagioni, e trasformazioni colturali; *b*) costruzione di strade poderali; *c*) sistemazione di terreni; *d*) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi; *e*) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonché alla manipolazione di questi; *f*) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare prosciugare e rassodare terreni; *g*) applicazioni dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

Sono altresì considerate operazioni di credito agrario di miglioramento, nei casi e alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento, i mutui per:

1) acquisto di terreni, per la formazione della piccola proprietà coltivatrice;

2) acquisto di terreni, affrancazione di canoni e livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi;

e dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1938, numero 215 (52).

I predetti tassi agevolati si applicano anche per i mutui concessi ai termini della legge 27 ottobre 1951, n. 1208 (53) dell'articolo 9 e dell'art. 16 lett. *b*), della legge 2 giugno 1961, n. 454 (54) e dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404 (55) quan-

---

3) costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari, e per deposito di bestiame ».

(52) Cfr. nota n. 36.

(53) *Legge 27 ottobre* 1951, *n.* 1208 - Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 (G.U. 27 novembre 1951, n. 273).

(54) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

L'art. 9 dispone: « Per i prestiti ed i mutui concernenti le opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni ritenuti ammissibili a concorso statale e stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari nei limiti delle disponibilità di concorso statale esistenti è stabilito nella misura del 4% e, per i territori indicati al primo comma dell'art. 44 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché per quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente art. 8, nella misura del 3%. Tali misure — che si applicano anche per il periodo di preammortamento sono rispettivamente ridotte al 3,50% e al 2,50%, qualora le operazioni riguardino i coltivatori diretti, i piccoli proprietari e gli enfiteuti; il tasso del 2,50% si applica, in ogni caso alle aziende ricadenti in territori classificati montani a termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso dello Stato per le operazioni previste dal presente articolo è calcolato in conformità di quanto stabilito al successivo art. 34 ».

L'art. 16 alla lettera *b*) prevede, per la concessione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui ad opera degli Istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, il seguente limite d'impegno: « di lire 300 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti ed i mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento ed allo acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli ».

(55) *Legge* 23 *maggio* 1964, *n.* 404 - Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura (G. U. 16 giugno 1964, n. 146).

L'art. 4 dispone: « Sono autorizzati i limiti di impegno per complessive lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre

do i relativi contratti siano stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Ferme le finalità obiettive perseguite con gli interventi di cui al presente articolo, sarà tenuta in particolare considerazione la posizione dei coltivatori diretti.

Art. 17

(*Piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico*)

Per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti, ricadenti nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 (56) e 10 agosto 1950, n. 647 (57) e successive modificazioni e integrazioni, e comunque nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (58) possono essere concessi sussidi dal 75 all'87,50% della spesa ritenuta ammissibile.

Ai benefici di cui al comma precedente sono ammesse le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai 100 abitanti, residenti anche in borgate rurali.

In tutti gli altri casi il sussidio potrà essere concesso fino alla misura del 60%.

Art. 18.

(*Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi fino al limite massimo del 50% della spesa ammissibile per l'esecuzione nei territori montani — sulla base di piani

---

1964 e nell'esercizio 1965, per la concessione, ai termini dell'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e connesse strutture ed attrezzature mobili complementari, nonché per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di alloggi per i salariati fissi addetti all'attività zootecnica.

I mutui agevolati saranno concessi, con preferenza, per organiche iniziative intese a costituire efficienti aziende a prevalente indirizzo zootecnico o ad introdurre razionali sistemi e tecniche di allevamento, con particolare riguardo ai settori bovino, ovino e avicolo ».

(56) Cfr. nota n. 4.

(57) Cfr. nota n. 45.

(58) Cfr. nota n. 5.

organici di miglioramento e di trasformazione aziendale — di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione *o potenziamento* di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani.

I contributi possono essere concessi anche per il miglioramento dei terreni pascolivi dei comuni e di altri enti montani.

Art. 19.

(*Sviluppo della elettrificazione agricola*)

Nel quinquennio 1966-1970 saranno attuati piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali, il cui onere è posto per l'80% a carico dello Stato e per il 20% a carico dell'ente nazionale elettricità.

Sulla base del riparto territoriale delle disponibilità di cui all'articolo 44, lettera *s*) da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, una Commissione regionale composta dal provveditore alle opere pubbliche, dal capo dell'Ispettorato agrario compartimentale, da un rappresentante dell'ENEL e dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, formula i programmi di massima degli interventi in ciascuna regione.

L'E.N.E.L., nell'ambito dei predetti programmi, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali la suddetta Commissione esprime motivato parere tecnico anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile ed i tempi di esecuzione dei lavori. I piani esecutivi sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I suddetti piani comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.

L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonché degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

Alla concessione e alla liquidazione del contributo statale, previo accertamento di esecuzione dei lavori, provvede l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio, qualunque sia l'importo dei lavori medesimi.

Per l'espropriazione si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 (59).

Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

TITOLO V
PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE E PER LA ESECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

Art. 20.
(*Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica*)

Allo scopo di assicurare la conveniente valorizzazione delle risorse naturali in comprensori di bonifica, saranno eseguiti programmi di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo:

a) di estendere l'irrigazione;

b) di rendere utilmente funzionanti lotti di opere di cui sia stata iniziata l'esecuzione;

c) di ripristinare opere rese inefficienti da gravi cause o avversità naturali.

Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo è riservata alle opere irrigue una somma non inferiore al 50%.

Art. 21.
(*Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana*)

Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalle vigenti disposizioni:

a) le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione e di acqua potabile quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

b) i collettori principali delle acque di scolo e gli impianti necessari per la loro funzionalità;

---

(59) *R.D.* 11 *dicembre* 1933, *n.* 1775 - Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici (G.U. 8 gennaio 1934, n. 5).

c) le opere stradali di preminente interesse per il comprensorio di bonifica purché necessarie a valorizzare le trasformazioni attuate o in corso;

d) i ripristini di opere pubbliche di bonifica, danneggiate o distrutte da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (60), sono elevate rispettivamente dal 75 al 78, dall'87,50 al 91, dall'84 all'88 e dal 92 al 95 per cento.

Art. 22.

(*Provvedimenti per il completamento delle reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione delle acque irrigue*)

Ai consorzi di bonifica, ai consorzi di irrigazione, agli enti autorizzati ad operare nei territori montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (61) gli enti di colonizzazione od enti di sviluppo che assumano, su richiesta dei proprietari interessati, la esecuzione delle opere previste dall'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (62) possono essere concesse anticipazioni e

---

(60) *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215* - Nuove norme per la bonifica integrale (G.U. 4 aprile 1933, n. 79).

L'art. 7 al 2° comma dispone: « La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato per il 75% nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma Toscana ed il Lazio, e per l'87,50% in queste e nelle altre regioni ».

E al 3° comma: « Nei comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92% ».

(61) Cfr. nota n. 5.

(62) *Legge 2 giugno 1961, n. 454* - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

L'art. 26 dispone: « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere pubbliche di bonifica e di opere private a servizio di più fondi, da eseguire nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 e in casi eccezionali a provvedere nello stesso quinquennio direttamente od in concessione a studi, progettazioni anche sperimentali di interesse generale. Le somme anticipate per gli elaborati che fanno parte integrante dei progetti esecutivi per le quote di spesa che vanno a carico della proprietà privata ai sensi del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, sono recuperabili sullo stato finale dei lavori.

Su richiesta dei proprietari interessati, i consorzi di bonifica possono assumere la esecuzione, oltre che di opere di bonifica di competenza privata, ai sensi dell'art. 41 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, anche di opere di miglioramento fondiario.

liquidazioni sui contributi statali relativi a tali opere nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 (63).

Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, può ordinare l'esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalità di reti idrauliche ed irrigue, ove i proprietari non intendano eseguirle. Ove occorra, per il buon uso delle acque ai fini dell'irrigazione, può essere disposto il riordino della distribuzione irrigua nell'ambito dei singoli comprensori. La realizzazione delle opere è affidata ai consorzi od agli enti di cui al precedente comma.

Per facilitare l'utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo, potranno essere corrisposti contributi nelle spese consortili di esercizio fino ad un massimo del 40% della spesa stessa, finché l'estensione dell'irrigazione non consenta l'economico impiego dell'acqua e comunque per non oltre 5 anni dall'inizio dell'esercizio irriguo nel territorio interessato.

Art. 23.
(*Consorzi di bonifica*)

Per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965 i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica mon-

---

Il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di cui al precedente comma e di quelle di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale ».

(63) *D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948* - Norme sugli Enti di sviluppo, in attuazione della delega prevista dall'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (G.U. 28 luglio 1962, n. 189).

L'art. 9 dispone: « Su richiesta degli interessati, gli Enti possono provvedere, nel quadro delle previsioni di massima del piano, alla progettazione ed all'assistenza nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, con particolare riguardo a quelle di interesse comune a più fondi. Per dette ultime opere ed in particolare per i laghetti artificiali e relativi impianti, possono promuovere la costituzione di associazioni ed organismi idonei.

Gli enti possono rappresentare gli interessati nei procedimenti per la concessione e la liquidazione di contributi e concorsi statali relativi alle opere suddette e raggruppare le domande, per assoggettarle a comune istruttoria da parte degli organi competenti.

A favore delle aziende, che vengono assistite dagli enti nella esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, possono essere concesse anticipazioni fino ad un terzo del contributo e liquidazioni sulla base di stati di avanzamento e di collaudo parziale ».

tana possono essere autorizzati a contrarre mutui rimborsabili in un periodo fino a trentacinque anni e assistiti da contributo statale fino al 50% della spesa di ammortamento.

I mutui predetti possono essere assunti con enti ed istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonché con istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

Il contributo di cui al primo comma può essere concesso con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il contributo può essere concesso avuto riguardo ai limiti in cui la passività sia stata determinata dalla esecuzione o manutenzione di opere particolarmente onerose o di non immediata redditività ovvero dalla ritardata percezione della quota di partecipazione statale alla spesa delle opere.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione, da parte del Ministro per l'agricoltura e foreste, di un piano di risanamento economico-finanziario del consorzio che contempli la ristrutturazione del consorzio stesso, atta a contenere le spese di mantenimento, gli eventuali ammodernamenti di opere e impianti idonei a rendere economica la gestione, l'entità e i modi dei finanziamenti necessari, ivi compreso un regime di contribuenza sopportabile dalle aziende consorziate, nonché i tempi di esecuzione del piano.

Se nel corso dell'ammortamento del mutuo il consorzio si rende inadempiente alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione statale col decreto di cui al terzo comma del presente articolo, il Ministro per l'agricoltura e foreste può nominare un commissario per adempiervi, sciogliendo l'Amministrazione ordinaria.

Le annualità di ammortamento del prestito sono garantite con la devoluzione all'ente mutuante del contributo statale stabilito nello stesso decreto di concessione, nonché col rilascio di delegazioni di pagamento sui contributi consortili a norma degli articoli 75, 77 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II (64).

Nel caso di mancanza o di insufficienza di disponibilità di contributi consortili da delegare, ciascuna annualità di ammortamento è in tutto o in parte garantita dallo Stato. La garanzia statale sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro.

---

(64) *R.D. 2 gennaio* 1913, *n.* 453 - T.U. delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni connesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli istituti di previdenza (G.U. 22 luglio 1913, n. 170).

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, nel caso di mancato pagamento da parte del consorzio mutuatario alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 (65) rimanendo sostituito all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti del consorzio mutuatario.

Art. 24.

(*Opere pubbliche di bonifica montana*)

Nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani saranno attuati programmi straordinari di opere pubbliche riguardanti:

a) organici e completi sistemi di opere, con specifico riguardo alle sistemazioni idrauliche ed alla ricostituzione o miglioramento dei pascoli montani, per la regolazione e l'utilizzazione delle acque e la sistemazione del suolo;

b) le opere stradali nella misura necessaria a consentire la valorizzazione economica delle zone interessate;

c) la realizzazione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali con particolare riferimento a quelli isolati e non collegati con strada comunale;

d) la provvista di acqua a scopo irriguo e potabile per le popolazioni rurali, quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

e) la costruzione di stazzi, con abbeveraggi e con ricoveri per il personale, ai fini del potenziamento degli allevamenti zootecnici semibradi in montagna.

---

(65) *Legge* 11 *aprile* 1938, *n.* 498 - Modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti in materia di mutui della cassa depositi e prestiti (G.U. 17 maggio 1938, n. 111).

L'art. 4 dispone: « Nel caso di mancato pagamento delle rate bimestrali delle annualità di ammortamento, gli enti mutuatari sono tenuti a corrispondere gli interessi sull'intera somma insoluta, al saggio vigente per la concessione dei prestiti aumentato dello 0,50%, dal giorno successivo alla scadenza. Ove, peraltro, sia applicata l'indennità di mora ai delegati al versamento, gli interessi suddetti a carico degli enti verranno liquidati solo dopo trascorso un anno dalla scadenza del debito, cioé a decorrere dall'inizio del secondo anno dalla scadenza stessa ».

Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 21 della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato anche le opere di cui alle lettere *a*) e *d*).

Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (66) e successive modificazioni si applicano anche a favore dei consorzi di bonifica montana.

Art. 25.

(*Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica*)

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (67) sono prorogate al 31 dicembre 1970 e si applicano in tutti i territori classificati comprensori di bonifica o di bonifica montana.

Il recupero delle somme anticipate ai sensi del citato articolo 24 può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 (68).

---

(66) *R.D.* 13 *febbraio* 1933, *n.* 215 - Nuove norme per la bonifica integrale (G.U. 4 aprile 1933, n. 79).

L'art. 89 dispone: « La trascrizione dei provvedimenti coi quali si determinano i perimetri di contribuenza e il territorio dei Consorzi di bonifica ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di lire 10, anche quando la trascrizione concerna più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari ».

L'art. 90 detta: « Gli Uffici del catasto sono tenuti a fornire ai Consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle sole spese effettivamente sostenute. Sono ridotti ad un terzo dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie autentiche di atti e contratti traslativi di proprietà, necessari per l'aggiornamento del catasto dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ».

(67) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

L'art. 24 dispone: « Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell'art. 44 del *R.D.* 13 *febbraio* 1933, n. 215, nonché in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, può essere anticipata dallo Stato l'intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica.

La quota di spesa a carico della proprietà privata anticipata dallo Stato è recuperata in 25 anni e su di essa sarà applicato l'interesse del 2%; l'ammortamento avrà inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere ». Per l'art. 26, cfr. nota n. 62.

(68) *D.P.R.* 23 *giugno* 1962, *n.* 947 - Norme sui consorzi di bonifica in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (G.U. 28 luglio 1962, n. 189).

Titolo VI
PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE

Art. 26.
(*Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, soprattutto al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica. E' altresì autorizzato ad eseguire analoghi interventi per il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che si tratti di terreni vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (69).

Art. 27.
(*Rimboschimento di competenza dello Stato*)

Gli interventi di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (70) sono effettuati a totale carico dello Stato anche nei comprensori di bonifica montana.

Sono pure a totale carico dello Stato le opere di consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali; sempre che siano inclusi in zone vincolate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (71).

L'art. 8, ultimo comma dispone: « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ad istituti di credito il compito di curare il recupero delle somme anticipate, secondo la disciplina di cui all'art. 21, ultimo comma, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 ».

(69) *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (G.U. 17 maggio 1924, n. 117).

(70) *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* (Cfr. nota n. 69).

L'art. 39 dispone: « Le opere di sistemazione dei bacini montani sono eseguite a cura e spese dello Stato.

Tali opere si distinguono in due categorie:

1) opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;

2) altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.

Le prime sono di competenza del Ministero dell'economia nazionale, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del corpo reale delle foreste; le seconde sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che vi provvede con fondi stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del corpo reale del genio civile ».

(71) Cfr. nota n. 69.

Art. 28.

(Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali)

Allo scopo di consentire la realizzazione di un organico sviluppo forestale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare un programma straordinario di produzione di piantine forestali da destinare alle iniziative di forestazione pubbliche e private.

Il programma riguarderà il potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato, mediante l'acquisto di terreni occorrenti e l'attuazione delle necessarie opere di impianto, ampliamento e ammodernamento, la manutenzione e coltura dei vivai, nonché la essiccazione dei semi.

I semi e le piantine saranno utilizzati per l'attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dallo Stato o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli enti e dai privati.

Art. 29.

(Ampliamento del demanio forestale dello Stato)

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare o ad espropriare con le modalità previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267 (72) terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. L'esproprio non può essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti artificialmente ad iniziativa dei proprietari.

Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennità di espropriazione.

---

(72) *R.D. 30 dicembre* 1923, *n.* 3267 (Cfr. nota n. 69).

L'art. 112 dispone: « Gli acquisti e le espropriazioni di cui all'articolo precedente sono di volta autorizzati con decreto motivato dal Ministro per l'economia nazionale.

In caso di espropriazione di terreni appartenenti a Comuni o ad altri Enti morali, il Ministro suddetto, su conforme parere dell'autorità tutoria, potrà disporre che l'indennità sia corrisposta sotto forma di canone annuo ».

Gli articoli seguenti fissano i criteri di determinazione dell'indennizzo rinviando alla legge 25 luglio 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, nonché il relativo contenzioso avente un collegio arbitrale costituito e composto secondo le modalità previste dall'art. 21 dello stesso r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Sui terreni acquistati o espropriati, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali provvederà alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'impianto di colture da legno, all'istituzione ed all'esercizio dei necessari vivai, nonché ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane e di zone di ripopolamento faunistico.

I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti dello Stato con facoltà per l'azienda di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento.

Art. 30.

(*Sostituzione ad enti e privati per opere di rimboschimento*)

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad eseguire, per conto di Comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani.

L'Azienda esegue i lavori direttamente o a mezzo di imprese private specializzate, sostenendo le relative spese ed immettendosi nel possesso del bosco, di cui può assumere la gestione fino all'epoca della prima utilizzazione.

Le obbligazioni rispettive dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e del proprietario del terreno sono stabilite a mezzo di un contratto, redatto secondo lo schema che sarà approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 31.

(*Contributi per rimboschimenti volontari*)

Allo scopo di favorire ed incoraggiare lo sviluppo forestale, sono concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste contributi per il rimboschimento di terreni nudi e cespugliosi, il miglioramento dei boschi esistenti, con particolare riguardo alla conversione dei cedui in fustaie o in bosco ad alto fusto pascolabile, la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio o da altre cause nonché l'impianto di fasce frangivento.

Nei territori classificati montani e nei terreni vincolati a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (73) la misura

---

(73) Cfr. nota n. 69.

massima del contributo può arrivare al 75% della spesa ritenuta ammissibile; negli altri territori il contributo può essere concesso fino alla misura del 50% di tale spesa.

Il contributo non può essere concesso più di una sola volta per lo stesso terreno.

Per l'esecuzione delle iniziative sussidiate ai sensi dei precedenti commi può essere altresì disposta la concessione gratuita, da parte del Corpo forestale dello Stato, delle piantine necessarie al rimboschimento. In tal caso nella determinazione del contributo non dovrà tenersi conto del costo delle piantine e dei semi impiegati.

Art. 32.
(*Fondo forestale nazionale*)

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo forestale nazionale per promuovere la costituzione di nuovi boschi, la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti e per l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali.

Le somme assegnate al fondo, ai sensi dell'art. 44, lettera *b*), e del quarto comma del presente articolo, saranno date in anticipazione agli istituti di credito agrario o autorizzati allo esercizio del credito agrario per la concessione a favore di Comuni, altri enti pubblici e privati, società e singoli proprietari, di mutui aventi durata non superiore a quaranta anni, destinati alla realizzazione degli scopi suddetti. I mutui saranno gravati di un tasso di interesse del 2%, comprensivo della quota spettante all'istituto di credito a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposta e di ogni altro onere a loro carico.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che i Ministri per l'agricoltura e foreste e per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti, i quali sono autorizzati a compiere le suddette operazioni di credito anche in deroga ai loro statuti.

Le annualità di ammortamento e gli interessi dei mutui, dedotta la quota spettante agli istituti di credito in base alla convenzione, saranno da questi versati fino al 31 dicembre 1995 al fondo forestale, per essere reinvestiti in ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto.

Art. 33.
(*Agevolazioni fiscali per i terreni rimboschiti*)

Ai terreni rimboschiti ed ai boschi ricostituiti e migliorati ai sensi della presente legge sono state estese le esenzioni previste dal primo comma dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (74). Per la applicazione di tale esenzione valgono le norme di cui al primo comma dell'articolo 60 del testo unico stesso (75).

Ai rimboschimenti effettuati a totale carico dello Stato e per i quali viene corrisposta l'indennità di occupazione dei terreni, l'esenzione di cui al primo comma si applica detraendo il periodo durante il quale l'avente diritto ha percepito l'indennità di occupazione.

L'esenzione cessa nei casi di cui all'articolo 82 del regolamento per l'attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 approvato con il r.d. 16 maggio 1926, n.1126 (76).

Le successioni fra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla imposta di donazione le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

---

(74) *D.P.R. 29 gennaio* 1958, *n.* 645 - Approvazione del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (Suppl. ord. alla G.U. 7 luglio 1958, n. 162).

L'art. 59, primo comma, dispone: « I terreni rimboscati sotto direzione e vigilanza dell'autorità forestale e le pertinenze idrauliche demaniali comprese negli appositi elenchi sono esenti dall'imposta per quindici o per quaranta anni secondo che si tratti di boschi cedui o di boschi di alto fusto».

(75) *D.P.R. 29 gennaio* 1958, *n.* 645 (Cfr. nota n. 74).

L'art. 60, primo comma, dispone: « Le esenzioni previste dai primi tre commi del precedente articolo decorrono dall'anno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione agraria e debbono essere chieste, con apposita domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive hanno effetto, per il residuo periodo di esecuzione, dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate ».

(76) *R.D. 16 maggio* 1926, *n.* 1126 - Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (G.U. 6 luglio 1926, n. 154).

L'art. 82 dispone: « L'esenzione non ha più effetto se il proprietario non mantiene regolarmente i terreni a bosco secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al 3° comma dell'art. 54 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ferme le penalità di cui al comma 4° dello stesso articolo ».

Art. 34.
(*Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti*)

Alle aziende speciali costituite, ai sensi dell'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (77) e successive modificazioni e integrazioni ed ai consorzi di cui agli articoli 155 e seguenti dello stesso regio decreto per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti può essere concesso un contributo nelle spese generali *fino al limite massimo del* 75% delle spese fisse per il personale tecnico e di custodia per un periodo non superiore a 5 anni.

Ai Comuni ed agli altri enti che provvedono altresì alla compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267 (78) può essere concesso un contributo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

---

(77) *R.D.* 30 *dicembre* 1923, *n.* 3267 (Cfr. nota n. 69).

L'art. 139 dispone: « I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile e conveniente.

In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che potrà estendersi fino al 75% dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50% dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servizio per il funzionamento dell'azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'ente.

La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni sono fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale ».

L'art. 155 dispone: « Più comuni o più enti morali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali, nella forma di economia od in quella dell'azienda speciale possono costituirsi in consorzio per l'assunzione di un unico direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi.

Il consorzio può estendersi anche all'assunzione di personale di custodia.

Gli articoli seguenti dettano precise disposizioni sulle caratteristiche, sul regolamento e sull'apposito personale amministrativo di tali aziende e consorzi.

(78) *R.D.* 30 *dicembre* 1923, *n.* 3267 (Cfr. nota n. 69).

L'art. 130 dispone: « I boschi appartenenti ai comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione, del progetto prescritto dal comitato forestale.

I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'articolo 10 ».

Titolo VII
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35.
(*Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n.* 17/64)

Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea (79), relativo alle condizioni di concorso del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, possono essere concessi, in aggiunta ai contributi a carico del FEOGA contributi in conto capitale.

Tali contributi possono essere concessi fino al 25% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per una somma non superiore alla differenza tra il 50% della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento.

Fermo restando il limite del 25% della spesa ammessa, il contributo può essere concesso fino ad una misura massima pari alla differenza fra il 60% di tale spesa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (80) e 10 agosto 1950, n. 647 (81) e successive modificazioni e integrazioni e nei territori di cui al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (82) e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le opere e gli impianti di interesse collettivo, eseguite da enti di sviluppo, da enti pubblici operanti nel settore agricolo, da consorzi di miglioramento fondiario, da cooperative e loro consorzi, nonché da associazioni di produttori agricoli, può essere concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, contratti ai termini della legge 25 luglio 1928, numero 1760 (83) e successive modificazioni ed integrazioni.

---

(79) *Regolamento del* 5 *febbraio* 1964, *n.* 17 *del Consiglio C.E.E.*, sulle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (G.U. delle Comunità Europee 27 febbraio 1964, n. 34).

La parte seconda del regolamento fissa le condizioni generali e particolari per il Concorso del Fondo.

(80) Cfr. nota n. 4.
(81) Cfr. nota n. 45.
(82) Cfr. nota n. 31.
(83) Cfr. nota n. 12.

I mutui di cui al precedente comma sono ammessi, per la durata di un ventennio, al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura pari alla differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso del 3% riducibile al 2% nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazione e integrazioni.

Alla concessione e liquidazione dei contributi e dei concorsi sui mutui, che non sono cumulabili con alcun'altra provvidenza creditizia o contributiva, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire, con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi e del necessario coordinamento con quelli disposti in applicazione della presente legge.

Art. 36.

(*Fondo interbancario di garanzia*)

La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui allo art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (84) diventa operante dopo concluse le procedure di riscossione coattive sui beni con-

---

(84) *Legge 2 giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

L'art. 36 dispone, ai primi 3 commi: « Tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un « Fondo interbancario di garanzia » per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.

La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dello 80% della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive

In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti ».

Il penultimo comma di tale articolo detta: « Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle Regioni a statuto autonomo, né con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53 ».

trattualmente costituiti in garanzia anche in pendenza di altre procedure esecutive che gli istituti mutuanti avessero intrapreso su altri beni eventualmente posseduti dalle ditte mutuatarie inadempienti.

Le ulteriori somme che dovessero essere recuperate in seguito alle predette azioni esecutive — al netto delle relative spese — andranno a beneficio del Fondo nei limiti ad esso spettanti.

Tale disposizione si applica anche per i mutui assistiti dalla garanzia del Fondo interbancario ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 (85).

Il termine del 30 giugno, di cui al nono comma, lettera *a*) del citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (86) è mutato in quello del 31 dicembre.

Art. 37.

(*Spese generali*)

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, lettera *d*), per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

TITOLO VIII
COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 38.

(*Direttive regionali*)

Per la coordinata applicazione degli interventi di cui alla presente legge, saranno stabiliti con decreto del Ministro per

---

(85) *Legge* 26 *maggio* 1965, *n.* 590 - Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (G.U. 9 giugno 1965, n. 142).

(86) L'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, più volte citata, stabilisce infatti al 9° comma, lettera *a*), che le dotazioni finanziarie del « Fondo interbancario di garanzia » sono costituite « dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito di trattenuta dello 0,20% che gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma ».

l'agricoltura e le foreste i criteri generali in base ai quali gli interventi stessi dovranno esplicarsi.

I criteri generali sono preventivamente sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione, che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica.

Sulla base dei predetti criteri e tenuto conto delle modalità di applicazione della l. 26 maggio 1965, n. 590 (87) e, per quanto riguarda i territori meridionali, dei piani di coordinamento di cui all'art. 1 della l. 26 giugno 1965, n. 717 (88) lo stesso Ministro per l'agricoltura e le foreste sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione determina, con proprio de-

---

(87) *Legge 26 maggio* 1965, *n.* 590 (Cfr. nota n. 85). Le norme di attuazione della legge in esame sono contenute nel D.P.R. 15 novembre 1965, n. 1390 (G.U. 24 dicembre 1964, n. 320).

Per una più approfondita conoscenza delle modalità di intervento, si richiama il d.m. 9 settembre 1965, sulla disciplina delle modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti di sviluppo dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, in relazione agli interventi previsti dall'art. 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (G.U. 8 ottobre 1965, n. 253).

(88) *Legge 26 giugno* 1965, *n.* 717 - Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (G.U. 30 giugno 1965, n. 159).

L'art. 1 stabilisce: « Il Comitato interministeriale per la ricostruzione, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base, anche, dei piani regionali, approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attività produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, è predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri per il bilancio e per il tesoro.

I piani pluriennali di coordinamento sono sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.

I piani, predisposti di intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un apposito Comitato di Ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione. Il Comitato è presieduto da un Ministro, nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ed è composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e aviazione civile, per l'industria e commercio, per il lavoro e previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e spettacolo.

Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali, i Comitati interministeriali di cui al primo e al terzo comma sono integrati dai Presidenti delle giunte regionali.

creto, le direttive per l'attuazione in ciascuna regione degli interventi previsti dai titoli I — articoli 5, 6 e 7 — II, III, IV, V e VI della presente legge per realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale. Nelle direttive saranno indicati gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui la stessa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie omogenee.

Le direttive regionali sono predisposte per le Regioni a statuto speciale, d'intesa con gli organi della Regione e, per le altre Regioni, previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica che a tal fine si pronuncia su relazione dell'Ispettorato agrario compartimentale e dell'Ispettorato regionale delle foreste.

Se il Comitato non si pronuncia entro due mesi dalla richiesta, il Ministro può emanare le direttive senza il suo parere, dopo averle sottoposte all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Art. 39.

(*Piani zonali*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elaborare piani per zone omogenee per tutto il territorio nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente articolo.

Tali piani sono predisposti con la gradualità consigliata dalle risorse finanziarie disponibili e secondo criteri di priorità determinati dal Ministero in base alle diverse situazioni e possibilità locali ove ricorrano particolari esigenze determinate da comples-

---

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato di cui al terzo comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori. Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni ed integrazioni.

I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di cui al terzo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa ».

si problemi economico-sociali. Essi indicano gli obiettivi dello sviluppo agricolo del territorio considerato, definiscono il quadro degli interventi e degli incentivi, stabilendone il grado di interdipendenza e di priorità, e indicano le previsioni globali di impegno con riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dalla presente legge. I piani sono emanati con decreto del Ministero per l'agricoltura e le foreste e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nelle regioni ove operano gli enti di sviluppo, questi formulano le proposte per la elaborazione dei piani di zona secondo le direttive che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In attuazione dei piani medesimi gli enti sottopongono alla approvazione del Ministero — nell'ambito delle attribuzioni loro conferite — programmi esecutivi dei loro interventi.

I piani zonali sono elaborati previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica.

Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 40.
(*Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato*)

Gli ispettorati agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui relativi ad opere ed acquisti comportanti una spesa preventiva fino a lire 50 milioni, per gli interventi di cui agli articoli 7, primo comma, 14, primo, secondo, terzo e quarto comma, 15, 16, 17, 18, 28 e 31.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono a tali concessioni, liquidazioni e pagamenti per le opere e gli acquisti comportanti una spesa preventiva fino a lire 20 milioni. Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali dell'agricoltura sono competenti anche per l'approvazione delle operazioni di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.

I limiti di valore di cui ai precedenti commi valgono, oltre che per i provvedimenti previsti dalla presente legge, anche per quelli già attribuiti alla competenza dei predetti uffici da altre disposizioni legislative. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli ispettorati agrari compartimentali e gli ispet-

torati regionali delle foreste sono competenti a provvedere per la liquidazione e pagamento dei contributi e concorsi la cui concessione sia stata da essi disposta prima dell'entrata in vigore della- presente legge.

I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di più regioni sono adottati dal Ministero, qualunque sia l'importo della relativa spesa.

Per le iniziative interessanti il territorio di più Province della stessa regione i provvedimenti sono adottati dall'ispettorato agrario compartimentale, anche se la relativa spesa sia inferiore a lire 20 milioni.

Fermo restando il disposto della l. 2 giugno 1930 n. 755 (89) i progetti delle opere di miglioramento fondiario, anche se prodotti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e compresi quelli riguardanti gli elettrodotti e gli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, sono sottoposti al parere dell'Ufficio del genio civile competente per territorio quando la spesa preventiva supera i 50 milioni di lire. All'accertamento di avvenuta esecuzione dei progetti anzidetti partecipa un funzionario dell'Ufficio del genio civile.

I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli ispettorati, competenti per materia e per spesa, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

Quando la spesa ammessa non supera i 20 milioni i provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti soltanto a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

Per i provvedimenti previsti dalla presente legge valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 35, commi settimo, ottavo e nono della legge 2 giugno 1961, n. 454 (90).

Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le

---

(89) *Legge 2 giugno* 1930, *n.* 755 - Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del sottosegretario per la bonifica integrale (G.U. 20 giugno 1930, n. 143).

(90) *Legge 2 giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

L'art. 35, ai commi settimo, ottavo e nono dispone: « Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede a norma dell'art. 53 del Regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

relative formalità di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.

Per gli interventi e le iniziative che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i propri uffici dipendenti attuano in applicazione della presente legge, i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (91) e successive modificazioni, oltre i quali i progetti di contratti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, sono quadruplicati.

Per gli interventi diretti da attuare in applicazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i suoi organi periferici possono effettuare spese in economia di importo non superiore a lire 3 milioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per i pagamenti di competenza degli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e degli ispettori regionali e ripartimentali forestali, è autorizzato a disporre la emissione di ordini di accreditamento fino all'importo massimo di 300 milioni.

Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni ».

(91) *R.D.* 18 *novembre* 1923, *n.* 2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (G.U. 23 novembre 1923, n. 275).

L'art. 5 dispone: « I progetti di contratti devono essere comunicati al consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 300.000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti, o le lire 150.000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4.

Il consiglio di Stato darà il parere, tanto sulla regolarità del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterrà di chiedere.

Il parere del consiglio di Stato sarà dal ministero comunicato alla corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione.

Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al Consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte ».

L'art. 6 dispone: « Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

Se l'importo previsto superi le lire 75.000, il progetto di contratto, o nel caso di cui al precedente art. 5 comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente, sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al consiglio di Stato per il parere ».

Art. 41.

(Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento)

Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi in conto capitale e per le spese riguardanti l'assistenza tecnica, l'attività fitosanitaria, la zootecnia, la bonifica montana, i rimboschimenti ed i vivai forestali, rimasti in tutto o in parte inesistenti alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

Le somme di cui agli articoli 44 e 45, lettere *dd*) e *ee*), non utilizzate nell'anno per cui sono stanziate, possono essere utilizzate negli anni successivi.

Art. 42.

(Modalità di erogazione del concorso dello Stato su prestiti e mutui)

Le disposizioni dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (92) si applicano anche per i mutui e per i prestiti assistiti da concorso statale ai termini della presente legge.

---

(92) *Legge 2 giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

L'art. 34 dispone: « Il concorso dello Stato di cui all'art. 9, all'art. 16, all'art. 19 ed all'art. 27, secondo comma della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'intervento dello Stato di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati artt. 9, 16, 19 e 27 della presente legge.

Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge e dalle altre vigenti disposizioni in materia di credito agrario, le ditte interessate potranno esibire all'Istituto, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia. Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile l'Istituto potrà provvedere mediante polizza di assicurazione ».

Art. 43.
(*Agevolazioni tributarie*)

Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi statali di cui alla presente legge sono esenti da bollo.

Il disposto dell'art. 37 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (93) si applica anche per i lavori di trasformazione e di bonifica ivi indicati, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1966 al 1970.

Art. 44.
(*Autorizzazione di spesa*)

E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967, la spesa di:

a) lire 1.500 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 e per l'attuazione dell'art. 3;

b) lire 600 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;

c) lire 2.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 5;

d) lire 300 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;

e) lire 2.400 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;

f) lire 4.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;

g) lire 7.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;

h) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;

i) lire 5.500 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;

j) lire 15.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;

k) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi di cui al sesto comma dell'articolo 12;

---

(93) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

L'art. 37 dispone: « I periodi di esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei territori sono aumentati di anni cinque per i lavori di trasformazione e di bonifica previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, art. 59, comma 3°, 7° e 8°, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65. Il maggiore beneficio si applica per i lavori di trasformazione e di bonifica attuati in conformità delle direttive di cui al precedente art. 3 ».

Per il T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, cfr. nota n. 74.

l) lire 10.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;

m) lire 1.500 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comdall'articolo 15;

n) lire 200 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;

o) lire 4.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;

p) lire 20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;

q) lire 3.500 milioni per la concessione di contributi di cui all'articolo 17;

r) lire 6.000 milioni per la concessione di contributi di cui all'articolo 18;

s) lire 7.000 milioni per gli investimenti di cui all'art. 19;

t) lire 21.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20;

u) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24;

v) lire 4.500 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 26;

w) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 28;

z) lire 3.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29;

aa) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31;

bb) lire 2.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 32;

cc) lire 10.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64 (94) ai sensi dell'art. 35;

dd) lire 1.500 milioni per le spese generali di cui all'art. 37;

ee) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 57.

Art. 45.

(*Autorizzazione di spesa*)

E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970. la spesa di:

---

(94) Cfr. nota n. 74.

a) lire 2.000 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 nonché per l'attuazione dell'articolo 3;

b) lire 800 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;

c) lire 3.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento dei programmi di cui all'articolo 5;

d) lire 350 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;

e) lire 3.500 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;

f) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;

g) lire 11.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;

h) lire 5.300 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;

i) lire 6.000 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;

j) lire 21.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;

k) lire 3.000 milioni per la concessione dei contributi, di cui al sesto comma dell'articolo 12;

l) lire 14.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;

m) lire 4.000 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;

n) lire 300 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;

o) lire 7.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;

p) lire 20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;

q) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;

r) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;

s) lire 8.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 19;

t) lire 23.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20;

u) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24;

v) lire 5.000 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 26;

w) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 28;

z) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29;

aa) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31;

bb) lire 3.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 32;

cc) lire 23.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35;

dd) lire 1.700 milioni per le spese generali di cui all'articolo 37;

ee) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 57.

Art. 46.

(*Autorizzazione di spesa*)

Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli sono stabiliti i seguenti limiti di impegno:

per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967:

a) lire 200 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;

b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;

c) lire 2.250 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;

d) lire 150 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23;

e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34;

f) lire 1.000 milioni per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui integrativi previsti dall'articolo 35;

per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970:

a) lire 250 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;

b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;

c) lire 3.250 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;

d) lire 150 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23;

e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34;

f) lire 2.100 milioni per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui integrativi previsti dall'articolo 35.

Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dei suddetti limiti di impegno sono così determinate:

per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell'articolo 6:

lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 650 milioni per lo esercizio finanziario 1968; lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 750 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1972;

per il limite d'impegno relativo alla concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6:

lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 300 milioni per lo esercizio finanziario 1968; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1995; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1996; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1997; lire 200 milioni per lo esercizio finanziario 1998; lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1999;

per il limite d'impegno relativo alla concessione di cui all'articolo 16:

lire 2.250 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 7.750 milioni per lo esercizio finanziario 1968; lire 11.000 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 14.250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1997; lire 12.000 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 9.750 milioni per l'esercizio finanziario 1999; lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 2000; lire 3.250 milioni per l'esercizio finanziario 2001;

per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23:

lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 2000; lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 2001; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 2002; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2003; lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 2004;

per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 34:

lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 1.200 milioni per

l'esercizio finanziario 1968; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1972; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1973; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1974;

per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi negli interessi dei mutui integrativi di cui all'articolo 35:

lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 4.100 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 6.200 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 8.300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1987; lire 7.300 milioni per l'esercizio finanziario 1988; lire 6.300 milioni per l'esercizio finanziario 1989; lire 4.200 milioni per l'esercizio finanziario 1990; lire 2.100 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 47.

(*Variazioni compensative*)

Con la legge di approvazione del bilancio negli anni dal 1967 al 1970, potranno essere approvate su richiesta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi dalla presente legge.

Art. 48.

(*Norme finanziarie*)

L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 febbraio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 (95) è ridotta per l'anno 1966 di lire 4.100 milioni.

Art. 49.

(*Norme finanziarie*)

Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, secondo e terzo comma, 16, 23, 34 e 35 della presente legge per l'anno

---

(95) *Decreto-Legge* 23 *febbraio* 1958, *n.* 8, *convertito in legge* 23 *febbraio* 1958, *n.* 84 - Facoltà di rinnovo dei buoni del tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1959 e costituzione di un fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del tesoro novennali (G.U. 5 marzo 1958, n. 56).

finanziario 1966, negli importi indicati all'articolo 46, si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 48.

Art. 50.

(*Norme finanziarie*)

Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

Art. 51.

(*Norme finanziarie*)

I mutui di cui al precedente articolo 50, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui contratti nell'anno 1966, maggiorati degli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1967. Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1967 al 1970 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 52.

(*Norme finanziarie*)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Art. 53.

(*Ripartizione territoriale della spesa*)

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (96) e successive modificazioni ed integra-

(96) Cfr. nota n. 4.

zioni è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40%. Tali interventi saranno effettuati avendo particolare riguardo alle esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717 (97).

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle regioni a statuto speciale, cui il Ministro per la agricoltura e per le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti od enti di interesse agricolo o forestale, istituiti a norma delle leggi regionali. A tal fine le regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti e gli altri elementi indicati nel successivo articolo 57.

Art. 54.
(*Erogazioni in favore degli enti di sviluppo*)

Le somme occorrenti per la realizzazione di opere, attività e di interventi rientranti in piani o programmi elaborati dagli enti di sviluppo ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione della presente legge e delle altre leggi in vigore, sono assegnate ed erogate ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901 (98).

Art. 55.
(*Applicabilità delle norme ai mezzadri e ai coloni*)

I contributi e le altre agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili a favore dei mezzadri e coloni anche nei casi previsti dall'art. 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (99)

---

(97) Cfr. n. 88.

(98) *Legge* 14 *luglio* 1965, *n.* 901 - Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (G.U. 31 luglio 1965, n. 190).

(99) *Legge* 15 *settembre* 1964, *n.* 756 - Norme in materia di contratti agrari (G.U. 22 settembre 1964, n. 233).

L'art. 8 dispone: « Il mezzadro può eseguire anche se il concedente si opponga, innovazioni dell'ordinamento produttivo, quando il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilità per la produzione e proporzionate all'equilibrio economico dell'azienda ed allo sviluppo economico della zona. Al mezzadro che esegue tali innovazioni possono essere concessi i contributi e le altre agevolazioni previste dalle leggi in vigore.

ed a favore degli affittuari nei casi previsti dall'articolo 1632 del codice civile (100).

Art. 56.
(*Garanzia sussidiaria del Fondo interbancario*)

I mutui ed i prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati, e cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (101), sino all'ammontare della complessiva perdita che istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 57.
(*Relazione annuale*)

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione della presente legge

---

Il mezzadro ha diritto ad una indennità corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per eseguire le innovazioni di cui al primo comma, detratti gli eventuali contributi pubblici. Il pagamento dell'indennità deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni ».

(100) L'art. 1632 del cod. civ. detta testualmente:

« Se una parte intende compiere sul fondo affittato determinati miglioramenti che non ne trasformino profondamente l'ordinamento produttivo e l'altra si oppone, il giudice, sentite le parti, può autorizzarne la esecuzione qualora, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge speciale, l'autorità competente riconosca che i miglioramenti sono di sicura utilità per il fondo e per la produzione. Il giudice assegna un congruo termine perché i miglioramenti siano eseguiti.

Quando i miglioramenti sono stati proposti dall'affittuario, la autorizzazione non può essere concessa se non risulta la sua capacità tecnica ed economica ad eseguirli, o se egli è stato inadempiente agli obblighi contrattuali, ovvero se la durata ulteriore della locazione non consente all'affittuario di godere per un congruo periodo l'incremento del reddito che i miglioramenti sono destinati a produrre.

Se l'affittuario è autorizzato a eseguire i miglioramenti il locatore, entro un termine perentorio fissato dal giudice, può dichiarare di compierli a sue spese; in tal caso egli subentra all'affittuario negli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione ».

(101) *Legge 2 giugno* 1961, *n.* 454: art. 36 (cfr. nota n. 84).

con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi.

I provvedimenti con cui si dispongono le erogazioni previste dalla presente legge dovranno essere pubblicati bimestralmente su un apposito bollettino periodico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per estratto, negli albi degli organi periferici del Ministero stesso.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblicherà in un notiziario i dati relativi all'attuazione della presente legge, nonché le disposizioni a tal fine emanate ed è autorizzato alle spese di rilevazione, elaborazione e stampa dei dati.

Art. 58.
(*Semplificazione delle procedure*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette a facilitare e rendere più sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie, riducendo e uniformando i tipi di relazioni da allegare, le documentazioni tecniche e gli altri adempimenti a carico dei richiedenti e stabilendo forme semplificate per l'esecuzione degli accertamenti preventivi e successivi di ufficio.

Le norme di cui al comma precedente verranno emanate sentita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati.

Fino all'entrata in vigore delle norme delegate si applicano le vigenti disposizioni di legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei crediti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1966

SARAGAT

MORO - RESTIVO - FANFANI - PRETI - PIERACCINI
COLOMBO - BOSCO - PASTORE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1967 (*G.U.* 3 *febbraio* 1967, *n.* 30).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970;
Considerate le finalità che, ai sensi dell'art. 1 della legge medesima, devono essere perseguite con l'attuazione degli interventi da essa contemplati;
Sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione;

DECRETA

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Contenuto del provvedimento)

Per la coordinata esecuzione degli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applicano i criteri generali stabiliti con il presente decreto, sulla base dei quali saranno successivamente determinate le direttive regionali ai sensi dell'articolo 38 (1) della stessa legge.

---

(1) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 - Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (Suppl. ord. alla G.U. 9 novembre 1966, n. 278).

Art. 2.

(Criteri di attuazione della legge nel suo complesso)

I provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura recati dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (2), saranno attuati secondo i criteri generali appresso specificati in riferimento agli obiettivi ed alle indicazioni del programma economico del Paese per il quinquennio 1966-70.

1) L'intervento statale — qualunque sia il settore operativo, il territorio o la forma in cui si esplica — deve proporsi il promovimento o la realizzazione di organiche e coordinate iniziative in grado di favorire il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne la efficienza e la competitività in correlazione alle esigenze poste o proponibili da un'economia integrata a livello internazionale e dallo sviluppo equilibrato dell'economia nazionale.

2) Nel quadro dell'indicazione di base di cui al precedente punto 1), l'azione pubblica andrà concretamente a svilupparsi in forme e modi che, nell'indispensabile considerazione e valutazione dei fenomeni e delle tendenze all'esterno del settore agricolo, siano in armonia con l'evoluzione socio-economica in generale e dei singoli territori in particolare.

Rientrano quindi nella sfera operativa dell'intervento finanziario dello Stato attività ed investimenti di carattere pubblico e privato che, nell'ambito dei criteri stabiliti con il presente de-

---

(2) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (Cfr. nota precedente). L'art. 1 dispone: « Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare con interventi di carattere straordinario — nel quinquennio 1966-1970 — le indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico nel quadro dell'inserimento dell'agricoltura nazionale nel Mercato comune europeo, favorendo il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la competitività.

In particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo sviluppo di attività e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati agricoli, l'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli, lo sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento, la difesa e la specializzazione delle colture arboree e delle coltivazioni ortofrutticole, l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale, l'accesso al credito agrario.

creto, trovino una obiettiva collocazione nelle realtà che si manifestano o prospettano nelle diverse aree territoriali.

3) Le attività e gli investimenti di cui sopra saranno fra loro strettamente coordinati, avendo riguardo alla complementarietà dei relativi effetti per il conseguimento degli obiettivi di adeguamento produttivo, strutturale e di mercato preminenti nei diversi territori.

4) In linea generale sarà data priorità alle misure ed alle iniziative che in più alto grado siano capaci di aumentare i livelli di produttività e di migliorare le condizioni di vita nelle campagne: e, altresì, di ridurre i costi di produzione e trasformazione e di migliorare le caratteristiche qualitative dei prodotti nonché le condizioni di commercializzazione. In tal senso, saranno particolarmente agevolate le iniziative rivolte a conseguire idonee specializzazioni produttive anche nell'ambito di uno stesso comparto operativo, convenienti semplificazioni negli ordinamenti aziendali, addensamenti produttivi in aree territoriali aventi caratteristiche ecologiche omogenee, appropriati assetti per un razionale e più intenso impiego delle macchine, efficienti forme per la concentrazione dell'offerta di prodotti, specie se deperibili, ammodernamenti dei fabbricati rurali riguardanti le imprese familiari e destinati ad abitazione delle relative famiglie.

5) Nell'ambito delle iniziative di interesse aziendale sarà data preferenza a quelle assunte da una pluralità di operatori agricoli, ancorché non associati, le cui aziende ricadano in una stessa zona nel caso in cui si configuri l'opportunità di attuare programmi unitari e globali, nonché alle iniziative dirette ad utilizzare opere pubbliche di bonifica o di investimenti sociali di interesse collettivo.

6) Non potranno essere oggetto di finanziamento gli investimenti che non assicurino una prospettiva di economicità in sede di impianto e di esercizio, o che appaiano contrastare con gli indirizzi che, in sede di direttive regionali, verranno indicati come i più congeniali alle condizioni ambientali dei diversi territori.

7) Le misure dei contributi, nell'ambito delle aliquote massime previste dalla legge per gli investimenti che rientrano nella sfera della privata iniziativa, saranno determinate dai competenti organi dell'Amministrazione sulla base delle caratteristiche strutturali degli investimenti medesimi nonché del grado di onerosità e dei tempi richiesti perché gli stessi divengano produttivi.

Salvo quanto previsto per i territori del Mezzogiorno dal piano di coordinamento approvato dal C.I.R. il 1° agosto 1966,

in applicazione dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717 (3) i contributi per le iniziative ammesse alle agevolazioni non dovranno — normalmente — essere inferiori al 70% delle predette aliquote massime.

---

(3) *Legge 26 giugno* 1965, *n.* 717 - Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (G.U. 30 giugno 1965, n. 159).

L'art. 1 dispone: Il Comitato interministeriale per la ricostruzione, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base, anche, dei piani regionali, approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici diretti a promuovere ed agevolare la localizzazione e l'espansione delle attività produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, è predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri per il bilancio e per il tesoro.

I piani pluriennali di coordinamento sono sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.

I piani, predisposti di intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un apposito Comitato di Ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione. Il Comitato è presieduto da un Ministro, nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ed è composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la publica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e aviazione civile, per l'industria e commercio, per il lavoro e previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e spettacolo.

Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali, i Comitati interministeriali di cui al primo e al terzo comma sono integrati dai Presidenti delle giunte regionali. Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato di cui al terzo comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori. Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa consultazione dei comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni ed integrazioni.

I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, numero 646, è soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di cui al terzo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa.

8) Gli interventi nel campo dell'assistenza tecnica saranno attuati prioritariamente attraverso i servizi del Ministero della agricoltura e delle foreste e, ove operino, attraverso gli Enti di sviluppo ed altri Organismi pubblici che offrano le necessarie garanzie e siano sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso.

Tali interventi saranno diretti alla formazione delle capacità tecniche, professionali ed organizzative richieste dalle diverse situazioni locali e dalle loro prospettive di sviluppo e si rivolgeranno prioritariamente ai gruppi di produttori agricoli che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico.

Gli interventi dovranno, comunque, essere coordinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di assicurare l'unitarietà degli indirizzi operativi.

9) I problemi di difesa e di sistemazione del suolo saranno oggetto di particolare considerazione al livello sia degli interventi pubblici che di quelli che rientrano nella sfera della privata iniziativa, in coordinamento con le provvidenze recate dalle specifiche leggi in materia.

10) Gli interventi pubblici da attuare nelle regioni meridionali saranno di norma prioritariamente rivolti a soddisfare le esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse e, ai fini del coordinamento con gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, saranno seguiti i criteri stabiliti col citato Piano approvato dal C.I.R. il 1° agosto 1966.

Titolo II

SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

Art. 3.

(Sperimentazione)

Nella scelta e successiva formulazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione applicata, che normalmente saranno attuati in forma collegiale, si avrà soprattutto riguardo ai problemi che, in relazione alle esigenze poste dalla produzione e dal mercato, rivestano maggiore attualità ed importanza ai fini dello sviluppo dell'agricoltura. In particolare, tali programmi dovranno affrontare concreti problemi operativi la cui soluzione, attraverso idonei e tempestivi collegamenti con le imprese agricole, possa contribuire a migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e di commercializzazione, o ad introdurre ritrovati o mezzi o sistemi in grado di accrescere i livelli di produttività, di

migliorare le qualità merceologiche dei prodotti e di contenere i costi di esercizio.

Alla impostazione dei programmi — sulla base dei temi prescelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — sarà provveduto un mese prima dell'inizio di ciascun anno e per il 1967 entro il 31 marzo dello stesso esercizio. La loro attuazione sarà affidata alle Stazioni ed Istituti sperimentali nonché agli Istituti universitari che si occupano di discipline agrarie. Annualmente saranno esaminati e vagliati i risultati conseguiti anche nel caso in cui i programmi abbiano durata pluriennale, allo scopo di confermare, integrare o modificare le azioni predisposte e, ove ne ricorrano le condizioni, di portare a conoscenza degli Organi decentrati i risultati medesimi per la loro utilizzazione a livello operativo.

Alla concessione di borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione agraria — le quali dovranno avere durata non inferiore ad un biennio — si farà luogo mediante pubblici concorsi nei quali dovranno essere, tra l'altro, indicate le materie della specializzazione.

Ai finanziamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 910 (4) per il potenziamento delle strutture ed attrezzature delle Stazioni e degli Istituti sperimentali, si provvederà in epoca successiva alla emanazione dei decreti delegati di cui all'art. 3 (5) della stessa legge, salvo non si tratti di soddisfare esigenze già previste o che abbiano assoluta urgenza

Art. 4.

(Ricerche economiche e di mercato)

In relazione alla necessità di una approfondita, sistematica e tempestiva conoscenza dei fenomeni, delle tendenze e delle situazioni che caratterizzano il mercato dei prodotti agricoli, la attività di ricerca e di informazione iniziata in occasione del primo Piano verde (6), sarà ulteriormente perfezionata e potenziata allo scopo di porre a disposizione del mondo agricolo dati e notizie necessari ad orientare le decisioni da adottare in sede produttiva e di commercializzazione dei prodotti.

Il servizio si proporrà soprattutto di fornire agli operatori notizie ed informazioni sull'andamento dei mercati nazionali ed esteri, sulle loro prospettive a breve e medio termine, sulle ca-

---

(4) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1) v. pag. 8.

(5) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1) v. pag. 8.

(6) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

ratterizzazioni dei consumi, sulle implicazioni commerciali, specie per quanto riguarda le produzioni che alimentano consistenti correnti di esportazione.

Inoltre, verranno istituiti appositi centri per indirizzare e facilitare le imprese agricole nella tenuta della contabilità aziendale, e svolte specifiche indagini in materia di sociologia rurale specialmente negli ambienti dove i processi di trasformazione strutturale e produttiva assumono particolare rilevanza.

Art. 5.

(Assistenza tecnica)

I. L'azione da svolgere ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (7), verrà attuata sulla base delle seguenti indicazioni:

a) la dimostrazione pratica di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche e di razionali sistemi organizzativi e produttivi si esplicherà in stretta aderenza alle situazioni locali; le relative prove saranno rese operanti nel globale contesto aziendale, avendo soprattutto riguardo alle zone a sviluppo arretrato e ritardato ed a quelle dove i processi di adeguamento strutturale e produttivo sono maggiormente avvertiti ed urgenti. L'acquisizione delle risultanze economiche della dimostrazione, e la conseguente diffusione delle medesime, rappresenterà obiettivo costante della specifica attività, per gli opportuni orientamenti economici delle imprese;

b) l'assistenza tecnica a livello comprensoriale, che farà leva soprattutto sugli uffici agricoli di zona, sarà diretta a fornire agli operatori agricoli un permanente ed efficiente servizio di informazione e di orientamento anche per ciò che concerne le implicazioni di indole economica connesse al mercato ed alla commercializzazione dei prodotti; essa verrà particolarmente intensificata nei territori centro-meridionali;

c) la divulgazione a mezzo della stampa, della cinematografia e dei mezzi audiovisivi, si proporrà soprattutto la illustrazione pratica di problemi ed argomenti tecnici ed economici di più immediata attualità ed importanza;

d) la preparazione e la specializzazione professionale avrà come permanente obiettivo da una parte la formazione ed il perfezionamento dei quadri della dirigenza tecnica, da realizzare

---

(7) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1) v. pag. 11.

anche mediante la concessione di borse di studio a tecnici agricoli, dall'altra la qualificazione e l'aggiornamento degli imprenditori, dei coadiuvanti familiari e della mano d'opera agricola, compresa quella femminile. In relazione alle molteplici esigenze che in concreto si pongono, in rapporto sia ai compiti cui sono proposte le categorie interessate, sia al grado di preparazione delle stesse, sia ai problemi oggetto di trattazione ed approfondimento, l'azione dovrà risultare opportunamente differenziata nel metodo e nel contenuto per modo da realizzare finalità che risultino in tutto aderenti alle specifiche necessità. In questo quadro, saranno considerati con carattere prioritario i problemi interessanti i settori di maggiore e più immediata prospettiva economica ed i territori in cui il particolare tipo di azione si rende più necessario, mentre si tenderà ad ampliare e rafforzare la funzione dei centri di addestramento professionale, specie se operanti nell'ambito di enti pubblici vigilati dal Ministero della agricoltura e delle foreste;

e) le attività indicate ai precedenti punti *a*), *b*) e *d*), per la cui attuazione saranno sistematicamente utilizzati i risultati conseguiti in sede sperimentale e gli elementi delle indagini economiche e di mercato, verranno coordinate al livello regionale e formeranno oggetto di programmi annuali predisposti dagli Ispettorati agrari compartimentali d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed approvati dal Ministero.

II. Per quanto concerne gli interventi di cui al secondo comma dello stesso art. 5 (8), gli stessi si esplicheranno in stretta connessione e ad integrazione dell'azione diretta svolta nel settore dalla pubblica Amministrazione e sulla base di documentati programmi presentati dagli Enti, Associazioni ed Organismi che, in forza di legge o per statuto, perseguono fini di assistenza tecnica, di propaganda e di preparazione nel campo agricolo e che dispongano di adeguate strutture tecniche ed organizzative per lo svolgimento di tali compiti.

In particolare, sarà data preferenza ai programmi di attività ed alle iniziative riguardanti: i territori centro-meridionali e settentrionali meno sviluppati nonché quelli dove l'intervento pubblico è più intenso e concentrato; l'istituzione nei predetti territori di centri di assistenza tecnica per aziende diretto-coltivatrici dalle stesse promossi in forma associativa; il miglioramento professionale dei giovani imprenditori e lavoratori; la trattazione di problemi organizzativi e di mercato, in connessione soprattutto alle esigenze poste dall'integrazione economica europea; i settori di maggiore interesse ai fini della riconversione produt-

(8) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n*. 910 (cfr. nota n. 1) v. pag. 11.

tiva, della riduzione dei costi di produzione e della espansione delle esportazioni; l'istituzione di centri di addestramento professionale da parte di enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, sulla base di apposito programma dal medesimo formulato.

Nelle zone dove operano gli Enti di sviluppo, ed avuto riguardo al disposto del par. 8 art. 2 del presente decreto, gli interventi saranno attuati, di preferenza, a mezzo degli enti medesimi, nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

(Assistenza tecnico-economica alla cooperazione)

Nel settore della cooperazione agricola, in applicazione delle norme previste dall'art. 6 della legge n. 910 (9), l'azione del Ministero dell'agricoltura si svilupperà sulla base delle seguenti fondamentali direttrici:

1) attuazione di iniziative volte all'aggiornamento ed alla formazione dei quadri dirigenti di cooperative agricole, articolate per settori e per territori, e con particolare riguardo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Le iniziative predette potranno essere promosse anche attraverso qualificate collaborazioni esterne da parte di Enti che, per rappresentatività, strutturazione, finalità istituzionali svolgono nell'ambito cooperativo un apprezzabile ruolo, nonché, nei territori in cui operano, dagli Enti di sviluppo agricolo nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3, lettera *e*), della legge 14 luglio 1965, numero 901 (10).

2) assistenza tecnica e divulgazione, soprattutto a mezzo degli Organi decentrati, allo scopo di fornire un servizio di in-

---

(9) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1) v. pag. 12.

(10) *Legge* 14 *luglio* 1965, *n.* 901 - Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (G.U. 31 luglio 1965, n. 190).

L'art. 3 dispone: « Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, gli enti e Sezioni di cui all'art. 6 della presente legge possono. *a*) omissis; *b*) omissis; *c*) omissis; *d*) omissis; *e*) realizzare corsi per la formazione di dirigenti di cooperative agricole, specie di servizi e di commercializzazione di prodotti agricoli, nonché concedere contributi ad organismi cooperativi nei primi due anni di loro attività a parziale rimborso delle spese, dagli stessi sostenute per la gestione dell'impresa ». (Omissis).

formazione e di orientamento per la costituzione di valide iniziative cooperative e per il consolidamento di quelle esistenti, con riguardo sia agli aspetti di carattere organizzativo sia a quelli propri della gestione delle imprese ed in coordinamento alle attività svolte nell'ambito di quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5;

3) concessione dei contributi previsti dal secondo comma del citato art. 6 della legge n. 910 (11) alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, sulla base di programmi annuali, articolati per territori e settori. L'intervento, che sarà subordinato allo accertamento della validità economica delle singole iniziative, dovrà realizzare l'acquisizione a livello operativo di personale provvisto di idoneo titolo di studio e professionalmente qualificato ad assolvere funzioni direttive di carattere tecnico ed amministrativo.

Per quanto riguarda i mutui straordinari *una tantum*, a favore di cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, le agevolazioni dovranno tendere al consolidamento finanziario dell'organismo associativo, al fine di realizzare, anche attraverso la partecipazione finanziaria dei soci, la normalizzazione dell'attività economica.

Art. 7.

(Difesa fitosanitaria)

Nelle operazioni di lotta contro i parassiti animali e vegetali delle colture indicate nel primo comma lettera *a*) dell'art. 7 della legge n. 910 (12) sarà data priorità alle azioni di difesa interessanti zone nelle quali le predette colture rivestano notevole importanza nel quadro dell'economia agricola e, nell'ambito delle zone medesime, a quelle operazioni rivolte ad eliminare o contenere infestazioni che rivestano particolare gravità per estensione ed intensità o per la natura del parassita. Nella difesa delle malattie da virus saranno considerate le iniziative dirette ad attivare od incrementare la produzione di materiale sano di colture frutticole ed agrumarie.

Per le attività suindicate, l'intervento finanziario dello Stato potrà essere reiterato a favore degli stessi concessionari del con-

---

(11) V. pag. 12.
(12) *Legge 27 ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1) v. pag. 13.

tributo e per le stesse colture, ove siano state soddisfatte le richieste degli aventi titoli che, per la prima volta, intendono avvalersi della agevolazione di cui trattasi, nonché nei casi in cui le infestazioni assumono particolare rilevanza tecnico-economica anche per la loro diffusibilità o quando si richiedano azioni pluriennali per conseguire e stabilizzare stati di normalità fitosanitaria.

Le agevolazioni di cui alla successiva lettera *b*) (13) saranno con preferenza concesse per le attrezzature che realizzino una sostanziale economicità delle operazioni di difesa e agli organismi che si trovano in fase di avviamento operativo.

Nelle zone dove operano gli Enti di sviluppo, le azioni di difesa verranno di preferenza appoggiate agli Enti stessi.

Nella concessione dei contributi per la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la disinfestazione di prodotti agricoli e di impianti per prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole, sarà data preferenza alle iniziative da realizzare nelle zone maggiormente interessate alle produzioni di pregio, specie se dirette all'esportazione, ed a quelle assunte dagli enti, organismi ed associazioni espressamente previsti dal primo comma del citato art. 7 (14) che gestiscono efficienti impianti di raccolta, conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli. Siffatti interventi saranno coordinati in sede nazionale, con riferimento alle specifiche esigenze dei vari territori ed alle priorità sopraindicate.

Le maggiori aliquote di contributo previste per le lotte da effettuare a mezzo di aerei in determinate condizioni colturali ed ambientali, saranno applicate quando, congiuntamente alle dette condizioni, le lotte stesse siano da effettuare su superfici che per estensione giustifichino l'impiego del mezzo aereo.

Nell'ambito dei suindicati criteri e preferenze, nella concessione dei benefici nel particolare settore si avrà riguardo alla rispondenza delle attrezzature tecniche ed organizzative degli enti, organismi ed associazioni ad attuare le programmate iniziative.

Per quanto riguarda le azioni dirette, previste dall'ultimo comma del citato art. 7 (15), le stesse si esplicheranno nei casi in cui si manifestino per la prima volta focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la loro gravità possano compromettere su estese aree la produzione di colture, specie se trattasi di prodotti di pregio.

---

(13) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n*. 910 (cfr. nota n. 1) v. pag. 14.
(14) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n*. 910 (cfr. nota n. 1) v. pag. 13.
(15) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n*. 910 (cfr. nota n. 1) v. pag. 15.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI

Art. 8.

(Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti)

Le agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 910 (16) saranno attuate in coordinamento delle norme stabilite dai regolamenti della Comunità economica europea per l'organizzazione dei mercati agricoli.

In tale quadro, esse riguarderanno con preferenza prodotti aventi sul piano nazionale rilevante interesse economico-sociale e che presentino particolare importanza per l'economia di consistenti aree territoriali e saranno dirette, soprattutto, a promuovere e favorire iniziative che si propongono mediante la concentrazione dell'offerta, un'equa remunerazione all'attività agricola e la graduale immissione dei prodotti sui mercati, avendo anche riguardo alla opportunità di facilitare il superamento di forme patologiche della commercializzazione. Formeranno oggetto di particolare considerazione quei territori in cui la realizzazione dei programmi di miglioramento strutturale e di riconversione agraria abbia determinato sostanziali incrementi di produzione e, quindi, il sorgere di particolari problemi di collocamento. Allo stesso livello, saranno valutate le esigenze di migliore organizzazione dei mercati nei territori meridionali e nelle aree depresse delle altre regioni.

Le iniziative — ai fini della concessione dei benefici di cui trattasi — dovranno essere svolte da organismi che, per attrezzature, capacità direzionale ed organizzazione in genere, siano in grado di attuarle con la dovuta regolarità e completezza, con preferenza a quelle attuate da produttori associati in organismi istituzionalmente specializzati ad operare nei settori nell'ambito dei quali l'intervento si esplica.

Nella determinazione della misura dei contributi sulle spese di gestione e dei concorsi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai produttori conferenti, si terrà conto, entro i limiti delle aliquote massime stabilite dalla legge, della particolare caratterizzazione dell'attività, specie per quanto riguarda il prevedibile periodo di durata delle gestioni e dei prestiti.

---

(16) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1) v. pag. 15.

Il concorso negli interessi sui prestiti di conduzione previsto dall'art. 11 della legge n. 910 (17) non è cumulabile con le predette agevolazioni.

Art. 9.

(Potenziamento delle strutture cooperative)

L'azione volta al potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 910 (18), si esplicherà in conformità dei seguenti indirizzi:

1) coordinamento delle iniziative, su base nazionale, allo scopo di assicurare una equilibrata ed armonica distribuzione degli impianti, per settore e per territorio, avuto riguardo agli attuali ordinamenti produttivi ed alle loro suscettività di sviluppo e di riconversione; sulle linee generali di tale coordinamento saranno preventivamente sentite le associazioni nazionali delle imprese agricole per settore produttivo più rappresentative per ciascun settore;

2) concessione delle previste agevolazioni contributive e creditizie alle iniziative che per struttura, organizzazione, base associativa, ubicazione, presentino requisiti di obiettiva validità tecnica ed economica in relazione alle specifiche attività che si intendono realizzare;

3) promozione di impianti capaci di risolvere organicamente problemi di valorizzazione di prodotti aventi particolare rilievo economico a livello dei singoli territori, nonché di impianti idonei ad inserirsi nei processi di commercializzazione e distribuzione, anche se ubicati fuori delle zone di produzione ed in special modo in punti di smistamento e di transito delle merci;

4) nell'ambito delle preferenze stabilite dal secondo comma del citato art. 9 della legge n. 910 (19) saranno particolarmente agevolate le iniziative di ampia operatività in grado di completare in più confacenti cicli l'attività svolta dalle strutture di base, specie per quanto attiene la qualificazione e la tipicità dei prodotti nonché le azioni di commercializzazione e di mercato. Per la realizzazione di tali iniziative si avrà soprattutto riguardo — nelle zone in cui operano gli Enti di sviluppo e nelle

---

(17) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1) v. pag 18.
(18) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pag. 15.
(19) Cfr. nota precedente.

quali lo sviluppo cooperativo spontaneo si manifesta insufficiente — a quelle da essi promosse e temporaneamente gestite, ai sensi dell'art. 3, lettera *d*) della legge 14 luglio 1965, n. 901 (20);

5) gli specifici interventi per la costituzione, nelle zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita, saranno accordati ad organismi, specie di secondo e terzo grado, capaci di offrire le necessarie garanzie per la immissione al consumo di prodotti aventi idonee caratteristiche di genuinità, qualità e presentazione, onde favorirne una maggiore affermazione ed una progressiva diffusione sui mercati interni ed esteri;

6) nei riguardi degli ampliamenti od ammodernamenti di preesistenti impianti, le agevolazioni saranno concesse quando si realizzino sostanziali incrementi nella capacità lavorativa e di conservazione o sostanziali miglioramenti nei sistemi di lavorazione e di commercializzazione, specie al fine di conseguire più economici risultati di gestione.

Art. 10.

(Impianti di interesse pubblico)

L'applicazione delle norme di cui all'art. 10 della legge numero 910 (21), si atterrà ai seguenti criteri:

a) gli interventi saranno effettuati per soddisfare le esigenze rivelate — nel tempo — in determinati territori e per distinti settori produttivi, in coordinamento con le azioni svolte in attuazione del precedente art. 9, con quelle previste dal Regolamento comunitario n. 17 — parte seconda — del 5 febbraio 1964 (22) nonché, nelle regioni meridionali, con quelle similari realizzate con l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

---

(20) *Legge 14 luglio* 1965, *n.* 901 (cfr. nota n. 13). L'art. 3, alla lettera *d*), dispone: « Realizzare e gestire temporaneamente, specie per la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature, impianti e servizi, qualora questi assumano aspetti di particolare utilità per la valorizzazione dei settori e territori interessati. Le gestioni di cui alle lettere *c*) e *d*) possono essere trasferite a cooperative agricole aperte a tutti i produttori interessati della zona ».

(21) *Legge 27 ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pag. 17.

(22) *Regolamento del 5 febbraio* 1964, *n.* 17 del Consilio C.E.E. sulle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (G.U. delle Comunità Europee 27 febbraio 1964, n. 34).

Gli interventi si esplicheranno sia per supplire alla privata iniziativa che risulti carente in settori particolarmente importanti per l'economia dei territori interessati o che si manifesti in misura insoddisfacente o ridotta, sia al fine di integrare o meglio utilizzare esistenti impianti cooperativi o consorziali onde attuare sistemi di organizzazione di mercato che non potrebbero essere realizzati dai singoli organismi;

b) gli impianti da realizzare dovranno specialmente tendere a soddisfare le esigenze connesse alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici su vaste aree comprensoriali attraverso più accentrate forme di offerta, ed in particolare dei prodotti ortofrutticoli e delle carni;

c) la localizzazione degli impianti sarà determinata avendo riguardo alla consistenza della produzione attuale ed alle concrete possibilità del suo aumento, nonché alla situazione del mercato ed alla sua rispondenza alle esigenze poste dalla unificazione dei mercati agricoli europei;

d) nell'ambito degli organismi indicati dal quarto comma dello stesso art. 10 (23) della legge, la gestione degli impianti sarà affidata con preferenza a quelli che, per finalità istituzionali e struttura organizzativa, siano in grado di assolvere al particolare interesse pubblico per cui gli impianti stessi sono stati realizzati.

Titolo IV

CAPITALI DI ESERCIZIO

Art. 11.

(Credito di conduzione)

I prestiti di conduzione a tasso agevolato previsti dall'articolo 11 della legge n. 910 (24) da concedersi per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (25) saranno erogati secondo le seguenti fondamentali indicazioni:

---

(23) v. pag 17.
(24) v. pag. 18.
(25) *Legge* 5 *luglio* 1928, *n.* 1760 - Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel regno (G.U. 10 agosto 1928, n. 186).

L'art. 2, al numero 1), contempla, fra le operazioni di credito agrario di esercizio: « I prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti ».

1) i finanziamenti verranno determinati sulla base di una congiunta valutazione delle obiettive esigenze tecnico-economiche della gestione aziendale e dell'attitudine dell'impresa ad attuare i previsti programmi. Nel caso di cooperative che gestiscano impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, si avrà soprattutto riguardo ai prevedibili quantitativi di prodotti conferibili e al particolare tipo di attività esplicato dalle medesime;

2) le preferenze stabilite a favore delle imprese familiari e delle cooperative dal citato art. 11 (26) si esplicano sino all'intero ammontare delle assegnazioni disposte territorialmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con riguardo alle domande presentate in ciascuna decade, dagli aventi titolo, agli Istituti ed Enti ammessi ad operare nello specifico settore;

3) nell'ambito delle predette preferenze, saranno particolarmente considerate le necessità di credito delle imprese in fase di avviamento aziendale o nelle quali siano in corso programmi di riconversione produttiva o di ammodernamento strutturale, nonché delle imprese cooperative che, oltre alle operazioni di conservazione, provvedono alla trasformazione e vendita su propri canali commerciali di prodotti agricoli e zootecnici;

4) i finanziamenti potranno reiterarsi a favore degli stessi imprenditori per più annate agrarie, ove siano state soddisfatte le richieste degli operatori che, per la prima volta, intendono avvalersi dell'agevolazione di cui trattasi, sempre nel rispetto delle previste preferenze;

5) di norma, non potranno concedersi più finanziamenti nella stessa annata agraria, salvo che per esigenze diverse da quelle che hanno giustificato il primo finanziamento;

6) per le domande intese ad ottenere finanziamenti eccedenti gli importi di 20 e di 60 milioni, rispettivamente prodotte da aziende agrarie e da cooperative, gli Istituti ed Enti esercenti il credito sono tenuti a chiedere il parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che deve esprimerlo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

---

(26) v. pag. 18.

Art. 12.

(Sviluppo della meccanizzazione agricola)

Nella concessione dei prestiti a tasso agevolato e dei contributi previsti dall'art. 12 della legge n. 910 (27), verranno osservati i seguenti criteri:

1) gli interventi dovranno assicurare il consolidamento, il perfezionamento e l'ulteriore espansione della meccanizzazione agricola in stretta connessione alle specifiche esigenze espresse dalle singole realtà ambientali ed aziendali su basi di accertata rispondenza tecnica e validità economica;

2) saranno tenute in particolare considerazione le zone nelle quali l'impiego dei mezzi meccanici non ha ancora raggiunto livelli soddisfacenti in rapporto al loro intrinseco potenziale, e quelle in fase di intensa trasformazione fondiaria ed agraria, specie se in correlazione ad azioni pubbliche, nonché le necessità di quei comparti produttivi o settori operativi che a livello locale maggiormente richiedono una più spinta automazione per il contenimento o la riduzione dei costi di produzione;

3) le domande intese ad ottenere contributi in conto capitale saranno accolte dai competenti Organi entro i limiti delle possibilità offerte dalle assegnazioni disposte dal Ministero della agricoltura e delle foreste;

4) nei territori dove è maggiormente diffusa la piccola impresa, ovvero per l'impiego di determinati tipi di macchine che non trovano possibilità di economica utilizzazione nell'ambito strettamente aziendale, sarà data preferenza nella concessione dei prestiti alle iniziative a carattere collettivo promosse da cooperative agricole o da agricoltori diversamente associati; potranno altresì essere agevolate le iniziative assunte dalle imprese di cui alla legge 28 dicembre 1957, n. 1306 (28) che esercitano lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, purché le stesse siano in grado di assicurare una efficiente attività di servizio;

5) agli acquisti diretti a costituire od a potenziare centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria, da parte degli enti, associazioni, scuole ed istituti, previsti dal primo comma dell'articolo 12, sarà data priorità su tutto il territorio nazionale nei casi in cui i centri medesimi per struttura ed organizzazione abbiano i necessari requisiti per esplicare una efficiente azione di

---

(27) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pag. 19.

(28) *Legge* 28 *dicembre* 1957, *n.* 1306 - Modifica all'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

assistenza tecnica e di preparazione professionale in materia di razionale impiego delle macchine;

6) gli acquisti di cui al secondo comma dell'art. 12 (29) potranno fruire dell'agevolazione creditizia quando riguardino mezzi meccanici speciali e siano effettuati nell'interesse di aziende di collina e di montagna che, per essere ubicate in zone prive o carenti di rete viaria, non sono accessibili con i mezzi ordinari di locomozione;

7) per le attrezzature occorrenti per la copertura di colture di pregio, è richiesto che le stesse riguardino produzioni orticole, agrumarie e floricole, specie se destinate alla esportazione, e siano costituite da elementi e materiale la cui durata non superi normalmente quella dei finanziamenti.

Titolo V

SVILUPPO DELLE PRODUZIONI ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Art. 13.

(Sviluppo zootecnico)

1) L'azione in questo specifico settore si proporrà di promuovere organiche iniziative dirette:

ad incrementare la consistenza degli allevamenti attraverso l'accrescimento delle produzioni foraggere ed il miglioramento della loro utilizzazione;

a ridurre o contenere i costi di produzione razionalizzando i sistemi di allevamento e puntando su complessi produttivi di idonee dimensioni anche attraverso la preferenza accordata alle iniziative di gestione in forma associata;

a migliorare ed accrescere la produttività e le attitudini funzionali delle razze esistenti mediante un allargamento delle basi della selezione e dei controlli funzionali, nonché più efficienti servizi della riproduzione;

a favorire l'introduzione di razze o specie che per le loro caratteristiche possano meglio valorizzare le possibilità offerte da determinati ambienti;

ad assecondare l'attività di risanamento svolta dal Ministero della sanità attraverso azioni collaterali ed integratrici in

---

(29) v. pag. 20.

grado di assicurare nella loro interezza i risultati conseguibili dal risanamento medesimo.

2) A tali obiettivi saranno volti gli interventi di cui agli articoli 13 (30) e 14 della legge n. 910 (31), avendo riguardo alle possibilità di sviluppo dei diversi tipi di allevamento nelle varie zone e secondo il criterio di concentrare le azioni nei territori a più consolidata tradizione zootecnica ed in quelli dove sussistono le premesse o vengano maturando le condizioni perché l'allevamento assuma crescente rilevanza nella economia aziendale.

3) I predetti interventi creditizi e contributivi, nell'ambito della sistematica normativa rispettivamente prevista dai citati artt. 13 e 14 (32), verranno attuati in stretto coordinamento per modo da conseguire effetti convergenti nella pur necessaria articolazione settoriale e territoriale. In linea generale:

i prestiti agevolati saranno prevalentemente destinati a promuovere iniziative che si propongano di realizzare solleciti incrementi nella produzione della carne, anche mediante allevamenti specializzati che traggano i necessari alimenti all'esterno della azienda, specie se attuati in forma associata dalle imprese familiari;

i contributi in conto capitale verranno soprattutto concessi per azioni rivolte a costituire o migliorare in campo produttivo le condizioni di base per un progressivo potenziamento della attività zootecnica, con particolare riguardo ai comparti dei bovini e degli ovini.

4) In parallelo ed a sostegno dell'attività di promozione in sede produttiva ed in relazione alle situazioni che si manifestano o propongono in campo zootecnico a livello territoriale, andranno ad esplicarsi gli interventi che la legge n. 910 prevede agli articoli 5, 8, 9, 10 e 16 (33) per la formazione professionale degli operatori agricoli e delle forze di lavoro dell'azienda agricola, per le strutture aziendali ed interaziendali, per le strutture cooperative di lavorazione e commercializzazione e per la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati.

5) Per quanto attiene ai singoli settori operativi saranno perseguiti i seguenti indirizzi generali:

a) *per gli allevamenti bovini*:

l'orientamento verso razze con prevalente attitudine alla produzione del latte sarà agevolato nelle zone, irrigue o meno,

---

(30) v. pag. 20.

(31) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pag. 21.

(32) cfr. note precedenti.

(33) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pagine 11, 15, 17, 27.

dove si riscontrano favorevoli condizioni ambientali ed organizzative per tale specializzazione produttiva e, in specie, in quelle dove siffatto orientamento si è da tempo consolidato;

saranno incoraggiati, con particolare riguardo nelle plaghe ad ordinamenti produttivi misti, gli allevamenti aventi carattere integrativo, soprattutto orientati verso la produzione della carne da conseguire mediante acquisti di giovani bovini anche se prodotti in altre zone;

nei territori collinari nonché in quelli di montagna formeranno oggetto di particolare considerazione gli allevamenti di razze che manifestano buona attitudine per la produzione del latte, in particolare laddove sia possibile realizzare interventi irrigui anche saltuari o di soccorso, mentre saranno pure agevolate, ove opportuno, le azioni intese a valorizzare tali requisiti mediante incroci diretti a sostituire, con la necessaria gradualità ed in connessione a collaterali azioni di miglioramento ambientale, le popolazioni bovine locali;

nelle zone collinari e montane asciutte meno favorite saranno incoraggiati programmi volti a consolidare l'allevamento di razze a prevalente attitudine alla produzione della carne con ricorso a nuove e più rispondenti tecniche di allevamento ed a oculati criteri di scelta del materiale appartenente alle tipiche razze italiane. Saranno, altresì, utilizzate sul piano applicativo le possibilità derivanti dall'incrocio di altre razze con razze podoliche locali, laddove tali incroci abbiano dimostrato risultati positivi;

b) *per gli allevamenti ovini*:

nelle zone collinari e montane si punterà prevalentemente sul miglioramento delle razze indigene e su un progressivo ampliamento delle dimensioni dei greggi tale da consentire condizioni di economicità anche in una situazione di redditi di lavoro sensibilmente superiori a quelli attuali;

in altre zone, specie di bassa collina, verrà soprattutto incoraggiata la diffusione di greggi stanziali di razze a prevalente attitudine alla produzione della carne, con ricorso, ove opportuno, all'incrocio di razze locali con razze specializzate italiane o straniere;

c) *per gli allevamenti suinicoli*:

azione basilare sarà quella diretta a proseguire ed accelerare la sostituzione di razze locali con razze precoci migliorate a più alto indice di prolificità e dotate anche di sufficiente grado di rusticità, ed in parallelo verranno favorite le misure dirette a conseguire una maggiore efficienza degli allevamenti;

d) *per gli allevamenti avicoli:*

saranno favorite le iniziative dirette a costituire efficienti e specializzate unità produttive, in particolar modo nelle zone e nelle aziende dove le scarse risorse pongono l'esigenza di redditi integrativi ed, in parallelo, verranno agevolate le azioni per la produzione di materiale selezionato da riproduzione e da allevamento, specie se attuate da organismi cooperativi.

6) Nel quadro dei criteri suindicati, l'intervento pubblico si proporrà di stimolare idonee forme di specializzazione sia a livello territoriale sia, ove possibile, nell'ambito delle singole specie.
Nei territori dove operano gli Enti di sviluppo si avrà particolare riguardo alle iniziative dagli stessi promosse per soddisfare, su congrue aree territoriali, esigenze inerenti l'allevamento attraverso interventi straordinari ed aggiuntivi.

Art. 14.
(Coltivazioni arboree)

Nel settore delle coltivazioni arboree saranno osservati i seguenti criteri generali ai fini della coordinata applicazione degli interventi previsti dall'art. 15 (34):

1) nell'ambito delle disposizioni legislative, l'azione pubblica sarà rivolta a conseguire i seguenti fondamentali obiettivi: miglioramento qualitativo delle produzioni e loro standardizzazione in stretta connessione alle esigenze e prospettive di mercato, con particolare riferimento alle richieste dei mercati esteri; concentrazione degli interventi nelle zone che manifestano spiccata vocazione alle singole colture e varietà, con particolare riguardo a quelle ricadenti in territori centro-meridionali; specializzazione delle colture in terreni, sesti e sistemi di allevamento atti ad assicurare, oltreché condizioni di efficienza produttiva, un razionale ed economico impiego del mezzo meccanico. Tali azioni andranno svolte, ove possibile, in coordinamento con quelle intese al miglioramento dei sistemi di commercializzazione degli stessi prodotti, anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento delle relative attrezzature;

2) in relazione agli obiettivi sopraindicati e, in particolare, alle previste concentrazioni territoriali, le agevolazioni contributive verranno concesse:

a) *per gli agrumi,* nelle zone del Mezzogiorno di consolidata tradizione agrumicola ed in quelle, sempre del Mezzo-

---

(34) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pag. 24.

giorno, nelle quali sussistano condizioni particolarmente favorevoli per l'estendimento della coltura, specie se di recente o nuova irrigazione a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche di bonifica. Sia nei nuovi impianti che nella trasformazione e ricostituzione di vecchi agrumeti, si darà preferenza alla coltura dell'arancio, puntando sulla progressiva espansione delle varietà più accette al mercato;

b) *per l'olivo*, ove si tratti di ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti nelle zone a consistente sviluppo olivicolo delle regioni centro-meridionali e della Liguria la cui altitudine non superi i 300 metri, elevabile a 400 nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (35), ed in quelli rivieraschi. Da tali limiti altimetrici si potrà prescindere in presenza di favorevoli condizioni pedo-climatiche e sempreché la coltura presenti favorevoli prospettive di consolidamento economico. I nuovi impianti potranno essere finanziati ove ricorrano le condizioni di cui sopra e sempreché la configurazione e giacitura dei terreni nonché le tecniche di allevamento consentano di realizzare oliveti ad elevata capacità produttiva;

c) *per la vite*, nei comprensori delimitati ai fini della tutela delle denominazioni di origine « controllata » e « controllata e garantita », purché i vigneti rispondano per condizioni ambientali, vitigni e forme di allevamento alle norme stabilite dai disciplinari di produzione dei rispettivi vini. Il contributo potrà essere concesso anche in altre zone con preferenza a quelle collinari in cui la coltura della vite presenti preminente interesse ai fini dell'economia agricola. Nelle zone di pianura gli interventi, di norma, avranno lo scopo di favorire la trasformazione di colture promiscue in specializzate o la sostituzione di vigneti inidonei;

d) *per le altre specie frutticole*, limitatamente agli interventi aventi per oggetto la sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue, in colture specializzate, con esclusione delle piante sparse nelle zone che saranno determinate in sede di direttive regionali, con esclusivo riferimento alle seguenti specie: *pesco, albicocco e ciliegio* con particolare riguardo alle produzioni destinate alla esportazione ed alla industria; *pero e melo*, ai fini della sostituzione di varietà idonee con varietà di alto pregio qualitativo; *mandorlo, noce, nocciolo* e *susino*, per varietà da industria;

---

(35) *Legge* 10 *agosto* 1950, *n.* 1646 - Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) (G.U. 1 settembre 1950, n. 200).

3) per quanto in particolare riguarda la ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumenti od oliveti, verranno finanziate le azioni che, nell'ambito territoriale anzidetto, realizzino sostanziali e durevoli miglioramenti per quanto concerne le qualità del prodotto, la riduzione dei costi di produzione e l'aumento dei livelli di produttività;

4) in ogni caso, gli incentivi saranno concessi alle iniziative che si uniformino alle indicazioni tecniche previamente stabilite dagli Ispettorati agrari compartimentali ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) nelle zone di prevalente intervento della Cassa per il Mezzogiorno gli impianti arborei facenti parte di piani di trasformazione aziendale saranno finanziati dal predetto Ente, conformemente a quanto previsto dal piano di coordinamento approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, in applicazione dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717 (36);

6) la concessione degli incentivi per l'istituzione di vivai di agrumi, olivi e viti, nonché di campi di piante madri di agrumi e viti, si attuerà sulla base di una coordinata preventiva valutazione tecnico-economica in sede regionale, da effettuarsi dagli Ispettorati agrari compartimentali, d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, con riguardo alle iniziative annualmente proposte ed in relazione alle specifiche esigenze delle singole zone, alle attrezzature vivaistiche esistenti nell'ambito delle stesse ed alla struttura tecnica ed organizzativa degli organismi richiedenti. Al concessionario del contributo sarà fatto obbligo di osservare sia nell'impianto che nella conduzione del vivaio o del campo di piante madri apposito disciplinare tecnico, pena la decadenza dal contributo medesimo.

Di norma, nelle zone dove operano gli enti di sviluppo, sarà data priorità alle iniziative proposte dagli stessi.

Art. 15.

(Miglioramento delle strutture fondiarie)

In conformità di quanto disposto dall'art. 16 della legge n. 910 (37), nel settore delle strutture fondiarie saranno osservati i seguenti criteri ai fini della concessione degli incentivi contributivi e creditizi ivi previsti:

---

(36) *Legge* 26 *giugno* 1965, *n.* 717, art. 1 (cfr. nota n. 3).
(37) v. pag. 27.

1) In termini generali saranno agevolate le iniziative che, in rapporto alle specifiche esigenze ambientali, realizzino investimenti idonei a perseguire gli specifici obiettivi indicati all'art. 2 del presente decreto, ed in particolare quelli del raggiungimento di più alti livelli di produttività.

Le opere dovranno essere improntate a criteri strettamente razionali, utilizzando tecniche adeguate per modo da consentire la massima economicità, sia in sede di impianto che in quella di esercizio.

2) Sarà data preferenza alle iniziative promosse da una pluralità di aziende, capaci di determinare più confacenti aspetti produttivi e strutturali, anche al fine di pervenire a concentrazioni territoriali che facilitino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti.

Nell'ambito aziendale sarà accordata priorità a quegli interventi che considerino le esigenze che a tale livello si manifestano in una visione unitaria e, quindi, affrontino globalmente i processi di ammodernamento e potenziamento della impresa agricola.

3) Sul piano territoriale, l'intervento statale acquisterà opportuna diversificazione in rapporto alle specifiche esigenze socio-economiche ambientali, onde stimolare appropriati investimenti per la valorizzazione delle risorse locali.

4) Gli interventi di cui alla lettera *a*) del primo comma del citato art. 16, saranno diretti a promuovere la costituzione e l'ammodernamento di strutture in aziende nelle quali sussistano o si prospettino idonee condizioni per l'esercizio di una razionale ed economica attività zootecnica. Sarà data preferenza alle zone ed alle aziende a consolidata tradizione zootecnica o nelle quali sussistano favorevoli prospettive di sviluppo degli allevamenti, specie se svolti in forma associata.

5) Per quanto concerne gli interventi nel settore dell'irrigazione, sarà data preferenza a quelli interessanti una pluralità di aziende, rivolti ad utilizzare le acque rese disponibili dalla esecuzione di opere pubbliche, sempreché, con l'estensione della irrigazione, si realizzino anche i necessari lavori sistematori del terreno.

Le iniziative a carattere collettivo dovranno realizzarsi in comprensori in cui sussistano condizioni per un economico e razionale esercizio, avuto riguardo anche ai sistemi di irrigazione prescelti, ed essere eseguite in maniera da rendere possibile un adattamento rapido e durevole delle strutture agricole nel comprensorio.

6) Gli interventi previsti dalla lettera *e*) del primo comma del citato art. 16 (37) per la costruzione, l'ampliamento e il riatta-

mento di fabbricati rurali riguarderanno le abitazioni ed annessi rustici in fondi di proprietà di coltivatori diretti, nelle zone dove l'insediamento presenta validi e durevoli presupposti di stabilità della famiglia coltivatrice, valutati in relazione alle specifiche situazioni ambientali e alle prospettive globali di sviluppo economico sociale delle zone medesime.

7) I mutui integrativi per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale saranno concessi, di regola, quando la spesa ammessa superi i 20 milioni ed il relativo importo sarà graduato in relazione alle possibilità di autofinanziamento degli organismi proponenti.

Ove si tratti di centri di allevamento a carattere interaziendale e di centri di fecondazione artificiale, le iniziative proposte formeranno oggetto di appositi programmi a carattere regionale.

Le stalle sociali dovranno basarsi, oltre che su moderne impostazioni tecniche, su appropriata organizzazione associativa, specie per quanto attiene alle modalità e agli obblighi dei conferimenti e loro valutazione, alla gestione della stalla ed alla ripartizione degli utili. Le iniziative associate dovranno gradualmente tendere all'assorbimento degli allevamenti aziendali dei soci.

Art. 16.

(Viabilità rurale ed approvvigionamento idrico)

Gli interventi per la viabilità e l'approvvigionamento idrico di interesse rurale di cui all'art. 17 della legge n. 910 (38) saranno attuati, nei territori previsti dalla legge stessa e nell'ambito delle competenze degli ispettorati previo coordinamento, in sede regionale, delle iniziative da parte dei competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai fini dell'ammissione ai previsti contributi, si avrà riguardo ai seguenti elementi: caratterizzazione dei territori interessati e loro specifiche esigenze, in rapporto ad una attività agricola che abbia prospettive di consolidamento e di sviluppo; idoneità dei richiedenti ad assicurare la razionale esecuzione delle opere ed il loro regolare esercizio; rispondenza tecnica delle opere e

---

(38) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pag 32.

loro capacità di risolvere aspetti socio-economici di preminente interesse.

Sarà data priorità alle zone collinari e montane, specie quando i progettati lavori si inseriscano in più ampi programmi di sviluppo.

Art. 17.

(Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali)

Nella concessione dei contributi in conto capitale per la costituzione o il potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, previsti dall'art. 18 della legge 910 (39) saranno osservati i seguenti criteri:

a) sarà agevolata la realizzazione di piani di trasformazione aziendale che prevedano la esecuzione di un complesso di opere intese alla costituzione di unità aziendali di congrue superfici e a indirizzo silvo-pastorale o agro-silvo-pastorale, ancorché costituite su diverse proprietà attraverso le opportune forme associative. Nei piani di trasformazione aziendale dovranno risultare gli elementi economici che giustifichino la loro attuazione;

b) i contributi potranno essere concessi anche per l'attuazione di singole opere intese al potenziamento di preesistenti aziende a prevalente indirizzo silvo-pastorale, sempreché queste, per dimensioni e organizzazione, diano garanzia di efficienza economica;

c) i contributi saranno concessi, con preferenza, ai Comuni ed altri enti pubblici, nonché ad associazioni di proprietari o imprenditori intese alla costituzione o alla gestione delle aziende stesse;

d) potrà altresì essere agevolata l'attuazione di piani di trasformazione riguardanti più aziende, sempreché i relativi terreni siano fra loro limitrofi o prossimi, in modo che ciascuna azienda possa fruire di comuni opere a carattere collettivo, con particolare riguardo alle aziende riunite in cooperative che gestiscano impianti per la trasformazione e conservazione dei prodotti;

e) fra le opere ammesse a fruire del contributo sono compresi il miglioramento dei boschi esistenti e la costituzione di nuovi boschi o di prati alberati.

---

(39) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pag. 32.

Art. 18.

(Sviluppo della elettrificazione agricola)

I programmi di massima che, nell'ambito delle disponibilità assegnate, saranno predisposti in ciascuna regione, dovranno soprattutto riguardare le zone agricole dove l'intensità degli insediamenti umani renda più urgente l'installazione di impianti di distribuzione di energia elettrica, sia per le esigenze sociali del mondo rurale, sia per le applicazioni aziendali ed interaziendali, ai fini di una più economica organizzazione dei fattori produttivi.

Dovrà, peraltro, tenersi conto, in una valutazione comparativa delle esigenze e delle priorità, di nuclei meno consistenti e anche di case sparse, ogni qualvolta l'impianto e la distribuzione dell'energia presentino condizioni di economicità valutate anche sotto il profilo sociale.

TITOLO VI

IRRIGAZIONE BONIFICA E BONIFICA MONTANA

Art. 19.

(Opere pubbliche di bonifica)

1) Gli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 910 (40) saranno attuati nel quadro della globalità delle esigenze di bonifica cui soccorrono anche altre leggi, secondo i seguenti criteri:

a) le opere saranno ordinate in programmi poliennali, opportunamente articolati avendo riguardo alle caratteristiche proprie delle specifiche attività. I programmi dovranno essere formulati sulla base di apposite proposte degli enti e dei consorzi concessionari, opportunamente vagliate dagli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura e dai Magistrati o Provveditorati alle opere pubbliche.

Per l'utilizzazione degli stanziamenti riferiti all'esercizio finanziario 1966 si darà tuttavia attuazione ad uno stralcio del programma, per l'attuazione di interventi i cui progetti sono stati già riconosciuti prioritari in precedenti sedi programmatiche e che risultano in genere perfezionati sotto il profilo istruttorio.

b) Nella scelta delle opere da eseguire sarà valutata la loro capacità di integrare l'efficienza dell'assetto bonificatorio,

---

(40) *Legge 27 ottobre 1966, n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pag. 34.

avendo particolare riguardo alle esigenze connesse alla sistemazione idraulica, per rendere più efficaci le attuali difese, ed al completamento, all'adeguamento ed alla diffusione dei sistemi irrigui.

c) Per i comprensori di bonifica non consorziati, ove si estrinseca l'azione diretta dello Stato, saranno considerate con priorità le opere riferentisi al settore delle sistemazioni idrauliche e delle infrastrutture di bonifica strettamente indispensabili per l'esercizio agricolo.

d) Intervenuta l'approvazione dei programmi, gli Enti di bonifica daranno pronta divulgazione degli interventi pubblici da realizzare e del loro prevedibile sviluppo esecutivo, in maniera che gli operatori agricoli possano disporre, con tempestività, dei fondamentali elementi riguardanti la progettazione delle opere di privata competenza.

2) Per quanto concerne le diverse categorie di opere si dovranno osservare i seguenti criteri:

a) opere di difesa idraulica: tali opere saranno inquadrate, attraverso gli opportuni coordinamenti, nel più vasto contesto delle sistemazioni necessarie per la migliore disciplina dei deflussi delle acque meteoriche. In particolare, gli interventi da realizzare in sede di bonifica tenderanno ad instaurare un sistema di regolazione dei deflussi che si armonizzi con le utilizzazioni agricole del suolo e si colleghi in maniera razionale ed ordinata con i corsi d'acqua dei bacini versanti.

Saranno soprattutto considerate, specie per quanto attiene ai completamenti, le necessità connesse ai seguenti tipi di opere:

interventi nei bacini afferenti ai comprensori: troveranno collocazione gli interventi finalizzati soprattutto alla difesa immediata dei comprensori;

opere di regolazione valliva dei corsi di acqua: gli interventi saranno da considerare quando tendano ad eliminare od a contenere condizioni di pericolosità per le bonifiche interessate o quando siano collegati o connessi con la funzionalità di impianti e reti di bonifica idraulica dei comprensori.

b) Impianti ed opere di bonifica idraulica: gli interventi saranno ispirati essenzialmente al criterio di dare completamento funzionale alle reti idrauliche in parte già realizzate, specie in comprensori irrigui.

c) Opere di irrigazione: nelle regioni settentrionali si tenderà principalmente all'estendimento e potenziamento degli impianti irrigui esistenti, in correlazione con riconversioni più esigenti ed economicamente competitive. Nei territori centrali e

meridionali, dove l'intervento nelle aree presentanti i requisiti di migliore e più immediata utilizzazione irrigua è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno, gli interventi previsti dalla legge numero 910 si rivolgeranno particolarmente ad estendere l'irrigazione, onde assicurare una più spinta dinamica produttiva e contribuire a modificare condizioni di depressione economico-sociale.

Nell'ordine sarà data priorità ai seguenti interventi:

estendimento mediante completamento o maggiore diffusione di reti afferenti ad impianti già avviati e non ancora estesi su tutta l'area irrigabile ed integrazione con le opere private;

realizzazione di nuovi impianti e loro lotti organici;

indagini e ricerche geotecniche e pedoagrologiche per la messa a punto di progetti di impianti relativi all'utilizzazione delle acque da invasare.

d) Infrastrutture primarie per l'esercizio agricolo:

per le opere di viabilità: saranno prioritariamente considerati i completamenti delle strade di fondamentale penetrazione nei comprensori e quelli delle strade di servizio intermediario tra le maglie rurali ed il sistema delle comunicazioni extragricole;

per gli elettrodotti e acquedotti: sarà data priorità ai completamenti di quelli sicuramente efficienti sotto il profilo delle portate utilizzate e delle caratteristiche tecnico-costruttive, in relazione ad ulteriori permanenti esigenze delle collettività rurali servite;

per le altre opere civili: sarà data priorità agli interventi nei territori in cui la realizzazione dei centri di servizio o borghi risulti urgentemente richiesta da indubbie esigenze inerenti alla vita sociale ed amministrativa delle popolazioni residenti.

e) Per i ripristini, l'intervento deve tendere a risolvere specifici problemi originati da gravi cause tecniche o naturali.

Art. 20.

(Assunzione a totale carico dello Stato della spesa per le opere pubbliche di bonifica)

Per l'applicazione delle norme dell'art. 21 (41) relative all'assunzione a totale carico dello Stato della spesa per le opere di cui al primo comma, lettere *a*), *b*) e *c* dello stesso articolo,

---

(41) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pag. 34..

requisito essenziale sarà la idoneità dell'opera a svolgere una funzione determinante al servizio del comprensorio. Tale requisito è implicitamente soddisfatto quando l'opera interessi l'intero comprensorio. Nei casi, invece, in cui la sua dimensione sia limitata ad una parte del comprensorio, la assunzione a totale carico avrà luogo ove l'opera sia tale da assicurare una indubbia e sostanziale influenza, anche indiretta, sull'assetto generale della bonifica.

Con riferimento specifico alle distinte categorie di opere, l'assunzione della spesa a totale carico dello Stato avrà luogo nei seguenti casi:

a) Irrigazione.

provvista e derivazione: vi rientrano tutte le opere e gli apprestamenti relativi a volumi sufficienti, sotto il profilo tecnico-agrario ed economico, ad alimentare una pluralità di utenze per una portata complessiva non inferiore a l/s 100;

adduzione: vi rientrano le opere primarie e secondarie poste a monte dei manufatti di derivazione dei comizi o, nel caso di diversa modalità di erogazione idrica, di gruppi di utenze come sopra indicato.

b) Provviste e adduzioni di acqua per uso potabile ed altri usi aziendali.

Vi rientrano tutte le opere e i manufatti, posti a monte delle derivazioni, negli impianti collettivi utilizzanti portate di acqua capaci di alimentare aziende o nuclei rurali ricadenti nel comprensorio. La portata complessiva deve essere tale da assicurare il servizio a 100 famiglie rurali o ad insediamenti sparsi su duemila ha.

c) Collettori principali delle acqua di scolo.

Vi rientrano collettori emissari dei bacini scolanti, nonché i collettori di primo grado in essi influenti. La portata di questi ultimi non deve essere di norma inferiore ad un metro cubo al secondo.

Per i bacini a sollevamento meccanico, rientrano anche gli impianti e le connesse installazioni idrovore.

d) Opere stradali.

La strada deve attestarsi ad altra esistente, avente caratteristiche almeno di strada provinciale, oppure deve assicurare su se stessa la confluenza di non meno di tre diversi tronchi stradali a carattere comunale o vicinale.

In ogni caso sarà data preferenza ad investimenti volti a favorire vasti processi di valorizzazione in cui rientrino anche attività complementari o marginali dell'agricoltura.

Particolare cura dovrà essere data dai concessionari alla soluzione dei problemi attinenti alla gestione, per assicurare lo esercizio e la manutenzione delle opere.

Per i casi in cui ricorrano caratteristiche particolari, le decisioni relative alla assunzione della spesa a totale carico dello Stato sarà adottata previo parere del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste.

Art. 21.

(Completamento delle reti idrauliche e irrigue e facilitazioni per la utilizzazione delle acque irrigue)

Attraverso l'art. 22 della legge (42) si deve tendere a risolvere il problema della saldatura tra opere pubbliche di bonifica e opere di trasformazione e miglioramento fondiario, ferma restando la sua applicabilità in altri casi.

Richiamandosi le altre norme vigenti in materia, la funzionalità del sistema è la seguente. Gli Enti di sviluppo o di bonifica possono assumere l'esecuzione sia di opere di bonifica di competenza privata, sia di opere di miglioramento fondiario, su richiesta degli interessati (art. 26, secondo e terzo comma della legge 2 giugno 1961, n. 454 (43) per i Consorzi di bonifica, esteso agli

---

(42) v. pag. 35.

(43) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Suppl. ord. alla G.U. 10 giugno 1961, n. 141).

L'art. 26, secondo e terzo comma, dispone: « Su richiesta dei proprietari interessati, i consorzi di bonifica possono assumere l'esecuzione, oltre che di opere di bonifica di competenza privata, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, anche di opere di miglioramento fondiario ».

Legge 14 *luglio* 1965, *n.* 901 - Delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (G.U. 31 luglio 1965, n. 190).

L'art. 3 dispone: « Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, gli Enti e Sezioni di cui all'art. 6 della presente legge possono:

a) concedere garanzie fideiussorie a favore di cooperative agricole anche per le operazioni di credito agrario di miglioramento riguardanti la realizzazione di stalle sociali, dei centri di fecondazione artificiale e di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed in particolare di quelli zootecnici;

b) eseguire — su espressa richiesta degli interessati — opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi. Gli Enti e Sezioni possono anticipare le spese occorrenti per la progettazione e l'esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti previa concessione del contributo

Enti di sviluppo dall'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901 (44)
ovvero possono rappresentare gli interessati nei procedimenti per la concessione di contributi e concorsi statali (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948

---

statale; il loro credito è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

c) attuare e gestire direttamente iniziative rivolte ad assicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle relative produzioni nei casi in cui le condizioni e le caratteristiche ambientali richiedano interventi straordinari ed aggiuntivi interessanti congrue aree territoriali;

d) realizzare e gestire temporaneamente, specie per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature, impianti e servizi, qualora questi assumano aspetti di particolare utilità per la valorizzazione dei settori e territori interessati. Le gestioni di cui alle lettere *c*) e *d*) possono essere trasferite a cooperative agricole aperte a tutti i produttori interessati della zona;

e) realizzare corsi per la formazione di dirigenti di cooperative agricole, specie di servizi e di commercializzazione di prodotti agricoli, nonché concedere contributi straordinari ad organismi cooperativi nei primi due anni di loro attività a parziale rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la gestione dell'impresa;

f) acquistare terreni da utilizzare ai fini degli interventi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 948, in materia di ricomposizione fondiaria, che potranno esplicarsi anche indipendentemente dalla previsione di massima dei piani di valorizzazione. Alle operazioni connesse a detta ricomposizione, sono, in ogni caso, estese le avevolazioni recate dalle norme che disciplinano la formazione della proprietà coltivatrice;

g) attuare direttamente le opere di interesse comune previste dai piani di ricomposizione fondiaria, per le quali possono concedersi contributi statali sino al 75 per cento della spesa;

h) promuovere la lotta antiparassitaria e la difesa contro le avversità atmosferiche con tutti i mezzi già sperimentati, secondo una accurata e disciplinata organizzazione nel quadro di una razionale impostazione tecnica e scientifica.

E' data altresì facoltà agli Enti e Sezioni di predisporre piani di valorizzazione — la cui approvazione è demandata al Ministero della agricoltura e delle foreste — anche per specifici comprensori delle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché di far luogo ai conseguenti programmi esecutivi nell'ambito delle attribuzioni loro conferite.

Detti Enti e Sezioni possono tuttavia essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad effettuare nei territori di loro competenza e secondo direttive e modalità stabilite dallo stesso Ministero, interventi anche straordinari in specifici settori produttivi in relazione ad esigenze di particolare importanza economico-sociale ».

(44) *D.P.R.* 23 *giugno* 1962, *n.* 948 - Norme sugli Enti di sviluppo,

per gli Enti di sviluppo, esteso ai Consorzi dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 (45) con la possibilità di raggruppare le domande per assoggettarle a comune istruttoria da parte dei competenti Organi dello Stato.

Per facilitare la provvista dei mezzi finanziari per la esecuzione delle opere sono previste le seguenti agevolazioni:

anticipazioni dei sussidi statali fino ad un terzo del loro ammontare e liquidazioni parziali dei sussidi medesimi su stati di avanzamento;

finanziamento delle quote di spesa non coperte da sussidio statale, mediante cessione di ruoli di contribuenza che gli enti sono autorizzati ad emettere, secondo le procedure in atto per le opere pubbliche di bonifica.

Tali procedure sono applicabili sia per le opere aziendali che — in modo particolare — per le opere interaziendali. Tra queste ultime saranno preferite quelle che tendono ad integrare la funzionalità delle strutture di bonifica con quelle aziendali.

Il Ministero dell'agricoltura potrà, su istanza degli enti e sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, ordinare la esecuzione coattiva di interventi volti ad assicurare la funzionalità delle reti idrauliche ed irrigue. In tale occasione od indipendentemente da essa potrà essere disposto il riordino della distribuzione, onde assicurare il migliore impiego di acqua nella fase distributiva, sì che le quote spettanti a ciascun utente siano erogate nei modi, tempi e sistemi, anche nuovi, validi a garantire, con l'efficienza dell'impianto, il più economico uso d'acqua.

---

in attuazione della delega prevista dall'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (G.U. 28 luglio 1962, n. 189).

L'art. 9 dispone: « Su richiesta degli interessati, gli enti possono provvedere, nel quadro delle previsioni di massima del piano, alla progettazione ed all'assistenza nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, con particolare riguardo a quelle di interesse comune a più fondi. Per dette ultime opere ed in particolare per i laghetti artificiali e relativi impianti, possono promuovere la costituzione di associazioni ed organismi idonei.

Gli enti possono rappresentare gli interessati nei procedimenti per la concessione e la liquidazione di contributi e concorsi statali relativi alle opere suddette e raggruppare le domande, per assoggettarle a comune istruttoria da parte degli organi competenti.

A favore delle aziende, che vengono assistite dagli enti nella esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria, possono essere concesse anticipazioni fino ad un terzo del contributo e liquidazioni sulla base di stati di avanzamento e di collaudi parziali ».

(45) Cfr. nota precedente.

Per quanto in particolare attiene alle agevolazioni per lo esercizio irriguo nelle fasi di avviamento dei nuovi impianti, gli enti interessati predisporranno appositi piani di spesa per il loro esercizio, ai fini della concessione del contributo statale di cui al terzo comma dello stesso art. 22.

Art. 22.
(Opere pubbliche di bonifica montana)

Le opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 24 della legge n. 910 (46), saranno realizzate in attuazione di programmi a carattere quinquennale, predisposti regione per regione a cura degli Ispettorati regionali delle foreste, d'intesa con gli Ispettorati ripartimentali ed approvati dal Ministero dell'agricoltura.

I programmi quinquennali — per la cui elaborazione gli Ispettorati regionali delle foreste si potranno anche valere della collaborazione dei Consorzi di bonifica montana e degli altri enti operanti nel settore si ispireranno ai seguenti criteri:

a) sarà data preferenza alla realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale in coordinamento con gli interventi analoghi da attuare in applicazione della legge 19 marzo 1952, n. 184 (47) e successive modifiche ed integrazioni, della legge 22 luglio 1966, n. 614 (48) e, per le regioni meridionali, della lettera *a*) dell'art. 7 della legge 26 giugno 1965, n. 717 (49), nonché

---

(46) *Legge 27 ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pag. 38.

(47) *Legge* 19 *marzo* 1952, *n.* 184 - Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e relazione annua del Ministero dei lavori pubblici (G.U. 7 aprile 1952, n. 83).

(48) *Legge* 22 *luglio* 1966, *n.* 614 - Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (G.U. 12 agosto 1966, n. 200).

(49) *Legge* 26 *giugno* 1965, *n.* 717 - Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (G.U. 30 giugno 1965, n. 159).

L'art. 7 dispone: « Le agevolazioni alle iniziative industriali previste dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali.

Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma dell'articolo 18 si applicano in tutti i territori meridionali.

Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico: *a*) gli interventi di cui all'articolo 6, purché rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui. (Omissis) ».

con quelli di rimboschimento previsti dall'art. 26 della stessa legge n. 910. Obiettivo fondamentale sarà di dar luogo, avendo riguardo anche alle opere già attuate, a complessi organici di sistemazione dei singoli bacini, specie nelle zone di più evidente squilibrio idrogeologico, ai fini del consolidamento delle terre e della regimazione delle acque.

Alle opere di sistemazione sarà destinato non meno del 50 per cento delle somme annualmente disponibili per le singole regioni;

b) fra le opere di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del citato articolo 24 della legge n. 910, sarà data priorità alle provviste di acqua a scopo irriguo, sempreché consentano un economico esercizio dell'irrigazione, nonché ai completamenti delle previste opere stradali e civili, con le condizioni e le preferenze stabilite dall'articolo stesso;

c) le nuove opere stradali e civili saranno realizzate nelle zone suscettibili di più pronto sviluppo economico, specie ove questo trova condizionamento nella disponibilità di servizi civili, attraverso lotti capaci di immediato ed utile funzionamento;

d) alla costruzione degli stazzi previsti dalla lettera *e*) dello stesso art. 24 si farà luogo quando esistano le condizioni, per ubicazione e presenza di un organismo che ne assicuri la efficiente gestione, di una loro razionale ed economica utilizzazione, avuto riguardo alla condizione dell'allevamento nelle zone interessate.

Particolare considerazione si avrà per le esigenze dei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, esterni alle zone nelle quali si estrinsecherà l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno in base al piano di coordinamento approvato dal C.I.R. nella seduta del 1° agosto 1966.

TITOLO VII

RIMBOSCHIMENTI

Art. 23.

(Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana)

Anche i rimboschimenti di competenza dello Stato previsti dall'art. 26 della legge n. 910 (50) saranno attuati in applicazione

---

(50) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pag. 40.

di programmi quinquennali, da predisporre in coordinamento e secondo le modalità dei programmi di sistemazione di cui alla lettera a) del precedente art. 24 della citata legge.

Verrà data priorità agli interventi nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana nei quali si eseguono opere a carattere idraulico per la sistemazione degli alvei torrentizi, avendo particolare riguardo alle esigenze di completamento dei complessi idraulici già realizzati o in corso, in modo che la copertura vegetale arborea completi il quadro e gli effetti di una azione intensiva e globale. Ove possibile, la ricostruzione dei boschi avrà la precedenza sui nuovi impianti.

Si potrà procedere agli interventi nelle dune e sabbie mobili dei litorali nelle zone dove operano i vincoli di cui agli articoli 1 e 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (51) quando la costituzione o il mantenimento di fasce arboree siano neces-

---

(51) *R.D.* 30 *dicembre* 1923, *n* 3267 - riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (G.U. 17 maggio 1924, n. 117).

L'art. 1 dispone: « Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque ».

L'art. 17 dispone: « I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta delle province, dei comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.

Per disposizione della competente amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare.

Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle amministrazione interessate in seguito ad accordi col ministero dell'economia nazionale.

Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.

Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati sul testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari ».

sari ai fini di una efficace difesa delle retrostanti colture agrarie e delle opere utili, nonché per mantenere o ricostituire l'integralità degli originari aspetti naturalistici.

Gli interventi potranno anche attuarsi, quando le circostanze lo richiedano, su terreni di proprietà della Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Art. 24.

(Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali)

Per la predisposizione del programma di cui all'articolo 28 della legge n. 910 (52) dovranno essere osservati i seguenti criteri:

a) al potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato si farà luogo, regione per regione, avendo riguardo alle necessità della forestazione pubblica e privata nelle diverse circoscrizioni;

b) laddove in linea tecnica ed economica risulti possibile e conveniente, sarà data precedenza all'ampliamento ed ammodernamento dei vivai già esistenti;

c) per le specie legnose da coltivare nei singoli vivai si ricorrerà — nei limiti delle disponibilità — allo impiego di semi provenienti da boschi iscritti al « libro nazionale dei boschi da seme »;

d) verrà considerata in modo particolare la necessità di favorire l'adozione di specie legnose a rapido accrescimento, ecologicamente adatte alle stazioni di impiego.

Art. 25.

(Azienda delle foreste demaniali)

Gli acquisti e gli espropri rivolti al potenziamento del demanio forestale, in base alle norme dell'art. 29 della legge numero 910 (53), dovranno muoversi secondo due fondamentali direttrici:

accorpamento ed ampliamento delle foreste demaniali già costituite, mediante acquisizione di terreni ad esse interclusi o

---

(52) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1 v. pag. 41.

(53) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1 v. pag. 41.

perimetrali, in modo da costituire comprensori che, per estensione ed unitarietà territoriale, possano essere governati e vigilati su basi razionali ed economiche;

acquisizione di congrue superfici di terreni, boscati o nudi, suscettibili di interventi di sistemazione idraulico-forestali, di rimboschimenti e di lavori di miglioramento di boschi e pascoli montani, ai fini della difesa del suolo, dell'incremento della produzione legnosa e degli allevamenti zootecnici nonché della protezione della flora e della fauna in genere.

Sarà data in ogni caso preferenza all'acquisizione di terreni facenti parte dei beni patrimoniali di Comuni e di altri enti pubblici e di beneficenza, allo scopo di garantire la salvaguardia e la razionale sistemazione.

Sarà altresì data preferenza all'acquisizione di terreni ricadenti in comprensori ove esistono o sono in corso di concreta costituzione parchi nazionali, nonché di terreni dove si riscontrino tipici biotopi da conservare per la protezione della natura, anche nel caso in cui non siano posti vicini ad aziende demaniali, sempre che sussista la possibilità di una loro oculata vigilanza da parte dell'Amministrazione forestale.

Per la valorizzazione dei terreni acquisiti saranno adottati i seguenti criteri:

di norma, si procederà all'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché al rimboschimento dei terreni nudi ed alla ricostruzione dei boschi deteriorati;

si darà luogo alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche nel caso in cui tali iniziative presentino prospettive di convenienza economica;

la formazione e l'esercizio di prati e di pascoli saranno considerati in relazione alle esigenze di sviluppo zootecnico delle zone interessate onde contribuire al loro consolidamento economico e sociale.

La facoltà attribuita all'Azienda di Stato per le foreste demaniali dall'art. 30 della legge n. 910 (54) di eseguire lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale per conto di Comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, sarà soprattutto rivolta a valorizzare boschi e terreni in via di degradamento adiacenti ai comprensori demaniali.

I lavori di che trattasi saranno eseguiti in conformità dello statuto regolamento dell'Azienda stessa.

---

(54) *Legge* 27 *ottobre,* 1966 *n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pag. 42.

Art. 26.

(Contributi per rimboschimenti volontari)

Nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 31 della legge 910 (55), verranno osservati i seguenti criteri:

a) i contributi saranno concessi a Comuni, altri enti e privati per la esecuzione di iniziative di piccole e medie dimensioni aventi lo scopo di migliorare, incrementare o tutelare il patrimonio forestale;

b) sarà data preferenza alle iniziative attuate nei territori montani e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e, nello ambito delle stesse a quelle riguardanti:

la conversione dei cedui in fustaie, compreso il loro coniferamento, e la formazione di boschi di alto fusto pascolabili;

la ricostituzione di foreste danneggiate da incendi, malattie parassitarie od altre avversità;

la trasformazione di castagneti da frutto invecchiati secondo idonee modalità;

la realizzazione di opere per la prevenzione degli incendi nei boschi;

c) sarà particolarmente favorito l'impiego di specie a rapido accrescimento;

d) i contributi per interventi al di fuori dei territori montani e dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico potranno concedersi quando la spesa globale non superi gli otto milioni e, nel caso in cui venga impiegato il pioppo, quando si tratti di terreni golenali, di pertinenze di bonifica o di terreni non altrimenti utilizzabili alla coltivazione agraria, secondo le prescrizioni tecniche degli Ispettorati ripartimentali delle foreste;

e) per l'espletamento dell'attività nello specifico settore verrà seguita, nel rispetto dei criteri suindicati, la procedura prevista dall'art. 91 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (56) e dal relativo regolamento di applicazione, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (57).

---

(55) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota n. 1). v. pag. 42.

(56) *R.D.* 30 *dicembre* 1923, *n.* 3267 (cfr. nota n. 51).

L'art. 91 dispone: « Il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché con tributi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'amministrazione forestale.

Art. 27.

(Fondo forestale nazionale)

I mutui a tasso agevolato di cui all'art. 32 della legge n. 910, (70) saranno di norma concessi, dal Fondo forestale nazionale istituito presso il Ministero della agricoltura e delle foreste, per facilitare le iniziatite di enti pubblici e privati o di singoli proprietari volte al rimboschimento, nonché alla ricostituzione ed al miglioramento dei boschi esistenti.

Nella concessione dei mutui a favore di tali iniziative saranno seguiti i criteri indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*), del precedente articolo per rimboschimenti volontari agevolati con i contributi in conto capitale, con esclusione del limite di spesa ivi previsto.

Fra le iniziative per l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali saranno considerate con preferenza quelle dirette a ridurre i costi di lavorazione degli opifici che provvedono alla prima lavorazione del legno e degli impianti per l'allestimento del sughero in plancia, nonché le iniziative per costituire depositi di prodotti forestali, compresi gli acquisti delle attrezzature necessarie per lo spostamento meccanico dei materiali.

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto. Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori.

I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di colture e di conservazione stabilita dall'autorità forestale.

I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura ».

(57) *Legge* 16 *maggio* 1926, *n.* 1126 - Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (G.U. 6 luglio 1926, n. 154).

(58) *Legge* 27 *ottobre* 1966, *n.* 910 (cfr. nota *n.* 1). v. pag. 43.

Potranno altresì essere agevolati gli investimenti intesi ad assicurare l'impiego del legname ricavato dai boschi cedui e lo impiego dei residui del legno e del sughero.

La durata dei mutui sarà commisurata al prevedibile periodo necessario per la definitiva utilizzazione degli impianti boschivi o per l'ammortamento economico degli altri impianti realizzati.

Art. 28.

(Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti)

Nella concessione dei contributi sulle spese generali previsti dall'art. 34 della legge n. 910 (59), a favore delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti montani, si avrà particolare riguardo alle esigenze di aziende e consorzi — specie se operanti nel Mezzogiorno — suscettibili di essere migliorati a mezzo di una direzione tecnica specializzata e di una vigilanza adeguata.

In ogni caso sarà data priorità alle richieste dei predetti organismi che per la prima volta intendono fruire delle agevolazioni di cui trattasi.

La concessione dei contributi per la compilazione di piani economici verrà effettuata in favore dei Comuni e degli altri enti i cui beni silvo-pastorali — specie se ricadenti nei territori del Mezzogiorno — possano essere oggetto di apprezzabile miglioramento, a mezzo delle prescrizioni dettate dai piani, ai fini di esaltare la produttività dei boschi e dei pascoli e di rendere più efficiente la conservazione del suolo.

Ai Comuni, alle aziende speciali ed ai consorzi che intraprendono la redazione degli indicati piani economici, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà anticipare, in più soluzioni, i mezzi finanziari occorrenti per la loro elaborazione fino alla misura massima del 90% del contributo concesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1967

Il Ministro
RESTIVO

---

(59) V. pag. 45.

CIRCOLARI

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 - Piano Verde n. 2 - Titolo V: interventi di bonifica e D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446 - art. 12 - Semplificazione procedure

Circolare 26 giugno 1967, n. 29/4B, della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione - Ministero agricoltura e foreste.

Per la coordinata applicazione degli interventi di cui alla legge in oggetto, con d.m. 20 gennaio 1967 (1) (previo parere del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione), sono stati stabiliti i « criteri generali », in base ai quali gli interventi stessi dovranno applicarsi.

Sono poi intervenute le direttive regionali, previa consultazione dei Comitati regionali per la Programmazione economica che, a tal fine, si sono pronunziati su relazione dell'Ispettorato agrario compartimentale e dell'Ispettorato regionale delle foreste.

Richiamati i criteri predetti, anche a seguito di quesiti pervenuti, si ritiene ora opportuno illustrare gli aspetti essenziali della legge stessa, stabilendo alcune istruzioni di massima in materia di bonifica.

1.1. *Nota Generale*

L'art. 20 del Piano Verde n. 2 (2) indica le categorie di opere e i tipi di intervento da preferirsi nell'attività di bonifica realizzabile con i nuovi fondi messi a disposizione dal Piano stesso.

Questi sono destinati, con preferenza, all'estendimento dell'irrigazione, ai completamenti ed ai ripristini nel quadro nazionale degli interventi.

Le scelte si qualificano nella dominante intonazione direttamente e immediatamente produttivistica della legge, la quale

---

(1) V. pag. 65.
(2) V. pag. 34.

fa leva, per esercitare lo sforzo nel ristretto arco dei cinque anni, sulle predette categorie di interventi.

Le scelte stesse, d'altro canto, presuppongono le ordinarie misure di bonifica, in quanto l'apprestamento di adeguate condizioni fisico-ambientali delle campagne rimane sempre motivo di grande attenzione, che necessariamente precede la fase delle strutture a livello aziendale.

Perciò la legge contiene altre norme che vanno al di là dell'occasione rappresentata dalla straordinaria assegnazione quinquennale e configurano condizioni di base per le azioni ordinarie.

Tali norme investono tutte le categorie delle opere di bonifica per le quali lo Stato ora viene ad adeguare la misura della spesa statale, aumentando la categoria delle opere a totale carico dello Stato ed elevando la quota della spesa pubblica per le altre opere ricadenti in comprensori sia di prima che di seconda categoria (art. 21) (3); inoltre esse mirano a rendere più agevole l'integrazione dell'opera pubblica con quella privata dando, tra l'altro, facoltà ai Consorzi di bonifica ed agli Enti di sviluppo di promuovere l'esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalità di reti idrauliche o irrigue (art. 22, II comma) (4), ovvero concedendo concorsi nella spesa di gestione degli impianti irrigui consortili (articolo 22) (5).

La stessa legge n. 910, tende a risolvere situazioni di pesantezza economico-finanziaria dei Consorzi (art. 23) (6).

Le predette innovazioni normative, dunque, non interessano soltanto le categorie di interventi di cui all'art. 20 (7) ma inquadrano e disciplinano l'intero settore delle attività di bonifica, per conseguire determinati obiettivi di fondo, con l'applicazione di tutte le leggi finanziarie concorrenti.

Per queste ragioni, i « criteri generali » necessariamente hanno interessato l'intero quadro delle misure di bonifica.

1.2. *Orientamenti per la formulazione di proposte programmatiche*

Con circolare n. 9 del 1° luglio 1960 (8), il Ministero, in vista di nuovi stanziamenti poliennali, impartì istruzioni allo

---

(3) V. pag. 34.
(4) V. pag. 35.
(5) V. pag. 35.
(6) V. pag. 36.
(7) Vedi pag. 34.
(8) Vedi: « La bonifica integrale », anno XIV, fasc. VI, giugno 1960, pag. 189.

scopo di promuovere organiche proposte per la formulazione di programmi unitari di validità quadriennale (1960-64) mediante l'utilizzazione coordinata delle disponibilità di spesa offerte dalle diverse leggi di finanziamento al tempo in vigore.

Ciò allo scopo di pervenire ad impostazioni armoniche e unitarie per le diverse aree di intervento, pur rilevandosi i mezzi di spesa da distinti capitoli di bilancio. Alla formulazione di detti programmi concorsero i finanziamenti per l'irrigazione recati dalle leggi del Piano Verde del 2 giugno 1961, n. 454 (9) nonché quelli relativi alle aree depresse ed alla legge Fiumi.

Con successiva circolare n. 13 del 23 settembre 1963 (10) nella prospettiva di ulteriori finanziamenti e mentre erano programmaticamente esaurite le predette disponibilità, sono state richieste nuove proposte, con riferimento anche alle esigenze per opere idrauliche e civili nell'intento di formulare ulteriori programmi volti, da un canto, a migliorare e ad adeguare le strutture di base nei comparti agricoli di sicura vitalità e competitività produttiva e, dall'altro, a contribuire al superamento di utilizzazioni agricole inadeguate e talvolta artificiose.

Ove necessario, occorre ora revisionare le proposte presentate ed elaborate sulla base di detta circolare n. 13 (11), fermo il principio di orientare il generale assetto bonificatorio secondo le esigenze dell'evoluzione degli ordinamenti agricoli, quali si sono già manifestate ovvero si vanno delineando con tendenze chiare. A questo riguardo si dovranno osservare gli obiettivi posti dalle direttive regionali in applicazione del Piano Verde n. 2.

In particolare, occorrerà tener presenti le seguenti finalità:

1) estendere l'irrigazione, nel senso di ampliare le aree irrigue e di migliorare l'efficienza degli impianti esistenti;

2) dare particolare risalto, in sede di completamenti e di ripristini, alle opere idrauliche occorrenti per le finalità proprie del bonificamento e della produttività. Qui è da osservare che, pur prevedendo la legge altri mezzi finanziari per opere di bonifica direttamente rivolte alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque superficiali ed alla sistemazione dei corsi d'acqua che servono i comprensori di bonifica (in coordinazione con le opere rientranti nella competenza di altri Organi, particolarmente dei lavori pubblici e forestali), lo studio progettuale delle opere di cui trattasi non può prescindere dalle pre-

---

(9) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(10) Vedi: « La bonifica integrale », anno XVII, fasc. XI, novembre 1963, pag. 393.

(11) Vedi nota precedente.

dette finalità di difesa essendo, queste, connesse ed interpipendenti con le finalità produttivistiche;

3) porre in correlazione le proposte rivolte al Ministero con quelle pertinenti alla Cassa per il Mezzogiorno in base alle direttive del piano poliennale degli interventi straordinari per il Mezzogiorno, di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717 (12), nonché in relazione alle prospettive di cui alla nuova legge 22 luglio 1966, n. 614 (13), sulle aree depresse del Centro-Nord ed alle leggi che regolano l'attività di altre Amministrazioni dello Stato aventi connessioni con la bonifica;

4) considerare, come per il passato, le varie fonti di finanziamento come reciprocamente integrantisi ai fini di soluzioni per quanto possibile unitarie e globali;

5) prescegliere le opere idrauliche ed irrigue, insieme ricorrenti, in guisa da rendere pratiche ed operanti le reciproche correlazioni, anche temporali. In particolare, è da precisare che, mentre l'opera idraulica può presentare una propria distinta funzione, quando risponde anche a determinate finalità di sicurezza, l'opera irrigua, invece, in difetto di condizioni naturali di sgrondo, di percolazione, non potrà essere considerata avulsa dall'opera idraulica, rappresentando quest'ultima il presupposto di base di ogni opera di bonifica, di ogni azione produttivistica, specie quando si eseguono trasformazioni irrigue;

6) inquadrare le proposte nell'ambito dei particolari orientamenti, risultanti dalle direttive regionali.

1.3. *Adempimenti per la revisione degli schemi di programma*

Le procedure per la revisione e l'inoltro a questo Ministero delle proposte di programma sono le seguenti: I Consorzi ed Enti, sulla base degli orientamenti di cui alla presente circolare, segnaleranno entro il 15 agosto 1967, eventuali modifiche alle richieste già presentate ai competenti Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, inviando all'uopo un nuovo elaborato. Questi, d'intesa con gli Ispettorati regionali forestali competenti, accerteranno la rispondenza e la congruità delle modifiche alle finalità essenziali della bonifica.

Gli elaborati verranno quindi trasmessi dagli Ispettorati compartimentali ai Magistrati o Provveditorati alle opere pub-

---

(12) *Legge* 26 *giugno* 1965, *n.* 717 - Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

(13) *Legge* 22 *luglio* 1966, *n.* 614 - Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

bliche (ed in copia al Ministero). Questi, anche nella loro qualità di organi della bonifica, sono chiamati ad assicurare il coordinamento generale delle opere di bonifica con le altre opere pubbliche ricadenti nelle stesse zone ed in particolare con quelle di natura o di interesse idraulico, fermo restando l'esame tecnico sui singoli progetti che avrà luogo successivamente nelle forme di rito.

Tali Organi, quindi, inoltreranno al Ministero, con le eventuali osservazioni, detti elaborati ai quali vorranno aggiungere le indicazioni delle opere di bonifica occorrenti per comprensori non consorziati ove, di regola, si provvede in gestione diretta.

Le segnalazioni di modifica, che — come si è già detto — dovranno essere accompagnate da nuovi elaborati aggiornati contenenti integralmente tutte le richieste, dovranno essere trasmesse anche al Ministero entro il 15 agosto predetto.

Per la messa a punto delle proposte di programma dei Consorzi ed Enti, operanti nelle regioni in cui le proposte stesse non siano state presentate, saranno indette al più presto apposite riunioni regionali presso gli Ispettorati compartimentali.

In occasione di tali riunioni, saranno definiti i tempi da osservarsi in relazione agli impegni procedurali predetti.

Saranno apprezzate iniziative degli Ispettorati compartimentali, previe intese coi Magistrati ed i Provveditorati alle OO.PP., volte ad indire riunioni con gli Enti concessionari per realizzare una più coordinata ed organica elaborazione delle proposte dei vari enti operativi od, in genere, per trattare altri aspetti della presente circolare.

A dette riunioni dovrà essere richiesta la partecipazione dei rappresentanti dei Magistrati o dei Provveditorati e degli Ispettorati forestali. Delle riunioni dovrà essere data preventiva notizia a questo Ministero.

I competenti Organi regionali delle Regioni a Statuto speciale comunicheranno al Ministero i programmi di utilizzazione delle somme che il Ministero stesso assegnerà, integrati eventualmente dalle previsioni di opere finanziabili con altri fondi (Regioni, Cassa, ecc.).

Ricevute le proposte, il Ministero comunica per singolo Ente concessionario le opere ammesse a finanziamento.

Nell'occasione si informa che, nell'attesa del perfezionamento dei programmi di che trattasi, questo Ministero dà esito al programma stralcio previsto dall'art. 19 dei « criteri generali » (14) mentre non mancherà, quando necessario, di provvedere ai successivi accertamenti ed aggiornamenti dei programmi stessi, anche in rapporto a singole opere.

---

(14) V. pag. 33.

1.4. *Opere pubbliche ed opere di interesse aziendale*

In conformità di quanto stabilito dai « criteri generali » gli Enti di bonifica danno pronta divulgazione, nei modi ritenuti più idonei, degli interventi pubblici da realizzare e dei loro prevedibili sviluppi esecutivi, in maniera che gli operatori agricoli possano disporre con tempestività dei fondamentali elementi riguardanti la progettazione delle opere di competenza privata.

Sarà così agevolata l'integrazione aziendale ed interaziendale con le opere pubbliche, e gli operatori agricoli disporranno di maggiori elementi di valutazione per le scelte da effettuarsi sugli orientamenti definitivi e circa i tempi di esecuzione delle opere private.

Ai fini predetti sarà opportuno:

— che i Consorzi e gli Enti di bonifica rappresentino sistematicamente ai competenti Ispettorati dell'agricoltura, dati e elementi sullo sviluppo delle opere di loro competenza, nonché eventuali problemi emergenti, onde assicurare una costante convergenza degli indirizzi;

— che i competenti Ispettorati accertino che le opere richieste dai concessionari di contributo e sussidio dello Stato rappresentino una sostanziale integrazione funzionale e produttivistica degli obiettivi perseguiti mediante le opere pubbliche, sì d'assicurare la migliore rispondenza tra gli effetti che le stesse opere pubbliche inducono e l'evoluzione degli ordinamenti agricoli.

Sul piano pratico, gli Ispettorati potranno acquisire agli atti istruttori delle istanze di contributi e consorzi, idonee attestazioni rilasciate dai competenti Consorzi ed Enti di bonifica.

2. *Assunzione a totale carico dello Stato della spesa per opere pubbliche di bonifica (art.* 21)

I « criteri generali », emanati in applicazione della legge n. 910, precisano le condizioni e i requisiti per l'applicabilità della norma dell'art. 21 (15) (D.M. 20 gennaio 1967, pubblicato sulla G.U. 3 febbraio 1967, n. 30) agli effetti dell'assunzione a totale carico dello Stato della spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

I Consorzi ed Enti che formulano esplicita richiesta di assunzione della spesa a totale carico dello Stato, in sede di domanda di concessione per la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni e requisiti predetti, riassumeranno in distinto capi-

---

(15) Vedi pag. 95.

tolo della relazione di progetto, gli elementi e i dati di impostazione concorrenti a tal fine.

3. *Esecuzione opere - Procedure*

Circa la procedura per l'appalto delle opere pubbliche di bonifica in concessione, si confermano le istruzioni impartite con le circolari n. 9 del 1° luglio 1960 (16) e n. 10 del 20 settembre 1963 (17) con le seguenti ulteriori precisazioni.

3.1. *Presentazione istruttoria dei progetti*

Premesso che il Ministero dell'agricoltura, per l'esercizio delle sue funzioni in materia di bonifica, si avvale — ai sensi dell'art. 4 del r.d. 27 settembre 1929, n. 1726 (18) — degli Organi consultivi centrali e periferici, nonché degli Uffici esecutivi regionali e locali dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, si precisa che, per i progetti i quali alla data del 9 luglio corrente non siano stati già istruiti secondo le precedenti procedure, trovano ora applicazione le disposizioni contenute nell'art. 12 del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446 (19) (in G.U. del 24 giugno 1967) che semplifica le procedure di istruttoria, in attuazione della delega prevista dall'art. 58 della legge n. 910 del 1966 (20).

---

(16) Vedi nota n. 8.

(17) Vedi: « La bonifica integrale », anno XVII, fasc. X, ottobre 1963, pag. 358.

(18) *RD 27 settembre* 1929, *n.* 1726, art. 4: Per l'esercizio delle sue funzioni il sottosegretario per la bonifica integrale si vale degli organi consultivi centrali e periferici e degli uffici esecutivi regionali e locali, dipendenti dal ministero dei lavori pubblici.

Il sottosegretario promuove direttamente, per gli affari di sua competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del quale fanno parte di diritto il direttore generale della bonifica integrale, nonché due esperti in materia di agraria designati dal sottosegretario per la bonifica integrale.

Resta ferma la competenza, anche deliberativa, degli uffici regionali delle opere pubbliche, ai cui comitati tecnici amministrativi partecipa un delegato sottosegretario per la bonifica integrale.

Nei casi nei quali spettano agli uffici regionali attribuzioni autonome in materia di bonifica, il capo degli uffici stessi ha l'obbligo di trasmettere al sottosegretario, nei cinque giorni dalla rispettiva data, copia delle deliberazioni che, pur avendo raccolto il voto favorevole della maggioranza di legge, abbiano però avuto il voto contrario dal rappresentante del sottosegretario. Nei dieci giorni successivi a quello del ricevimento della deliberazione, il sottosegretario adotta le proprie decisioni sull'argomento.

(19) Vedi nota n. 15 alla circolare n. 27.

(20) Vedi pag. 64.

La citata norma dispone, in particolare, che i progetti esecutivi delle opere pubbliche di bonifica, fino all'importo di lire 25 milioni, sono approvati in linea tecnica, previa istruttoria dell'Ufficio del Genio civile, dai Comitati tecnici provinciali per la bonifica, istituiti ai sensi dell'art. 6 del r.d.l. 18 novembre 1929, n. 2071 (21), convertito nella legge 31 marzo 1930, numero 279 (22), con le modifiche e integrazioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 (23), recante norme in tema di decentramento dei servizi di questo Ministero.

Per l'istruttoria dei progetti di importo superiore a 25 milioni, dopo l'esame del Comitato tecnico provinciale per la bonifica, sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori pareri:

— *progetti da* 25 *a* 100 *milioni*: parere dell'ispettore generale del Genio civile, Capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche;

— *progetti da* 100 *a* 500 *milioni*: parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche;

— *progetti d'importo superiore ai* 500 *milioni*: parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nessuna innovazione viene apportata alle norme speciali che regolano la competenza del Magistrato alle acque e del Magistrato per il Po, in quanto queste conferiscono competenze maggiori a detti Magistrati.

---

(21) *R.D.L. 18 novembre* 1929, *n.* 2071 - Art. 6: Per coordinare in ciascuna provincia l'attività degli uffici addetti alla bonifica integrale sono istituiti comitati tecnici provinciali di cui fanno parte l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile incaricato dei servizi della bonifica idraulica nella provincia, il direttore della cattedra ambulante provinciale di agricoltura e il comandante della coorte o della centuria della milizia nazionale forestale. Il comitato che sarà presieduto da uno dei componenti, designato dal sottosegretario per la bonifica integrale, propone il programma di attività dei tre uffici, coordinandone le iniziative, stabilisce i criteri a cui debbono uniformarsi i progetti di opere di competenza mista, e visto i progetti stessi, una volta compilati, salvo l'ulteriore esame a norma delle vigenti leggi.

Il comitato delibera a maggioranza, ma il funzionario dissenziente ha obbligo di esporre per iscritto, in allegato al progetto, le ragioni del suo dissenso.

(22) *Legge* 31 *marzo* 1930, *n.* 278 - Proroga della facoltà concessa al regio governo di determinare con decreto reale i comprensorii suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse.

(23) *D.P.R* 10 *giugno* 1955, *n.* 987 - Art. 7: Di tutte le Commissioni e di tutti i Comitati consultivi, a carattere provinciale, previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, bonifica, economia montana e foreste, fanno parte, senza diritto a voto, due agronomi, designati all'inizio di ogni anno, fuori del proprio seno, rispettivamente dal Consiglio provinciale e dalla Giunta comunale della camera di commercio, industria ed agricoltura.

Restano, altresì, ferme le disposizioni stabilite per i casi di somma urgenza dall'art. 19 del d.l. 18 novembre 1966, numero 976 (24), convertito nella legge 23 dicembre 1966, numer 1142 (25).

In particolare, per il Magistrato alle acque resta ferma la norma circa la propria competenza, senza limiti di spesa, in materia di istruttoria per opere di bonifica; per il Magistrato per il Po, resta altresì ferma la propria competenza sino al limite di 500 milioni, già sanzionata da precedenti norme.

A questo riguardo è da chiarire che le norme relative ai Comitati tecnici provinciali per la bonifica (competenza fino a 25 milioni) e agli Ispettorati generali del Genio Civile Capi degli Uffici tecnici presso i Provveditorati (competenza fino a 100 milioni), valgono anche quando le istruttorie facciano capo ai Magistrati, data la vasta portata della norma che intende perseguire snellimenti procedurali.

Non si esclude, peraltro, che, in casi di particolare impegno tecnico, il Ministero dell'agricoltura possa richiedere il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche per progetti di importo inferiore ai 500 milioni.

Nell'occasione è utile richiamare l'attenzione sulla necessità che i progetti di importo fino a 25 milioni — per i quali è attribuita competenza istruttoria definitiva ai predetti Comi-

---

(24) *D.L. 18 novembre 1966, n. 976* - Art. 19: Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori attinenti ad opere di bonifica danneggiata, ivi comprese le operazioni di ripresa arginale e di prosciugamento di terreni allagati, il limite di spesa previsto dal r.d. 8 febbraio 1923, n. 442, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 20 milioni.

Per le eventuali ulteriori necessità attinenti ai lavori iniziali a norma del precedente comma, ed in genere per gli interventi previsti dall'art. 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonché dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207, resi necessari in conseguenza di eccezionali calamità naturali, l'istruttoria dei progetti fino all'importo di lire 200 milioni può essere commutata nell'Ufficio del genio civile e nel Comitato tecnico provinciale per la bonifica.

Nell'ambito degli interventi di cui ai precedenti commi rientra anche l'esecuzione di lavori ed opere diretti a costituire efficienti strutture che per caratteristiche e dislocazioni si differenziano da quelle preesistenti nonché gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione.

(25) *Legge 23 dicembre 1966, n. 1142*: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

tati tecnici provinciali — vengano avviati al Ministero per il tramite dei Magistrati o dei Provveditori.

Ai fini dell'acceleramento delle procedure, i Consorzi avranno cura di effettuare la presentazione dei progetti non appena ricevuta comunicazione dell'ammissione a finanziamento dell'opera.

Circa l'elaborazione dei progetti, si ribadiscono le istruzioni impartite con la circolare n. 9 del primo luglio 1960 (26) a proposito della necessità di predisporre e quindi utilizzare adeguati studi e ricerche di carattere geologico e geotecnico, ove questi condizionino la buona impostazione dei progetti stessi.

Si rinnova la raccomandazione di studiare la progettazione nel più completo dei modi, onde evitare che in corso di opere, si profili la necessità di perizie suppletive. La presentazione di queste potrà essere autorizzata soltanto in casi eccezionali motivati.

Nell'occasione si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 9 precitata, in base alla quale si delegano i Magistrati e Provveditorati a dare il proprio assenso per conto del Ministero alle perizie di variante che non alterino la sostanza e non accrescano la spesa dell'opera.

La lettera consorziale di presentazione dei progetti, corredata di copia della formale domanda di concessione, della relazione, della corografia e della stima, dovrà essere inviata per conoscenza a questo Ministero.

Ove i lavori progettati non siano previsti nei piani generali di bonifica deliberati dal Consorzio e già pubblicati, i Magistrati ed i Provveditorati restano autorizzati a disporre la pubblicazione dei progetti nei modi consueti.

I progetti — è ovvio ricordarlo — debbono essere ben studiati, elaborati e presentati anche al fine dell'esame e controllo da parte degli Organi tecnici preposti all'istruttoria.

3.2. *Sistemi di svolgimento gare*

Le gare debbono svolgersi col sistema del massimo ribasso previsto dall'art. 76 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (27); solo

---

(26) Vedi nota n. 8.

(27) *R.D.* 23 *maggio* 1924, *n.* 827 - *Art.* 76: Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lettera *c*) dell'articolo 73, si osservano, quanto al modo di invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo.

L'autorità che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

in via eccezionale il Ministero si riserva di stabilire o di autorizzare particolari procedure per le gare, quali ad esempio la scheda segreta di massimo o minimo, di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2227 del 12 giugno 1965.

Casi del genere potranno verificarsi:

— ove nel primo esperimento di gara si sia verificato un eccessivo ribasso non ritenuto giustificato in relazione alla natura ed all'importo dei lavori od ai prezzi di progetto;

— oppure, ove nella stessa zona si siano verificati casi di eccessivo ribasso per lavori analoghi.

3.2.1. *Elenchi ditte da invitare alle gare*

L'indicazione delle ditte da invitare è atto di responsabilità degli organi degli Enti, da adottarsi in base ai poteri conferiti dagli statuti o dai regolamenti.

I concessionari, inoltre, come già di fatto praticano, vorranno inserire nei relativi elenchi, specie ove la natura dei lavori ne suggerisca l'opportunità, le cooperative di lavoro e loro Consorzi: per siffatte gare miste, si vorranno, nel caso di aggiudicazione alle cooperative, tener presenti, in quanto applicabili, le particolari agevolazioni previste dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2842 del 16 febbraio 1949, che si unisce in copia stralcio.

Conseguentemente i concessionari restano responsabili delle scelte anche nella ipotesi in cui abbiano inserito negli elenchi ditte suggerite dagli organi competenti.

Sull'argomento, si richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 10 (28), in base alle quali i concessionari debbono richiedere il parere agli Uffici del Genio Civile ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 (30) sull'elenco delle

---

Se non sono state presentate offerte, l'asta è dichiarata deserta.

L'Amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

In tale caso il limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite segnato nella scheda.

(28) Vedi nota 17.

(29) *D.P.R.* 23 *giugno* 1962, *n.* 947 - Art. 11: Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica nei modi previsti dall'art. 67 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può prescrivere a Consorzi di bonifica di esperire una gara per l'appalto dei lavori tra ditte, da essi ritenute particolarmente idonee alle spe-

ditte prescelte in quanto ritenute di provata capacità e particolarmente idonee alle speciali categorie di opere da eseguire.

Con la predetta circolare fu stabilito, che, ove non pervenissero ai Consorzi comunicazioni entro il termine massimo di 15 giorni dall'invio degli elenchi, questi si dovessero intendere approvati.

Qui si aggiunga che, se gli Uffici del Genio Civile hanno necessità di effettuare qualche particolare accertamento, possono sempre nei quindici giorni, inviare ai concessionari comunicazioni interlocutorie.

In ogni caso, resta confermata la viva raccomandazione di urgenza del procedimento, atteso che, dopo il compimento favorevole dell'istruttoria di rito e l'avvenuta concessione dei fondi, non sono da ammettersi ritardi anche perché possono essere causa di inconvenienti di ordine vario.

3.2.2. *Modalità approvazione risultati gare*

Con la richiamata circolare n. 10 (30) è stato prescritto che i Consorzi trasmettano il verbale dei risultati di gara accompagnati da una breve relazione al Ministero e in copia al Genio Civile e al Provveditorato.

E' stato altresì precisato che, ove nel termine di 15 giorni, non pervenga il parere del Provveditorato, questo Ministero adotterà le proprie determinazioni sulla base delle risultanze degli atti, salvo il caso di sollecitazione al Magistrato od al Provveditorato ad esprimere detto parere.

Qui si aggiunge che, allo scopo di dare una più ampia informativa a questo Ministero, l'Ufficio del Genio Civile dovrà comunicare per conoscenza a questo Ministero copia del parere trasmesso al Magistrato o al Provveditorato.

Anche per questa fase procedurale successiva all'istruttoria tecnico-amministrativa e finanziaria del progetto, permangono le stesse ragioni di urgenza di cui si è fatto innanzi cenno a proposito degli elenchi delle ditte.

3.3. *Dichiarazione di compimento*

Si richiama la particolare attenzione dei Consorzi e degli Ispettorati compartimentali agrari a ché le dichiarazioni di

---

ciali categorie di opere da eseguire, scelte fra ditte di provata capacità. L'elenco delle ditte è comunicato per il parere al competente Ufficio del genio civile.

L'ufficio del genio civile ha facoltà di inviare un proprio rappresentante ad assistere alle gare.

(30) Vedi nota 17.

compimento delle opere pubbliche di bonifica (artt. 16 e seguenti del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (31) e artt. 7 e 9 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 (32)) siano emesse non appena si riscontri che sussiste per esse la condizione dell'utile funzionamento.

Sull'argomento questo Ministero ha emanato numerose circolari: in particolare si richiamano le istruzioni impartite con le circolari n. 109 del 23 marzo 1956 (33) e n. 1 dell'11 marzo 1961 (34).

4. *Contributo per l'esercizio irriguo (art. 22)*

La facoltà riconosciuta al Ministero di corrispondere contributi nelle spese consortili per l'esercizio irriguo, ai sensi della norma dell'ultimo comma dell'art. 22 (35), va considerata in tutto il quadro normativo della legge, volto a consentire la efficienza degli impianti e insieme il loro buon uso, ai fini della valorizzazione agricola.

Trattasi, quindi, di una facoltà della quale l'Amministrazione si avvarrà quando ricorrano particolari condizioni di onerosità dell'esercizio irriguo o, comunque, fondate ragioni di difficoltà o di ritardo nell'avvio della trasformazione irrigua.

---

(31) *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215* - Art. 16: Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste accerta il compimento dei singoli lotti, a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente.

Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto, fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.

Tale dichiarazione è fatta con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(32) *D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987* - Per l'art. 7 vedi nota n. 23; art. 9: L'art. 16 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e sostituito dal seguente:

« L'Ispettorato agrario compartimentale accerta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica. Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ».

(33) Vedi: « La bonifica integrale », anno X, fasc. III, marzo 1956, pag. 86.

(34) Vedi: « La bonifica integrale » anno XV, fasc. III, marzo 1961, pag. 90.

(35) V. pag. 35.

Ciò premesso, si precisa che il Consorzio o l'Ente di bonifica che, ai sensi dell'art. 22 ritiene di trovarsi nelle condizioni per richiedere il contributo, ove non benefici di analoghe provvidenze da parte della Cassa per il Mezzogiorno, può presentare apposita domanda a questo Ministero, tramite il competente Ispettorato compartimentale agrario, entro il mese di febbraio (entro il mese di agosto 1967 per questo primo anno di applicazione della legge). Il predetto Ufficio inoltrerà la domanda a questo Ministero entro il 15 marzo di ciascun anno (entro il 30 settembre 1967, per il primo anno).

Alla domanda sarà allegata una perizia di spesa contenente i seguenti elementi:

a) relazione illustrativa nella quale si mettono in evidenza:

— il previsto piano di coltura dell'annata;

— la superficie da irrigare rispetto a quella irrigabile;

— le previste spese di esercizio (personale, canoni di concessione dell'acqua, energia, spese varie, ecc.);

— la prevista contribuenza per l'esercizio irriguo, distintamente per la superficie servita dall'impianto e per quella effettivamente irrigata;

b) corografia su scala 1:25.000 per comprensori irrigabili fino a 5.000 ettari e su scala 1:100.000 per comprensori maggiori. Nella corografia saranno identificati il comprensorio irrigabile in giallo ed i lotti irrigati in verde. Nelle zone a verde, dovranno essere individuati, con linea nera continua i perimetri dei lotti irrigati nei vari anni. In ciascun perimetro dovrà essere specificato il numero degli anni di esercizio irriguo, compreso quello per il quale viene chiesto il contributo.

Il Ministero si riserva di concedere il contributo (nel limite del 40% fissato dalla legge) con anticipazione fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, avuto riguardo alle condizioni generali, economico-agricole del comprensorio ed a quelle tecnico-organizzative del Consorzio o dell'Ente. A tale scopo si avvarrà anche degli elementi di valutazione in proprio possesso e di specifiche, dirette indagini.

Il contributo sarà quindi definito normalmente per ettaro, ovvero, quando sia possibile, in rapporto all'organizzazione dell'esercizio irriguo, per metro cubo di acqua.

L'Ispettorato compartimentale agrario, nel trasmettere la domanda, vorrà allegare il proprio parere.

5. *Mutui* (*art.* 23)

Il Legislatore, come si è detto sopra, con l'art. 21 (36) estende a nuove categorie di opere l'assunzione della spesa a

(36) Vedi nota n. 3.

totale carico dello Stato ed eleva, per le altre, l'aliquota della spesa statale, onde ridurre od eliminare, per l'avvenire, le cause di particolare onerosità verificatesi per la proprietà privata chiamata a partecipare alle spese per le opere pubbliche di bonifica.

Con l'art 23 (37), invece, prende in considerazione i casi di gravi onerosità, verificatesi in passato.

A tale scopo, la norma in esame dà facoltà all'Amministrazione di autorizzare i Consorzi a contrarre mutui a lungo termine (fino a 35 anni), assistiti da contributo statale fino al 50% della spesa di ammortamento.

5.1. *Relazione documentaria da allegare alle richieste di concorso nei mutui*

E' qui utile precisare che per passività non si deve intendere l'eventuale deficit di bilancio annuale, il quale peraltro non dovrebbe figurare nei bilanci consortili perché questi, di necessità, debbono chiudere il pareggio: le uscite, anche se straordinarie, debbono essere coperte da entrate ed, eventualmente, da altre voci di credito accertabili verso i consorziati.

Le passività di cui parla la legge sono quelle che si riflettono sulla situazione patrimoniale dei Consorzi, limitatamente ai casi di mutui contratti per l'esecuzione o manutenzione di opere particolarmente onerose e di non immediata redditività, ovvero per la ritardata percezione della quota di partecipazione statale alla spesa delle opere (vedi IV comma dell'articolo 23) (38).

Per spesa di ammortamento, assistita da contributo statale fino al 50% di essa, si intende la somma corrispondente alle annualità comprensive di capitale ed interessi, come si evince dalle dizioni dell'art. 46 sub *c*) e sub *d*) (39).

Gli Enti ed Istituti di credito con cui contrarre mutui devono essere preventivamente designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. All'uopo questo Ministero ha preso le iniziative del caso.

Gli Istituti assicurativi e previdenziali, invece, di cui al II comma dell'art. 23 (40), sono scelti senza tale formalità, restando impregiudicata la facoltà dello Stato di concedere il proprio contributo. Gli Istituti predetti possono concedere mutui anche in deroga alle norme statutarie.

---

(37) Vedi pag. 36.
(38) Vedi pag. 37.
(39) Vedi pag. 58.
(40) Vedi pag. 36.

La facoltà riservata al Ministro per l'agricoltura e foreste di scioglimento dell'Amministrazione ordinaria con nomina di un Commissario, nel caso di inadempienza alle prescrizioni stabilite nel decreto di concessione del contributo, implica anche la facoltà di sostituzione di Commissari in carica e di Consulte, qualora trattisi di Consorzi a gestione straordinaria.

Poiché con gli stanziamenti, previsti nel quinquennio dall'art. 46 (41) della legge per la concessione dei contributi nell'ammortamento di mutui di cui all'art. 23 (42), possono assentirsi mutui di importo globale limitato, le verifiche previste dalla legge per la concessione dovranno avere carattere selettivo.

Nella relazione da inviare dovranno figurare i seguenti dati:

A) l'elencazione delle passività al 30 giugno 1965, con specificazione di quelle ammissibili ai benefici di legge, ove determinate dalle seguenti cause:

a) accumulazione delle quote pertinenti alla proprietà consorziale nella spesa di esecuzione di opere a parziale carico dello Stato, tenuto conto della loro dimensione ed eventuale concentrazione nel tempo della relativa esecuzione;

b) esercizio e manutenzione di opere pubbliche, risultati troppo onerosi per i consorziati in conseguenza di scarsa redditività iniziale o di tempo di esecuzione ritardati per cause non dipendenti dal Consorzio;

c) giustificato impiego di prestazioni tecniche e amministrative e di mezzi tecnici che abbiano procurato una eccedenza di spese generali rispetto alla percentuale riconosciuta dallo Stato nell'esecuzione delle opere pubbliche;

B) la sommatoria dei ratei annuali per rimborso di mutui e di prestiti comunque già contratti, con specificazione di quelli riferiti alle anzidette ragioni in essere alla data del 30 giugno 1965. Qualora l'Ente non abbia ancora potuto dare sistemazione finanziaria, in tutto o in parte, alle passività, dovranno essere considerati i ratei corrispondenti alla somma capitale risultante alla data predetta; il piano di ammortamento, quindi, a tal uopo, dovrà essere calcolato sulla base dei tassi ordinariamente ammessi;

C) il piano di risanamento economico-finanziario di cui al quinto comma dell'art. 23 (43) in esame. Esso consta di quattro elementi:

---

(41) V. pag. 58.
(42) Vedi pag. 36.
(43) Vedi nota precedente.

— il primo riferito alla ristrutturazione del Consorzio, atto a contenere le spese di mantenimento;

— il secondo riferito agli eventuali ammodernamenti di opere e di impianti idonei a rendere economica la gestione.

Qui è utile avvertire che, ovviamente, detto elemento di piano va presentato quando l'onerosità derivi dalla non idonea funzionalità degli impianti. In ogni caso l'impostazione di proposte programmatiche di opere e la relativa approvazione non importano impegni formali di finanziamento. Sarà, però, utile che le proposte predette vengano inquadrate in schemi poliennali di carattere ordinario.

In questa sede, si dovranno tener presenti gli interventi che potranno essere realizzati per l'applicazione delle varie leggi operanti, ivi compresa la legge speciale per il Mezzogiorno, la legge per le aree depresse per il Centro Nord e le altre leggi attinenti alla bonifica. Sarà quindi utile specificare la prevista fonte di finanziamento;

— il terzo riferito all'entità ed ai modi di finanziamento dei mutui, tenuto conto della necessità di assicurare un regime di contribuenza sopportabile dalle aziende consorziate;

— il quarto, riferito ai tempi di esecuzione del piano di risanamento nella sua complessa articolazione.

6. *Anticipo spese quote private* (*art.* 25)

Vengono prorogate al 31 dicembre 1970 ed estese a tutti i territori classificati comprensori di bonifica o di bonifica montana, le disposizioni degli artt. 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (44), concernenti la possibilità di anticipazione da parte dello Stato:

---

(44) *Legge* 2 *giugno* 1961 *n.* 454 - Artt. 24 e 26; art. 24: Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, può essere anticipata dallo Stato l'intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica.

La quota di spesa a carico della proprietà privata anticipata dallo Stato è recuperata in 25 anni e su di essa sarà applicato l'interesse del 2 per cento; l'ammortamento avrà inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.

Art. 26: Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere pubbliche di bonifica e di opere private a servizio di più fondi, da eseguire nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 e in casi eccezionali a provvedere nello stesso quinquennio direttamente od in concessione a studi, progettazioni e ricerche anche sperimentali di interesse generale.

a) della quota di spesa a carico dei privati per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica (art. 24);

b) delle somme occorrenti per la progettazione di opere pubbliche di bonifica e di opere private a servizio di più fondi (art. 26).

In ordine al punto *a*), l'ultimo comma dell'art. 24 (45) citato dispone che il recupero della quota a carico della proprietà privata abbia luogo in 25 anni al tasso del 2% e che l'ammortamento abbia inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.

L'art. 25 (46) della nuova legge aggiunge, ora, che detto recupero può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 (47).

Quest'ultima norma autorizza il Ministero ad affidare ad Istituti di credito il compito di curare il recupero delle somme come sopra anticipate, secondo la disciplina di cui all'art. 21, ultimo comma, del r.d. 12 marzo 1933, n. 215 (48) e, cioè, con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

In applicazione delle citate norme di legge, i Consorzi possono chiedere a questo Ministero l'anticipazione dell'intera spesa, fornendo le opportune motivazioni e giustificazioni, lo scrivente si riserva di valutare, nei singoli casi, l'accoglibilità delle domande, avuto riguardo all'onerosità della contribuenza

---

Le somme anticipate per gli elaborati che fanno parte integrante dei progetti esecutivi per le quote di spesa che vanno a carico della proprietà privata ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono recuperabili sullo stato generale dei lavori.

Su richiesta dei proprietari interessati i consorzi di bonifica possono assumere l'esecuzione , oltre che di opere di bonifica di competenza privata, ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, anche di opere di miglioramento fondiario.

Il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per l'esecuzione di opere di cui al precedente comma e di quelle di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi spettanti al consorzio per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale.

(45) Vedi nota n. 44.

(46) V. pag. 39.

(47) *D.P.R. 23 giugno* 1962, *n.* 947 - Art. 8 ultimo comma: Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ad istituti di credito il compito di curare il ricupero delle somme anticipate, secondo la disciplina di cui all'art. 21, ultimo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(48) *R.D.* 13 *febbraio* 1923, *n.* 215 - Art. 21, ultimo comma: Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

in atto e delle opere da eseguire, nonché alle disponibilità finanziarie occorrenti per la realizzazione dei programmi.

E' superfluo avvertire che, a seguito del disposto adeguamento della quota di spesa statale e delle altre agevolazioni ammissibili in base alle leggi in esame, le anticipazioni non potranno costituire una regola generale.

La concessione dell'anticipazione è subordinata alla adozione del piano di riparto della spesa privata ed alla emissione dei ruoli a carico dei privati che dovranno essere trasmessi a questo Ministero per i conseguenti provvedimenti.

Per quanto riguarda, infine il punto *b*), si ricorda che la quota a carico dei privati delle somme eventualmente anticipate dallo Stato per le progettazioni di opere pubbliche, ovvero per provvedere direttamente ed in concessione a studi e ricerche, vanno recuperate sullo stato finale dei lavori, in quanto — a termine del citato art. 26 della legge 454/1961 (49) — detti elaborati fanno parte integrante dei progetti esecutivi. Il ricorso a tali anticipazioni sarà limitato a casi di provata necessità.

7. *Modifiche statutarie.*

Le esperienze acquisite nell'applicazione dei nuovi statuti consortili, adottati dagli Enti in conformità allo schema tipo a suo tempo diramato dallo scrivente con la nota circolare a stampa n. 9 del 26 aprile 1963 (50), suggeriscono l'adozione di metodi e di sistemi atti a rendere sempre più diffusa la partecipazione dei consorziati alla vita dei Consorzi, in relazione ai principi della legge (D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947) (51) che tendono ad assicurare la più larga possibile presenza dei piccoli proprietari dell'attività istituzionale dei Consorzi, anche mediante la semplificazione delle modalità procedurali per lo esercizio di diritto di voto.

L'esigenza viene oggi resa più evidente dallo sviluppo dell'attività di bonifica che i Consorzi sono chiamati ad esplicare in applicazione del Piano Verde n. 2 e delle emanande norme sulla difesa del suolo.

Allo scopo, pertanto, di soddisfare dette necessità, ritiene lo scrivente che talune norme del citato statuto possono essere rielaborate secondo i criteri di cui in appresso.

---

(49) Vedi nota n. 44.

(50) Vedi: « La bonifica integrale », anno XVII, fasc. VI, giugno 1963, pag. 252.

(51) *D.P.R.* 23 *giugno* 1962, *n.* 947 - Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Le modifiche in questione peraltro, vengono indicate in via orientativa e quindi, con riserva di eventuali perfezionamenti in sede di approvazione.

In particolare, occorre prevedere, innovando le relative disposizioni dei vigenti statuti:

— l'esercizio del voto da parte del primo intestatario della partita catastale relativa alle proprietà in comunione, in caso di mancato conferimento, nei termini prescritti, di delega scritta dalla maggioranza ad altro condomino;

— la possibilità di depositare i titoli di legittimazione allo esercizio del voto da parte dei « rappresentanti » fino al ventesimo giorno antecedente le elezioni;

— la possibilità di far votare i consorziati aventi diritto a meno di un voto, oltreché mediante delega cumulativa, anche in proprio, a mezzo di schede di valore frazionario;

— la relazione, a scopo informativo, e sollecitatorio, ed il tempestivo invio, al domicilio di ciascun consorziato di uno speciale avviso elettorale, recante le modalità con cui sarà nota la data delle elezioni e tutte le indicazioni occorrenti per porre in grado l'interessato di chiedere in tempo utile la rettifica di eventuali errori od omissioni in cui gli uffici consorziali fossero incorsi nella formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto;

— la riduzione dal 6% al 3% del totale dei voti di cui devono disporre i consorziati che intendano presentare liste di candidati;

— la possibilità di correggere, presso il seggio elettorale, i dati anagrafici dei votanti riportati negli elenchi sezionali, in caso di mero errore di trascrizione dagli elenchi originali, mediante apposita dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consorzio e da consegnarsi al Presidente del seggio medesimo;

— la possibilità di riparto dei seggi del Consiglio dei delegati, qualora sia stata votata più di una lista di candidati, fra le due liste che abbiano riportato il maggior numero dei voti, in ragione dei 4/5 dei seggi ai candidati della lista cui è andato il maggior numero di suffragi e del restante 1/5 a quelli della altra lista;

— una nuova nomenclatura distintiva relativa alle liste dei votanti e dei candidati da eleggere, le quali assumono — rispettivamente — la denominazione di « Elenco » dei votanti e di « Lista » dei candidati.

Ciò premesso, si invitano i Consorzi a voler promuovere, possibilmente, prima che abbiano luogo le prossime elezioni le divisate innovazioni valutato responsabilmente ogni aspetto del problema.

Per esigenze di uniformità e per facilitare il predetto incombente, è apparso opportuno predisporre l'unito schema di modifiche, che, per quanto possa occorrere, si allega sub n. 2.

Nell'occasione si informa che questo Ministero si riserva di diramare ulteriori disposizioni in tema di regolamento delle elezioni.

* * *

Si confida che nell'attuazione delle leggi e delle istruzioni innanzi riportate, gli uffici ed Enti in indirizzi vorranno, come sempre, dare tutta la loro collaborazione.

Sarà gradito un cortese cenno di riscontro.

Il Ministro
RESTIVO

Allegato n. 1

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE PROTOCOLLO N. 2842 IN DATA 16 FEBBRAIO 1949 DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ISPETTORATO CONTRATTI

OGGETTO: *Cooperative di lavoro e loro Consorzi*

Omissis

AGEVOLAZIONI

a) *Cauzione provvisoria.* Può essere versata nella misura dell'1% quando l'importo dei lavori non superi le 100.000 lire ed in ragione del 1-2% sulla somma eccedente le 100.000 lire.

b) *Cauzione definitiva.* Viene costituita di mano in mano mediante ritenute del 5%, sull'importo di ciascuna rata e può essere restituita, in tutto o in parte, anche prima dell'ultimazione dei lavori, purché l'importo di questi, già regolarmente eseguiti, sia superiore alla metà dell'importo contrattuale.

Resta inteso che tale anticipata restituzione non riguarda la normale ritenuta di garanzia (1-10 ed 1-20) cui sono soggette tutte indistintamente le imprese (ditte private ed Enti cooperativi) appaltatrici di opere pubbliche, le quali ritenute, come noto, sono restituite con la rata di saldo.

c) *Gare per sole Cooperative.* Mentre nessuna norma preventiva l'esperimento di gare unicamente fra imprese comuni, con esplicita esclusione delle cooperative e loro Consorzi, sono invece previste dalle disposizioni in vigore licitazioni private fra soli enti cooperativi.

Omissis

p. Il Ministro
CAMANGI

Allegato n. 2

MODIFICHE ALLO STATUTO
TIPO DEI CONSORZI DI BONIFICA

— *dall'art. 8 all'art. 21* - le denominazioni « lista degli aventi diritto al voto « ed elenco dei candidati » vengono sostituite rispettivamente con « elenco degli aventi diritto al voto » e con lista dei candidati »;

— *all'art. 7* - il penultimo e l'ultimo comma vengono sostituiti come segue: « La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un Notaio o dal Segretario comunale del Comune di residenza del delegante, ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti quarto e quinto comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale »;

— *all'art. 9* - il primo comma viene sostituito dal seguente: « Gli iscritti nella lista degli aventi diritto al voto — inclusi i rappresentanti di cui al quarto comma del predetto art. 7 — possono farsi sostituire nell'Assemblea da altro consorziato iscritto nella lista stessa mediante delega, rilasciata con atto scritto autenticato da un notaio o dal segretario del comune di residenza del delegante da consegnarsi al Presidente del seggio elettorale »;

— *all'art. 10* - il sesto comma viene sostituito dal seguente: « I consorziati iscritti a ruolo per un contributo inferiore al minimo di cui al precedente quarto comma, possono esercitare il diritto di voto:

a) collettivamente, per l'espressione di 1 voto, rilasciando delega collettiva a favore di uno di essi, sempreché la somma dei loro contributi, compreso quello del delegato, raggiunga il minimo anzidetto. Tale delega, da consegnarsi al Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione, dovrà essere conferita con le modalità di cui al terz'ultimo comma del precedente art. 7;

b) oppure in proprio, mediante schede frazionarie dei seguenti valori, con arrotondamento — per difetto o per eccesso al valore frazionario più vicino:

— 1/4 di voto, per coloro i quali paghino un contributo superiore ad 1/8 e fino ai 3/8 del minimo;

— 1/2 voto, per coloro i quali paghino un contributo superiore ai 3/8 e fino ai 5/8 del minimo;

— 3/4 di voto, per coloro i quali paghino un contributo superiore ai 5/8 e inferiore a detto minimo »;

— l'ultimo comma viene modificato come segue: « ... esercizio in corso alla data della delibera di convocazione dell'Assemblea »;

— *all'art. 12* - il testo viene modificato come segue: « ... dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

— le generalità;

— l'ammontare complessivo del contributo, iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario di cui all'ultimo comma dell'articolo 10;

— il numero dei voti;

— l'indicazione della sezione presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto »;

— *all'art. 13* - viene aggiunto il seguente ultimo comma: « Contestualmente all'approvazione dell'elenco, la Deputazione dispone la diramazione di un Avviso elettorale, da recapitarsi immediatamente a ciascuna Ditta consorziale, recante:

— la contribuenza;

— il numero dei voti spettanti;

— la sezione elettorale dove l'interessato dovrà votare;

— l'invito a richiedere la rettifica di eventuali errori;

— l'indicazione dei termini e delle modalità per la presentazione degli eventuali reclami avverso le risultanze dello elenco;

— le modalità con qui sarà resa ufficialmente nota la data di convocazione dell'Assemblea elettorale;

— *all'art. 14* - il primo comma viene modificato come segue: « I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere diretti... »;

— viene aggiunto il seguente ultimo comma: « Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi quarto e quinto del precedente art. 7, la Deputazione introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti — ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti — e dispone gli stralci dell'elenco per le rispettive sezioni elettorali »;

— *all'art. 15* - il primo e secondo comma vengono modificati come segue: « La convocazione dell'Assemblea viene fatta

dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei delegati, mediante manifesto murale da pubblicarsi nell'Albo consorziale, nei Comuni e nelle Frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea »;

— l'ultimo comma viene modificato come segue: « L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni, entro il mese di novembre, sempreché sia trascorso un periodo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione amministrativa riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, regolate dal penultimo comma dell'art. 14 »;

— *all'art. 17* - nel quarto comma, alla dizione: « Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste ai candidati », viene aggiunto: « scelti fra i consorziati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche »;

— il quinto comma viene modificato come segue: « ... che dispongono complessivamente di almeno il 3% del totale dei voti »;

— *all'art. 18* - viene inserito, dopo il primo, il seguente comma: « In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti, derivante da nero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio, esibita e consegnata dall'interessato »;

— viene aggiunto, dopo l'ultimo, il seguente comma: « Per quanto altro non previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante norme per l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali »;

— *all'art. 20* - vengono aggiunti, dopo l'ultimo, i seguenti commi: « Qualora siano state votate più liste, i seggi consiliari vengono ripartiti tra i candidati delle due liste che hanno riportato il maggior numero di voti, in ragione di 4/5 ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi e 1/5 a quelli dell'altra lista.

In caso di parità di suffragi fra le due liste suddette, i 4/5 dei seggi vengono attribuiti alla lista i cui candidati risultino complessivamente iscritti nei ruoli per un maggiore contributo ».

Interventi dello Stato nel settore delle strutture fondiarie di interesse privato

Circolare 12 *maggio* 1967, *n.* 8, *della Direzione Generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali - Ministero agricoltura e foreste.*

1) PREMESSE

Nell'ampio quadro operativo che la legge 27 ottobre 1966, n. 910 (1) si propone per il prossimo quinquennio con una politica selettiva e, quindi, di scelte settoriali, un ruolo di preminente rilievo è attribuito agli interventi strutturali.

Questo indirizzo conferma una coerente linea di azione nella quale il miglioramento delle strutture agrarie e fondiarie costituisce una componente essenziale della politica agricola del nostro Paese. Trova, cioè, conferma nel nuovo strumento legislativo, l'esigenza di assecondare, con interventi di adeguata dimensione finanziaria, i profondi processi di trasformazione della nostra agricoltura che deve colmare ancora manifeste carenze settoriali e territoriali, e deve compiere uno sforzo aggiuntivo per adeguare le proprie possibilità ad una economia in espansione, sollecitata con incidenze di alto grado dalla progressiva attuazione del mercato comune europeo.

Il Piano Verde n. 1 (2) ha contribuito ad una evoluzione delle condizioni di produzione della nostra agricoltura realizzando anche le premesse per un sistema di valorizzazione dei prodotti agricoli, ma non può avere risolto i numerosi e diffe-

---

(1) V. pag. 7.

(2) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454: Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

renziati problemi che si pongono a livello aziendale, nell'ambito interaziendale e, più in generale, nel mondo rurale, nonostante le notevoli realizzazioni acquisite.

Quindi, la continuità assicurata, con opportuni adattamenti e perfezionamenti, nell'azione di orientamento e di incentivazione dello Stato, in questo fondamentale comparto dell'economia agricola italiana, dovrà consentire una più incisiva ed efficace sollecitazione verso i due traguardi fondamentali dell'incremento produttivo e della riduzione dei costi di produzione, in una con il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

In una moderna concezione economica dell'agricoltura in cui sempre più decisiva diviene l'incidenza dei capitali mobiliari, gli investimenti fissi strutturali debbono indirizzarsi verso iniziative di sicura economicità che riducano il peso delle immobilizzazioni, realizzando più elevati tassi di redditività con un ritmo evolutivo più accentuato.

A queste fondamentali finalità si ispira la normativa del Piano Verde n. 2 (3) nel settore dei miglioramenti fondiari, contraddistinta da opportune scelte orientative che si realizzano anche attraverso una differenziata forma d'intervento. Trovano, cioè, conferma nella loro essenziale funzione gli incentivi in conto capitale e le agevolazioni creditizie, ma entrambi si caratterizzano per il conseguimento di determinati obiettivi.

Il contributo in conto capitale, che ha sempre avuto larga operatività in tutto il campo dei miglioramenti fondiari, pur nei limiti derivanti dall'entità delle dotazioni finanziarie, rimane strumento fondamentale della incentivazione statale. L'esperienza, però, ha suggerito di circoscrivere l'intervento contributivo a specifici settori e, nell'ambito di essi, ad opere di carattere interaziendale e ad investimenti aziendali di importo massimo predeterminato.

A fronte di detta caratterizzazione dell'intervento contributivo, è stata, peraltro, notevolmente ampliata la sfera dell'intervento creditizio, sia mediante un ulteriore contenimento dei tassi di interesse a carico degli operatori, sia attraverso più consistenti dotazioni di concorso statale, realizzando così più estese e più diffuse linee di assistenza creditizia, che, oltre ad indirizzarsi alle categorie tradizionalmente portate a siffatta forma di incentivo, possa accompagnare i processi di adeguamento strutturale delle imprese a più modesto potenziale economico e, in particolare, di quelle diretto-coltivatrici, in alternativa con l'altra forma di agevolazione.

---

(3) Vedi nota 1.

Nell'ambito delle esigenze anch'esse largamente diffuse e diversificate del mondo rurale, che tende, con naturale spinta evolutiva, a più avanzate forme di vita civile ed a più valide infrastrutture, le necessarie scelte hanno portato a considerare di preminente interesse, nella scala delle priorità, l'elettrificazione e, per certi ambienti e determinate condizioni, la viabilità e l'approvvigionamento idrico.

Alla politica di sviluppo ed ammodernamento delle strutture di produzione dell'agricoltura si riconnette l'azione diretta ad accrescere la potenzialità operativa degli impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di realizzare, mediante efficienti iniziative a carattere associativo, la valorizzazione delle produzioni, sempre più condizionate dalle esigenze del mercato.

Il Piano Verde n. 2 (4) accentua la funzione degli impianti collettivi ed apre una più ampia prospettiva dell'azione associata, specie verso forme di integrazione e di coordinamento capaci di inserirsi direttamente nel processo di commercializzazione.

In tale quadro rientra l'azione intesa a dare, attraverso idonee forme di assistenza tecnico-finanziaria, sostegno agli organismi cooperativi.

Nello stesso periodo di applicazione del secondo Piano Verde si svolge ed acquista incisiva consistenza la politica strutturale della Comunità Economica Europea che, attraverso gli interventi della Sezione Orientamento del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, sollecita iniziative intese a colmare le fondamentali carenze dell'agricoltura italiana in vista di un suo rapido inserimento, con capacità concorrenziali, nel più ampio contesto dell'economia agricola della Comunità.

I benefici recati dal Fondo Europeo, trovano integrazione nelle provvidenze statali che rendono possibili investimenti meno onerosi e di più accentuata redditività.

Con tali premesse si è inteso indicare, nelle linee essenziali, le finalità e gli strumenti della politica di struttura nell'ambito aziendale ed interaziendale del prossimo quinquennio consacrati nella legge 27 ottobre 1966, n. 910 (5).

E' ora necessario considerare come tali finalità dovranno essere realizzate e come tali strumenti dovranno in pratica operare.

A tal fine sono stati emanati, con il d.m. 20 gennaio 1967 (6), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 3 feb-

---

(4) Vedi nota 1.
(5) Vedi nota 1.
(6) Vedi pag. 65.

braio c.a., i criteri generali per la coordinata attuazione del Piano. Essi delineano gli indirizzi applicativi della legge nel suo complesso e negli specifici comparti settoriali.

Appare appena necessario rammentare come tali criteri debbano ispirare l'attività concreta e come essi servano di guida per una completa realizzazione delle finalità che il legislatore ha inteso conseguire con le singole disposizioni. Pertanto, mentre in questa sede si sottolinea la loro efficacia di quadro normativo, particolare trattazione sarà fatta, nell'articolazione delle singole provvidenze, nell'ambito della competenza della Direzione generale dei miglioramenti fondiari.

Con l'emanazione delle direttive regionali sono stati fissati gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui la stessa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, avuto riguardo alle caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie omogenee, in conformità del disposto del 3° comma dell'art. 38 della legge n. 910 (7).

L'intervento statale troverà in ogni singola regione una propria caratterizzazione in rapporto a tali direttive che, a loro volta, operano nel quadro dei più generali criteri. Gli uni e le altre costituiranno un contesto normativo che integra quello della legge e da cui traggono origine le presenti istruzioni.

2) INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI ED INTERAZIENDALI

La legge n. 910 (8) disciplina gli interventi per il settore delle strutture fondiarie a servizio di singole aziende o di una pluralità di aziende o di comrensori, con l'art. 16 relativo ai contributi e mutui per il miglioramento delle strutture a servizio delle singole aziende o di una pluralità di imprese, con l'art. 17 che prevede piani di viabilità rurale ed approvvigionamento idrico e con l'art. 19 riguardante lo sviluppo della elettrificazione agricola.

A) Contributi in conto capitale

L'art. 16, nell'indicare nella sua stessa normativa gli scopi che si intendono conseguire con gli incentivi, individua, nelle ricordate fondamentali acquisizioni dell'aumento della produttività, l'obiettivo da raggiungere attraverso il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie.

---

(7) V. pag. 49.
(8) V. pag. 7.

E' stato già ricordato come la legge n. 910 si discosti, sia dall'indirizzo tradizionale di cui al r.d. 13 febbraio 1933, numero 215 (9), che considerava i miglioramenti fondiari nella loro più vasta accezione, ai fini della concessione del sussidio, sia della legge 2 giugno 1961, n. 454 (10), che, pur rivolgendosi a determinate esigenze, manteneva una generale visione dei problemi d'affrontare. La nuova impostazione tende a concentrare, attraverso precise scelte, gli incentivi, non soltanto per dare maggiore efficacia alle disponibilità finanziarie all'uopo recate, ma soprattutto per assicurare una più incisiva azione dello Stato a sostegno di comparti che costituiscono i settori portanti delle strutture fondiarie.

Vengono così evidenziati taluni problemi alla cui soluzione si circoscive l'intervento pubblico, di guisa che resta oggettivamente stabilito il campo di operatività della norma non estensibile in via interpretativa ad opere non esplicitamente considerate dal legislatore.

Possono essere assistite con il contributo in conto capitale le seguenti iniziative:

a) *Costituzione di organi complessi zootecnici.*

In adesione alla politica di potenziamento degli allevamenti dovranno essere realizzate efficienti iniziative, sia attuando specifiche riconversioni colturali, sia ammodernando e migliorando preesistenti inadeguate strutture.

Sono comprese in tali attività le attrezzature complementari, anche mobili, nonché gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame.

I criteri per l'applicazione della legge n. 910 (11) precisano che gli interventi in esame dovranno indirizzarsi alle aziende nelle quali esistono o si prospettino idonee condizioni per l'esercizio di una razionale ed economica attività zootecnica, con preferenza alle zone ed alle aziende a consolidata tradizione o nelle quali si riscontrino concrete possibilità di sviluppo degli allevamenti.

Pertanto, senza determinare esclusioni in senso assoluto, sono stabilite chiare priorità in rapporto alle condizioni ambientali che rendono economicamente proficua l'attività zootecnica, avuto riguardo anche alle possibilità di introdurre, attraverso opportune riconversioni e attraverso l'esecuzione di adeguate opere, possibilità nuove in ambienti idonei.

---

(9) *R.D.* 13 *febbraio* 1933, *n.* 215 - Nuove norme per la bonifica integrale.

(10) Vedi nota 2.

(11) Vedi pag. 7.

Il criterio dell'organicità che la legge enuncia deve intendersi sotto il profilo dell'organizzazione aziendale nel senso che, tralasciando ogni intervento di modesta entità incapace di modificare l'efficienza produttiva, si realizzino condizioni più adeguate per un moderno, economico e razionale esercizio zootecnico.

In sostanza, dovrà essere compito degli organi decentrati dell'Amministrazione, anche nel quadro dell'attività di promuovimento e di assistenza, di indirizzare le iniziative verso dimensioni valide sotto il profilo della conveniente unità zootecnica, avuto anche riguardo all'incidenza delle forze lavorative.

Evidentemente concorrono a realizzare tali finalità impostazioni globali di problemi dell'azienda nell'ambito anche degli interventi consentiti dallo stesso art. 16 (12).

Per quanto concerne in particolare gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame, pur nella tradizionale contenutezza della spesa, i fabbricati dovranno contribuire ad una migliore sistemazione della famiglia dei lavoratori, inserendosi proficuamente nell'intero sistema produttivo.

Resta ora da considerare come le strutture zootecniche debbano qualificarsi in rapporto agli indirizzi degli allevamenti. E' appena il caso di ricordare che le opere fondiarie ed agrarie nella loro strumentalità debbono assecondare gli orientamenti per lo sviluppo delle produzioni zootecniche, in parallelismo con le disposizioni recate dalla legge n. 910 (13) e con i criteri di applicazione di cui all'art. 13 del D.M. 20 gennaio 1967 (14), con la precisa priorità verso gli allevamenti bovini e, per ambienti che presentano particolari caratteristiche in zone collinari e montane, verso quelli ovini.

In linea generale, si deve da ultimo ricordare che i criteri di stretta economia debbono assicurare non soltanto una realizzazione delle opere con i minori costi possibili, ma anche adeguate soluzioni per un conveniente esercizio dell'attività, che si evidenziano, nelle più moderne concezioni, attraverso anche una sufficiente mobilità delle attrezzature.

b) *Utilizzazione delle acque rese disponibili dall'esecuzione di opere pubbliche.*

Il Ministero, sia nell'applicazione del Piano Verde n. 1 (15), sia nell'ambito dell'attività svolta in base a particolari autorizzazioni di spesa, ha costantemente sottolineato l'esigenza che

---

(12) Vedi pag. 27.
(13) Vedi nota 1.
(14) Vedi pag. 65.
(15) Vedi nota 2.

nell'attività di miglioramento fondiario di interesse privato si realizzi quella connessione diretta con l'opera pubblica che consenta di portare nell'ambito delle aziende i benefici derivanti da interventi a totale carico dello Stato, spesso di notevole entità finanziaria.

Si deve al riguardo soggiungere che è proprio in questa fase che l'interesse privato acquista rilevanza di carattere generale tale da giustificare un apporto alle private economie con oneri che gravano sull'intera collettività.

In una strumentazione che si ricollega intimamente alla programmazione nazionale e che intende realizzare coordinate linee di sviluppo, non poteva non trovare adeguata collocazione l'utilizzazione delle acque rese disponibili con le opere pubbliche.

Tale criterio trova precisa esplicitazione nelle scelte operate dal legislatore e, pertanto, esso dovrà manifestarsi, nell'azione concreta di intervento, con la più ampia, incisività possibile, mediante il concorso degli stessi organi decentrati dell'Amministrazione; essi dovranno compiere, a tale specifico scopo, una vasta azione di indirizzo affinché si conseguano con immediatezza i necessari adattamenti che tuttora condizionano l'utilizzo delle acque disponibili.

c) *Sviluppo della irrigazione.*

Lo stesso art. 16 (16), nella generale finalità del massimo sviluppo della irrigazione, considera l'ipotesi che, in mancanza di collegamenti diretti con opere pubbliche, l'approvvigionamento idrico a scopo irriguo possa trovare concentrazione attraverso opere di ricerca e di raccolta delle acque.

Si intende, quindi, perseguire con intensificato impegno il razionale impiego delle risorse irrigue che per molte zone costituiscono il fattore condizionatore per una intensificazione degli ordinamenti colturali e, quindi, per una più accentuata valorizzazione delle possibilità ambientali.

Rientrano in tale quadro tutte le impostazioni che la tecnica irrigua offre, ma non appare fuori di luogo ricordare come l'incentivo statale non possa giustificare soluzioni dispendiose che ipotecano gli stessi incrementi di reddito. Al contrario, proprio la presenza dello Stato, deve consentire realizzazioni tecnicoeconomiche valide sia in rapporto alle spese di impianto che a quelle di esercizio.

Evidentemente, pur dando giusta considerazione a problemi di carattere aziendale, gli sforzi fondamentali dovranno indirizzarsi verso forme collettive di utilizzazione delle acque, specie

---

(16) Vedi pag. 27.

quando le opere stesse si riconnettono, attraverso azioni contemporanee e nell'ambito della medesima progettazione, alla sistemazione del suolo e, quindi, rendono possibile un immediato estendimento della pratica irrigua.

Le direttive ministeriali, nell'evidenziare tale indirizzo, precisano che le iniziative a carattere collettivo dovranno realizzarsi in comprensori in cui sussistano condizioni per un economico e razionale esercizio, avuto riguardo anche ai sistemi di irrigazione prescelti, ed essere eseguite in maniera da rendere possibile un adattamento rapido e durevole delle strutture agricole nel comprensorio.

Sempre per quanto attiene alle opere irrigue di carattere interaziendale, si ricorda, a conferma di indirizzi costantemente seguiti, che strumento associativo più idoneo a garantire il regolare esercizio e l'effetto durevole del miglioramento, è il consorzio di miglioramento fondiario, da costituire ai sensi e per gli effetti degli artt. 55 e 71 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (17).

Per le iniziative di competenza ministeriale, la costituzione del consorzio costituisce una condizione preliminare normalmente indispensabile.

Con l'occasione si precisa che non rientrano nell'ambito dell'art. 16 della legge n. 910 (18), le opere relative alla costruzione di laghi collinari la cui disciplina è regolata, anche per

---

(17) *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215* - Artt. 55 e 71:

Art. 55: I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal ministro dell'agricoltura e foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro.

Si presume che vi sia stata maggioranza quando:

a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risentano, a giudizio del ministero dell'agricoltura e foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;

b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal prefetto della provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.

Art. 71: Per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica. Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli art. 21, ultimo comma, 55, 60, 62, 66 e 67.

(18) Vedi pag. 27.

quanto riguarda le aliquote, dalla legge 26 luglio 1956, n. 862 (19), e dall'art. 11 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (20).

Le disponibilità residue, recate dalle relative autorizzazioni di spesa, potranno essere utilizzate, ai sensi dell'art. 38 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (21), fino al loro esaurimento e subordinatamente al mantenimento dei residui attivi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

d) *Lavori sistematori.*

Tra le opere d'assistere con il contributo in conto capitale sono comprese le sistemazioni del suolo che la legge specifica nelle sistemazioni idrauliche-agrarie intese a regolarizzare il regime delle acque e nel miglioramento strutturale dei fondi per conseguire gli adattamenti necessari ad una più estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali.

Evidentemente gli interventi in argomento si riconnettono e si completano con quelli indirizzati allo sviluppo dell'irrigazione di cui si è precedentemente parlato.

e) *Consolidamento ed insediamento di coltivatori diretti in fondi di proprietà.*

In armonia con gli indirizzi intesi a potenziare le aziende familiari ed a consentire la costituzione di nuove unità diretto-

---

(19) *Legge* 26 *luglio* 1956, *n.* 862 - Disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti di irrigazione in zone collinari.

(20) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454 - Art. 11: Per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti di irrigazione e fertirrigazione è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, in ragone di lire 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale nella misura prevista dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1117.

Il limite del sussidio previsto al precedente comma, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, quando all'irrigazione è interessata una pluralità di aziende contadine o quando nella pluralità delle aziende interessate vi siano anche aziende non contadine, sempre che la superficie irrigabile di ciascuna di queste ultime non sia superiore ad un quinto dell'intera superficie irrigabile, può essere elevato fino al 65 per cento e, nei territori indicati al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente art. 8 nonché in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ove la superficie irrigabile delle aziende non contadine superi il limite indicato, il contributo spettante alle aziende contadine verrà concesso fino ai limiti massimi indicati nel medesimo comma.

(21) *Legge* 26 *maggio* 1965, *n.* 590 - Art. 38: Salvo quanto in partico-

coltivatrici, la legge prevede interventi aziendali per l'intero campo di applicazione dell'art. 43 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (22) e, cioè, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario quali sono state tradizionalmente proposte per il più economico assetto degli ordinamenti produttivi.

Questa diversa impostazione degli interventi strutturali a servizio di singole imprese nasce da una esigenza obiettiva di assicurare alle aziende di nuova costituzione, attraverso opportuni lavori, il massimo rendimento economico, avuto riguardo anche agli oneri a carico dei coltivatori diretti per l'ammortamento dei mutui per la formazione della proprietà e di sollecitare le aziende di vecchia costituzione ad una rapida ristrutturazione per inserirsi proficuamente e con capacità concorrenziale nel processo evolutivo dell'agricoltura italiana.

Si deve sottolineare, però, che la legge pone una chiara condizione per siffatti interventi generalizzati e, cioè, che le

---

lare previsto dalla presente legge in materia di proprietà coltivatrice, le disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano, nei limiti delle autorizzazioni di spesa concernenti i vari settori di intervento, anche dopo il 30 giugno 1965.

(22) *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215* - Art. 43: Possono essere sussidiate dal Ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni, di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da tecnica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani; le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Possono pure essere sussidiati: *a*) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia; *b*) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Il sussidio per l'acquisto di macchinari o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impegno prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del consiglio provinciale dell'economia corporativa. potrà limitare per ciascuna provincia o parte di provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani.

aziende, per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, presentino requisiti di validità economica.

f) *Fabbricati rurali ad uso abitazione di coltivatori diretti.*

Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne il legislatore prevede, sempre nell'ambito dell'art. 16 (23), contributi in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori diretti, compresi i servizi accessori nonché i vani per uso aziendale, per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi.

Con tali interventi, nel campo dei fabbricati a servizio delle aziende diretto-coltivatrici che conservano tutti i caratteri della struttura fondiaria, si è inteso evidenziare un particolare problema della proprietà coltivatrice: quello del fabbricato ad uso abitazione cui l'art. 16, nella sua finalità produttivistica, non ha accordato considerazioni in via generale.

Come è indicato dalle direttive di intervento, gli incentivi in questo settore dovranno indirizzarsi, nell'ambito delle aziende di proprietà, alle zone dove l'insediamento presenta validi e durevoli presupposti di stabilità della famiglia coltivatrice, valutati in relazione alle specifiche situazioni ambientali e alle prospettive globali di sviluppo economico-sociale delle zone medesime.

Appare evidente, pertanto, ed è appena il caso di sottolinearlo, che gli interventi nel settore dei fabbricati non potranno esplicarsi in fondi non condotti direttamente dal proprietario coltivatore, ancorché i lavori risolvano i problemi di sistemazione della famiglia colonica.

Si soggiunge, che i contributi in conto capitale potranno concedersi con le disponibilità recate per gli esercizi finanziari 1966-1967 e poiché la legge trova applicazione con uno sfasamento rispetto agli stanziamenti di bilancio, è evidente che si deve limitare l'intervento non nei periodi di tempo del biennio 1966-67 ma alle dotazioni recate per tali esercizi.

Pertanto, gli Ispettorati potranno, utilizzando le disponibilità stesse, provvedere anche successivamente al periodo predetto.

Va, peraltro, considerato che le esigenze nel settore dei fabbricati devono trovare contemperazione con i generali indirizzi dell'art. 16 (24) nell'ambito delle indicazioni che le direttive regionali hanno all'uopo formulato.

---

(23) Vedi pag. 27.
(24) Vedi pag. 27.

In ogni caso dovranno essere osservate delle cautele sul piano degli investimenti singoli e degli impegni globali di spesa; all'uopo si stabilisce in lire 8 milioni la spesa massima ammissibile al contributo in conto capitale per ciascuna iniziativa.

Le agevolazioni contributive possono essere concesse, sempre limitatamente alle disponibilità del biennio 1966-1967, anche per la costruzione, il riattamento e l'ampliamento di case di abitazione di proprietà di coltivatori diretti nei piccoli centri rurali situati nei territori montani, purché rispondenti ai prescritti requisiti igienico-sanitari ed a condizione che la famiglia del coltivatore diretto vi risieda stabilmente e che nessun membro della stessa abbia altra abitazione in proprietà.

Tali interventi si esplicheranno soprattutto per il riattamento o l'ampliamento dei fabbricati esistenti, sempreché, sussistendo le condizioni stabilite dalla legge, il coltivatore si dedichi abitualmente e direttamente alla coltivazione del fondo e gli altri membri della famiglia esplichino prevalentemente attività agricola.

In ogni caso, gli interventi dovranno attuarsi per abitazioni sparse o in agglomerati con caratteristiche strettamente rurali.

Per gli interventi medesimi dovrà in ogni caso essere destinato nei due esercizi non più del 10 per cento delle relative disponibilità.

Il carattere selettivo delle agevolazioni contributive nel settore dei miglioramenti fondiari si evidenzia ulteriormente con il disposto del comma terzo dell'art. 16 (25) in base al quale i contributi in conto capitale possono essere concessi per iniziative a servizio di singole aziende solo quando l'importo di spesa preventivata non superi i 20 milioni di lire. Si ha, così, un duplice criterio delimitativo: l'uno operante nell'ambito delle opere e l'altro nell'ammontare della spesa.

Ferma rimanendo la delimitazione oggettiva, non opera più la restrizione finanziaria quando si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente da Enti di sviluppo, da associazioni o consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di più produttori, per modo che potranno essere ammesse a contributo le categorie di opere sopra richiamate qualunque sia l'importo della spesa nell'ambito delle competenze provinciali, compartimentali e ministeriali.

Resta stabilito che le domande di competenza ministeriale dovranno essere trasmesse direttamente al Ministero il quale

---

(25) Vedi pag. 27.

stabilirà, anche attraverso istruttorie preliminari, quali opere possano essere ammesse alle provvidenze contributive.

E' bene precisare, tuttavia, che i mezzi a disposizione sin d'ora inducono ad una limitazione nella concessione di contributi per investimenti di notevole entità per i quali l'agevolazione statale più idonea rimane tuttora quella creditizia. In tal senso gli Ispettorati dovranno, salvo casi veramente meritevoli di particolare considerazione, indirizzare le predette categorie di operatori.

Per quanto concerne l'aliquota di contributo, si ricorda che essa è determinata dal secondo comma dell'art. 16 (26) in esame nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, numero 646 (27), e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (28), e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei territori di cui all'art. 44 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (29), e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto attiene in particolare alla costruzione, all'ampliamento ed al riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori diretti, di cui si è trattato in precedenza (lettera *f*), la legge prevede, in particolare, un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento per i territori di cui alle leggi 10 agosto

---

(27) *Legge* 10 *agosto* 1950, *n.* 646 - Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

(28) *Legge* 25 *luglio* 1952, *n.* 991 - Provvedimenti in favore dei territori montani.

(29) *R.D.* 13 *febbraio* 1933, *n.* 215 - Art. 44: Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38 per cento quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere sussidiabili ricadano nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma toscana e nel Lazio.

Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 7,5 per cento.

Nella spesa d'impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45 per cento, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25 per cento. Tuttavia in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato può essere diminuito fino al 10 per cento della spesa dell'opera.

1950, n. 646 (30), e 10 agosto 1950, n. 647 (31) e successive modificazioni e integrazioni, e, comunque, in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (32), e successive modificazioni e integrazioni.

Va al riguardo chiarito che la delimitazione dei territori depressi di cui alla legge n. 647 (33) e successive modificazioni è in corso di ultimazione da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e che quanto prima potrà disporsi di tutti gli elementi inerenti alla nuova classificazione, sostitutiva della precedente, a' termini della legge 22 luglio 1966, n. 614 (34).

La determinazione del contributo, nell'ambito dell'aliquota massima sopra ricordata, che come più volte è stato ribadito costituisce una decisione dell'organo competente ad emettere i provvedimenti di concessione, deve essere effettuata sulla base di una valutazione di una pluralità di elementi differenziati in rapporto alla natura e alla destinazione delle opere, alle caratteristiche strutturali e produttive dell'azienda e alle condizioni ambientali in cui essa opera.

Dovranno, in ogni caso, essere osservate le disposizioni di cui all'art. 2, punto 7 dei criteri generali emanati con il d.m. 20 gennaio 1967 (35), a termini delle quali le misure dei contributi, nell'ambito delle aliquote massime previste dalla legge per gli investimenti che rientrano nella sfera della privata iniziativa, saranno determinate sulla base delle caratteristiche strutturali degli investimenti medesimi, nonché del grado di onerosità e dei tempi richiesti perché gli stessi divengano produttivi.

L'entità dei contributi, di norma, non dovrà essere inferiore al 70 per cento delle aliquote massime e adeguarsi ad esse nei casi in cui l'onerosità delle opere risulti particolarmente elevata.

Per il Mezzogiorno saranno, di regola, applicate le aliquote massime di contributo, specie per la realizzazione delle opere cui le direttive regionali conferiscono una priorità nella scala delle esigenze.

Saranno, in tale sede, valutati in modo particolare gli investimenti promossi da coltivatori diretti, da cooperative agricole, da consorzi e da associazioni di produttori, da enti di sviluppo, da consorzi di bonifica e da consorzi di miglioramento

---

(30) Vedi nota 27.

(31) *Legge* 10 *agosto* 1950, *n.* 647 - Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

(32) Vedi nota 28.

(33) Vedi nota 31.

(34) *Legge* 22 *luglio* 1966, *n.* 614 - Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

(35) Vedi pag. 65.

fondiario. Si richiama l'attenzione anche sull'opportunità di dare considerazione alle iniziative intese a migliorare i fondi acquistati in applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 (36), attesa l'onerosità degli investimenti realizzati in sede di costituzione o di ampliamento delle aziende.

B) Agevolazioni creditizie

E' stato più volte ricordato come l'azione del Piano Verde n. 2 (37) nel settore delle strutture fondiarie sia caratterizzata da un'ampia sollecitazione agli investimenti realizzabili con le agevolazioni creditizie, attuando una vasta politica di sviluppo del credito agrario di miglioramento.

Le linee di questa azione sono molteplici.

Va ricordato, in primo luogo, come sia stata impostata una organica e razionale articolazione degli strumenti creditizi, concentrando sul concorso nel pagamento degli interessi gli interventi a sostegno delle strutture fondiarie, e devolvendo, in generale, i fondi di anticipazione alla provvista dei capitali di esercizio e, quindi, ad attività a più rapido ciclo operativo.

Si ricollega a queste scelte una adeguata dotazione di concorso dello Stato che consente di assistere operazioni di rilevante entità e, quindi, di sollecitare interventi bancari fortemente impegnativi, utilizzando la liquidità che il mercato finanziario offre.

Una meno limitata disponibilità di concorso dello Stato, unitamente alla continuità degli stanziamenti di bilancio, consentirà agli Istituti, che, secondo antiche tradizioni, rinnovate in sede di applicazione del Piano Verde n. 1 (38), sostengono con la loro azione il progresso dell'agricoltura italiana, un'attività più incisiva ed uniforme, evitando interventi occasionali e discontinui quali derivano da uno scarso coordinamento tra i mezzi finanziari forniti dallo Stato e quelli attinti dal risparmio privato. Evidentemente, con tali favorevoli presupposti, gli Istituti potranno informare la loro azione, anche per quanto riguarda la provvista dei mezzi finanziari, a programmi adeguati nel tempo, con implicazioni positive e tali da garantire, nell'intero periodo di applicazione della legge n. 910 (39), una sostenuta azione creditizia che integri l'intervento statale in forma

---

(36) *Legge* 26 *maggio* 1965, *n.* 590 - Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

(37) Vedi pag. 7.

(38) Vedi nota 2.

(39) Vedi pag. 7.

contributiva, in modo da costituire una effettiva alternativa a tale diversa agevolazione dello Stato.

Concorre a tale politica di sviluppo del credito la revisione dei tassi di interesse, sia come unificazione delle diverse aliquote di concorso, sia come più adeguata partecipazione dello Stato; mezzi tanto più efficaci in rapporto ad un allineamento generale delle aliquote di concorso anche in sede di utilizzo delle residue disponibilità del Piano Verde n. 1.

L'efficacia delle misure dirette al fine ricordato si accresce per effetto della più consistente operatività del « Fondo Interbancario », la cui garanzia sussidiaria si estende, per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, singoli od associati, e cooperative agricole, fino all'ammontare della complessiva perdita degli Istituti di credito.

Per i territori del Mezzogiorno riveste particolare importanza l'allineamento alle nuove aliquote dei tassi a carico dell'operatore sui mutui ventennali, con esenzione dal pagamento degli interessi di preammortamento, previsti dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1208 (40).

Questa sottolineata ampiezza operativa del credito agrario nella tematica della legge n. 910 (41), acquista, infine, pratica significazione nell'ampia oggettivazione degli interventi che si svolgono in un arco più vasto di quanto non sia previsto per le agevolazioni contributive.

Richiamare nelle linee essenziali le nuove impostazioni del settore del credito agrario derivanti dalla legge n. 910 (42), si forniscono specifiche istruzioni per quanto riguarda l'azione concreta da svolgere.

In termini generali, si deve precisare e ribadire che gli interventi statali debbono in ogni caso indirizzare gli investimenti verso scelte economicamente valide e che la più ampia sfera di azione delle agevolazioni creditizie non deve indurre ad una inesatta interpretazione della volontà del legislatore nel senso che il credito agrario di miglioramento agevolato dallo Stato debba concedersi senza una precisa direttiva di politica agraria. Va, anzi, affermato chiaramente il contrario e cioè che l'incentivo del concorso nel pagamento degli interessi, pur sollecitando una più vasta azione, deve sempre inquadrarsi nel-

---

(40) *Legge* 27 *ottobre* 1951, *n.* 1208 - Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1939, n. 165.

(41) Vedi pag. 7.

(42) Vedi pag. 7.

l'ambito della politica di scelta e di coordinamento programmatico ricordata per gli interventi in conto capitale.

Si ricorda, al riguardo, il disposto dell'art. 2 (43) dei criteri di attuazione della legge nel suo complesso che sottolinea come l'intervento statale — qualunque sia il settore operativo, il territorio o la forma in cui si esplica — debba proporsi il promuovimento o la realizzazione di organiche e coordinate iniziative in grado di favorire il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la competitività in correlazione alle esigenze poste e proponibili da una economia integrata a livello internazionale e dallo sviluppo equilibrato della economia nazionale.

Del pari, i criteri prescrivono che non potranno essere oggetto di finanziamento gli investimenti che non assicurano una prospettiva di economicità in sede di impianto e di esercizio, o che appaiono contrastare con gli indirizzi che, in sede di direttive regionali, vengono indicati come i più congeniali alle condizioni ambientali dei diversi territori.

Per un indirizzo sul piano concreto delle scelte si forniscono alcune indicazioni di carattere generale che possono guidare l'attività degli Organi decentrati.

In primo luogo dovrà accordarsi considerazione e preferenza alle iniziative che affrontino in maniera globale ed organica le esigenze dell'azienda e, quindi, promuovano investimenti per colmare le deficienze strutturali con una visione razionale degli indirizzi da seguire, specie se in coordinazione con gli investimenti fissi si attuano azioni dirette all'adeguamento dei capitali mobiliari.

Dovranno ugualmente essere considerate prioritariamente le opere dirette al rinnovamento delle strutture zootecniche, alla sistemazione del terreno, all'estendimento della irrigazione, al rinnovamento delle strutture delle aziende coltivatrici, in parallelismo con le opere ammissibili con il contributo in conto capitale.

Per quanto riguarda il settore dei fabbricati rurali, la legge esplicitamente prevede interventi creditizi per affrontare, in alternativa con le agevolazioni contributive e nello stesso biennio 1966-1967, il problema delle abitazioni rurali e relativi annessi per i coltivatori diretti che, nei territori montani, possono riguardare anche le case nei piccoli centri rurali. Trattasi di interventi del tutto identici a quelli già considerati per i con-

---

(43) Vedi pag. 66.

tributi in conto capitale, anche sotto il profilo dei criteri di attuazione stabiliti dal d.m. 20 gennaio 1967 (44).

A parte, però, questo particolare comparto, le agevolazioni creditizie possono essere concesse, per il disposto della norma che richiama tutto intero il campo di applicazione dell'art. 43 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (45), per l'edilizia rurale in generale. Pertanto, oltre alle strutture di più sollecita produttività, possono essere ammessi alle agevolazioni di cui si tratta i fabbricati colonici, le abitazioni per il personale dipendente, ed in particolare per i salariati fissi, sempre che le iniziative si inquadrino in scelte economicamente valide ed in soluzioni tecnicamente razionali.

Per quanto concerne i tassi da porre a carico delle ditte mutuatarie, la legge n. 910 (46) ha apportato una semplificazione nelle aliquote che in sede del Piano Verde n. 1 risultavano articolate in misura diversa in relazione, sia all'ubicazione delle aziende agricole interessate ai miglioramenti, sia in relazione alle categorie imprenditoriali. Con le norme previste dalla ricordata legge n. 910 (47) la differenziazione delle aliquote risulta basata esclusivamente sulla ubicazione delle aziende. In particolare, per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 (48), e all'art. 44 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (49) e successive modificazioni ed integrazioni. rimane a carico delle ditte mutuatarie il tasso del 2 per cento che in ogni caso trova applicazione per i territori montani ovunque ricadenti. Per gli altri territori è previsto un tasso uniforme del 3 per cento.

Per i mutui ad ammortamento ventennale previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 16 (50) in esame per le case di abitazione dei coltivatori diretti, il predetto tasso del 2 per cento si applica, oltre che ai territori di cui alla ricordata legge 10 agosto 1950, n. 646 (51), ed a quelli montani, anche alle zone delimitate a termini della legge 10 agosto 1950, numero 647 (52) e successive modificazioni ed integrazioni.

Al fine di conseguire un allineamento dei tassi di interesse da applicare per le operazioni di mutuo definite o da definire con utilizzazione dei residui fondi di concorso statale recati dagli

---

(44) Vedi pag. 65.
(45) Vedi nota 22.
(46) Vedi pag. 7.
(47) Vedi pag. 7.
(48) Vedi nota 27.
(49) Vedi nota 29.
(50) Vedi nota 8.
(51) Vedi nota 27.
(52) Vedi nota 31.

artt. 9 e 16 — lettera *b*) (53) — della legge 2 giugno 1961, numero 454 (53) e dall'art. 4 della legge 23 maggio 1964 n. 404

---

(53) *Legge 2 giugno* 1961, *n*. 454 - Artt. 9 e 16 - lettera *b*):

Art. 9: Per i prestiti ed i mutui concernenti le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, ritenuti ammissibili a concorso statale e stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari nei limiti delle disponibilità di concorso statale esistenti è stabilito nella misura del 4 per cento e, per i territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché per quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente articolo 8, nella misura del 3 per cento.

Tali misure — che si applicano anche per il periodo di preammortamento — sono rispettivamente ridotte al 3,50 per cento e al 2,50 per cento, qualora le operazioni riguardino i coltivatori diretti, i piccoli proprietari e gli enfiteuti; il tasso del 2,50 per cento si applica, in ogni caso alle aziende ricadenti in territori classificati montani a termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso dello Stato per le operazioni previste dal presente articolo è calcolato in conformità di quanto stabilito al successivo art. 34.

E' autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.000 milioni nell'esercizio 1961-62; 1.500 milioni nel 1962-63; 2.000 milioni nel 1963-64; 2.500 milioni negli esercizi dal 1964-65 al 1991-92; 2.000 milioni nel 1992-93; 1.500 milioni nel 1993-94; 1.000 milioni nel 1994-95 e lire 500 milioni nel 1995-96.

Art. 16 - lettera *b*): Di lire 300 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti ed i mutui destinati all'esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

per il limite di impengo di cui alla lettera *a*) in ragione di lire 750 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.500 milioni nell'esercizio 1961-62; 2.250 milioni nell'esercizio 1962-63; 3.000 milioni nell'esercizio 1963-64; 3.750 milioni nell'esercizio 1964-65; 3.000 milioni nell'esercizio 1965-66; 2.250 milioni nell'esercizio 1966-67; 1.500 milioni nell'esercizio 1967-68 e 750 milioni nell'esercizio 1968-69;

per il limite d'impegno di cui alla lettera *b*) in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1960-61; 600 milioni nell'esercizio 1962-63; 1.200 milioni nell'esercizio 1963-64; 1.500 milioni dal 1964-65 al 1975-76; 1.200 milioni nell'esercizio 1976-77; 900 milioni nell'esercizio 1977-78; 600 milioni nell'esercizio 1978-79 e 300 milioni nell'esercizio 1979-80.

(54), l'art. 16 — comma 9 (55) — prevede che i predetti tassi age-

---

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di finanziamento previste dal presente articolo, effettuate nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, è stabilito nella misura del 2 per cento, e, per i territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché per quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura dell'1 per cento.

Il concorso dello Stato per dette operazioni, calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 34, sarà corrisposto in semestralità o annualità anticipate; e sull'importo attribuito a ciascun Istituto od Ente potranno essere disposte anticipazioni nella misura massima prevista dal quarto comma dell'art. 19.

Le operazioni di finanziamento di cui alla lettera *a*) avranno durata non superiore ai 5 anni, quelle della lettera *b*) non superiore ai 15 anni.

Alle provvidenze di cui al presente articolo sono ammesse anche le operazioni di finanziamento compiute, in applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 777, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei prestiti e mutui è subordinata alla dichiarazione di congruità della spesa e di rispondenza tecnico-economica degli acquisti e dei lavori all'ordinamento produttivo dell'azienda ed alle sue possibilità di sviluppo, da rilasciarsi dall'Ispettorato competente, ai sensi del successivo articolo 35, il quale provvede anche ad attestare la avvenuta esecuzione degli acquisti e dei lavori medesimi.

Per importi di spesa preventivata superiori ai 30 milioni provvede l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, su nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I prestiti per l'esecuzione di lavori di riconversione colturale previsti al presente articolo sono assistiti, per la loro durata, da privilegio legale e speciale conformemente a quanto disposto per i prestiti di conduzione dagli articoli 8, 9 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

(54) *Legge* 23 *maggio* 1964, *n*. 404 - Art. 4: Sono autorizzati i limiti di impegno per complessive lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per la concessione, ai termini dell'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e connesse strutture ed attrezzature, ivi comprese le attrezzature mobili complementari, nonché per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di alloggi per i salariati fissi addetti all'attività zootecnica.

I mutui agevolati saranno concessi, con preferenza, per organiche iniziative intese a costruire efficienti aziende a prevalente indirizzo zootecnico o ad introdurre razionali sistemi e tecniche di allevamento, con particolare riguardo ai settori bovino, ovino ed ovicolo.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1

volati si applicano anche ai contratti condizionati di mutuo che risultino stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore (24 novembre 1966) della legge numero 910 (56).

In conseguenza, le operazioni stipulate tra detta data e quella in cui perverranno le presenti istruzioni, debbono essere assistite con la più favorevole aliquota di concorso statale. Poiché il disposto legislativo non pone alcuna condizione al riguardo, né si esprime con formula potestativa, la modifica del tasso da porre a carico degli operatori può avvenire senza variazione del nulla osta emesso dall'organo competente e, quindi, con la sola determinazione dell'Istituto. Tale determinazione potrà anche esplicarsi, in via provvisoria, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al beneficiario ed al competente organo di questa Amministrazione, salvo provvedere in sede di contratto definitivo di mutuo, o di atto di pagamento a saldo, ovvero di ricognizione del debito, alle conseguenti rettifiche del contratto originario.

Per quanto concerne in particolare i mutui previsti dall'art. 16 — lettera *b*) — della legge 2 giugno 1961, n. 454 (57), il cui tasso viene allineato alle nuove aliquote, si ritiene che non possa in via pregiudiziale prescindersi dalla letterale interpretazione della norma, ancorché essa lasci qualche perplessità circa lo spirito informatore del Piano Verde n. 2 (58), avuto riguardo anche ad altre sue disposizioni di portata generale le quali si orientano verso l'applicazione uniforme dei maggiori benefici recati rispetto alla precedente legislazione. Nell'intento di eliminare ogni dubbio al riguardo, è stato promosso un parere del Consiglio di Stato. In attesa che tale Consesso si pronunci, potranno essere adottate delle soluzioni provvisorie, riservandosi questa Amministrazione di impartire, appena possibile, definitive istruzioni. E' appena il caso di ricordare che la norma non innova minimamente per ciò che attiene al periodo di ammortamento quindicennale dei mutui, essendo peraltro rimasti invariati gli stanziamenti all'uopo previsti per detto periodo di tempo.

Altro problema di carattere particolare è quello relativo ai ricordati mutui con fondi di anticipazione statale ad ammortamento ventennale previsti dalla legge 27 ottobre 1951, nu-

---

miliardo nell'esercizio 1963-64, di lire 1 miliardo nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1994, di lire 1.500 milioni nel 1995 e di lire 500 milioni nel 1996.

(55) Vedi pag. 31.

(56) Vedi pag. 7.

(57) Vedi nota 53.

(58) Vedi pag. 7.

mero 1208 (59) il cui tasso di interesse dal 4 per cento si riduce al 2 per cento. Mentre si precisa che sono in corso intese con il Ministero del tesoro per l'aggiornamento della relativa convenzione, si richiama l'attenzione degli Ispettorati agrari compartimentali del Mezzogiorno sulla possibilità offerta da detta legge di integrare con benefici di notevole entità e con diversa caratterizzazione le agevolazioni statali a sostegno degli investimenti di rapida produttività.

Nel quadro del più incisivo intervento statale va ricordato che i mutui per la costruzione, l'ampliamento od il riattamento dei fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti, di cui all'art. 16 della legge 910, comma quarto (60), possono essere contratti per un periodo di anni 20 oppure, per il più generale disposto dell'articolo, con ammortamento trentennale. Evidentemente, la scelta offerta ai coltivatori diretti presenta un particolare vantaggio nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647 (61) e successive modificazioni ed integrazioni, nei quali i mutui predetti possono essere contratti con ammortamento trentennale al tasso del 3 per cento oppure con ammortamento ventennale al tasso del 2 per cento.

Si ritiene opportuno, infine, precisare che, giusto provvedimento in corso, le misure globali dei tassi di interesse per le operazioni di credito agrario di miglioramento per l'anno 1967 saranno confermate nello stesso ammontare di quelle previste per l'anno 1966 dal decreto interministeriale 6 ottobre 1966, pubblicato sulla G. U. n. 268 del 27 ottobre 1966.

Nell'allegato prospetto *A*) sono riportate le rate annuali o semestrali di concorso statale sui mutui di miglioramento distintamente per i territori in cui si applica il tasso del 3 per cento e per quelli in cui si applica il 2 per cento, avuto riguardo ai tassi globali sopra richiamati.

E' stato posto in evidenza come il perfezionamento delle norme che regolano l'intervento del « Fondo Interbancario di Garanzia » rechi un apporto all'indirizzo di allargare le linee di operatività del credito agrario.

Si deve ora, per completare la trattazione di questo argomento, richiamare l'attenzione degli Ispettorati sugli artt. 36 e 56 (62) che modificano ed integrano le disposizioni recate dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (63).

---

(59) Vedi nota 40.

(60) Vedi pag. 29.

(61) Vedi nota 31.

(62) Vedi pagg. 47 e 56.

(63) *Legge 2 giugno* 1961, *n.* 454 - Art. 36: Tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un « Fondo interbancario di

garanzia » per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.

La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive.

In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.

Il « Fondo interbancario di garanzia » ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un Comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli Istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.

Il Comitato e il Collegio sindacale — composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia — sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del Comitato.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

a) all'organizzazione dei servizi del « Fondo interbancario di garanzia »;

b) ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al « Fondo » dagli Istituti di credito;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del « Fondo ».

Il « Fondo » è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le dotazioni finanziarie del « Fondo interbancario di garanzia » sono costituite:

a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;

b) da annue lire 50 milioni che gli Istituti dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo effettuate in ciascun esercizio;

In particolare, l'art. 36 della legge n. 910 (64) regola le condizioni di rimborso del Fondo in caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento da parte dei mutuatari, disciplinando le procedure coattive che gli Istituti debbono svolgere affinché la garanzia diventi operante.

L'art. 56 (65), oltre a prevedere, come già si è detto, l'estensione della garanzia fino all'intero ammontare della perdita subita dagli Istituti, comprende, tra le operazioni di credito agrario di miglioramento assistibili, quelle poste in essere a favore di cooperative agricole, eliminando la limitazione precedentemente posta circa le categorie di operatori che dovevano costituire la base associativa.

C) Contributo in conto capitale e mutui integrativi

L'art. 16 della legge n. 910 (66) disciplina, oltre ai contributi in conto capitale ed alle agevolazioni creditizie, una categoria

---

c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla « Cassa » stessa entro due mesi dalla richiesta del Comitato;

d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro il concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al « Fondo interbancario di garanzia ».

La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del « Fondo ».

Sono trasferite al « Fondo interbancario di garanzia » le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.

Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle Regioni a statuto autonomo, né con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del « Fondo interbancario di garanzia », i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e dell'imposta generale sull'entrata.

(64) Vedi nota 62.

(65) Vedi nota 62.

(66) Vedi pag. 27.

di investimenti assistiti con entrambe le forme di incentivo, derogando a quel principio di alternatività che è nello stesso articolo esplicitamente affermato.

Si tratta di particolari strutture zootecniche cui si riconosce, oltre ad una funzione di carattere generale, un preminente interesse ai fini dello sviluppo degli allevamenti. In concreto, tali strutture possono distinguersi in tre categorie, e cioè: le stalle sociali, i centri di allevamento a carattere interaziendale e i centri di fecondazione artificiale.

La legge sottolinea come tale forma di agevolazione si ipotizzi per iniziative promosse da cooperative agricole, enti di sviluppo, associazioni e concorsi di produttori agricoli, oltre che da altri enti operanti nel settore dell'agricoltura con finalità di interesse generale.

Al riguardo devono richiamarsi integralmente i criteri di applicazione stabiliti dall'art. 15 — paragrafo 7 — di cui al d.m. 20 gennaio 1967 (67), i quali stabiliscono che la duplice forma di intervento sarà accordata, di regola, quando la spesa ammessa superi i 20 milioni di lire, e quindi per interventi di competenza compartimentale o ministeriale, attesa la dimensione che in generale assumono sotto il profilo tecnico e finanziario le relative progettazioni.

Per i centri di allevamento a carattere interaziendale e per i centri di fecondazione artificiale, le iniziative proposte debbono formare oggetto di appositi programmi a carattere regionale.

Per l'applicazione di tale norma, tutte le iniziative d'attuarsi nell'ambito della circoscrizione di ciascun Ispettorato agrario compartimentale dovranno essere sottoposte ad apposita Commissione, presieduta dall'Ispettore agrario compartimentale e composta dagli Ispettori provinciali dell'agricoltura della Regione, che esprimerà un motivato parere in relazione alle linee di intervento contenute nelle direttive regionali.

Nel quadro di tali esigenze, sarà provveduto a raccogliere le domande con carattere di periodicità ed a deciderle in base ad uno o più programmi annuali.

Le iniziative di competenza ministeriale saranno coordinate a livello nazionale sulla base degli elementi che saranno all'uopo acquisiti per il tramite degli Ispettorati agrari compartimentali.

In via di massima, le iniziative di cui si tratta dovranno trovare soluzione nell'ambito della spesa di competenza dell'Ispettorato agrario compartimentale, ormai elevata a livelli

---

(67) Vedi pag. 65.

che consentono razionali ed organiche soluzioni. Progetti di maggiore dimensione potranno essere presi in considerazione solo se interessino un cospicuo numero di produttori agricoli ed estendano la loro influenza su consistenti aree territoriali.

In particolare, le stalle sociali, come prescritto dai criteri più volte richiamati, dovranno basarsi, oltre che su moderne impostazioni tecniche, su appropriata organizzazione associativa, specie per quanto attiene alle modalità ed agli obblighi dei conferimenti e loro valutazione, alla gestione della stalla ed alla ripartizione degli utili. Le iniziative associate dovranno gradualmente tendere all'assorbimento degli allevamenti aziendali dei soci.

Per quanto, infine, attiene all'entità dei contributi in conto capitale e dei relativi mutui integrativi, facendo riferimento ancora alle direttive, si ricorda che essi debbono graduarsi in relazione alle possibilità di autofinanziamento degli organismi competenti.

A completamento delle istruzioni impartite per l'applicazione delle norme che disciplinano l'intervento statale per l'ammodernamento delle strutture fondiarie ed agrarie, appare necessario richiamare una precisa disposizione legislativa che riguarda i coltivatori diretti, nonché alcuni indirizzi che i criteri di attuazione della legge n. 910 (68) stabiliscono per l'intero settore di operatività.

Il richiamo legislativo è quello contenuto nel decimo comma del ricordato art. 16 (69) il quale, ferme le finalità obiettive perseguite con le provvidenze disciplinate nell'articolo stesso, stabilisce che nell'applicazione degli incentivi statali la posizione dei coltivatori diretti dovrà essere tenuta in particolare considerazione; viene confermato così un indirizzo inteso a dare all'impresa diretto-coltivatrice in pari tempo il sostegno e la sollecitazione dello Stato per adeguare le proprie capacità produttive a livelli competitivi e, quindi, a raggiungere od accrescere la propria validità economica. In tale quadro dovranno tenersi presenti le specifiche esigenze di ristrutturazione o di potenziamento delle aziende diretto-coltivatrici di nuova formazione.

Il richiamo alle direttive riguarda i punti 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del d.m. 20 gennaio 1967 (70) che dettano i criteri generali per il miglioramento delle strutture fondiarie.

Il punto 1 indica come obiettivo delle agevolazioni statali il promuovimento di iniziative che, in rapporto alle specifiche

---

(68) Vedi pag. 7.
(69) Vedi pag. 27.
(70) Vedi pag. 87.

esigenze ambientali, realizzino investimenti idonei a perseguire gli obiettivi stabiliti dai criteri di attuazione della legge nel suo complesso ed in particolare quello del raggiungimento di più alti livelli di produttività.

Il punto 2 stabilisce un'aperta preferenza alle iniziative promosse da una pluralità di aziende, capaci di determinare più confacenti aspetti produttivi e strutturali, anche al fine di pervenire a concentrazioni territoriali che facilitino la trasformazione dei prodotti, nonché una esplicita priorità, nell'ambito aziendale, a quegli interventi che considerino le esigenze che a tale livello si manifestano in una visione unitaria e globale.

Il punto 3 sollecita una opportuna diversificazione dell'intervento statale, sul piano territoriale, in rapporto alle specifiche esigenze socio-economiche-ambientali onde stimolare appropriati investimenti per la valorizzazione delle risorse locali.

3) PIANI DI VIABILITA' RURALE E DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'art. 17 della legge n. 910 (71) intende recare, nell'ambito delle disponibilità all'uopo stanziate, un apporto al miglioramento delle condizioni di vita del mondo rurale attraverso la realizzazione di opere nei due fondamentali comparti delle infrastrutture agricole: la viabilità minore e l'approvvigionamento idrico.

Si tratta, come è ben noto, di due settori tradizionalmente considerati dalla legislazione sui miglioramenti fondiari, le cui implicazioni imporrebbero mezzi finanziari di notevole entità.

In una politica di scelte, condizionata dai mezzi disponibili l'intervento dello Stato ha dovuto conseguentemente restringersi in uno specifico ambito territoriale nel quale si manifestano in maggior grado, con le esigenze di rinnovamento delle condizioni di vita civile delle popolazioni rurali, pressanti necessità di misure esterne alle imprese che rechino alle economie aziendali il concorso di un ambiente più valido e, quindi, i vantaggi complementari di una economia più aperta alle moderne sollecitazioni.

Gli interventi trovano applicazione nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 (72), 10 agosto 1950 n. 647 (73) e 26 luglio 1952, n. 991 (74) e successive modificazioni e integrazioni.

---

(71) Vedi pag. 32.
(72) Vedi nota 27.
(73) Vedi nota 31.
(74) Vedi nota 28.

I criteri per l'applicazione del Piano Verde n. 2 (75) stabiliscono (art. 16 del ricordato d.m. 20 gennaio 1967 (76) che gli interventi nei predetti due settori si esplicheranno nell'ambito delle competenze degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e compartimentali agrari e, quindi, per iniziative il cui importo non superi i 50 milioni di lire.

Tale indirizzo si riconnette alle esigenze di concentrazione e di selezione sopra ricordate, avuto riguardo all'ammontare dei fondi disponibili.

I predetti criteri stabiliscono, inoltre, che tanto le opere di viabilità quanto quelle di approvvigionamento idrico debbono trovare opportuno coordinamento in sede regionale e, quindi, dovrà essere costituita apposita Commissione presieduta dal Capo dell'Ispettorato agrario compartimentale e composta dagli Ispettori provinciali dell'agricoltura della regione, con il compito di formulare, nell'ambito delle disponibilità che saranno all'uopo assegnate da questo Ministero, periodici programmi di intervento provinciali e regionali. Per la prima applicazione del Piano dovrà essere redatto un programma triennale di intervento.

Il coordinamento dovrà in modo particolare riguardare gli interventi che negli stessi settori sono attuati dalla Cassa per il Mezzogiorno secondo gli indirizzi stabiliti dall'art. 2, n. 10, del ricordato d.m. 20 gennaio 1967 (77), che orientano l'azione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di norma, a soddisfare prioritariamente le esigenze dei territori esterni ai comprensori irrigui e delle zone di valorizzazione connesse.

In via più generale le direttive stabiliscono che ai fini dell'ammissione ai predetti contributi dovrà aversi riguardo alla caratterizzazione dei territori interessati ed alle loro specifiche esigenze in rapporto ad una attività che presenti prospettive di consolidamento e di sviluppo sempre che gli organismi richiedenti diano affidamento di realizzare le opere in modo razionale e ne garantiscono l'esercizio.

E' espressa, infine, una priorità a favore delle zone collinari e montane, specie quando i progettati lavori si inseriscano in più ampi programmi di sviluppo.

A tali prescrizioni si deve aggiungere una viva sollecitazione di questo Ministero affinché, in sede di concessione delle agevolazioni previste dalla legge, sia assicurata, anche attraverso l'accertamento delle capacità dell'organismo proponente, la razionale ed organica manutenzione delle opere, esigenza che si manifesta con particolare intensità essendo il beneficio recato

---

(75) Vedi pag. 7.
(76) Vedi pag. 89.
(77) Vedi pag. 69.

da così rilevante apporto finanziario dello Stato condizionato dal mantenimento delle opere stesse nella loro piena efficienza.

In questa sede si rinnovano le disposizioni già impartite da questo Ministero di subordinare la concessione del contributo a favore di consorzi volontari o di cooperative agricole o di società civili, ad esplicita garanzia, assunta nelle forme di legge, da parte del Comune o della Provincia, di assicurare la manutenzione delle opere. Si rinnova, altresì, la viva raccomandazione che le infrastrutture di cui trattasi, realizzate con le agevolazioni statali, siano ad esclusivo o preminente servizio di interessi agricoli e che la loro esecuzione sia improntata a criteri di rigida economia.

L'intervento finanziario dello Stato è previsto dalla legge nella misura dal 75 all'87,50 per cento della spesa ritenuta ammissibile quando le opere al servizio di una pluralità di aziende interessino una popolazione non inferiore ai cento abitanti residente anche in borgate rurali.

L'aliquota di contributo, variabile entro detti limiti, sarà determinata dall'organo competente alla concessione delle provvidenze.

In tale ambito discrezionale, in piena aderenza allo spirito della norma e ai criteri di applicazione emanati, la decisione dovrà essere assunta sulla base delle caratteristiche dell'opera e dell'ampiezza degli interessi che potrà soddisfare nel settore agricolo.

Nell'ipotesi diversa da quella sopra richiamata, che la legge riconnette alla popolazione servita, l'aliquota di contributo non potrà superare il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Evidentemente, però, si tratta sempre di interventi nelle zone esplicitamente previste dal primo comma dell'art. 17 della legge n. 910 (78).

Per quanto concerne la viabilità rurale, le opere si identificano nella costruzione e nel riattamento di strade vicinali e interpoderali. Si tratta di due specifiche categorie di strade individuabili sotto il profilo giuridico, in via di esclusione dalla classificazione stabilita dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126 (79) e, sotto l'aspetto pratico, dall'uso cui le strade stesse sono destinate. Si ritiene, comunque, che l'esperienza acquisita in sede di applicazione del Piano Verde n. 1 (80) consenta di eliminare perplessità al riguardo.

---

(78) Vedi pag. 32.

(79) *Legge* 12 *febbraio* 1958, *n.* 126 - Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.

(80) Vedi nota 2.

Per quanto concerne gli acquedotti rurali non sembra doversi aggiungere alcuna nuova disposizione, attesa la lunga prassi che regola la materia sin dalla prima applicazione della legge sulla bonifica integrale, se non la sollecitazione ad interventi che soddisfino consistenti interessi in ambienti in cui permangono e si proiettano nel futuro, esigenze di carattere agricolo.

4) SVILUPPO DELLA ELETTRIFICAZIONE AGRICOLA

Sempre nel settore delle infrastrutture agricole, la legge n. 910 (81) prevede specifiche e particolari interventi per lo sviluppo della elettrificazione agricola attraverso piani regionali la cui realizzazione è posta per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'Ente nazionale per l'elettricità.

Tali piani, che trovano la loro base ed il loro limite finanziario nelle disponibilità che questo Ministero provvederà ad assegnare agli Ispettorati agrari compartimentali sugli stanziamenti recati per ciascun esercizio finanziario, saranno redatti da apposita Commissione composta, a termini di legge, dal Provveditore alle opere pubbliche, dal Capo dell'Ispettorato agrario compartimentale, da un rappresentante dell'ENEL e dal Capo dell'Ispettorato regionale delle foreste.

Sono in corso i provvedimenti di nomina delle Commissioni per le singole regioni per modo che, quanto prima, possano iniziarsi i lavori per la predisposizione dei programmi di intervento la cui impostazione dovrà basarsi sulle esigenze obiettive già individuate attraverso la nota indagine sulla situazione della elettrificazione rurale in Italia, con opportuna valutazione delle sollecitazioni che perverranno dalle popolazioni interessate, specie attraverso le Amministrazioni locali.

Evidentemente rientrano in tale prospettiva le richieste già acquisite dagli Ispettorati agrari compartimentali nel corso dell'applicazione del Piano Verde n. 1 (82) e non potute finanziare per mancanza di disponibilità.

Nello svolgimento dei suoi lavori, la Commissione dovrà seguire gli indirizzi forniti dall'art. 18 del d.m. 20 gennaio 1967 (83) secondo i quali i programmi dovranno soprattutto riguardare le zone agricole dove l'intensità degli insediamenti umani renda più urgente l'installazione di impianti di distribu-

---

(81) Vedi pag. 7.
(82) Vedi nota 2.
(83) Vedi pag. 91.

zione dell'energia elettrica, sia per le esigenze sociali del mondo rurale, sia per le applicazioni aziendali ed interaziendali ai fini di una più economica organizzazione dei fattori produttivi.

Sia pure attraverso una comparativa valutazione delle esigenze e delle priorità, le direttive sollecitano interventi diretti a soddisfare i bisogni di nuclei meno consistenti e anche di case sparse quando non vi siano di ostacolo motivi di ordine tecnico ed economico, peraltro da valutare tenendo presenti i riflessi di carattere sociale.

E' appena il caso di ricordare che anche in questo settore l'intervento statale deve soddisfare precise esigenze agricole.

I programmi predisposti conformemente alla legge, ai criteri di applicazione e alle presenti istruzioni, nella prima fase di intervento dovranno avere portata triennale e quindi basarsi sulle disponibilità degli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968, nell'ambito delle assegnazioni che saranno all'uopo disposte con separato provvedimento.

Tali programmi dovranno trovare attuazione in base a piani esecutivi di intervento redatti dall'ENEL e sottoposti a motivato parere tecnico da parte della Commissione regionale che dovrà esprimersi anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile ed i tempi di esecuzione dei lavori.

Pertanto, i piani esecutivi dovranno essere predisposti con le opportune analisi tecnico-economiche, ivi compresi i computi metrici estimativi, redatti in modo da consentire i successivi controlli previsti dalla legge.

Per quanto riguarda i prezzi unitari, trattandosi di un settore di particolare specializzazione, saranno tenuti come base i calcoli dell'ENEL opportunamente vagliati dalla predetta Commissione.

Detti piani esecutivi dovranno essere trasmessi a questo Ministero per la loro approvazione anche ai fini delle implicazioni di ordine giuridico che ne conseguono.

Allo scopo di rendere più sollecita la realizzazione dei predetti piani, l'Ispettorato agrario compartimentale potrà autorizzare, nelle consuete forme e con le ordinarie cautele, in via provvisoria, l'esecuzione dei lavori non appena la Commissione avrà espresso il suo motivato parere in merito.

A seguito dell'avvenuta approvazione ministeriale, gli Ispettorati provvederanno a notificare all'ENEL i relativi decreti.

Mano a mano che saranno realizzate, nell'ambito dei predetti piani esecutivi, specifiche iniziative suscettibili di autonomo funzionamento, l'Ispettorato agrario compartimentale, su richiesta dell'ENEL ed esperiti gli opportuni e prescritti accertamenti, provvederà, con unico provvedimento amministrativo, alla concessione ed alla liquidazione del contributo a carico

dello Stato, ordinandone contemporaneamente il pagamento a favore dell'ENEL.

Sembra opportuno precisare in questa sede che l'articolo 19 (84) disciplina programmi organici di elettrificazione in sostituzione degli interventi previsti dalla precedente legislazione per gli elettrodotti rurali, invariata restando, nell'ambito delle possibilità previste dai singoli articoli della legge n. 910, la normativa che regola le provviste di energia elettrica per le esigenze aziendali e per gli impianti di interesse collettivo per la valorizzazione dei prodotti agricoli.

Evidentemente, nell'ampia operatività che la legge n. 910 assegna agli interventi creditizi rientra la possibilità di concedere il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per le applicazioni elettro-agricole.

5) INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ED ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA ALLA COOPERAZIONE AGRICOLA

A) IMPIANTI COLLETTIVI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Il Piano Verde n. 2, innestandosi sulla normativa della legge 2 giugno 1961, n. 454 (85), prevede particolari interventi per il potenziamento delle strutture collettive di trasformazione e commercializzazione nella duplice forma del contributo in conto capitale e del mutuo integrativo.

L'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (86) prevede due distinte ipotesi:

— la realizzazione, da parte di cooperative, consorzi di cooperative e di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti;

— l'ampliamento e l'ammodernamento di preesistenti impianti di proprietà di Enti di sviluppo, di cooperative e loro consorzi, di consorzi di bonifica e di consorzi di miglioramento fondiario.

Sotto il profilo oggettivo, pertanto, la nuova normativa si discosta dalla precedente soltanto per non aver più previsto, tra i possibili interventi nel settore, quelli relativi all'acquisto di preesistenti impianti; sotto quello soggettivo, si ha una limitazione alle sole cooperative e agli enti di sviluppo per le

---

(84) Vedi pag. 91.
(85) Vedi nota 2.
(86) Vedi pag. 16

attività concernenti la realizzazione di nuovi impianti per i quali non sono chiamati ad operare i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, abilitati — invece — a promuovere iniziative di ammodernamento e ampliamento sullo stesso piano delle cooperative, dei loro consorzi e degli enti di sviluppo.

Il disposto legislativo, mentre riconferma l'incentivo per le attività di base a favore di enti, cooperative e consorzi che affrontino i problemi della valorizzazione dei prodotti mediante nuovi impianti o il potenziamento di preesistenti strutture, chiaramente esprime una netta preferenza per le iniziative promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attività svolta da organismi di primo grado, specie al fine di creare strutture commerciali alla nostra agricoltura.

E' noto infatti, come nel quinquennio di applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454 (87), siano stati realizzati consistenti impianti di primo grado con una sensibile incidenza nella raccolta, conservazione, trasformazione e lavorazione dei prodotti, in forma collettiva, ma altresì noto come ancora manchino strutture di collegamento tra numerosi organismi di base capaci di proiettarsi direttamente nel mercato e quindi di dare efficienza economica alle singole cooperative o associazioni primarie.

Il Piano Verde n. 2 chiaramente postula l'esigenza di affrontare una seconda fase di attività che completi gli sforzi attuati con il primo periodo di intervento e dia alla rete di impianti realizzati propulsioni nuove attraverso forme di coordinamento e di integrazione.

In questa prospettiva, è prevista anche la possibilità di ammettere alle provvidenze contributive e creditizie società promosse dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai loro consorzi, con la partecipazione di consorzi di produttori o di imprenditori agricoli, purché l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari.

Meritevole di opportuna considerazione è anche l'indirizzo legislativo che, a conferma degli orientamenti costantemente seguiti sul piano amministrativo, stabilisce una priorità per le iniziative che riguardino consistenti aree territoriali ed importanti interessi produttivi, essendosi ormai chiaramente affermata l'esigenza di operare in questo settore su basi economicamente valide che spesso si attestano su dimensioni di notevole entità. Tale indirizzo si manifesta nel disegno legislativo anche attraverso l'accentramento delle competenze in sede ministeriale, non appalesandosi economicamente proficua un'azione che, a parte il frazionamento dei mezzi finanziari, affronti problemi

---

(87) Vedi nota 2.

di scarsa rilevanza spesso collegati ad esigenze manutentorie che debbono trovare nell'economia aziendale possibilità di finanziamento.

A questo riguardo va anzi chiaramente precisato che nell'ambito dell'art. 16 (88) non possono trovare incentivazione con contributi in conto capitale iniziative collettive per la valorizzazione dei prodotti, sia che riguardino nuovi impianti o che afferiscano all'ammodernamento di quelli esistenti.

Potranno, invece, trovare considerazione con le agevolazioni creditizie previste dallo stesso art. 16 della legge n. 910, le richieste di ammodernamento ed ampliamento, sia per opere strutturali che per le attrezzature, fermo rimanendo l'indirizzo preminente di destinare le agevolazioni statali ad iniziative capaci di affrontare problemi di sufficiente dimensione.

Restano in ogni caso esclusi, a conferma di disposizioni più volte impartite, da qualunque forma di intervento gli impianti aziendali, in armonia con il preciso disposto legislativo di indirizzare verso forme associative ogni attività di valorizzazione dei prodotti.

Nei nuovi orientamenti che l'art. 9 della legge 910 (89) reca sulla base delle esperienze e realizzazioni del precedente quinquennio, si deve ora sottolineare come siano previsti interventi pure fuori della zona di produzione per portare nei centri o zone di consumo, anche all'estero, impianti di depositi, di smistamento o di vendita di prodotti agricoli, in modo da realizzare una valida presenza sui mercati lontani dalla produzione senza correre l'alea delle quotidiane fluttuazioni dei prezzi.

Il decreto ministeriale 20 gennaio 1967 (90) reca chiari criteri per l'applicazione delle provvidenze dirette al potenziamento delle strutture cooperative, sottolineando in modo specifico gli orientamenti per una fase di sviluppo delle realizzazioni sin qui acquisite.

Si ricorda, in particolare, il riaffermato criterio del coordinamento delle iniziative su base nazionale allo scopo di assicurare una equilibrata ed armonica distribuzione degli impianti per il settore e per territorio, avuto riguardo agli attuali ordinamenti produttivi ed alle loro suscettività di sviluppo e di riconversione.

Sul piano amministrativo tale coordinamento proseguirà con le modalità osservate in sede di applicazione del Piano Verde n. 1; esso dovrà riguardare tutte le richieste qualunque sia l'importo di spesa e la forma di intervento, tenendo presente

---

(88) Vedi pag. 27.
(89) Vedi pag. 15.
(90) Vedi pag. 65.

che le iniziative di scarso rilievo ai fini della valorizzazione dei prodotti non rientrano nel quadro normativo quale risulta dalla legge e dai criteri di applicazione, dato che anche gli ampliamenti e gli ammodernamenti debbono realizzare sostanziali incrementi della capacità lavorativa e di conservazione o sostanziali miglioramenti nei sistemi di lavorazione e di commercializzazione, specie al fine di conseguire più economici risultati di esercizio.

Sempre sul piano del coordinamento, si ricorda che nell'ambito dei territori in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno le scelte dovranno basarsi su una accurata valutazione delle esigenze delle singole zone avuto riguardo alle possibilità di intervento del predetto Istituto. Pertanto, a parte l'azione diretta che sarà attuata da reciproche partecipazioni alle Commissioni consultive per la formazione dei programmi, gli Ispettorati dovranno, nei loro rapporti informativi, dedicare particolare considerazione a questo aspetto della coordinata applicazione della legislazione ordinaria e di quella straordinaria.

Premesse nelle linee essenziali le nuove prospettive che si aprono con l'applicazione dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (91), questo Ministero si riserva di stabilire indirizzi in sede di formulazione degli specifici programmi, i quali dovranno orientarsi anche sulle linee generali di coordinamento che saranno stabilite previe intese con le associazioni nazionali delle imprese agricole per settore produttivo.

B) Assistenza tecnico-economica alla cooperazione agricola

Al fine di potenziare le strutture cooperative in agricoltura in relazione ai compiti che, specie nel campo della valorizzazione dei prodotti, gli organismi cooperativi sono chiamati ad assolvere e all'impegno organizzativo, direzionale e finanziario che tali compiti comportano, la legge n. 910 prevede tre forme di intervento nel settore dell'assistenza tecnica ed economica alla cooperazione.

In primo luogo si riafferma l'esigenza di attuare, nel quadro della tradizionale attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, specifiche iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione, soprattutto mediante l'assistenza tecnica volta a realizzare e consolidare le imprese cooperative.

Tale attività, che si ricollega all'azione svolta nel precedente quinquennio, dovrà trovare forme più qualificate, dovendosi affrontare i problemi connessi con le carenze che,

---

(91) Vedi pag. 15.

specie per quanto concerne il fattore umano e in particolare i quadri direttivi, il settore denota costituzionalmente e che si accentuano in conseguenza della caratterizzazione economica che l'impresa cooperativa sempre più assume nel mondo agricolo.

Al riguardo i criteri di intervento sollecitano in primo luogo iniziative dirette all'aggiornamento ed alla formazione di elementi chiamati ad assumere i livelli di responsabilità nelle cooperative agricole, articolate per settore e per territorio e con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti.

A fianco dell'attività che il Ministero dell'agricoltura è chiamato a svolgere e che verrà attuata, sia con interventi dell'Amministrazione centrale, sia con la collaborazione degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali, potranno utilizzarsi anche qualificate collaborazioni da parte di enti purché essi, per rappresentatività, per strutturazione e finalità istituzionali, svolgano un'apprezzabile ruolo nell'ambito cooperativo, con particolare riguardo agli enti di sviluppo nelle zone in cui essi operano.

A detti compiti di carattere informativo e di perfezionamento professionale dovrà affiancarsi un'azione specifica degli organi decentrati dell'Amministrazione allo scopo di fornire al mondo cooperativo, attraverso l'assistenza tecnica e la divulgazione, un servizio di informazione e di orientamento per la costituzione di valide iniziative cooperative e per il consolidamento di quelle esistenti.

Ai fini sopra ricordati gli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali potranno predisporre per ciascun esercizio finanziario specifici programmi da trasmettere a questo Ministero per il loro finanziamento nell'ambito dell'attività che potrà essere attuata dall'Amministrazione centrale con i mezzi disponibili ed in coordinamento con essa.

Un'altra azione dello Stato per il potenziamento della cooperazione, che si ricollega alle considerazioni svolte è quella prevista dal secondo comma dell'art. 6 della legge n. 910 (92), intesa a far acquisire agli organismi cooperativi di recente formazione i quadri dirigenti strettamente indispensabili per una valida gestione degli impianti. Si tratta dei contributi a favore delle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici nella misura non superiore al 50 per cento della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente.

I contributi, che possono essere concessi per una durata non superiore al triennio e per due sole unità, sono previsti

---

(92) Vedi pag. 12.

soltanto per le cooperative che abbiano iniziato l'attività di gestione degli impianti da non più di due anni.

E' evidente come il legislatore, con le limitazioni sopra ricordate, abbia voluto accentrare le provvidenze a favore degli organismi nel periodo di avviamento delle impegnative gestioni secondo un criterio che si proietta al di là della prima applicazione della norma. Pertanto, mentre per gli interventi a carico del corrente esercizio l'inizio del biennio potrà farsi risalire al massimo al 24 novembre 1964 e, cioè, ai due anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 910, per i successivi interventi, e cioè quelli che utilizzeranno i mezzi finanziari stanziati per l'anno 1968 e seguenti, il periodo di attività potrà considerarsi nell'ambito dei due precedenti anni solari e ciò per l'obiettivo motivo che le determinazioni ministeriali dovranno inquadrarsi in organici programmi che terranno conto delle richieste pervenute in diversi periodi.

Per quanto riguarda poi la data di inizio dell'attività, dovrà farsi riferimento non già alle occasionali lavorazioni, ma alle gestioni organiche che per gli impianti ammessi alle provvidenze statali, dovranno in ogni caso avere riferimento al periodo successivo alla data degli accertamenti eseguiti ai fini della liquidazione delle provvidenze stesse.

Avuto riguardo alle modeste disponibilità recate per gli scopi previsti dalla legge e in relazione al numero veramente notevole di organismi che difettano di qualificato personale direttivo, le provvidenze dovranno articolarsi — come prescrivono i criteri di attuazione della legge — in programmi per settore e per territorio e, comunque, riguardare le cooperative che diano affidamento di validità economica, attraverso l'immissione ai posti di responsabilità di personale qualificato e provvisto di idoneo titolo di studio.

Tale attività, in ogni caso, sarà realizzata da questa Amministrazione centrale attraverso opportuni collegamenti, sia per quanto riguarda le scelte degli elementi, sia per quanto riguarda il controllo delle prestazioni, con gli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali.

Infine, l'art. 6 (93) prevede agevolazioni per le cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello Stato, nelle forme del contributo in conto capitale o del credito agrario agevolato che, per avere eseguito opere di completamento o ammodernamento senza intervento statale, siano gravate da passività one-

(93) Vedi pag. 12.

rose che rendano precario il conseguimento dei fini istituzionali dell'organismo associato.

La legge stabilisce per la concessione delle provvidenze creditizie, alcune precise condizioni che qui di seguito si richiamano:

a) l'intervento è limitato alle sole società cooperative costituite nelle forme di legge e come tali regolarmente iscritte nell'apposito registro, con esclusione di altre forme associative;

b) le cooperative che possono beneficiare delle agevolazioni sono solo quelle che operano nel settore della valorizzazione dei prodotti e che quindi siano costituite tra produttori agricoli per l'attività di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;

c) deve in ogni caso trattarsi di cooperative che in atto gestiscono impianti di proprietà realizzati o ampliati con l'intervento dello Stato prima dell'entrata in vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454 (94);

d) debbono sussistere, al momento della domanda, passività onerose derivanti da impegni contratti prima del 31 marzo 1966 per l'esecuzione di opere ed attrezzature per l'ampliamento o l'ammodernamento dei predetti impianti;

e) i beneficiari delle provvidenze debbono dimostrare di pervenire alla totale eliminazione delle passività onerose attraverso una contribuzione a proprio carico per la quota non coperta da mutuo agevolato.

Le agevolazioni in parola consistono nella concessione « una tantum » di mutui ad ammortamento trentennale fruenti del concorso statale nel pagamento degli interessi nella misura prevista dall'art. 16 della legge n. 910 (95), precedentemente esaminato.

Trattandosi di operazioni parificate ad ogni effetto a quelle di credito agrario di miglioramento a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (96) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui ammontare non può superare il 70 per cento delle passività in essere.

Sembra opportuno, ora, precisare quali impegni finanziari possono essere considerati passività onerose.

Al riguardo va chiarito che nell'ambito oggettivo ricordato, e cioè di passività derivanti da opere e attrezzature, deve trattarsi di interventi diretti al consolidamento finanziario dell'organismo associativo, come previsto dai criteri di attuazione

---

(94) Vedi nota 2.

(95) Vedi pag. 27.

(96) *Legge* 5 *luglio* 1928, *n.* 1760 - Conversione in legge, con modificazioni, del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, del credito agrario.

della legge n. 910 e, quindi, di esposizioni della cooperativa che siano accertabili, anche con riferimento alla data, mediante documenti e fatti di gestione e risultino nei bilanci della cooperativa.

Per quanto attiene in particolare alle onerosità, dovrà farsi riferimento al tasso di interesse che grava sull'esposizione, senza tuttavia tralasciare una valutazione delle capacità finanziarie delle singole cooperative e quindi dell'onere che gli ammortamenti determinano sulle gestioni.

Circa la partecipazione finanziaria dei soci, essa dovrà preferibilmente estrinsecarsi nel versamento diretto, ma potrà assumere anche forme di trattenuta, purché risultanti da precisi impegni assunti nei modi prescritti dalla legge e dagli statuti.

Conseguentemente, qualora non sia fornita la prova che le passività siano state totalmente estinte in sede di stipulazione del mutuo di ripianamento con l'Istituto autorizzato all'esercizio del credito agrario di miglioramento, dovrà essere presentato un piano di ammortamento della quota non mutabile con l'indicazione dei mezzi, dei modi e dei tempi con cui si farà fronte all'obbligazione prevista dalla legge, deliberato e approvato dall'assemblea dei soci in adunanza straordinaria con la presenza di un notaio.

Il sistema stabilito dalla legge accentra presso il Ministero la competenza in materia di concessione e liquidazione del concorso statale per i mutui di cui si tratta.

Si rende, pertanto, opportuno indicare le modalità che debbono essere seguite da parte delle cooperative per ottenere le provvidenze.

Le domande devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale dei miglioramenti fondiari, Div. VII — e debbono essere corredate da una relazione sullo stato patrimoniale e finanziario nonché sulla esposizione debitoria della cooperativa, con particolare riferimento alle esigenze da cui sono derivate le esposizioni stesse nel quadro normativo recato dall'art. 6 della legge numero 910 (97). Inoltre dovrà essere prodotto un piano finanziario relativo ai mezzi con cui si farà fronte agli oneri di ammortamento del mutuo che si intende contrarre ed a quelli che gravano sulla cooperativa senza il concorso dello Stato.

Dovrà inoltre essere allegato l'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, con le relazioni del consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e con l'annotazione dell'avvenuto deposito presso il competente tribunale.

---

(97) Vedi pag. 12.

Le domande dovranno essere trasmesse contemporaneamente all'Istituto di credito prescelto il quale avrà cura di far pervenire al Ministero, con la massima urgenza, una sua relazione sulla richiesta della singola cooperativa.

Sulla base delle domande che perverranno questo Ministero predisporrà periodici programmi di intervento.

6) INTERVENTI DELLA SEZIONE ORIENTAMENTO DEL « FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA »

L'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (98) reca disposizioni per interventi integrativi a carico del bilancio di questo Ministero sulla spesa per la realizzazione dei progetti ammessi al contributo della Sezione Orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia da parte della Comunità Economica Europea.

Lo stesso articolo prevede che i criteri per l'attuazione degli interventi e per il necessario coordinamento con quelli disposti in applicazione della legge n. 910 debbano essere emanati con apposito decreto ministeriale.

Come è noto, la Sezione Orientamento del F.E.O.G.A., che fino ad ora ha operato in regime transitorio, dovrà informare la propria azione, a cominciare dall'anno corrente, a specifici programmi, nei quali dovrà essere precisato il settore operativo, le azioni che si intendono promuovere, le condizioni generali e particolari di intervento, le priorità, l'aliquota di concorso a carico del Fondo e la durata dei programmi stessi.

In assenza della normativa comunitaria, peraltro in avanzata fase di elaborazione, manca una concreta possibilità di riferimento e, quindi, la base per l'emanazione in questa sede delle previste direttive.

Va considerato peraltro che, proprio per questa connessione con le disposizioni comunitarie, l'art. 35 (99) in esame ha previsto un autonomo strumento di coordinamento e di indirizzo che si differenzia sia dai criteri di generale applicazione del Piano Verde n. 2 che dalle direttive regionali.

Tuttavia, sembra necessario ricordare come le agevolazioni previste dall'art. 35 (100) si propongano di assicurare agli investimenti provocabili con l'apporto finanziario della Comunità Economica Europea, in un contesto di vasto respiro, che spesso si sviluppa in azione e in misure più ampie degli investimenti sul piano dei miglioramenti fondiari concretizzando una vera

---

(98) Vedi pag. 46.
(99) Vedi nota precedente.
(100) Vedi nota precedente.

e propria politica di struttura a livello comunitario, una base economica di validità e di durevole effetto.

In questo quadro, particolare rilevanza assumono le opere e gli impianti di interesse collettivo ai quali la legge destina la duplice forma del contributo e del mutuo agevolato in aggiunta ai contributi in conto capitale a carico del F.E.O.G.A.

Trattasi di un'attività che per la natura stessa degli interventi connessi alla realizzazione di progetti di particolare complessità e rilevanza finanziaria, tali da assumere considerazioni nell'ambito della programmazione comunitaria, rientra nella competenza dell'Amministrazione centrale.

E' però, appena il caso di ricordare che questo Ministero intende operare in stretta collaborazione con gli Assessorati all'agricoltura e foreste delle regioni autonome a statuto speciale e con gli Ispettorati agrari compartimentali, sia per quanto attiene alla fase di trasmissione delle richieste a Bruxelles, sia per quanto attiene alle istruttorie dei progetti, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere.

Come del resto è stato sin qui praticato, il Ministero provvederà ad impartire al riguardo dettagliate istruzioni non appena approvati i programmi comunitari di cui si è fatto cenno e che del resto già hanno formato oggetto nella loro preliminare strutturazione di apposite circolari e di specifici incontri.

Si ritiene, infine, ricordare che le previsioni di spesa della programmazione comunitaria e gli apporti recati dal Piano Verde n. 2 consentiranno nel prossimo quinquennio investimenti di notevole entità finanziaria e di rilevante impegno tecnico ed economico, con la prospettiva di affrontare problemi di fondo delle strutture agricole del nostro Paese.

7) DISPOSIZIONI GENERALI

La legge n. 910 regola al titolo IX, concernente le disposizioni fiscali e finanziarie, la competenza degli organi decentrati, le forme e i modi del controllo sugli atti e le procedure di intervento.

A) Competenza degli organi decentrati

L'art. 40 (101), innovando sul decentramento operato con l'articolo 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (102), amplia ulte-

---

(101) Vedi pag. 51.

(102) *Legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454 - Art. 35: Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali, nelle materie di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui, nei limiti di spesa di cui agli articoli 11 del decreto del Pre-

riormente il limite di competenza degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e compartimentali agrari nel settore dei miglioramenti fondiari e, precisamente, per gli interventi disciplinati; in questo comparto, dagli artt. 16 e 17 (103).

---

sidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale nei prestiti e mutui di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 28 della presente legge, quando si tratti di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 10 milioni.

Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali agrari sono competenti anche per l'approvazione dell'operazione di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.

Le attribuzioni di competenza stabilite dai commi precedenti, oltre che per l'applicazione della presente legge, valgono anche per la concessione dei contributi e concorsi, per le stesse materie di cui agli articoli richiamati nei commi precedenti, previsti da altre disposizioni legislative.

I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli Ispettorati, competenti per materia e per spesa, a norma della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi, emanati dai predetti Uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione degli acquisti, riferita a ciascuna ditta beneficiaria, non superi la somma di lire dieci milioni, ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti a controllo successivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede a norma dell'articolo 53 del Regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i pagamenti di competenza degli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e degli ispettori regionali e ripartimentali forestali, è autorizzato a disporre l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo massimo di 300 milioni.

Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalità di concessione da essa previste si applicano anche nell'erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.

(103) Vedi pagg. 27 e seg.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui mutui per opere comportanti una spesa preventivata fino a lire venti milioni.

Gli Ispettorati agrari compartimentali hanno competenza per interventi comportanti una spesa preventivata superiore a lire venti milioni e fino a lire cinquanta milioni. Inoltre, agli stessi sono attribuiti particolari e specifici compiti in materia di piani di elettrificazione rurale, di cui si è già ampiamente parlato.

Detti limiti si applicano anche per gli interventi sulle residue disponibilità di precedenti autorizzazioni di spesa nella fase di impegno nel senso che tutti i provvedimenti di concessione delle provvidenze statali nelle analoghe materie rientrano nello stesso sistema di attribuzione di competenza.

E', però, chiaramente stabilito che resta ferma la competenza a disporre la liquidazione e il pagamento delle somme da parte degli organi che le hanno precedentemente impegnate, e, quindi, resta assicurata la continuità dei vari stadi di erogazione della spesa dello Stato.

Nessun problema di rilievo si pone al riguardo per quanto attiene ai contributi in conto capitale, salvo il trasferimento dei fascicoli, di cui si parlerà in seguito.

Diversa, invece, è la situazione delle pratiche di credito agrario di miglioramento per le quali esiste una fase intermedia che instaura rapporti esterni anteriormente alla emissione del formale decreto di impegno attraverso il nulla osta alla concessione del mutuo da parte del prescelto Istituto di credito.

Ad evitare notevoli difficoltà di carattere pratico e di ordine amministrativo, si confida di poter definire in via transitoria tale problema mediante apposita norma nel decreto delegato per la semplificazione delle procedure.

Sempre sul piano delle competenze, l'art. 40 (104) in esame, ai commi 4 e 5, risolve particolari situazioni connesse ad iniziative che ricadono in territori di diverse province o di diverse regioni nel senso che per interventi interessanti il territorio di più province dello stesso compartimento i provvedimenti sono adottati dall'Ispettorato agrario compartimentale, anche se la relativa spesa sia inferiore a lire 20 milioni, mentre quelli per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di più regioni sono adottati dal Ministero, qualunque sia l'importo della relativa spesa.

Esaminati i problemi relativi alla competenza degli organi, si deve ora affrontare quello delle giacenze delle richieste di

---

(104) Vedi pag. 51.

contributo o di concorso non ancora definite e le connesse implicazioni, di cui alcune di merito.

In primo luogo va ricordato che gli Ispettorati agrari compartimentali devono trasmettere, nello stadio amministrativo in cui si trovano agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura tutte le domande di contributo in conto capitale o di concorso statale negli interessi sui mutui, d'importo preventivato fra dieci e venti milioni di lire, non ancora definite con provvedimento formale di concessione. Per quanto già considerato in precedenza, il nulla osta per le operazioni creditizie equivale, a questo specifico e limitato fine, al decreto di impegno.

E' appena il caso di ricordare che la competenza è determinata sempre in rapporto alla spesa preventivata nella domanda e che quindi nessuna influenza ha su di esse una eventuale revisione progettuale già effettuata.

Tale trasferimento dovrà aver luogo, al più presto possibile, mediante appositi elenchi, in cui siano contenuti gli elementi essenziali del fascicolo, che gli uffici riceventi dovranno restituire ai compatimenti debitamente firmati e datati.

Evidentemente il trasferimento non deve riguardare gli elettrodotti rurali, per i quali gli interventi si circoscrivono nell'ambito dell'art. 19 della legge n. 910 (105), né i laghi collinari che restano fuori della normativa della legge stessa e sono regolati, anche per quanto attiene alla competenza, dalla precedente legislazione.

E' anche il caso di ricordare che il trasferimento deve essere annotato con scritturazione di rilievo sui registri dei compartimenti e che i fascicoli dovranno essere immediatamente presi in carico sui registri degli ispettorati provinciali.

Con la circolare n. 3 in data 25 febbraio c.a. è stata richiamata l'attenzione degli ispettorati sull'esigenza di un riesame delle domande giacenti, al fine di accertare la loro rispondenza o meno alla nuova disciplina giuridica e ai nuovi criteri di intervento.

Si confida che tale lavoro sia stato già compiuto. Tuttavia esso dovrà essere portato a termine al più presto possibile al fine di stabilire quali iniziative meritino di essere assistite con le nuove provvidenze in conto capitale, quali debbano essere eventualmente indirizzate attraverso opportune integrazioni della domanda, alle agevolazioni creditizie, e quali debbano essere escluse da ogni forma di intervento.

In ogni caso si precisa che tali domande giacenti concorrono con le nuove alle agevolazioni statali su un piano di stretto merito, poiché l'epoca di presentazione delle domande non può costituire motivo di preferenza ai fini della concedibilità delle

---

(105) Vedi pag. 33.

provvidenze statali che traggono origine da una valutazione favorevole degli oggettivi elementi di carattere tecnico, economico e sociale dianzi ricordati.

Sotto il profilo formale, si precisa che le domande giacenti possono essere riconfermate con semplice dichiarazione dell'interessato in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 910, salvo il caso che la diversa forma di intervento richieda più dettagliata istanza.

B) Pareri sui progetti

L'art. 40 (106), al comma sesto, chiarisce quali pareri tecnici debbono essere promossi per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario. Appare opportuno fornire al riguardo alcune indicazioni.

In primo luogo viene ad essere riconfermata la piena validità della legge 2 giugno 1930, n. 755 (107), in base alla quale i pareri del Genio civile in materia, talvolta hanno carattere obbligatorio e talvolta carattere facoltativo.

Hanno carattere obbligatorio quelli concernenti:

— opere di irrigazione interaziendale;

— opere di provvista d'acqua potabile a servizio di più aziende;

— strade interpoderali;

— fabbricati rurali isolati, quando la spesa prevista superi un determinato importo che questo Ministero ha stabilito in trenta milioni di lire.

Inoltre, si considera in ogni caso obbligatorio il parere del Genio civile, per qualunque opera il cui importo preventivato superi lire 50 milioni.

E', altresì, statuito che all'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere di importo superiore a tale limite, partecipi un funzionario dell'ufficio del Genio civile.

In base all'art. 58 (108) relativo alla delega già ricordata, saranno introdotte, anche in questo settore, ulteriori semplificazioni, per cui si fa riserva di impartire successive istruzioni non appena sarà emanata la legge delegata.

C) Controlli

Restano praticamente confermate le forme ed i modi di controllo previsti dall'art. 35 della legge 2 giugno 1961, nu-

---

(106) Vedi pag. 51.

(107) *Legge* 2 *giugno* 1930, *n.* 755 - Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle spese di competenza del sottosegretariato per la bonifica integrale.

(108) Vedi pag. 64.

mero 454 (109) che evidentemente si allineano alla diversa ripartizione di competenza stabilita in materia tra gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e quelli agrari compartimentali.

In concreto, i provvedimenti emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono soggetti soltanto a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti. Conseguentemente le formalità di emissione dei provvedimenti stessi non subiscono alcuna modificazione rispetto alla precedente procedura.

I provvedimenti emessi dagli Ispettorati agrari compartimentali sono soggetti a riscontro preventivo nelle forme ordinarie.

D) Coordinamento con la Cassa per il Mezzogiorno

Si ribadisce in via generale quanto è stato ricordato per taluni specifici settori che, ai sensi del punto 10 dell'art. 2 del d.m. 20 gennaio 1967 (110), gli interventi pubblici da attuare nelle Regioni meridionali saranno di norma prioritariamente rivolti a soddisfare le esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse e, ai fini del coordinamento con gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, saranno seguiti i criteri stabiliti col Piano approvato dal C.I.R. il 1° agosto 1966.

E) Modulari e rilevazioni statistiche

Per le richieste di contributo e per gli adempimenti di competenza degli uffici, è stato predisposto, analogamente alla fase di applicazione del Piano Verde n. 1, apposito modulario che sarà stampato a cura di questa Amministrazione centrale e, quindi, rimesso, in congruo numero di esemplari, agli Ispettorati con separata circolare.

Evidentemente si rende necessario proseguire con le registrazioni ed istituire nuovi registri per le attività del Piano Verde n. 2.

Si prescrive, pertanto, ad evitare ogni possibile incertezza, di attenersi alle seguenti istruzioni intese a rendere meno difficile il compito degli Ispettorati e ad uniformare gli adempimenti all'andamento della spesa dei vari capitoli nelle fasi dell'impegno e della liquidazione:

---

(109) Vedi nota 102.
(110) Vedi pag. 66.

1) i registri istituiti con il Piano Verde n. 1 debbono essere mantenuti e riportare le scritturazioni fino all'esaurimento delle disponibilità assegnate a norma della legge 2 giugno 1961, n. 454 (111);

2) in detti registri debbono essere prese in carico dagli uffici provinciali dell'agricoltura le pratiche che perverranno loro dagli Ispettorati agrari compartimentali a seguito dei mutati limiti di competenza;

3) debbono essere istituiti nuovi registri per l'applicazione della legge n. 910 che saranno stampati a cura di questa Amministrazione e trasmessi appena possibile. In essi dovranno essere prese in carico le nuove domande di intervento ed eventualmente quelle vecchie qualora, esauriti i residui della legge n. 454, la loro definizione debba avvenire con le provvidenze ed i fondi di cui alla legge n. 910. In tal modo sarà possibile seguire l'andamento della spesa distintamente per le vecchie e le nuove disponibilità.

Con tale sistematica rimane agevole fornire a questo Ministero le notizie statistiche che, come è noto, oltre ad assolvere esigenze conoscitive, rispondono a precisi adempimenti previsti dall'art. 57 della legge n. 910 (112) con modalità più rigorose della precedente legge n. 454.

Al riguardo si precisa, in primo luogo, che le situazioni statistiche dell'applicazione della legge n. 454 debbono tenersi distinte da quelle della legge n. 910, per cui, mentre restano immutati i prospetti attualmente in uso per gli interventi sui residui delle relative autorizzazioni di spesa, saranno introdotti nuovi modelli per l'applicazione del Piano Verde n. 2.

Poiché l'art. 57 (113) pone un preciso obbligo di rilevazione bimestrale, si rende opportuno unificare i termini di rilevazione anche per l'attività del Piano Verde n. 1 e, quindi, gli Ispettorati dovranno trasmettere puntualmente le due distinte serie di prospetti entro il giorno 10 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.

La prima situazione dovrà essere trasmessa entro il 10 settembre c.a.

* * *

Le finalità che il legislatore si è proposto e che il Ministero ha illustrato con la presente circolare possono essere conseguite solo attraverso un impegno responsabile e fattivo degli Organi

(111) Vedi nota 2.
(112) Vedi pag. 63.
(113) Vedi nota precedente.

decentrati dell'Amministrazione, poiché è con la realizzazione delle singole iniziative che si assicura un apporto concreto al progresso dell'agricoltura, al miglioramento dei redditi di chi in essa opera, al progredire del mondo rurale.

Questo Ministero su tale impegno fa pieno affidamento nella certezza che saranno riconfermate le tradizioni di capacità, di alto senso del dovere e di abnegazione che contraddistinguono gli Ispettorati agrari in tutta la loro organizzazione.

Il Ministero confida, altresì, per il pieno assolvimento delle proprie responsabilità, nella fattiva collaborazione degli Enti ed Istituti che operano al servizio dell'agricoltura italiana.

Il Ministro
RESTIVO

ALLEGATO A

RATE DI CONCORSO STATALE SUI MUTUI DI MIGLIORAMENTO CONCESSI AI TERMINI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910, NONCHÈ SUI MUTUI PER LA TRASFORMAZIONE DI PASSIVITÀ ONEROSE DI COOPERATIVE AGRICOLE AI TERMINI DELL'ART. 6 DI DETTA LEGGE N. 910. DETTE RATE SONO CALCOLATE SULLA BASE DEI TASSI MASSIMI STABILITI CON D. INT. 6 OTTOBRE 1966 PUBBLICATO SULLA G. U., N. 268, DEL 27 OTTOBRE 1966.

A) ***Territori di cui alla Legge 10 agosto 1950, N. 646 (tasso massimo 8,50%)***
— per 100 lire —

Durata operazioni anni	Annualità = a Semestralità = s	Rata corrispondente al tasso agevolato del 2%
30	a	4,840066
	s	2,336210
20	a	4,451425
	s	2,133097 (1)

B) ***Territori diversi da quelli indicati alla lettera A (tasso massimo 8,30%)***
— per 100 lire —

Durata operazioni anni	Annualità = a Semestralità = s	Rata corrispondente al tasso agevolato del 3%	Rata corrispondente al tasso agevolato del 2%
30	a	4.033430	4,670364
	s	1,944526	2,255195
20	a	3,692084	4,297983
	s	1,767099	2,060352 (1)

(1) Per le operazioni da effettuare a' termini dell'art. 16 — IV e V comma — della medesima legge n. 910 per la costruzione, ampliamento e riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori diretti ed annessi, nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 - Semplificazione delle procedure

Circolare 1° agosto 1967, n. 14, della Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali - Ministero agricoltura e foreste.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446 (1) — pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 24 giugno 1967 — sono state emanate, nel quadro della delega legislativa prevista dall'articolo 58 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (2), le norme per facilitare e rendere più sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie di cui alla stessa legge n. 910 (3).

Le semplificazioni recate dal provvedimento anzidetto nel settore degli interventi contributivi e creditizi per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario afferiscono sia al complesso della documentazione da allegare alle singole richieste, sia alle procedure amministrative previste per l'attuazione delle provvidenze di legge per modo che, senza diminuire le necessarie garanzie di una regolare erogazione della spesa pubblica, sarà possibile conseguire un'utile riduzione di tempo nella definizione delle pratiche, con sicuro vantaggio per i singoli interessati e la stessa amministrazione.

Si riportano, di seguito, alcune brevi considerazioni sulle singole disposizioni del richiamato Decreto presidenziale numero 446 (4), interessanti il citato settore delle opere di miglioramento fondiario, allo scopo di evidenziarne il contenuto e la portata in relazione, soprattutto, al carattere innovativo di esse rispetto alle regole precedentemente applicate.

---

(1) *D.P.R.* 22 *maggio* 1967, *n.* 446 - Semplificazione delle procedure per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie in agricoltura.

(2) Vedi pag. 64.

(3) Vedi pag. 7.

(4) Vedi nota 1.

L'articolo 1 (5) consente che le domande dirette ad ottenere i contributi in conto capitale o le agevolazioni creditizie per le opere di miglioramento fondiario a servizio di singole aziende, d'importo preventivato inferiore a lire 8 milioni, siano corredate dal solo certificato catastale del fondo con estratto di mappa e di una relazione illustrativa da redigere in conformità del mod. 16/910 - Relazione, già distribuito agli Ispettorati agrari.

La norma, destinata principalmente ad evitare che gli operatori agricoli sopportino oneri di progettazione e di apprestamento di documentazione ancorché per motivi di ordine vario le loro richieste di intervento non possano poi trovare accoglimento o siano prese in considerazione in tempi successivi, produrrà i desiderati effetti nella misura in cui, da una parte, la semplificazione introdotta non costituisca un incentivo alla moltiplicazione di richieste non sufficientemente meditate e, dall'altra, gli Ispettorati provvedano con ogni tempestività ad espletare gli accertamenti istruttori che consentano di decidere sull'ammissibilità della iniziativa proposta ai finanziamneti richiesti ed a richiedere quindi il necessario completamento della documentazione, accordando, a quest'ultimo scopo, termini ragionevolmente brevi e improrogabili.

La stessa norma reca inoltre una importante innovazione semplificativa disponendo che nelle zone in cui operano gli enti di sviluppo ed i consorzi di bonifica, il certificato catastale può essere sostituito da un'attestazione rilasciata da detti enti dalla quale risultino gli elementi catastali relativi alla identificazione ed all'intestazione dell'azienda.

---

(5) *D.P.R.* 22 *maggio* 1967, *n.* 446 - Art. 1: A corredo delle domande di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie per opere aziendali di miglioramento fondiario di importo preventivato non superiore a 8 milioni di lire, può essere prodotto, in luogo della normale documentazione, il solo certificato catastale del fondo con estratto di mappa ed una relazione illustrativa da redigere in conformità di uno schema predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle zone in cui operano gli enti di svlluppo e consorzi di bonifica, il certificato catastale può essere sostituito da una attestazione rilasciata da detti enti dalla quala risultino gli elementi catastali relativi all'identificazione ed all'intestazione dell'azienda.

Il competente ufficio, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere all'istruttoria formale della domanda, invita l'interessato a presentare, entro un determinato termine, l'ulteriore documentazione occorrente.

Per acquisti comportanti una spesa preventivata non superiore a un milione di lire la concessione e liquidazione del contributo in conto capitale potrà disporsi su semplice esibizione della fattura debitamente quietanzata.

Nel quadro delle semplificazioni della documentazione da esibire ai fini della richiesta delle agevolazioni contributive e creditizie per le opere aziendali di miglioramento fondiario, particolare rilievo assume il disposto dell'articolo 2 in base al quale i documenti concernenti condizioni di stato e requisiti personali possono essere sostituiti con una semplice dichiarazione rilasciata dallo stesso interessato anche contestualmente alla domanda.

La dichiarazione di cui trattasi dovrà contenere l'espressa clausola che essa viene rilasciata sotto la personale responsabilità del sottoscrittore. La firma di quest'ultimo deve essere autenticata o mediante attestazione del segretario del Comune di residenza o di un funzionario dell'Ispettorato competente a ricevere l'istanza, designato a tale specifico scopo dal Capo dell'Ispettorato stesso.

Il rilascio della dichiarazione potrà utilmente evitare all'Ispettorato di compiere ulteriori accertamenti al riguardo, qualora, attraverso la diretta conoscenza delle circostanze e l'obiettiva valutazione del caso, possa avere certezza della veridicità della dichiarazione stessa.

L'articolo 3 (6) disciplina in modo organico la materia relativa alla richiesta dei pareri dell'autorità sanitaria sui progetti di opere di miglioramento fondiario, attribuendone la competenza, con esplicita esclusione di altri Organi della stessa auto-

---

(6) *D.P.R.* 22 *maggio* 1967, *n.* 446 - Art. 3: I progetti di opere di miglioramento fondiario, per la cui esecuzione sia stata chiesta la concessione di contributi o di agevolazioni creditizie, sono sottoposti al parere:

1) dell'ufficiale sanitario comunale o consorziale quando trattasi:

a) di fabbricati rurali ad uso abitazione e dei relativi servizi igienico-sanitari;

b) di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi gli impianti di disinfestazione, fatte salve le disposizioni relative a particolari tipi di tali impianti;

2) del medico provinciale, quando trattasi di acquedotti rurali o opere di provvista di acqua potabile.

Salvo quanto previsto al n. 1), lettera *b*) i pareri di cui al precedente comma sostituiscono quelli demandati da altre disposizioni alle autorità sanitarie.

I progetti di acquedotti rurali rientranti nelle opere di miglioramento fondiario sono sottoposti al parere del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, in sostituzione di ogni altro parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, ferme restando le attribuzioni del Genio civile, salva l'applicazione delle norme del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni per quanto concerne l'utilizzazione di acque pubbliche.

rità, all'ufficiale sanitario comunale o consorziale ovvero al medico provinciale.

Chiaramente la stessa norma indica quali progetti devono essere sottoposti all'uno od all'altro dei precisati Uffici con la sola riserva per alcuni tipi di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli (quali ad esempio, macelli, centri di fecondazione artificiale), soggetti a disposizioni particolari.

Lo stesso articolo poi integra il disposto dell'articolo 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (7), prescrivendo che sui progetti di costruzione di acquedotti rurali rientranti nelle opere di miglioramento fondiario deve essere promosso, indipendentemente dall'importo dei lavori, oltre al parere dell'Ufficio del Genio Civile, quello del Comitato tecnico per la bonifica integrale operante nella circoscrizione provinciale in sostituzione di ogni altro parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici. Resta salva l'applicazione delle norme del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775 (8) e successive disposizioni per quanto concerne l'utilizzazione di acque pubbliche.

E' appena il caso di ricordare che in relazione al citato articolo 40 della legge n. 910 devono essere sottoposti al parere dell'Ufficio del Genio Civile i progetti riguardanti le seguenti opere di miglioramento fondiario:

1) le opere di irrigazione a servizio di più aziende;

2) le strade interpoderali;

3) i fabbricati rurali isolati di importo superiore a trenta milioni (d.m. 21 luglio 1958, n. 32635);

4) i progetti di tutte le altre opere di miglioramento (compresi gli elettrodotti e gli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti) quando la spesa preventivata superi i 50 milioni di lire.

In merito alle varianti ai progetti di opere di miglioramento fondiario ammesse ai contributi o alle agevolazioni creditizie, l'articolo 4 (10) conferma l'indirizzo operativo finora seguito

---

(7) Vedi pag. 7.

(8) *R.D. 11 dicembre* 1933, *n.* 1775 - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

(9) Vedi pag. 7.

(10) *D.P.R.* 22 *maggio* 1967, *n.* 446 - Art. 4: Le varianti ai progetti di opere o di altre iniziative ammesse ai contributi o alle agevolazioni creditizie sono approvate, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, in via preventiva, dall'organo che ha disposto la concessione delle agevolazioni predette.

Tuttavia, quando la variante non altera le finalità teonico-economiche dell'iniziativa ed il suo importo non supera il 10 per cento della spesa complessiva ammessa, può essere approvata in sede consuntiva

mantenendo all'Organo che ha disposto la concessione delle agevolazioni stesse la facoltà di approvare le varianti in via preventiva e attribuendo la stessa facoltà al funzionamento incaricato di eseguire l'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere — il quale peraltro dovrà darne specifica descrizione e giustificazione nel relativo verbale — quando le varianti non superino il dieci per cento della spesa complessiva ammessa e sempreché esse non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.

Le modalità di liquidazione delle provvidenze contributive e creditizie per le opere di miglioramento fondiario sono determinate in modo espresso dall'articolo 5 (11) il quale precisa che alla liquidazione stessa si provvede, nei limiti della spesa ammessa, mediante l'applicazione ai quantitativi di lavori eseguiti dei prezzi unitari approvati in sede di concessione, con l'aggiunta di una prefissa aliquota (da commisurarsi ai valori indicati in precendenti disposizioni) per spese generali ed oneri vari, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta e dalle modalità di esecuzione delle opere.

Lo stesso articolo 5 (12) conferma che la spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature mobili dovrà in ogni caso essere documentata con fatture debitamente quietanzate.

Resta, evidentemente, in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere per particolari tipi di opere — secondo i criteri e le istruzioni al riguardo già impartiti — che l'esecuzione dei lavori venga effettuata, previa gara ufficiosa di appalto; in siffatte ipotesi alla liquidazione delle agevolazioni statali si provvede, nei limiti della spesa ammessa, tenendo presenti le riduzioni ottenute in sede di appalto.

In sostanza il disposto legislativo ha voluto indicare, tra le possibili procedure di liquidazione, quella del sistema « a

---

dal funzionario incaricato di eseguire l'accertamento di avvenuta esecuzione dell'opera.

L'approvazione della variante in sede consultiva non potrà determinare aumento dell'impegno di spesa assunto in sede di concessione.

(11) *D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446* - Art. 5: Per le opere di miglioramento fondiario ammesse alle provvidenze contributive o creditizie la liquidazione del beneficio statale relativo ai lavori edili e fondiari viene effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l'applicazione, ai quantitativi di lavori eseguiti, dei prezzi unitari approvati in sede di concessione, con l'aggiunta di una prefissa aliquota per spese generali ed oneri vari, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e dalle modalità di esecuzione delle opere.

La spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature mobili dovrà, in ogni caso, essere documentata con fatture debitamente quietanzate.

(12) Vedi nota precedente.

misura » senza porre alcuna limitazione alle facoltà che ha l'Amministrazione di prescrivere determinate modalità per la esecuzione dei lavori.

Si aggiunge anzi che essendo la norma chiarificativa e confermativa dei precedenti sistemi restano confermate tutte le circolari emanate in materia.

L'articolo 6 (13) detta precise disposizioni in ordine a specifiche modalità per l'effettuazione delle operazioni di accertamento di avvenuta esecuzione degli impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici nonché delle opere di miglioramento fondiario interaziendali, allorché i relativi lavori edili superino l'importo di lire 50 milioni.

Con il primo comma dell'articolo 7 (14) viene data la possibilità di provvedere con un solo atto (sulla base del nulla-osta o parere già emesso e, beninteso, ad intervenuto collaudo delle opere di miglioramento oggetto dell'intervento pubblico) all'assegnazione e, contestualmente, alla liquidazione del concorso statale sulla base di elenchi trasmessi dagli Istituti di credito mutuanti e redatti ai sensi dell'articolo 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1928 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27.

Peraltro è appena il caso di precisare che la nuova procedura non modifica le disposizioni relative al controllo degli atti emessi dagli Ispettorati agrari per cui restano confermate le norme al riguardo contenute nel settimo, ottavo e nono comma dell'articolo 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (15) nel

---

(13) *D.P.R.* 22 *maggio* 1967, *n.* 446 - Art. 6: Per le opere ammesse alle provvidenze contributive o creditizie e consistenti in impianti per la lavorazione, conservazione, disinfestazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ovvero in opere interaziendali, qualora l'importo dei lavori edili è superiore a 50 milioni di lire, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di nominare una Commissione per l'accertamento dell'esecuzione dei lavori anche in corso d'opera.

La Commissione sarà composta da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da uno del Corpo del Genio civile. Se l'accertamento riguarda impianti di disinfestazione di prodotti agricoli o zootecnici, la Commissione è integrata da un funzionario dell'Ufficio sanitario provinciale.

(14) *D.P.R.* 22 *maggio* 1967, *n.* 446 - Art. 7, comma I: Alla concessione, liquidazione e pagamento del concorso statale sui mutui di miglioramento a tasso agevolato si provvede con unico decreto, sulla base di elenchi trasmessi dagli Istituti di credito mutuanti e redatti ai sensi dell'articolo 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1928.

(15) Vedi pag. 51.

senso che quando la spesa ammessa non supera i 20 milioni, i provvedimenti di contestuale assegnazione e liquidazione del concorso statale sono sottoposti soltanto a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

Anche il secondo comma dello stesso articolo 7 (16) reca un sostanziale contributo allo snellimento delle procedure di concessione del concorso statale sui mutui di miglioramento disponendo che alla trasmissione ai competenti organi dell'Amministrazione degli elenchi di liquidazione del concorso stesso gli Istituti possono provvedere ogni due mesi, anziché a scadenze semestrali.

La nuova frequenza bimestrale della trasmissione degli elenchi potrà eliminare gli ingorghi di lavoro che prima si determinavano per effetto di una periodicità limitata a due volte in un anno ed avrà sicuri effetti favorevoli nella sollecita e regolare definizione degli adempimenti di spettanza degli Istituti e degli organi dell'amministrazione.

Si ritiene infine opportuno precisare che, atteso che le disposizioni relative alla semplificazione delle procedure entrano in vigore dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del relativo decreto presidenziale sulla Gazzetta Ufficiale e cioè dal 9 luglio u.s., tutte le richieste di assegnazione pervenute agli Ispettorati da parte degli Istituti prima di tale data — a qualunque settore di intervento afferiscono — debbono essere restituite perché si provveda a sottoporle secondo la nuova normativa, utilizzando il modulo A/L di cui si allega fac-simile.

Si precisa, infine, che le operazioni di collaudo delle opere ammesse alle agevolazioni creditizie devono essere effettuate ad avvenuta ricezione della copia del contratto di mutuo che gli Istituti dovranno trasmettere, non appena divenuto esecutivo, con la massima tempestività.

Con l'articolo 8 del Decreto presidenziale n. 446 (17), viene estesa in via permanente e generale la possibilità di trasportare all'esercizio successivo la parte degli ordini di accreditamento rimasta in tutto o in parte inestinta per modo che gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura potranno ora disporre dei mezzi di pagamento per le opere di miglioramento fondiario assistite col contributo senza soluzione di continuità.

---

(16) *D.P.R.* 22 *maggio* 1967, *n.* 446 - Art. 7, comma II: Gli elenchi di cui al precedente comma possono essere inoltrati ai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenza bimestrale.

(17) *D.P.R.* 22 *maggio* 1967, *n.* 446 - Art. 8: Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi in conto capitale rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, sono trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

La nuova disciplina consentirà agli Ispettorati di graduare la richiesta di aperture di credito, nell'ambito delle assegnazioni disposte, in relazione alle esigenze di pagamento che mano a mano maturano per modo da evitare dannose attese agli operatori che, avendo completato le opere approvate, devono riscuotere i relativi contributi.

Ai fini della idoneità soggettiva per l'ammissione alle provvidenze recate dal II Piano di sviluppo agricolo, si dovrà considerare la professione dei singoli richiedenti, nonché la loro posizione nella professione stessa, e valutare se essa sia positivamente considerata nelle previsioni normative di volta in volta applicabili.

In particolare, allorché tra i soggetti destinatari è possibile includere le cooperative agricole, si tenga presente che ai fini dell'applicazione della legge 910 (18), per cooperative agricole si intendono le imprese costituite come società cooperative a sensi di legge, operanti nel campo dell'agricoltura ed aventi tra i fini statutari obiettivi elevati ad interesse pubblico della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (19).

Si ricorda che le norme recate dal Decreto presidenziale n. 446, sono estensibili, ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto (20), alle procedure che i competenti Uffici del Ministero pongono in atto in applicazione di leggi diverse dal Piano Verde n. 2 negli stessi settori di intervento contributivo o creditizio per le opere di miglioramento fondiario.

Con l'applicazione concreta delle disposizioni previste dal più volte citato Decreto presidenziale 22 maggio 1967, numero 446 (21), le nuove procedure amministrative per la concessione delle agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di ampi programmi di miglioramento delle strutture fondiarie ed agrarie, contribuiranno da una parte a rendere l'azione dell'amministrazione spedita ed efficace in rapporto alle esigenze di ammodernamento delle aziende e dall'altra a rendere più agevole e sollecito agli operatori agricoli, singoli od associati, l'accesso alle provvidenze che lo Stato ad essi destina.

Si allega copia del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446 e si prega di fornire un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Ministro
RESTIVO

---

(18) Vedi pag. 7.

(19) Vedi pag. 7.

(20) *D.P.R.* 22 *maggio* 1967, *n.* 446 - Art. 14: Le disposizioni del presente decreto si applicano oltre che per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, anche per gli analoghi interventi previsti da altre leggi.

(21) Vedi nota 1.

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 - Interventi nel settore della economia montana e delle foreste (artt. 18, 24, 26, 28, 31, 32, 33 e 34)

Circolare 5 giugno 1967, n. 21, della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Ministero agricoltura e foreste.

GENERALITA'

Le provvidenze recate dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde n. 2) nel settore dell'economia montana e delle foreste interessano, in modo specifico, le seguenti categorie di interventi:

— « Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali » (art. 18).

— « Opere pubbliche di bonifica montana » (art. 24).

— « Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana » (art. 26).

— « Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali » (art. 28).

— « Ampliamento del demanio forestale dello Stato » (articolo 29).

— « Contributi per rimboschimenti volontari » (art. 31).

— « Fondo forestale nazionale » (art. 32).

— « Agevolazioni fiscali per i terreni rimboschiti » (art. 33).

— « Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti » (art. 34).

Le citate provvidenze si inseriscono nel più vasto quadro dello sviluppo della produzione e dell'adeguamento delle strutture aziendali (art. 18), dei provvedimenti per lo sviluppo della irrigazione e per l'esecuzione, il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica (art. 24), nonché dei provvedimenti per lo sviluppo forestale (artt. da 26 a 34).

In sostanza si tratta di un complesso di provvidenze intese al riassetto fisico dei territori montani, al loro sviluppo economico e sociale, e, soprattutto, al potenziamento del patrimonio forestale nazionale, sulla base di particolari indirizzi ritenuti più congeniali all'ambiente montano e da perseguire mediante l'attuazione di una serie di interventi opportunamente scelti e coordinati.

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 38 della legge, i predetti interventi debbono trovare realizzazione in conformità dei criteri generali stabiliti con decreto ministeriale 20 gennaio 1967 (1) (pubblicato sulla G.U. 3 febbraio 1967, n. 30), nonché delle relative direttive regionali (anch'esse pubblicate in diversi numeri successivi della G.U.).

Ciò posto, si ritiene utile impartire le seguenti istruzioni, alle quali si prega di attenersi strettamente in sede di programmazione ed attuazione degli interventi in argomento.

A) Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali (art. 18)

Come già si è detto, le provvidenze recate dall'articolo 18 rientrano tra quelle intese più direttamente allo sviluppo della produzione e dell'adeguamento delle strutture aziendali. Esse si riferiscono, infatti, alla concessione di « contributi, fino al limite massimo del 50% della spesa ammissibile per l'esecuzione nei territori montani — sulla base di piani organici di miglioramento e di trasformazione aziendale — di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione o potenziamento di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani ».

Grande impulso è, quindi, dato dalla legge, nell'ambito del suo indirizzo selettivo e settoriale, all'incentivazione di un tipo di impresa e di azienda che in Italia — soprattutto per motivi geomorfologici, pedologici e climatici — è spiccatamente caratteristico delle zone montane.

In relazione alla suddetta norma appare chiaro che il presupposto indispensabile per la concessione dei contributi è rappresentato dal *piano organico di miglioramento e di trasformazione aziendale*. Si tratta, in particolare, di un elaborato che, partendo dalla situazione delle strutture e degli ordinamenti colturali in atto, nelle aziende interessate, illustri gli obiettivi che la trasformazione aziendale si propone e indichi,

---

(1) Vedi pag. 65.

di conseguenza, le opere da realizzare in modo globale e coordinato, anche se in tempi successivi.

Per quanto riguarda la natura degli interventi da finanziare, occorre rilevare che la legge non pone alcun limite alle categorie dei lavori e delle opere rientranti nel normale quadro dei miglioramenti fondiari, da attuarsi naturalmente in aziende a prevalente carattere silvo-pastorale.

E' chiaro, peraltro, che resta escluso qualsiasi contributo per acquisto di scorte vive o morte, al quale gli interessati potranno eventualmente provvedere ricorrendo ad altre provvidenze.

Con riferimento, poi, ai criteri generali fissati dall'art. 17 del d.m. 20 gennaio 1967 (2), si richiama l'attenzione sulla preferenza da dare — nella concessione dei contributi — ai Comuni ed agli Enti pubblici, nonché alle associazioni di proprietari o di imprenditori che intendano procedere alla costituzione od al potenziamento delle aziende in questione.

Si ritiene anche di dover sottolineare il criterio di favore da seguire nei confronti delle iniziative intese alla costituzione di unità aziendali di congrue superfici (congruità il cui riconoscimento — ovviamente — non può che rientrare nella valutazione discrezionale dei competenti Uffici periferici, trattandosi di elemento conseguente a fattori economici e di carattere ambientale variabile da zona a zona anche nell'ambito di una stessa provincia) ancorché le citate unità aziendali siano costituite su diverse proprietà, attraverso le opportune forme associative.

Limiti di competenza - Si ritiene utile ricordare che l'articolo 40 della legge stabilisce, tra l'altro, nuovi limiti di competenza per quanto riguarda la concessione, la liquidazione ed il pagamento dei contributi in conto capitale.

Al riguardo si precisa che detti nuovi limiti prevedono la competenza degli Ispettorati ripartimentali per interventi comportanti una spesa preventivata fino a L. 20 milioni, mentre oltre tale importo e fino a L. 50 milioni la competenza è demandata agli Ispettorati regionali.

Si ricorda anche che per gli interventi comportanti una spesa preventivata superiore a L. 50 milioni e per le iniziative interessanti il territorio di più regioni, qualunque sia l'importo della relativa spesa, i provvedimenti sono adottati dal Ministero.

Si aggiunge, infine, che il predetto art. 40 dispone anche che tali nuovi limiti debbano trovare applicazione « nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi ». Tuttavia, per quanto concerne i provvedimenti già

---

(2) Vedi pag. 90.

emessi, la competenza a disporre la liquidazione ed il pagamento dei contributi resta attribuita agli Organi che hanno disposto la relativa concessione.

Per quanto riguarda la misura del contributo, si ricorda che, a norma dell'art. 2, n. 7) del d.m. 20 gennaio 1967 (3), la misura stessa sarà determinata sulla base delle caratteristiche strutturali degli investimenti, nonché del grado di onerosità e dei tempi richiesti per la loro attuazione. Ad ogni modo i contributi non dovranno essere inferiori al 70% dell'aliquota massima prevista; nel Mezzogiorno, anzi, sarà applicata, di regola, l'aliquota massima.

A proposito delle procedure da seguire per la concessione dei contributi, si fa presente che, in virtù del disposto di cui all'art. 58 della legge, sarà provveduto all'emanazione di apposite norme per la semplificazione delle procedure medesime.

Si fa, pertanto, riserva di impartire le necessarie istruzioni all'atto dell'emanazione di dette norme.

B) Opere pubbliche di bonifica montana (art. 24)

L'art. 22 del d.m. 20 gennaio 1967 (4) stabilisce, in particolare, i criteri generali da seguire nel settore delle opere pubbliche di bonifica montana. Al riguardo si ravvisa l'opportunità di fornire le seguenti precisazioni e chiarimenti in ordine alla programmazione degli interventi ed alla loro natura e priorità.

Programmazione

Riguarda la fase più delicata dell'azione pubblica, atteso che — dovendo essa avere carattere quinquennale — vincolerà l'intervento dello Stato per tutto il periodo di applicazione della legge. D'altra parte, l'esigenza di una programmazione quinquennale è da gran tempo vivamente sentita, allo scopo soprattutto di evitare i notori inconvenienti derivanti dalla programmazione annuale impostata su assegnazioni di fondi di entità variabile nel tempo e generalmente inadeguate ad affrontare i problemi nella loro integrità.

Gli Ispettorati regionali delle foreste — cui è affidato il compito della elaborazione dei citati programmi quinquennali — dovranno, pertanto, porre il loro massimo impegno, affinché sia assicurato il più ampio rispetto delle norme volte alla previsione di validi ed organici complessi di opere, *non soggetti*

---

(3) Vedi pag. 67.
(4) Vedi pag. 98.

a modifiche nel tempo ed opportunamente coordinati con analoghi complessi di opere d'attuare in applicazione di altre leggi ed anche da parte di altre Amministrazioni ed Enti.

Si sottolinea l'innovazione apportata dalla legge per quanto riguarda l'attuazione delle opere in argomento non soltanto nei comprensori di bonifica montana, ma anche nei bacini montani classificati ai sensi di legge.

Natura e priorità degli interventi

L'art. 24 della legge indica chiaramente le varie categorie di opere che potranno essere realizzate.

Esse riguardano, in particolare:

a) organici e completi sistemi di opere, con specifico riguardo alle sistemazioni idrauliche ed alla ricostituzione o miglioramento dei pascoli montani, per la regolazione e l'utilizzazione delle acque e la sistemazione del suolo;

b) le opere stradali nella misura necessaria a consentire la valorizzazione economica delle zone interessate;

c) la realizzazione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali con particolare riferimento a quelli isolati e non collegati con strada comunale;

d) la provvista di acqua a scopo irriguo e potabile per le popolazioni rurali, quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

e) la costruzione di stazzi, con abbeveraggi e con ricoveri per il personale, ai fini del potenziamento degli allevamenti zootecnici semibradi in montagna.

In considerazione di quanto sopra, nessun'altra categoria di opere pubbliche di bonifica montana, che non rientri tra quelle sopra elencate, potrà essere finanziata in attuazione del Piano verde n. 2.

Per quanto si riferisce, poi, all'attribuzione della relativa spesa, si osserva che, per effetto delle nuove disposizioni recate dalla legge, tutte le opere di cui alla lettera *a*) e *d*) sono poste a totale carico dello Stato; anche quelle di cui alla lettera *e*) sono da porsi a totale carico dello Stato, rientrando esse tra le opere strettamente connesse al miglioramento dei pascoli montani previste alla lettera *a*).

Per le opere di cui alla lettera *c*) resta invece ferma l'aliquota di spesa del 50% a carico dello Stato, già vigente per tutto il territorio nazionale.

In ordine alla priorità degli interventi valgono le norme contenute nell'art. 22 del citato d.m. 20 gennaio 1967 (5) ed alla cui osservanza strettamente si rimanda.

---

(5) Vedi pag. 98.

Non si può, tuttavia, non richiamare l'attenzione sulla prescrizione di riservare il 50% delle somme annualmente disponibili alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 24 della legge.

Tale aliquota — riferita al complesso delle singole assegnazioni regionali — potrà ovviamente variare in sede di ripartizione per provincia e per comprensorio e bacino, in relazione alle effettive necessità nel settore di attività in argomento.

In sede di destinazione della residua quota del 50% si darà la voluta priorità al completamento di opere pubbliche di bonifica montana, già iniziate, rientranti — beninteso — nelle categorie innanzi riportate.

C) Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana (art. 26)

I criteri generali da seguire in questo settore di attività sono stabiliti nell'art. 23 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967 (6).

I citati criteri dettano le norme da osservare in ordine alla programmazione degli interventi ed alla priorità della loro attuazione.

Per quanto riguarda *la programmazione*, rivestendo anche essa carattere quinquennale, si rimanda a quanto detto a proposito delle opere pubbliche di bonifica montana. Si aggiunge, peraltro, che i rimboschimenti — dovendo essere soprattutto volti ad assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica — saranno programmati in stretto coordinamento con le opere di sistemazione di cui all'art. 24 della legge.

Circa la natura degli interventi, si osserva che gli stessi consistono in rimboschimenti ed in opere di ricostituzione boschiva (rinfoltimenti, succisioni, tramarrature, riceppature ecc.) da attuarsi non soltanto nell'ambito dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana, ma anche nelle zone litoranee, sempreché si tratti di terreni vincolati ai sensi del r.d.l. numero 3267 (7) e gli interventi siano volti al consolidamento delle dune e delle sabbie mobili ed al perseguimento degli altri fini voluti dal citato art. 23.

Nulla si ritiene di dover aggiungere in ordine alla priorità degli interventi stabilita dai criteri generali.

---

(6) Vedi pag. 99.

(7) *Regio decreto-legge* 30 *dicembre* 1923, *n.* 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Per quanto riguarda l'attribuzione della spesa, si ricorda che gli interventi in argomento vanno attuati a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 27 della legge.

D) Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali (art. 28)

Ferma restando l'osservanza dei criteri generali di cui all'art. 24 del d.m. 20 gennaio 1967 (8), si fa riserva di impartire eventuali ulteriori istruzioni per l'attuazione del programma straordinario in discussione all'atto dell'assegnazione di fondi a favore delle singole regioni.

E) Ampliamento del demanio forestale dello Stato (art. 29)

L'art. 29 della legge contiene provvidenze a favore dell'A.S.F.D. ai fini dell'ampliamento del demanio forestale dello Stato.

All'attuazione della norma provvederà la stessa A.S.F.D., alla quale è riservato il compito di impartire anche le necessarie istruzioni ai propri Uffici dipendenti.

F) Contributi per rimboschimenti volontari (art. 31)

Nel quadro dei provvedimenti per lo sviluppo forestale un posto di rilievo va indubbiamente riservato all'attività di Enti e privati nel settore dei rimboschimenti volontari.

Il contributo concesso dallo Stato per l'attività in argomento, ai sensi dell'art. 31 della legge, riguarda le seguenti *categorie di interventi*:

a) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati;

b) miglioramento dei boschi esistenti, con particolare riguardo alla conversione dei cedui in fustaie o in bosco di alto fusto pascolabile;

c) ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio o da altre cause;

d) impianto di fasce frangivento.

---

(8) Vedi pag. 101.

Mentre nulla si ha da osservare in ordine alle categorie di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*), si ritiene di dover chiarire che nel miglioramento dei boschi esistenti — tenuto conto dei criteri generali dettati dall'art. 26 del d. m. (9) — vanno compresi (oltre ai normali lavori di ricostituzione boschiva ed alla prevista conversione dei cedui in fustaie od in bosco di alto fusto pascolabile) anche la trasformazione dei castagneti da frutto e la realizzazione di opere per la prevenzione degli incendi boschivi.

A tale proposito occorre rilevare, anzitutto, che la concessione dei contributi per la conversione dei cedui in fustaie, o in bosco di alto fusto pascolabile, può riguardare soltanto gli interventi attuabili nel periodo di applicazione della legge e, pertanto, dovrà limitarsi ai lavori di piantagione o semina (preferibilmente di conifera) nonché alle operazioni di carattere colturale eventualmente occorrenti sulla base di appositi piani.

Nei riguardi delle opere volte alla prevenzione degli incendi boschivi si chiarisce, poi, che le opere stesse dovranno essere intese principalmente alla costituzione di viali parafuoco.

In merito ai criteri generali, va sottolineata la preferenza da dare alle iniziative di piccole e medie dimensioni (e cioè alle iniziative comportanti spese relativamente modeste) da attuare nei territori montani e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico e che godono di un contributo sino al 75%.

Va altresì sottolineato il limite della spesa globale ammessa di L. 8 milioni, fissato per gli interventi da realizzare — con un contributo massimo del 50% — al di fuori dei suddetti territori e terreni, nonché, per l'impiego del pioppo nelle zone golenali, nelle pertinenze di bonifica o nei terreni non altrimenti utilizzabili con la coltura agraria.

Per quanto riguarda, infine, i limiti di competenza, la misura del contributo e le procedure (di cui agli artt. 4 e 58 della legge) si rimanda a quanto già detto a proposito degli interventi previsti dall'art. 18.

G) Fondo forestale nazionale (art. 32)

La materia sarà disciplinata con apposito Regolamento e, pertanto, si fa riserva di impartire le necessarie istruzioni all'atto dell'emanazione del Regolamento stesso.

---

(9) Vedi pag. 103.

H) AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TERRENI RIMBOSCHITI (ART. 33)

Esse riguardano, in modo specifico:

a) l'estensione — ai terreni rimboschiti ed ai boschi ricostituiti e migliorati — delle esenzioni fiscali previste dal primo comma dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (10);

b) l'esenzione delle imposte di successione e di donazione, per i boschi ricostituiti o migliorati.

Si ricorda che le dette agevolazioni si riferiscono esclusivamente ai terreni rimboschiti ed ai boschi ricostituiti o migliorati per effetto della legge 910.

I) CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI (ART. 34)

Ai fini di una razionale gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti, la legge prevede — all'articolo 34 — due distinte categorie di provvidenze e cioè:

a) la concessione di contributi nelle spese generali, sino al limite massimo del 75% delle spese fisse relative al personale tecnico e di custodia delle Aziende speciali e dei Consorzi, di cui agli artt. 139 e 155 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 (11);

---

(10) *D.P.R.* 29 *gennaio* 1958, *n.* 645 - Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette - Art. 59, comma I del testo unico: I terreni rimboscati sotto direzione e vigilanza dell'autorità forestale e le pertinenze idrauliche demaniali comprese negli appositi elenchi sono esenti dall'imposta per quindici o quarant'anni secondo che si tratti di boschi cedui o di boschi di alto fusto.

(11) *Regio decreto-legge* 30 *dicembre* 1923, *n.* 3267 - Art. 139: I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante aziende speciali, da costituirsi nei modi prescritti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell'importanza economica di tali beni, tale forma di gestione si manifesti possibile e conveniente. In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che potrà estendersi al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, essendo in servizio per il funzionamento dell'azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'ente.

La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del ministro per l'economia nazionale.

Art. 155: Più comuni o più enti morali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali, nella forma di econo-

b) la concessione di contributi — pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile — per la compilazione dei piani economici.

Tenuto conto dei notevoli limiti di impegno fissati dall'art. 46 della legge, nonché dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 28 del d.m. (12), non c'è dubbio che la norma è intesa a favorire, in particolar modo, la costituzione degli organismi indicati alla lettera *a*).

Per tale motivo sarà opportuno porre la massima cura nello svolgimento di questo servizio, che tanta parte interessa del patrimonio silvo-pastorale del nostro Paese.

Anche la provvidenza di cui alla lettera *b*) costituisce uno strumento di grande importanza ai fini del miglioramento dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti, e va, quindi, tenuta nella debita considerazione.

A proposito del contributo con essa contemplato, occorre tener presente che l'art. 28 del d.m. (13) prevede la possibilità di anticipare i mezzi finanziari occorrenti per la elaborazione dei piani economici sino al 90% del contributo medesimo.

Per quanto si riferisce, infine, alle procedure da seguire per la concessione dei contributi in argomento, si rimanda alle norme già in vigore per tale settore di attività ed alle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere impartite a seguito dell'emanazione del provvedimento sullo snellimento delle procedure in genere.

* * *

Al lume delle precisazioni e dei chiarimenti innanzi esposti, si ha motivo di ritenere che più agevole risulterà il compito degli Uffici preposti all'attuazione della legge e che, pertanto, le varie provvidenze in essa previste — a favore della montagna e del bosco — possono trovare concreta e rapida realizzazione.

Il Ministro
Restivo

---

mia od in quella dell'azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l'assunzione di un unico direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi.

Il consorzio può estendersi anche all'assunzione di personale di custodia.

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 - Procedure per la trattazione delle pratiche relative agli interventi nel settore della economia montana e delle foreste (artt. 18, 24, 26, 28, 31, 32, 33 e 34) e rilevazioni statistiche

Circolare 1° agosto 1967, n. 27, della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Ministero agricoltura e foreste.

Con la circolare n. 21, in data 5 giugno 1967 protocollo n. 38805, sono state date istruzioni in ordine agli interventi da attuare nel settore dell'economia montana e delle foreste, in applicazione delle norme contenute nella legge 27 ottobre 1966, n. 910, e nel decreto ministeriale del 20 gennaio 1967.

Sciogliendo le riserve contenute nella circolare stessa a proposito delle procedure da seguire per la trattazione delle varie pratiche, si forniscono ora le seguenti ulteriori istruzioni sulle procedure medesime, nonché sul modulario e sulle rilevazioni statistiche riguardanti l'attività in argomento.

PROCEDURE

Come è noto, con D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446 (1) — emanato ai sensi dell'art. 58 della legge 910 — sono state dettate apposite norme « dirette a facilitare e rendere più sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie, riducendo ed uniformando i tipi di relazioni da allegare, le documentazioni tecniche e gli altri adempimenti a carico dei richiedenti e stabilendo forme semplificate per l'esecuzione degli accertamenti preventivi e successivi di ufficio ».

---

(1) *Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446* - Semplificazione delle procedure per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie in agricoltura.

In considerazione di tali norme e tenuto conto di quelle già esistenti e tuttora in vigore per non aver subìto modificazione alcuna per effetto del citato decreto, si osserva che la trattazione delle pratiche interessanti il settore di attività indicato in oggetto resta così disciplinata:

A) Contributi per la costruzione od il potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale (art. 18)

Gli interessati (comuni ed altri enti pubblici, cooperative ed altre associazioni di proprietari e di imprenditori, singoli proprietari ed imprenditori) dovranno chiedere i contributi in questione in conformità di apposito schema di domanda inteso a fornire i seguenti elementi: 1) descrizione delle opere, distintamente per categoria, e loro spesa preventivata; 2) indicazione della superficie aziendale, ripartita per qualità di coltura; 3) dichiarazione di non aver beneficiato né di voler beneficiare di altre provvidenze, di impegnarsi a non mutare la destinazione dei fabbricati ammessi al contributo per non meno di dieci anni dall'avvenuta esecuzione dei lavori e di esonerare l'Amministrazione dello Stato da ogni responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e dell'esercizio delle opere, dovessero arrecarsi a persone od a beni pubblici, sollevando altresì l'Amministrazione stessa da qualsiasi azione o molestia da parte di terzi.

Alla domanda saranno allegati i seguenti atti:

a) *Per opere di importo preventivato sino a L. 8 milioni*

1) il certificato catastale del fondo, con estratto di mappa, oppure (quando il fondo ricada nelle zone in cui operano gli enti di sviluppo ed i consorzi di bonifica) un'attestazione, rilasciata da detti enti, dalla quale risultino gli elementi catastali relativi alla identificazione ed alla intestazione dell'azienda;

2) una relazione tecnico-economica, da redigersi in conformità di apposito schema ed intesa a fornire ogni utile elemento sulla situazione attuale dell'azienda (denominazione; ubicazione; ripartizione per qualità di coltura; ordinamento colturale dei seminativi e forme di utilizzazione dei boschi e dei pascoli; dotazioni di bestiame; strutture ed attrezzature aziendali), sugli obiettivi da perseguire con la trasformazione aziendale (indicando anche gli eventuali nuovi ordinamenti produttivi), sulla rispondenza tecnica delle opere da realizzare e sulla relativa spesa (descrizione degli interventi previsti da attuare in modo globale e coordinato, anche se in tempi successivi) nonché,

infine, sulla convenienza economica delle opere preventivate (illustrazione degli elementi economici che giustifichino la convenienza degli investimenti).

Si ricorda che nel caso in questione (e nel ricorrere delle circostanze volute per procedere all'istruttoria formale della domanda) il competente Ispettorato forestale dovrà invitare l'interessato a presentare — entro un congruo, determinato termine — l'ulteriore documentazione occorrente.

b) *Per opere di importo preventivato superiore a L. 8 milioni*:

1) il progetto, in triplice copia ed in carta semplice, costituito dai seguenti elaborati: relazione tecnico-economica; computo metrico estimativo; disegni delle opere; planimetria del fondo;

2) il certificato catastale o l'attestazione di cui al n. 1 della predetta lettera *a*).

Per quanto si riferisce alla comprovazione delle condizioni di stato e dei requisiti personali, di cui sia necessario l'accertamento ai fini della concessione dei contributi di qualsiasi importo, si ricorda che potranno seguirsi anche i modi previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 446 (2). La norma in questione potrà, ovviamente, trovare applicazione soltanto quando si tratti di singoli proprietari. Negli altri casi gli interessati dovranno presentare i seguenti documenti:

1) nel caso di comuni: la deliberazione — da produrre nei modi di legge — con la quale il comune interessato approva il progetto, si impegna a sostenere l'onere della quota a suo carico e dà mandato al suo legale rappresentante di chiedere il contributo;

2) nel caso di altri enti pubblici: la deliberazione come al n. 1), nonché l'atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro eventuale atto previsto dalla legge in vigore;

---

(2) *D.P.R.* 22 *maggio* 1967, *n.* 446 - Art. 2: « Le condizioni di stato ed i requisiti personali di cui ci sia necessario l'accertamento ai fini delle concessioni di cui al precedente articolo possono essere comprovati mediante dichiarazione, anche contestualmente alla domanda, rilasciata dall'interessato sotto la propria personale responsabilità o recante la sua firma autenticata. L'autenticazione può essere compiuta anche mediante l'attestazione da parte del segretario comunale o di un funzionario dell'ufficio competente a ricevere l'istanza, all'uopo designato, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato, che può essere effettuata in base all'esibizione di un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione statale o comunale ».

3) nel caso di cooperativa ed altre associazioni: la documentazione prescritta dall'art. 25 del D.P.R. 30 giugno 1955 n. 1544 (3);

---

(3) *Decreto del Presidente della Repubblica* 30 *giugno* 1955, *n.* 1544 - Decentramento dei servizi del Ministero del Tesoro - Art. 25: « L'art. 294 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal regio decreto 13 aprile 1939, n. 669, è sostituito dal seguente: « Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 18 della legge, la costituzione di procuratore, per riscuotere e dar quietanza di somme dovute dallo Stato si prova con la produzione all'ufficio cui spetta l'emissione del titolo di spesa, dell'atto di procura o della (copia) autenticata di esso, da unirsi a corredo del primo titolo di spesa.

Negli ordini susseguenti si fa menzione di quello cui fu unito l'atto di procura.

Quando la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere autenticate dal notaio in conformità al disposto dell'art. 2703 del Codice civile.

La rappresentanza legale degli istituti, enti e società si prova di regola mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto, se prescritto, e della deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente.

Per gli istituti, enti e società soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, e per gli istituti ed enti soggetti all'obbligo della iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, è in facoltà dell'Amministrazione statale di accettare, in luogo della documentazione di cui sopra, un certificato rilasciato, rispettivamente, dall'ufficio del registro delle imprese e dall'ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre operazioni amministrative, in base agli atti in vigore depositati, ed in cui sia dichiarato che l'istituto, ente, società, si trova nel libero esercizio dei propri diritti. Sino a quando non entrino in funzione gli Uffici del registro delle imprese, l'Amministrazione Statale potrà accettare in sostituzione, certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore, depositati, trascritti, e pubblicati.

Per le società di fatto la rappresentanza legale può essere comprovata parimenti mediante certificati delle Camere di commercio, industria e agricoltura, perché dai medesimi risulti che la denunzia sia stata fatta con le modalità indicate nell'art. 64 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 e nell'art. 82, n. 3, del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29. Ai fini però della facoltà di riscuotere e di quietanzare somme dovute dallo Stato gli stessi certificati devono altresì attestare che il rappresentante è abilitato a riscuotere e a quietanziare nel nome della società.

La rappresentanza legale delle società semplici e delle ditte ad unico proprietario può anche comprovarsi in base ad atti che costituiscono certificazioni di pubblica autorità, ivi compresi i certificati

4) nel caso di singoli imprenditori: il certificato della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Si ritiene utile aggiungere che — qualora si tratti di iniziative riguardanti più aziende limitrofe — la documentazione relativa dovrà, ovviamente, riferirsi a tutte le aziende interessate.

Va da sé che, quando il richiedente del contributo non risulti proprietario dell'azienda, lo stesso dovrà produrre anche il nulla osta del proprietario.

---

delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nei quali sia fatto richiamo alla denuncia o agli atti giustificativi depositati.

Per i titoli di spesa a favore dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, l'indicazione dei legali rappresentanti dell'istituto stesso, che devono quietanzarli, può essere fatta con la sola menzione della qualità ufficiale dei rappresentanti medesimi.

E' in facoltà della Direzione generale del tesoro di consentire — previa deliberazione, da parte degli enti di cui appresso, di esonerare le Amministrazioni ordinatrici del dovere di compiere qualsiasi ulteriore verifica — che, agli effetti della riscossione dei titoli di spesa, la prova della qualità di rappresentanti legali degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, sia data, anziché mediante la produzione, agli uffici cui spetta l'emissione dei titoli predetti, dell'atto di nomina, mediante l'invio ad essi, da parte delle rispettive Direzioni generali, di lettera ufficiale in cui siano rese note le qualifiche ed i nominativi dei rappresentanti legali medesimi, con l'indicazione della loro specifica competenza e capacità a riscuotere titoli di spesa ed a rilasciarne quietanza, e con la menzione, altresì, delle eventuali limitazioni di tale competenza.

E' parimenti in facoltà della Direzione generale del tesoro di consentire, con cautela analoga a quella indicata nel precedente capoverso, che, agli stessi fini ivi specificati le ditte, società commerciali, e in genere tutti gli enti non contemplati nei due capoversi precedenti, esibiscano una volta tanto ad essa, con efficacia per tutti i pagamenti di somme dovute dallo Stato, e nei confronti di tutte le Amministrazioni, la documentazione prescritta dal presente regolamento per la prova della loro rappresentanza legale.

Gli istituti e banche, nonché le ditte, società ed enti rispettivamente contemplati nei due capoversi precedenti, hanno l'obbligo di notificare, e, secondo i casi, di comprovare, tempestivamente, qualsiasi variazione sopravvenuta nella loro rappresentanza legale e nella estensione o natura della specifica competenza o capacità delle cariche o persone di tale rappresentanza investite, esclusa qualunque responsabilità da parte dell'Amministrazione in rapporto alla tempestività, alla esattezza e alla tempestiva cognizione della notifica e delle prove allegate.

Le disposizioni dei commi nove e dieci del presente articolo relative alle documentazioni degli ordini di pagamento si applicano anche agli atti e deliberazioni qui sopra indicati " ».

Istruttoria dei progetti - A tale proposito si terranno presenti le disposizioni contenute nella legge 2 giugno 1930 numero 755 (4), le norme relative alla semplificazione delle procedure di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 446 (5), nonché le disposizioni recate dall'art. 40 della legge 910.

In particolare si precisa quanto segue:

a) saranno sottoposti al parere del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale i progetti di acquedotti rurali, (salva restando l'applicazione delle norme del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 (6) e successive disposizioni per quanto concerne l'utilizzazione di acque pubbliche);

b) saranno sottoposti al parere dell'Ufficio del Genio civile:

1) le opere di irrigazione a servizio di più aziende;

2) le strade interpoderali;

3) i fabbricati rurali isolati di importo superiore a trenta milioni (d.m. 21 luglio 1958 n. 32635) (7);

---

(4) *Legge* 2 *giugno* 1930, *n.* 755 - Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del sottosegretariato per la bonifica integrale.

(5) *D.P.R.* 22 *maggio* 1967, *n.* 446 - Art. 3: « I progetti di opere di miglioramento fondiario, per la cui esecuzione sia stata chiesta la concessione di contributi o di agevolazioni creditizie, sono sottoposti al parere:

1) dell'ufficiale sanitario comunale o consorziale quando trattasi:

a) di fabbricati rurali ad uso abitazione e dei relativi servizi igienico-sanitari;

b) di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi gli impianti di disinfestazione, fatte salve le disposizioni relative a particolari tipi di tali impianti;

2) del medico provinciale, quando trattasi di acquedotti rurali o opere di acqua potabile.

Salvo quanto previsto al n. 1), lettera *b*) i pareri di cui al precedente comma sostituiscono quelli demandati da altre disposizioni alle autorità sanitarie.

I progetti di acquedotti rurali rientranti nelle opere di miglioramento fondiario sono sottoposti al parere del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, in sostituzione di ogni altro parere degli organi consultori del Ministero dei lavori pubblici, ferme restando le attribuzioni del Genio civile, salvo l'applicazione delle norme del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni per quanto concerne l'utilizzazione di acque pubbliche ».

(6) *R.D.* 11 *dicembre* 1933, *n.* 1775: Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.

(7) *Decreto Ministeriale* 21 *luglio* 1958: Disposizioni per l'attuazione delle provvidenze creditizie per la zootecnia di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777.

4) i progetti di tutte le altre opere di miglioramento (compresi gli elettrodotti e gli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti) quando la spesa preventivata superi i 50 milioni di lire (art. 40 della legge 910).

La suesposta istruttoria non tiene, ovviamente, conto di eventuali altri pareri, certificazioni ed autorizzazioni, conseguenti alla particolare natura di determinate opere disciplinate da specifiche disposizioni di legge (linee elettriche, fabbricati in zone sismiche, ecc.), e dei pareri di cui al D.P.R. n. 446 (8) e cioè del parere dell'ufficiale sanitario o consorziale (nel caso di fabbricati rurali ad uso di abitazione e dei relativi servizi igienico-sanitari, nonché di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli) e del parere del medico provinciale (quando trattisi di acquedotti rurali o di opere di provvista di acqua potabile), in sostituzione dei pareri demandati da altre leggi alle autorità sanitarie.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 16 novembre 1952 n. 1979 (9), nonché delle altre disposizioni di legge in vigore, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste dovranno pronunciarsi — in sede istruttoria e seguendo i modelli già in uso per pratiche analoghe — su tutte le domande di contributo corredate dai relativi progetti.

Per quanto si riferisce alle varianti ai progetti approvati, gli accertamenti di avvenuta esecuzione (sia in corso d'opera, che in sede finale) ed alla liquidazione dei contributi, si rimanda alle norme contenute nel D.P.R n. 446 (10), sottolineando —

---

(8) Vedi nota 1.

(9) *D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979* - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani - Art. 17: Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge, corredate del progetto o piano tecnico e del relativo computo metrico estimativo, sono ricevute dagli ispettorati ripartimentali delle foreste, che le istruiscono.

Le concessioni di contributo relative ad opere di importo fino a 10 milioni, sono disposte dal capo dell'Ispettorato ripartimentale entro quindici giorni dalla ricezione della domanda.

Quelle relative ad opere di importo superiore a 10 milioni e fino a 30 milioni, sono disposte dal capo dell'Ispettorato regionale entro quindici giorni dalla recezione della domanda col parere dell'Ispettorato ripartimentale.

Quelle afferenti ad opere di importo superiore ai 30 milioni, sono disposte dal Ministero dell'agricoltura e foreste entro un mese dalla recezione delle domande debitamente istruite da parte dell'Ispettorato ripartimentale.

(10) v. nota 1.

in particolare — la disposizione dell'art. 5 (11), che prevede la liquidazione della spesa ammessa sulla base dei prezzi approvati e non già della spesa effettivamente sostenuta, e ricordando, altresì, quanto stabilito dall'art. 40 della legge 910 in ordine alla partecipazione di un funzionario del G.C. all'accertamento di avvenuta esecuzione dei progetti di importo superiore a L. 50 milioni.

B) Opere pubbliche di bonifica montana (art. 24)

Come è noto, ai sensi dell'art. 22 del D.M. 20 gennaio 1967 (12), le opere in argomento dovranno trovare attuazione sulla base « di programmi a carattere quinquennale, predisposti regione per regione a cura degli Ispettorati regionali delle foreste, d'intesa con gli Ispettorati ripartimentali ed approvati dal Ministero dell'agricoltura ».

Ferme restando le istruzioni impartite al riguardo con la circolare n. 21 (13), si ritiene utile aggiungere che i programmi quinquennali in argomento dovranno prendere in considerazione soltanto le opere che potranno trovare concreta ed effettiva realizzazione nel limite dei fondi presumibilmente assegnabili alle singole regioni nell'intero quinquennio di applicazione della legge, sulla base dell'assegnazione del primo anno.

Si dovrà trattare, quindi, di una programmazione organica, con la previsione di opere da attuare nella loro interezza.

Per quanto riguarda, poi, la progettazione delle opere stesse, l'istruttoria dei relativi progetti e l'esecuzione dei lavori, si osserva che dovranno seguirsi le istruzioni impartite con la circolare n. 3 del 28 gennaio 1957 prot. n. 3990 e successive modificazioni (per le opere da attuare con la forma della concessione amministrativa a favore di consorzi di bonifica montana e di comuni ed altri enti) nonché con la circolare n. 53

---

(11) *D.P.R. 22 maggio 1967, n.* 446 - Art. 5: Per le opere di miglioramento fondiario ammesse alle provvidenze contributive o creditizie la liquidazione del beneficio statale relativo ai lavori edili e fondiari viene effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l'applicazione, ai quantitativi di lavori eseguiti, dei prezzi unitari approvati in sede di concessione, con l'aggiunta di una prefissa aliquota per spese generali ed oneri vari, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e dalle modalità di esecuzione delle opere.

La spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature mobili dovrà, in ogni caso, essere documentata con fatture debitamente quietanzate.

(12) Vedi pag. 68.

(13) Vedi pag. 189.

del 19 settembre 1960, n. 49880 (14) e successive modificazioni (per le opere in gestione diretta a cura del C.F.S.), tenendo, peraltro, presenti le innovazioni recate dall'art. 12 del D.P.R. n. 446 (15) in merito ai limiti di competenza del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, dell'Ispettore generale di zona del Genio civile, del Comitato tecnico-amministrativo, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e del Consiglio superiore dei lavori pubblici; limiti già disciplinati dall'articolo 1 della legge 2 giugno 1930 n. 755 (16), dall'art. 1

---

(14) Vedi: « La bonifica integrale », anno XIV, fasc. X, ottobre 1960, pag. 282-283.

(15) *D.P.R. 22 maggio* 1967, *n.* 446 - Art. 12: I progetti esecutivi delle opere pubbliche di bonifica, quando il loro importo non superi lire 25 milioni, sono approvati in linea tecnica, previa istruttoria dell'Ufficio del genio civile, dai comitati tecnici provinciali per la bonifica, istituiti dall'art. 6 del decreto-legge 18 novembre 1929, n. 207, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279.

Per l'istruttoria dei progetti di importo superiore a 25 milioni, dopo l'esame del Comitato tecnico provinciale per la bonifica ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 2 giugno 1930, n. 755, è richiesto il parere dell'ispettore generale del Genio civile, capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche, quando l'importo dei progetti non superi lire 100 milioni, ovvero del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, quando l'importo dei progetti ecceda lire 100 milioni e non superi lire 500 milioni, ovvero del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo dei progetti superi lire 500 milioni.

Restano ferme le disposizioni che regolano la competenza del Magistrato alle acque, del Magistrato per il Po, nonché le disposizioni stabilite per i casi d'urgenza dall'art. 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

(16) *Legge 2 giugno* 1930, *n.* 755 - Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del sottosegretariato per la bonifica integrale:

Art. 1): I comitati tecnici provinciali, istituiti dall'art. 6 del decreto-legge 18 novembre 1929, stabiliscono i criteri direttivi dei progetti di massima delle opere da eseguirsi a cura diretta dello Stato per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per la bonifica idraulica, ivi compresi le opere complementari, e per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse quando nei relativi programmi prevalgono le opere anzidette, a termini dell'art. 7 del decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753.

Resta salvo l'esame dei progetti di massima da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici.

I progetti esecutivi, quando l'importo di essi non superi le lire 200.000, sono approvati in linea tecnica, con semplice visto, dai comitati tecnici provinciali che ne accertano la rispondenza ai criteri dirittivi prefissi.

della legge 10 dicembre 1953 n. 936 (17), dagli artt. 17, 23 e 24 del D.P.R. 30 giugno 1955 n. 1534 (18) e dagli artt. 3 e 6 del D.P.R. 23 marzo 1964 n. 134 (19).

I progetti d'importo superiore alle lire 200.000 e quelli delle opere da eseguirsi in concessione, qualunque sia la spesa prevista, sono sottoposti al comitato il quale accerta, su rapporto del Genio civile e della milizia nazionale forestale, secondo la rispettiva competenza, l'attendibilità delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari che hanno servito di base ai progetti stessi.

(17) *Legge* 10 *dicembre* 1953, *n.* 936 - Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti.

Art. 1): Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

(18) *D.P.R.* 30 *giugno* 1955, *n.* 1534 - Decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 17: L'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito con la legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, è sostituito dal seguente: « I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono competenti a pronunciarsi:

1) sui progetti di massima ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati da eseguire a cura dello Stato sia a totale carico, sia col suo concorso, nonché da eseguire da Enti pubblici e da privati quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi dello Stato e di opere per le quali le vigenti disposizioni richiedono il parere degli organi consultorei del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo sempre che l'importo dei progetti ecceda i 30 milioni e non superi i 200 milioni di lire;

2) sui progetti esecutivi di stralcio di cui all'art. 2, n. 2);

3) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi, o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore ai 30 milioni di lire;

4) sulle proposte di resoluzione e rescissione di contratti nonché sulle determinazioni dei nuovi prezzi per opere non eccedenti i limiti di competenza del Provveditorato;

5) sulle perizie di manutenzione annuali o pluriennali di qualunque importo, purché superiori alla competenza dell'ingegnere capo del Genio civile;

6) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

7) sulle domande di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere relative alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica di cui al precedente art. 2, punto 9);

8) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione dell'energia elettrica di tensione da 5.000 a 60.000 Volts;

9) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedono il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando siano d'importo non eccedente i limiti di competenza del Provveditorato;

10) sugli affari per i quali il provveditore alle opere pubbliche ed i capi degli uffici locali dell'Amministrazione dello Stato ritengono opportuno di chiedere il parere del Comitato.

I pareri dei Comitati, nei limiti di competenza, sostituiscono quelli del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e dell'Avvocatura dello Stato nonché quelli di ogni altro organo consultivo singolo e collegiale. Qualora, peraltro, nei casi di cui al precedente n. 3), l'avvocato dello Stato membro del Comitato ne faccia richiesta, il provveditore deve sentire il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Nel caso in cui il provveditore non intenda conformarsi al parere del Comitato deve riferire al Ministro per i lavori pubblici, che adotta le sue determinazioni sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Art. 23: L'art. 23, primo comma della legge 18 ottobre 1943, n. 1460, è sostituito dal seguente: « Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere:

1) sui progetti esecutivi di importo non eccedente i 30 milioni di lire di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, e degli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 30 milioni di lire di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

3) sulla concessione di proroghe non eccedenti complessivamente i trenta giorni, dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

4) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali non vi siano domande concorrenti od opposizioni, e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;

5) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione dell'energia elettrica con tensione inferiore a 5 mila Volts;

6) negli altri casi in cui disposizioni vigenti richiedono il parere dell'ingegnere capo del Genio civile ».

Art. 24: Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico forestale dei bacini montani eseguite direttamente ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 4 del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726, si applicano le disposizioni relative alle attribuzioni che, nelle materie di competenza del Ministero dei

C) Rimboschimenti nei bacini montani nei comprensori di bonifica montana (art. 26)

Valgono — in quanto applicabili — le stesse direttive che disciplinano la programmazione, la progettazione, l'istruttoria

---

lavori pubblici, sono devolute agli organi consultivi ed agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici. A tale effetto le norme relative alle attribuzioni del Ministro e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici contenute nelle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono riferite, nei confronti delle opere suddette, al Ministro ed all'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste.

Per le opere da eseguire in concessione e ferma restando la competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'emanazione dell'atto di concessione e dei conseguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il Comitato tecnico-amministrativo dal secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, è elevato a 100 milioni di lire. Nulla è innovato alla competenza dell'ispettore generale del Genio civile.

(19) *Legge* 23 *marzo* 1964, *n.* 134 - Aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3: I numeri 1 e 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

1) sui progetti di massima ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati da eseguire a cura dello Stato, sia a totale carico, sia col suo concorso, nonché da eseguire da Enti pubblici e da privati quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi dello Stato e di opere per le quali a vigenti disposizioni richiedono il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo sempre che l'importo dei progetti ecceda i 100 milioni e non superi i 500 milioni di lire;

3) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi, o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore ai 60 milioni di lire.

Art. 6: I numeri 1 e 2 dell'art. 23 del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

1) Sui progetti esecutivi d'importo non eccedente i 100 milioni di lire di opere da eseguire dallo Stato sia, a totale suo carico, sia col suo concorso e degli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 100 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

e l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana, di cui i rimboschimenti a totale carico dello Stato costituiscono parte integrante.

D) Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali (art. 28)

Nessuna innovazione è stata apportata dal D.P.R. n. 446 (20) alle procedure da seguire per la trattazione delle pratiche relative alla materia in questione.

In considerazione di quanto sopra e tenuto, peraltro, conto delle disposizioni di cui all'art. 40 della legge 910 (21), si fa presente che restano in vigore le norme dettate con la circolare n. 23 del 23 marzo 1957, prot. n. 13425 e con le lettere circolari del 27 novembre 1965, prot. n. 11850, e del 22 novembre 1965, prot. n. 11613/I, per quanto si riferisce — rispettivamente — alla compilazione delle perizie per l'ordinaria coltura e manutenzione dei vivai forestali o per lavori di impianto ed ampliamento, all'istruttoria delle perizie medesime ed agli accertamenti di regolare esecuzione.

Per quanto riguarda, invece, l'emanazione del provvedimento di approvazione e finanziamento di dette perizie, si osserva che a ciò dovrà provvedersi a cura degli Uffici interessati in conformità dell'accluso schema di decreto, a seconda dei limiti di competenza fissati dal citato art. 40 (22).

E) Ampliamento del demanio forestale dello stato (art. 29)

Si rimanda a quanto già detto al riguardo con la circolare n. 21 (23).

F) Contributi per rimboschimenti volontari (art. 31)

Ai sensi dell'art. 26 — lettera *e*) — del D.M. 20 gennaio 1967 (24), per l'espletamento dell'attività nello specifico settore

---

(20) Vedi nota n. 1.
(21) Vedi pag. 51.
(22) Vedi pag. 51.
(23) Vedi pag. 189.
(24) Vedi pag. 103.

verrà seguita « la procedura prevista dall'art. 91 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (25), e dal relativo regolamento di applicazione, approvato con regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126 » (26).

Per tale considerazione, le procedure precedentemente indicate, a proposito della costituzione o del potenziamento delle aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, dovranno trovare applicazione anche nei riguardi dei rimboschimenti volontari solo in quanto non siano in contrasto con le norme dettate dal citato art. 26 (27).

In particolare si ritiene utile sottolineare il fatto che — ai sensi dell'art. 107 del r.d. 1126 (28) — i progetti di rimboschi-

---

(25) *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* - Art. 91: Il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la fondazione di nuovi boschi o per la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'amministrazione forestale.

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti, e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.

I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattasi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo 1, capo I, del presente decreto.

Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori.

I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dall'autorità forestale.

I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

(26) *R.D. 16 maggio 1926, n. 1126* - Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(27) Vedi pag. 103.

(28) *R.D. 16 maggio 1926, n. 1126* - Art. 107: L'esenzione dal pagamento delle imposte e sovrimposte nei casi previsti dall'art. 90 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà concessa e regolata in conformità degli artt. 81 e 82 del presente regolamento. L'ammontare del contributo statale stabilito dall'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà corrisposto in base all'importo dei lavori effettivamente eseguiti e dei prezzi unitari risultanti dai progetti approvati dal comitato forestale con le modalità di cui agli articoli 79 e 80 del presente regolamento.

mento volontario vanno sottoposti esclusivamente all'approvazione della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Si ritiene anche utile aggiungere che il D.P.R. n. 446 (29) reca particolari innovazioni sia in ordine alla liquidazione di acconti ed alla liquidazione finale dei contributi (art. 10) (30) e sia nei riguardi della redazione ed approvazione del piano di coltura e di conservazione del bosco, prescritto dal penultimo comma dell'art. 91 del r.d. 3267 (art. 11) (31).

G) Fondo forestale nazionale (art. 32)

Si rimanda a quanto già detto a tale proposito con la circolare n. 21 (32).

H) Agevolazioni fiscali per i terreni rimboschiti (art. 33)

Per l'attuazione delle provvidenze recate dall'art. 33 della legge 910 (33) valgono le norme di cui al primo comma dello art. 60 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvate con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (34), e pertanto gli interessati dovranno presentare apposita domanda ai competenti Uffici di dette imposte. Alla domanda stessa dovrà, ovviamente, allegarsi un certificato dell'Ispettorato forestale, dal quale — in conformità di quanto prescritto dall'art. 58 del r.d. 30 dicembre 1923, nu-

---

(29) Vedi nota n. 1.

(30) *D.P.R.* 22 *maggio* 1967, *n.* 446 - Art. 10: La liquidazione finale dei contributi previsti dall'art. 31 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può effettuarsi anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 91, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purché sia accertato l'avvenuto attecchimento delle piante.

Su tali contributi possono essere liquidati acconti, in base a stati di avanzamento, fino a due terzi della somma concessa.

(31) Vedi nota n. 25.

(32) Vedi pag. 189.

(33) Vedi pag. 44.

(34) *D.P.R.* 29 *gennaio* 1958, *n.* 645 - Art. 60, primo comma: Le esenzioni previste dai primi tre commi del precedente articolo decorrono dall'anno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione agraria e debbono essere chieste, con apposita domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive hanno effetto, per il residuo periodo di esenzione, dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate.

mero 3267 (35), e dagli artt. 81 e 82 del relativo regolamento (36) — risulti che i terreni ed i boschi da prendere in considerazione

---

(35) *R.D.* 30 *dicembre* 1923 - Art. 58: I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano imboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni 40, quando si tratti di boschi di alto fusto, e per 15, quando si tratti di boschi cedui.

L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione nelle province, nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essi sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.

L'esenzione dalla sovraimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno comunemente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato pure in carta libera, dell'ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di imboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato.

(36) *R.D.* 16 *maggio* 1926, *n.* 1126 - Artt. 81 e 82:

Art. 81: Le domande ed il certificato in carta semplice per ottenere l'esonero dalle imposte di cui all'art. 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, debbono essere presentate all'agenzia delle imposte entro tre mesi dall'inizio dei lavori di rimboschimento. In caso di tardiva presentazione il contributo non avrà diritto all'esonero per il tempo trascorso dalla data dell'inizio dei lavori a quella della domanda.

Affinché i procuratori delle imposte possono provvedere alle liquidazioni annuali di sgravio, gli ispettori forestali, entro il primo trimestre di ogni anno, debbono far loro pervenire direttamente i certificati attestanti che i lavori furono eseguiti e conservati in conformità del piano di coltura di cui all'art. 54, comma terzo, del regio decreto surricordato.

Nella domanda di cui al primo comma del presente articolo, il proprietario, là dove non esiste il catasto geometrico particellare, potrà limitarsi ad indicare per l'individuazione del terreno rimboscato l'articolo catastale od il numero del ruolo dell'imposta fondiaria, la superficie del fondo, la superficie per la quale domanda l'esonero e l'imponibile proporzionale.

Art. 82: L'esenzione non ha più effetto se il proprietario non mantiene regolarmente i terreni a bosco secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ferme le penalità di cui al comma quarto dello stesso articolo.

La cessazione dell'esenzione è pronunciata dall'intendente di finanza su proposta dell'ispettore capo forestale.

ai fini delle agevolazioni fiscali presentano i requisiti voluti dal precitato art. 33 (37).

l) Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti (art. 34)

Nessuna innovazione è stata apportata alle procedure in atto, sia per la costituzione delle aziende speciali e dei consorzi forestali (di cui agli artt. 139 e 155 del r.d. 30 dicembre 1923, numero 3267) (38) e sia per la concessione e la liquidazione dei contributi in argomento e dei contributi per la compilazione dei piani economici.

Pertanto, fermo restando che la concessione e la liquidazione dei contributi di cui sopra rientrano nelle attribuzioni di questo Ministero, si fa presente che — per quanto si riferisce alla costituzione delle aziende speciali e dei consorzi forestali, nonché alla richiesta dei contributi da parte di tali enti — dovranno osservarsi le norme contenute nella circolare n. 54 del 13 marzo 1953, prot. n. 14039, nella lettera circolare del 13 marzo 1965, protocollo n. 16175, nella circolare n. 50 del 5 novembre 1965, prot. n. 61249, e nella lettera circolare del 6 dicembre 1965, prot. n. 67417. In ordine, invece, alla compilazione dei piani economici dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti, si rimanda alle istruzioni di carattere ammini-

---

(37) Vedi pag. 44.

(38) *R.D.* 30 *dicembre* 1923, *n.* 3267 - Artt. 139 e 155:

Art. 139: I comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile e conveniente.

In tale caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servizio per il funzionamento dell'azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'ente.

La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 155: Più comuni o più enti nazionali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali, nella forma di economia od in quella dell'azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l'assunzione di un unico direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi.

Il consorzio può estendersi anche all'assunzione di personale di custodia.

strativo contenute nel fascicolo a stampa in data 30 aprile 1966, inviato con la lettera circolare del 10 settembre 1966, prot. n. 51741.

L) Estensione dell'applicazione delle procedure (art. 40)

Si ricorda che le procedure sopra illustrate dovranno osservarsi — durante il periodo di applicazione della legge 910 — anche nei confronti delle pratiche conseguenti alla erogazione dei fondi stanziati in attuazione di altre leggi vigenti per interventi analoghi a quelli previsti dagli artt. 18, 28 e 31 (ai sensi del 10° comma del citato art. 40 (39) e dell'art. 14 del D.P.R. n. 446) (40), nonché della istruttoria dei progetti esecutivi delle opere pubbliche di bonifica montana (ai sensi degli articoli 12 e 14 del D.P.R. n. 446) (41).

MODULARIO E RILEVAZIONI STATISTICHE

Tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 910 in ordine alla relazione annuale sullo stato di attuazione della legge stessa (art. 57) ed alla semplificazione delle procedure (art. 58) (42), sono stati predisposti gli acclusi moduli, intesi ad uniformare i tipi di documenti riguardanti le pratiche di contributo e le segnalazioni statistiche che gli Uffici periferici dovranno inviare a questo Ministero (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Div. XXIV) sull'attività svolta in tale specifico settore.

Detti moduli risultano i seguenti:

a) *Per la costituzione od il potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale*:

1) domanda di contributo (Mod. 18/910/A);

2) relazione tecnico-economica (Mod. 18/910/B);

3) situazione delle assegnazioni (Mod. 18/910/C);

4) situazione relativa ai provvedimenti di concessione (Mod. 18/910/D);

---

(39) Vedi pag. 52.

(40) *D.P.R. 22 maggio* 1967, *n.* 446 - Art. 14: Le disposizioni del presente decreto si applicano oltre che per la concessione dei contribuenti e delle agevolazioni creditizie di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, anche per gli analoghi interventi previsti da altre leggi.

(41) Per l'art. 12 vedi nota n. 15; per l'art. 14 vedi nota precedente.

5) situazione relativa ai pagamenti effettuati in attuazione dei provvedimenti di concessione (Mod. 18/910/E).

b) *Per l'istituzione e la coltura dei vivai forestali*:

1) schema di provvedimento ispettoriale per l'approvazione ed il finanziamento delle perizie relative all'attuazione del programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali di cui all'art. 28 della legge (43) (Mod. 28/910/A).

c) *Per i rimboschimenti volontari*:

1) domanda di contributo (Mod. 31/910/);

2) relazione tecnico-economica (Mod. 31/910/B);

3) situazione delle assegnazioni ricevute (Mod. 31/910/C);

4) situazione relativa ai provvedimenti di concessione (Mod. 31/910/D);

5) situazione relativa ai pagamenti effettuati in attuazione dei provvedimenti di concessione (Mod. 31/910/E).

Ciò posto e per quanto riguarda gli adempimenti statistici, si fa presente che l'invio dei moduli di cui ai numeri 3), 4) e 5) delle lettere *a*) e *c*) avrà carattere semestrale e che i moduli stessi dovranno qui pervenire entro la prima decade del mese successivo al semestre al quale si riferiscono.

Il Ministro
RESTIVO

Art. 7 - Legge 27 ottobre 1966, n. 910 - Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70 - Attività fitosanitaria

Circolare 20 *maggio* 1967, *n.* 13 *bis, della Direzione generale della produzione agricola - Ministero agricoltura e foreste.*

La legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70, all'art. 7 prevede la concessione di contributi in conto capitale in favore di Cooperative, Consorzi ed Associazioni di produttori agricoli, Enti di sviluppo, e, dove non operano detti organismi, anche a Consorzi di bonifica e Consorzi di miglioramenti fondiari, sulla spesa riconosciuta ammissibile:

a) per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola da parassiti animali, vegetali e da malattie da virus, su consistenti aree territoriali;

b) per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;

c) per la costruzione e l'attrezzatura di impianti per la disinfestazione di prodotti agricoli e per la realizzazione di impianti di interesse collettivo atti a prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole.

Nell'articolo in parola è prevista, inoltre, la possibilità di attuare con spesa a totale carico dello Stato, interventi volti ad eliminare focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la prima volta si manifestino nelle zone colpite.

Per gli interventi di che trattasi è autorizzata la spesa di L. 2 miliardi e 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e la spesa di L. 3 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970.

L'articolo 40 della legge di cui trattasi stabilisce i seguenti limiti di competenza:

— per i preventivi di spesa fino ai 20 milioni di lire, la concessione del contributo è affidata agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

— per i preventivi di spesa di importo eccedente i 20 milioni di lire e fino ai 50 milioni di lire, la concessione del contributo è affidata agli Ispettorati agrari compartimentali;

— per i preventivi di spesa eccedenti i 50 milioni di lire provvede direttamente questo Ministero.

Per le iniziative interessanti il territorio di più province della stessa regione l'adozione dei provvedimenti è affidata agli Ispettorati agrari compartimentali, anche se la spesa preventivata sia inferiore ai 20 milioni di lire.

I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di più regioni sono adottati dal Ministero qualunque sia l'importo della spesa preventivata.

Ciò premesso e rilevato che per la coordinata concessione degli interventi di cui innanzi vanno osservati i criteri generali di cui al d.m. 20 gennaio 1967 pubblicato nella G. U. n. 30 del 3 febbraio 1967 e quelli particolari di cui alle direttive regionali previste dall'art. 38 della legge in oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni.

a) *Contributi sulle spese per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumarie, olivicola e bieticola.*

Per le operazioni in parola è prevista la concessione di contributi fino al 40% della spesa riconosciuta ammissibile.

Detto limite viene elevato al 50% per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e per quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.

Per facilitare il compito agli Uffici in indirizzo ed al fine di conseguire, in quanto possibile, una maggiore uniformità negli interventi, si elencano, per ciascuna coltura, i parassiti e le malattie la cui lotta viene considerata da questo Ministero della massima importanza:

— *per gli alberi da frutto* - coccìniglie (tutte le specie), tignola ed anarsia del pesco, mosca delle ciliegie, mosca della frutta;

— *per le colture orticole* - malattie crittogamiche delle solanacee (escluse le tracheomicosi), dorifora e nematodi (specie per le quali esistono efficaci mezzi di lotta);

— *per gli agrumi* - coccìniglie (tutte le specie), acari (tutte le specie) e mosca della frutta;

— *per la coltura olivicola* - cicloconio, mosca e tignola;
— *per la coltura bieticola* - altica, cleono, lixus e cercospora.

Nelle operazioni di lotta contro i parassiti animali e vegetali delle colture innanzi indicate sarà data priorità alle azioni di difesa interessanti zone nelle quali le predette colture rivestano notevole importanza nel quadro dell'economia agricola e, nell'ambito delle zone medesime, a quelle operazioni rivolte ad eliminare o contenere infestazioni di particolare gravità per estensione ed intensità o per la natura del parassita.

Nella difesa dalle malattie da virus saranno considerate le iniziative dirette ad attivare od incrementare la produzione di materiale sano di colture frutticole ed agrumarie.

Per le attività suindicate, l'intervento finanziario dello Stato potrà essere reiterato a favore degli stessi concessionari del contributo e per le stesse colture, ove siano state soddisfatte le richieste degli aventi titolo che, per la prima volta, intendano avvalersi delle agevolazioni di cui trattasi, nonché nei casi in cui le infestazioni assumano particolare rilevanza tecnico-economica anche per la loro diffusibilità o quando si richiedano azioni pluriennali per conseguire e stabilizzare stati di normalità fitosanitaria.

Nella difesa contro le malattie da virus saranno prese in particolare considerazione le iniziative volte alla produzione di materiale sano, relativamente alle colture frutticole pregiate e alla coltura agrumaria.

Resta inteso che altri parassiti, se ritenuti di notevole importanza per i danni che normalmente causano in determinati territori alle colture di cui innanzi, potranno essere presi in considerazione ai fini dell'ammissione a contributo delle relative operazioni di lotta.

Le spese per le quali è prevista la concedibilità del contributo sono quelle relative all'acquisto degli antiparassitari necessari alle operazioni di difesa, alla mano d'opera e quelle occorrenti per la somministrazione degli stessi antiparassitari, compreso il prezzo d'uso o l'eventuale noleggio delle attrezzature irroranti.

Nel caso che la somministrazione degli antiparassitari venga effettuata con mezzi aerei (aeroplani ed elicotteri), l'aliquota del contributo viene elevata, limitatamente alla spesa del mezzo aereo, dal 40 al 60% e, nei territori di cui alle citate leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche e integrazioni, dal 50 al 70%.

Le maggiori aliquote di contributo saranno applicate soltanto nei casi in cui trattasi di colture che per le loro caratteristiche di ubicazione, giacitura ed impianto non consentano,

per ragioni tecniche ed economiche, l'utilizzazione dei mezzi terrestri.

Ai fini della determinazione della spesa d'ammettere a contributo, l'Ispettorato agrario compartimentale procederà, d'intesa con l'Osservatorio per le malattie delle piante e con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura interessati, a determinare — per ogni provincia — il numero massimo dei trattamenti d'ammettere a contributo e per ciascun trattamento la spesa media riferita al parassita ed alla pianta o all'ettaro per le colture erbacee (orticole e bieticole).

Ove necessario la spesa potrà essere determinata anche in relazione alla dimensione delle piante.

Le predette determinazioni dovranno essere comunicate, per conoscenza, a questo Ministero.

Nell'ambito dei suindicati criteri e preferenze nella concessione dei benefici si dovrà avere riguardo alle concrete possibilità da parte degli enti, organismi ed associazioni di attuare proficuamente le programmate iniziative.

Le domande, intese ad ottenere i contributi di cui trattasi, esenti da bollo, dovranno essere indirizzate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per preventivi di spesa fino a 20 milioni di lire, all'Ispettorato agrario compartimentale per preventivi da oltre 20 e fino a 50 milioni di lire ed al « Ministero Agricoltura e Foreste - Direzione generale della Produzione agricola - Servizio Fitopatologico » per preventivi superiori ai 50 milioni di lire.

Nel caso che la domanda interessi più province, la medesima sarà presentata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione ricade la maggiore superficie di quella in cui dovranno effettuarsi le operazioni di lotta.

Le domande interessanti più province della stessa regione, anche se l'importo della spesa preventivata sia inferiore ai 20 milioni di lire, dovranno essere indirizzate all'Ispettorato agrario compartimentale, mentre quelle interessanti più regioni dovranno essere indirizzate al Ministero qualunque sia l'importo della spesa preventivata.

Si precisa tuttavia che le domande dovranno essere presentate al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'ulteriore seguito in conformità delle istruzioni di cui appresso.

La legge non prevede alcun termine per la presentazione delle domande, le quali, pertanto, dovranno essere accettate senza alcuna limitazione di tempo finché la legge stessa risulti operante.

Tuttavia gli Ispettorati compartimentali e provinciali e gli Osservatori per le malattie delle piante potranno stabilire, d'in-

tesa tra loro, un termine sollecitatorio — per ciascuna campagna agraria — al fine di provvedere in tempo utile, all'istruttoria delle domande.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura trasmetterà, con ogni sollecitudine, le domande al competente Osservatorio per le malattie delle piante, il quale, dopo averle corredate del proprio parere, circa le epoche ed il numero dei trattamenti, l'idoneità e quantità degli antiparassitari di cui è previsto l'impiego, le rimetterà, rispettivamente agli Ispettorati provinciali o all'Ispettorato compartimentale avuto riguardo all'importo del preventivo di spesa.

Le domande dovranno contenere:

— l'indicazione dei parassiti che si intendono combattere;

— l'indicazione del numero delle piante e degli ettari di cui è previsto il trattamento;

— l'elenco dei produttori agricoli nei cui terreni saranno eseguite le operazioni di lotta. Per ciascuno di essi dovrà essere indicata la superficie dell'appezzamento di terreno, il comune e la località in cui esso è ubicato, nonché il numero delle piante o degli ettari da trattare;

— la spesa prevista per la lotta con riferimento a ciascun trattamento e parassita nonché alle piante o agli ettari da trattare;

— l'indicazione del tecnico o dei tecnici che saranno preposti alla direzione delle operazioni di lotta.

Nella domanda il richiedente dovrà impegnarsi:

— ad eseguire le operazioni di lotta secondo le direttive impartite dall'Osservatorio per le malattie delle piante, direttamente o per il tramite dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

— a comunicare tempestivamente al predetto Osservatorio e, in relazione all'importo della spesa prevista, al competente Ispettorato, il calendario dei trattamenti. L'Osservatorio medesimo con la collaborazione, ove del caso, dell'Ispettorato competente, effettuerà i sopralluoghi necessari per accertare la razionale esecuzione del programma di lotta ammesso a contributo. Analoga comunicazione dovrà essere data, dagli interessati, per le pratiche di competenza ministeriale, all'Osservatorio ed all'Ispettorato agrario compartimentale, i quali provvederanno ad effettuare gli accertamenti di cui sopra.

Le domande dovranno essere corredate, inoltre, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente richiedente.

Nel caso di Cooperative, Consorzi ed Associazioni di produttori agricoli, di Consorzi di bonifica ecc. il legale rappresentante dovrà dichiarare nella domanda che i dati e le notizie nella

medesima riportati sono esatti, che le persone indicate in essa appartengono alla Cooperativa, al Consorzio od Associazione e che nel loro interesse non sono state né saranno presentate altre domande di contributo sulle spese per le operazioni di difesa antiparassitaria cui si riferisce la domanda stessa. Il medesimo deve dichiarare inoltre che l'Organismo da lui rappresentato dispone dei mezzi finanziari per far fronte alle spese necessarie per l'attuazione del programma di interventi per il quale viene richiesto il contributo. Per facilitare i richiedenti nella preparazione degli elaborati necessari e per stabilire l'uniformità degli atti istruttori, si allegano un fac-simile della domanda (all. n. 1), un modello per la formulazione del programma tecnico-finanziario (all. n. 2) ed un modello per le risultanze dell'istruttoria e per la formazione di uno schedario (all. n. 3).

Per le domande di contributo relative a spese inferiori ai 50 milioni di lire, gli Ispettorati provinciali e compartimentali, in rapporto ai limiti di competenza innanzi precisati, tenute presenti le concrete possibilità finanziarie degli Enti, il parere dell'Osservatorio, le finalità del piano nonché le direttive di cui innanzi, provvederanno direttamente a dare comunicazione della concessione del contributo all'interessato.

Ove ragioni di tempestività degli interventi lo rendessero necessario, gli Ispettorati provinciali per le pratiche inferiori ai 20 milioni e gli Ispettorati compartimentali per le pratiche di competenza propria o ministeriale, potranno autorizzare le esecuzioni dei piani di lotta con l'assunzione da parte del richiedente del rischio circa la concessione o meno del contributo, in attesa del completamento dell'istruttoria e del perfezionamento del provvedimento formale di concessione del contributo stesso (all. n. 4).

Per quanto concerne le pratiche di contributo relative a preventivi di spesa superiori ai 50 milioni di lire, l'Ispettorato compartimentale, sentito il parere dell'Osservatorio, procederà all'istruttoria della pratica che verrà poi trasmessa a questo Ministero — in duplice copia — corredata del modulo, debitamente compilato, di cui all'allegato n. 3, nel quale saranno formulate concrete proposte circa la misura del contributo da concedere.

Ultimate le operazioni di lotta, il richiedente inoltrerà — in duplice copia — domanda di liquidazione del contributo al competente Organo che ha disposto la concessione del contributo stesso, corredandola delle dichiarazioni dei soci aderenti attestanti il numero degli specifici trattamenti eseguiti.

In relazione agli accertamenti a suo tempo effettuati circa la regolare esecuzione dei trattamenti ed alla validità della documentazione presentata, gli Ispettorati provinciali e com-

partimentali, secondo le rispettive competenze, provvederanno alla liquidazione del contributo sulla base delle piante o degli ettari effettivamente trattati e del numero dei trattamenti eseguiti. La dichiarazione attestante la regolare esecuzione dei trattamenti ed il loro esito dovrà essere rilasciata dal competente Osservatorio per le malattie delle piante o dall'Ispettorato compartimentale o provinciale dell'agricoltura ove esso sia stato incaricato dall'Osservatorio del controllo delle operazioni di lotta.

Nel caso di liquidazione di contributo di competenza ministeriale, la domanda di liquidazione, indirizzata a questo Ministero, corredata della relativa documentazione, dovrà essere presentata all'Ispettorato agrario compartimentale, il quale, accertata la validità della documentazione stessa, trasmetterà allo scrivente tutti gli atti — in duplice copia — i quali dovranno comprendere apposita dichiarazione, sottoscritta dal funzionario dell'Osservatorio o dell'Ispettorato compartimentale che ha eseguito il controllo delle operazioni di lotta, attestante il numero delle piante o degli ettari effettivamente trattati ed il numero dei trattamenti eseguiti nonché l'esito dei medesimi.

Il pagamento sarà disposto a favore del legale rappresentante dell'Associazione o Ente beneficiario.

b) *Concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature per la somministrazione di antiparassitari.*

L'aliquota del contributo concedibile può raggiungere il 50% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 60 per cento per i territori di cui alle citate leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella concessione di contributi di cui trattasi dovrà darsi priorità agli organismi che si trovano in fase di avviamento operativo e preferenza per le attrezzature che realizzino una sostanziale economicità delle operazioni di difesa ed il cui impiego è previsto in forma collettiva.

Le domande, in carta semplice, da indirizzarsi in conformità alle precisazioni di cui al paragrafo a), dovranno contenere:

— l'indicazione analitica delle attrezzature da acquistare con il relativo preventivo di spesa;

— l'indicazione delle colture e delle relative superfici cui saranno destinate le attrezzature;

— l'indicazione, per ciascuna attrezzatura, della destinazione;

— l'elenco dei soci, consorziati od associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della superficie dell'azienda e del

numero degli ettari investiti a ciascuna coltura, nonché il comune dove l'azienda è ubicata.

Il richiedente dovrà impegnarsi a non distogliere dal previsto impiego le attrezzature da acquistare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data degli accertamenti di collaudo.

Nel corso dell'istruttoria delle domande dovrà darsi priorità a quelle che prevedono l'acquisto di attrezzature di notevole capacità lavorativa ed il cui impiego è previsto in forma collettiva.

Sono da escludere dal contributo le spese per l'acquisto di macchine trattrici, di aeroplani e di elicotteri.

Sul preventivo di spesa deve apporsi — da parte degli Osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio — il visto di congruità del prezzo.

La liquidazione del contributo sarà effettuata su richiesta dell'interessato e su esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuto acquisto delle attrezzature ed a seguito di collaudo effettuato dall'Osservatorio per le malattie delle piante, congiuntamente, secondo i limiti delle rispettive competenze, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'Ispettorato agrario compartimentale o al Ministero.

Il pagamento sarà effettuato come previsto al paragrafo a).

c) *Contributi per la costruzione e l'attrezzatura di impianti per la disinfestazione di prodotti agricoli e per la realizzazione di impianti di interesse collettivo atti a prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole.*

L'art. 7, al paragrafo c) del 1° comma, prevede la concessione di contributi fino al 65% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione ed attrezzatura di impianti per la disinfestazione di prodotti agricoli.

Nella concessione dei contributi di che trattasi dovrà darsi priorità alle iniziative, da realizzare nelle zone maggiormente interessate alle produzioni di pregio, specie se dirette all'esportazione, assunte da Enti, Organismi ed Associazioni che gestiscono efficienti impianti di raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli. Gli interventi saranno coordinati in sede nazionale con riferimento alle specifiche esigenze dei vari territori ed alle priorità anzidette.

La domanda di concessione di contributo — a firma del legale rappresentante dell'Ente richiedente — dovrà essere indirizzata a questo Ministero e presentata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione è prevista la realizzazione dell'impianto.

Detta domanda, in carta semplice, dovrà essere corredata del progetto dell'impianto da realizzare, con relativo computo

metrico estimativo, ivi comprese eventuali spese generali e per imprevisti. Per queste ultime — da indicarsi distintamente — le aliquote ammissibili non potranno essere superiori a quelle indicate dalle circolari ministeriali numero 1370 del 6 marzo 1947 e n. 6 del 19 febbraio 1952 - Direzione generale miglioramenti fondiari.

Per quanto concerne le apparecchiature per la disinfestazione e le eventuali attrezzature mobili serventi, dovranno presentarsi almeno tre preventivi di ditte specializzate diverse, precisando la scelta operata e specificando i motivi tecnico-economici che l'hanno determinata. Saranno ammesse deroghe soltanto nei casi in cui trattasi di attrezzature per le quali il mercato non offre possibilità di scelta su produzioni diverse oppure nei casi in cui trattasi di spese unitariamente non rilevanti.

La domanda, inoltre, dovrà essere corredata di una particolareggiata relazione tecnico-economica sul complesso da realizzare, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Ente richiedente.

In particolare, per quanto riguarda le Cooperative, occorre che la domanda venga, altresì, corredata del certificato di omologazione da parte del Tribunale e del certificato prefettizio di iscrizione nell'apposito registro. Lo statuto dovrà sancire l'obbligo di conferimento dei prodotti da parte dei soci.

L'Ispettorato provinciale provvederà a trasmettere la pratica, con ogni possibile sollecitudine, all'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, allegandovi una particolareggiata relazione sui risultati degli accertamenti effettuati al fine di stabilire la convenienza economica della realizzazione dell'impianto, la struttura tecnico-organizzativa dell'Ente richiedente, nonché la capacità dello stesso a gestire l'impianto. All'uopo potrà essere interpellata anche la Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia. L'Ispettorato medesimo fornirà inoltre notizie in ordine alle fonti finanziarie che l'Ente ha apprestato o appresterà per fronteggiare la spesa non coperta dal contributo statale.

L'Osservatorio per le malattie delle piante procederà allo esame del progetto ed esprimerà il proprio motivato parere sulla rispondenza tecnica dell'impianto di disinfestazione e delle attrezzature serventi prescelte. Quindi, l'Osservatorio medesimo trasmetterà la pratica all'Ispettorato agrario compartimentale il quale, in relazione ai pareri espressi e, dove nulla osti, la invierà all'Ufficio tecnico erariale ed a quello del Genio Civile della provincia dove verrà realizzato l'impianto perché i medesimi esprimano, ciascuno per la parte di competenza, il proprio parere su tutti gli atti progettuali e sulle singole voci di spesa.

Sul progetto prescelto, inoltre, dovrà essere sentita l'Autorità sanitaria provinciale.

A conclusione dell'istruttoria, l'Ispettorato compartimentale avrà cura di rimettere a questa Amministrazione centrale tutta la pratica, corredandola del proprio motivato parere anche se negativo. Nel caso in cui questo sia affermativo formulerà concrete proposte sull'entità del contributo da concedere, per le definitive determinazioni al riguardo.

Per quanto riguarda le modalità di aggiudicazione dei lavori (opere murarie), ove questi assumano particolare rilievo sotto il profilo della relativa spesa, dovrà adottarsi il sistema della licitazione privata tra Imprese qualificate, da scegliersi in congruo numero dall'Ispettorato agrario compartimentale d'intesa con l'Ufficio del Genio civile.

L'Ispettorato agrario compartimentale interessato avrà cura di trasmettere, a suo tempo, allo scrivente il verbale di aggiudicazione dei lavori.

La concessione del contributo sarà disposta con decreto ministeriale. La liquidazione ed il pagamento del contributo medesimo verranno effettuati, su domanda dell'interessato, direttamente da questo Ministero a mezzo mandato di pagamento.

Per quanto concerne la concessione di contributi nelle spese per la realizzazione di impianti d'interesse collettivo diretti a realizzare, attraverso il rilevamento di temperature e umidità, una più razionale lotta preventiva contro le malattie crittogamiche della vite, dovrà tenersi particolare conto dell'importanza economica che la coltura viticola riveste nelle zone in cui gli impianti si vogliono realizzare.

Per la richiesta del contributo, per l'istruttoria della pratica, nonché per la concessione, liquidazione e pagamento del contributo medesimo, valgono le istruzioni contenute al paragrafo b).

* * *

Alla stregua di quanto dispone l'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, i decreti di concessione di contributo, qualora la spesa ammessa superi i 20 milioni di lire, dovranno essere sottoposti al controllo preventivo delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato e degli Uffici distaccati della Corte dei Conti.

Ovviamente a tale adempimento non sono tenuti gli Ispettorati agrari compartimentali qualora la spesa ammessa non superi i 20 milioni di lire nonché, dati i limiti di competenza, gli Ispettorati provinciali. Nelle accennate ipotesi i titoli concernenti la concessione ed il pagamento dei contributi sono sottoposti soltanto a controllo successivo in sede di presentazione dei rendiconti.

Nell'occasione si precisa che giusta quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 7 della citata legge n. 910 le stesse

aliquote di sussidio indicate in tale articolo trovano applicazione anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della già citata legge n. 910 a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404, a condizione beninteso che l'atto concessivo del contributo sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge 910.

In merito agli interventi a totale carico dello Stato, volti ad eliminare focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la prima volta si dovessero manifestare nelle zone colpite e che per la loro gravità potrebbero compromettere su estese aree la produzione di colture, specie se trattasi di colture pregiate, gli Osservatori per le malattie delle piante, d'intesa con gli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura interessati — sempre che si verifichi l'assoluta necessità di intervenire — formuleranno particolareggiati programmi tecnico-finanziari di lotta da trasmettere a questo Ministero corredati di apposite relazioni illustrative.

Per quanto concerne la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7 della legge in oggetto, relativamente al primo anno di applicazione, si comunica che viene posta a disposizione di ciascuna Regione una somma complessiva.

La concessione di contributi sulle spese per la costruzione e l'attrezzatura di impianti di disinfestazione di prodotti agricoli e di impianti di interesse collettivo atti a prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole (lettera c) dell'art. 7), verrà effettuata direttamente da questo Ministero con fondi all'uopo accantonati.

* * *

Gli Uffici in indirizzo, ciascuno per la parte di competenza, trasmetteranno, bimestralmente, i dati statistici relativi all'attività svolta ed ai fondi utilizzati, su prospetti che questo Ministero si riserva di inviare.

Il Ministro
RESTIVO

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 - Art. 12 - Meccanizzazione agricola

Circolare 27 maggio 1967, n. 14, della Direzione generale della produzione agricola - Ministero agricoltura e foreste.

E' noto come l'intervento dello Stato nel settore della meccanizzazione agricola si esplica nelle due forme tradizionali del credito agevolato e dei contributi in conto capitale.

Il secondo « Piano Verde » prevede particolari innovazioni nei due settori considerati, l'uno quello creditizio rivolto in genere a tutti gli operatori agricoli, l'altro quello contributivo destinato ai piccoli produttori cui riesce meno agevole il ricorso al credito.

Si tratta, in sostanza, di facilitazioni, già contemplate rispettivamente dagli artt. 12 e 18 della legge 2 giugno 1961, numero 454, ai quali l'art. 12 del nuovo Piano Verde ha tuttavia apportato le innovazioni che formano oggetto della presente circolare.

PRESTITI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE AGRICOLE

1) L'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 prevede, anzitutto, la trasformazione del « fondo di rotazione » di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 — già destinato alla concessione di anticipazioni agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario per l'erogazione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e di prestiti e mutui per l'esecuzione di impianti irrigui e la costruzione di edifici rurali — in un « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura », ossia in un fondo destinato esclusivamente ad incentivare il settore della meccanizzazione agricola.

L'importanza di tale realizzazione appare evidente. Per effetto della nuova norma non soltanto vengono a destinarsi alle indicate finalità più ingenti disponibilità di fondi, ma si pone in essere uno specifico strumento finanziario che costituisce un vero e proprio volano per accelerare il processo di adeguamento della nostra agricoltura ai più moderni indirizzi della tecnica produttiva.

Per effetto della trasformazione del « Fondo » istituito con il Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 in un « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura », viene infatti non soltanto a darsi una più decisa destinazione all'intervento pubblicistico, convogliando le disponibilità del « fondo » medesimo verso la meccanizzazione delle attività aziendali e dei processi produttivi, ma si rende più consistente l'apporto finanziario attraverso una più rapida rotazione dei capitali di anticipazione, peraltro integrati da nuove disponibilità di fondi.

Conseguenza del nuovo indirizzo è quella che le domande di prestito o mutuo per l'esecuzione di impianti di irrigazione e la costruzione di edifici rurali potranno trovare accoglimento sulle anticipazioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, solo se presentate entro il 23 novembre u.s. Quelle presentate successivamente alla data suindicata, come del resto già chiarito con circolare n. 17 del 18 novembre 1966, dovranno, quindi, trasferirsi sulle provvidenze di cui all'art. 16 della legge medesima (mutui fino a 30 anni assistiti da concorso dello Stato).

2) Altro aspetto innovativo della nuova legge è quello dello ampliamento della sfera operativa del « fondo di rotazione » sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo.

L'art. 12 prevede, infatti, che possono essere erogati prestiti agevolati, non soltanto agli operatori agricoli singoli od associati, ma anche a « centri dimostrativi ed operativi di meccanica agraria, aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli, che svolgano tale attività a favore dei propri associati, nonché ad istituti e scuole statali di meccanizzazione agraria ad indirizzo professionale ».

L'innovazione è preordinata a dotare i centri in questione dei mezzi tecnici occorrenti per svolgere la loro azione di assistenza e di addestramento professionale nei confronti degli operatori agricoli, settori cui viene giustamente attribuita particolare rilevanza. I centri in parola, com'è ovvio, devono essere legalmente riconosciuti e possono ottenere i finanziamenti agevolati per l'acquisto di tutti quei macchinari agricoli e relative attrezzature che sono necessari per svolgere la loro attività. Come previsto dall'art. 12 dei criteri generali di applicazione della legge n. 910, i finanziamenti agevolati potranno essere

concessi anche con carattere di priorità qualora i centri medesimi dimostrino per struttura ed organizzazione di avere i necessari requisiti per esplicare una efficiente azione di assistenza tecnica e di preparazione professionale in materia di razionale impiego delle macchine agricole.

Quanto all'aspetto oggettivo merita porre in rilievo che l'articolo 12 ha esteso il campo di operatività del « fondo » sia alle attrezzature per la difesa delle colture di pregio, sia ai mezzi per il trasporto di persone e cose a favore di aziende silvo pastorali strettamente operanti in zone sprovviste di rete viaria.

I criteri generali di applicazione della legge n. 910 comprendono fra le colture di pregio quelle orticole, agrumarie e floricole, specie se destinate all'esportazione e prescrivono che le attrezzature per la copertura delle dette colture debbono essere costituite da elementi e materiale aventi normalmente durata non superiore a quella del finanziamento. Ne consegue che sono escluse dal prestito di favore le serre in ferro e i magazzini che costituiscono vera e propria opera di miglioramento fondiario.

Fra i mezzi agricoli d'adibire al trasporto di persone o cose rientrano, invece, le campagnole e gli altri mezzi meccanici aventi specifiche caratteristiche di impiego in agricoltura. Appare opportuno precisare al riguardo che le jeeps possono rientrare fra i mezzi in parola, purché la loro velocità sia stata appositamente ridotta a non più di 40 Km mediante rettifica del differenziale. L'ammissibilità di detti mezzi al credito agevolato è, tuttavia, subordinata alla condizione, posta dalla legge, che nelle zone di collina o di montagna, in cui ricadono le predette aziende silvo pastorali, non esista una adeguata rete viaria, ovverosia che non vi siano idonee strade di accesso percorribili con mezzi di trasporto ordinari. Tale accertamento è demandato, ovviamente, alla prudente valutazione del competente Organo che deve rilasciare il proprio nulla osta per la concessione del finanziamento agevolato.

3) La legge 27 ottobre 1966, n. 910, prevede, inoltre, particolari preferenze nella concessione dei prestiti in favore dei coltivatori diretti singoli od associati in cooperativa o in altra forma. Gli Istituti ed Enti erogatori sono quindi tenuti ad accertare periodicamente se tutte le domande presentate dalle indicate categorie di operatori abbiano o meno possibilità di accoglimento, restando inteso che, qualora le assegnazioni disposte non consentano di evadere tutte le richieste, dovranno avere assoluta precedenza quelle delle categorie agricole aventi titolo preferenziale.

L'art. 12 contempla poi un ampliamento delle linee di credito in favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, ai

quali, come già rappresentato con la citata circolare del 18 novembre 1966, possono essere concessi prestiti agevolati di importo non superiore al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, laddove gli altri agricoltori possono ottenere i prestiti di cui trattasi per un importo non superiore al 75 per cento della spesa medesima. E' appena il caso di osservare che tale facilitazione non può riguardare operazioni perfezionate anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge e che le aliquote massime del 90 per cento e del 75 per cento sono graduabili, a giudizio discrezionale del competente Organo, in relazione alle necessità aziendali del macchinario d'acquistare, alle condizioni economiche della ditta richiedente, alla disponibilità di fondi ecc...

Al coltivatore diretto sono comunque parificate a tutti gli effetti i mezzadri e coloni che risultino in possesso dei requisiti espressamente previsti dall'art. 48, primo comma, lettera *a*) della legge 2 giugno 1961, n. 454.

4) Altra importante innovazione recata dall'art. 12 è quella della riduzione dal 3 al 2 per cento del tasso di interesse per tutte le operazioni che verranno definite posteriormente all'entrata in vigore della legge.

Tale beneficio, che si traduce in un maggior onere per il « fondo di rotazione », apporta indubbiamente un minor aggravio per le categorie agricole interessate, le quali, per i prestiti quinquennali, in luogo della rata pari a L. 21,835456 per ogni 100 lire di capitale pagheranno invece L. 21,215839.

La stessa aliquota del 2 per cento si applica ai prestiti e mutui per l'esecuzione di impianti irrigui e la costruzione di edifici rurali, purché, come si è già accennato, le relative domande siano state presentate prima dell'entrata in vigore della nuova legge ed i relativi contratti condizionati siano stati perfezionati successivamente a tale data.

Le rate di ammortamento dei mutui ad otto anni per l'esecuzione di impianti irrigui vengono pertanto a modificarsi, come indicato nella ripetuta circolare n. 17, da L. 14,245639 a lire 13,650980 per ogni 100 lire di capitale mutuato e quelle di mutuo ventennale per la costruzione di edifici rurali da L. 6,721571 a L. 6,115672 per ogni 100 lire di capitale mutuato.

5) Le altre modifiche apportate dall'art. 12 del « Piano » riguardano:

— il funzionamento del « fondo di rotazione »;

— l'attribuzione agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario del compito di accertare l'avvenuto acquisto delle macchine agricole.

La legge, consentendo di accreditare agli Istituti ed Enti un importo non superiore al 20 per cento delle anticipazioni accordate nel corrente anno, ha recato una notevole semplificazione procedurale, che non mancherà di spiegare i suoi benefici effetti in favore delle categorie agricole. L'accreditamento sarà, infatti, utilizzato dagli Istituti per l'immediata erogazione dei prestiti senza attendere la materiale riscossione dei fondi mediante richieste di prelevamento inoltrate dagli Istituti alla Tesoreria centrale.

L'imporatnza di tale innovazione non ha bisogno di commenti. Ove si pensi che l'Istituto potrà erogare l'importo del prestito all'atto stesso dell'accertamento dell'avvenuto acquisto delle macchine e che l'operatore non sarà più costretto ad attendere il lasso di tempo occorrente per l'espletamento delle formalità procedurali di accreditamento dei fondi, può comprendersi la rispondenza del nuovo sistema avvisato, sia sotto l'aspetto della tecnica operativa, sia sotto quello non meno importante dell'efficienza funzionale del « fondo » e del suo adeguamento alle esigenze e prospettive dinamiche della nostra agricoltura.

Conseguenza pratica di siffatto indirizzo è quella che l'operatore nel periodo di circa 30 giorni dalla presentazione della domanda di prestito potrà ottenere la consegna della macchina e perfezionare l'operazione con l'Istituto di credito.

Il nuovo sistema verrà a porsi in essere non appena sarà stato pubblicato il nuovo regolamento di applicazione della legge n. 949 attualmente all'esame del Consiglio di Stato e saranno stati stipulati e perfezionati gli atti aggiuntivi alle convenzioni, sui quali si deve pure pronunziare il predetto Consesso.

L'innovazione recata dal citato art. 12 della legge n. 910, concernente l'attribuzione agli Istituti ed Enti ammessi ad operare con le disponibilità del « fondo di rotazione » delle funzioni, già svolte dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, di accertamento della regolarità degli acquisti effettuati non soltanto solleverà i predetti Ispettorati da tali ponderosi adempimenti ma ridonerà agli Istituti di credito agrario compiti delicati che giustamente si inquadrano nella loro attività a carattere specializzato. Tale compito sarà svolto ovviamente dagli Istituti di credito non appena saranno stati perfezionati gli atti aggiuntivi alle convenzioni suindicate.

6) Per quanto concerne le nuove procedure da seguire per la concessione dei prestiti agevolati si ritiene intanto di dare, ad utile integrazione delle direttive già impartite, le seguenti ulteriori disposizioni.

Le domande di prestito dovranno presentarsi contemporaneamente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ed all'Istituto od Ente esercente il credito agrario ammesso ad operare nel particolare settore, secondo il modulo che si unisce alla presente (mod. 12 domanda). Delle domande già pervenute e quindi non compilate secondo tale modello, non occorre effettuare la riproduzione; gli Ispettorati potranno ad ogni modo richiedere eventuali ulteriori notizie che fossero necessarie per l'esame della pratica.

Si rammenta che all'esemplare della domanda diretta all'Ispettorato dovrà allegarsi un preventivo di spesa della ditta fornitrice in duplice esemplare e, nei casi in cui l'Ispettorato lo ritenga necessario, il certificato catastale del fondo o altro idoneo documento (dichiarazione del Sindaco, dichiarazione giurata, ecc.). Qualora il richiedente il prestito non sia il proprietario conduttore o coltivatore occorre allegare alla domanda anche la documentazione comprovante il titolo in base al quale l'interessato richiede il finanziamento agevolato con le stesse procedure fino ad oggi seguite.

L'accettazione delle domande sarà effettuata dall'Ispettorato, nel rispetto delle preferenze e dei criteri previsti dal d.m. 20 gennaio 1967, nonché nei limiti delle quote che ogni Istituto avrà destinato a ciascuna provincia sulle anticipazioni annualmente accordate da questo Ministero. Qualora i nulla osta emessi dai competenti Organi eccedano il predetto limite maggiorato di una aliquota non superiore al 50 per cento, gli Ispettorati medesimi non potranno accettare ulteriori domande, le quali dovranno invece essere immediatamente respinte.

Si rammenta che gli acquisti preordinati non potranno essere anteriori alla data di presentazione delle domande e che dovranno pertanto essere tempestivamente rigettate tutte le richieste relative ad acquisti già effettuati. Per data di presentazione della domanda deve intendersi quella di materiale ricevimento da parte dell'Ispettorato competente.

L'istruttoria delle domande sarà espletata dall'Ispettorato con la consueta sollecitudine, in modo che entro 15 giorni dalla data della loro presentazione possa essere emesso il prescritto nulla osta per le pratiche concernenti acquisti con una spesa preventivata non superiore ai 20 milioni di lire.

Per quelle la cui spesa preventivata ecceda detto ammontare, gli Ispettorati provvederanno, entro lo stesso termine ed entro i limiti dei fondi a disposizione, ad emettere i propri pareri, che dovranno essere inviati in triplice esemplare a questo Ministero in via riservata ed unitamente ad un esemplare del preventivo di spesa sempre che l'importo ammissibile non ecceda i 50 milioni di lire. Per prestiti di importo

superiore l'Ispettorato, in luogo del parere, farà tenere una dettagliata relazione riservata sulla convenienza ed ammissibilità degli acquisti in relazione allo stato, alle strutture e all'ordinamento aziendale, non senza aver informato la ditta richiedente che agli acquisti medesimi potrà provvedere solo dopo esplicita autorizzazione di questo Ministero.

Per l'emissione del nulla osta o del parere gli Ispettorati dovranno usare i modelli allegati (mod. 12 nulla osta e mod. 12 parere) i quali — è appena il caso di rammentarlo — dovranno essere accuratamente redatti in ogni loro parte unitamente alla scheda statistica (mod. 12 scheda).

L'emissione del nulla osta o del parere è subordinata all'accertamento, da eseguire a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che i macchinari di cui è previsto l'acquisto:

— non abbiano formato oggetto di altri benefici contributivi o creditizi previsti da leggi dello Stato, delle Regioni o della Cassa per il Mezzogiorno, fatti salvi casi particolari all'uopo contemplati da leggi speciali;

— rispondano sotto il profilo tecnico ed economico assicurando, nella congiunta valutazione delle specifiche esigenze espresse dalle singole realtà ambientali ed aziendali, il consolidamento, il perfezionamento o l'ulteriore espansione della meccanizzazione agricola.

Gli Ispettorati dovranno peraltro far constare nei propri nulla osta o pareri:

— se le zone nelle quali è previsto l'impiego dei mezzi meccanici non abbiano ancora raggiunto livelli soddisfacenti in rapporto al loro intrinseco potenziale;

— se siano in corso intense trasformazioni fondiarie ed agrarie, specie in correlazione ad azioni pubbliche;

— se il settore operativo a livello locale richieda maggiormente una più spinta automazione per il contenimento o la riduzione dei costi di produzione.

7) Gli Istituti di credito, non appena in possesso dei nulla osta rilasciati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o da questo Ministero, per le operazioni con una spesa preventivata rispettivamente non superiore o superiore ai 20 milioni di lire, andranno ad adottare le proprie deliberazioni *nell'ambito delle anticipazioni loro assegnate*. In tale sede dovranno tenersi in debito conto le considerazioni svolte nel nulla osta in ordine alle necessità di sviluppo della meccanizzazione agricola nella zona e all'importanza delle iniziative per i riflessi che esse comportano sul contenimento o sulla riduzione dei costi di produzione, nonché in particolare alle qualifiche professionali

delle ditte richiedenti, per le quali dovrà essere rispettato il grado di precedenza contemplato dalla legge, dai criteri generali di applicazione e dalle relative norme regolamentari.

Tale preferenza — nel caso che le residue disponibilità sulle assegnazioni si dimostrino insufficienti rispetto all'ammontare dei prestiti concedibili — va applicata entro la fine di ciascun mese, nell'ambito delle domande per le quali il competente Organo avrà espresso il proprio nulla osta e fino all'intero ammontare delle assegnazioni disposte.

Giova al riguardo ricordare che la contemporanea presentazione delle domande dà modo all'Istituto di credito, nelle more della emissione dei nulla osta da parte del competente Organo di questo Ministero, di svolgere gli occorrenti accertamenti in merito alle singole richieste, in modo da pervenire alle determinazioni del caso subito dopo la ricezione dei nulla osta medesimi.

Dopo aver adottato le proprie deliberazioni l'Istituto od Ente inviterà la ditta richiedente ad effettuare gli acquisti ed a presentare la richiesta di accertamento di avvenuto acquisto (mod. 12/ accertamento) unitamente alle fatture della ditta fornitrice.

Effettuati i necessari accertamenti, sul modulo in questione sarà apposta a cura dell'Istituto od Ente il prescritto visto di regolarità dell'operazione e sarà effettuata l'immediata erogazione del prestito.

L'Istituto od Ente finanziatore potrà, infatti, corrispondere alla ditta fornitrice del macchinario la somma concessa a prestito prelevandola sull'accreditamento effettuato sull'anticipazione accordata da questo Ministero e disporre contemporaneamente l'inoltro alla Tesoreria Centrale della relativa richiesta di prelevamento (mod. 12/ prelevamento) senza adempiere ad altre formalità.

Anche le facilitazioni dell'accreditamento anticipato fino al 20 per cento dell'anticipazione accordata e dalla soppressione del cennato visto di copertura finanziaria, costituiscono la concreta dimostrazione della precisa volontà dell'Amministrazione di abbreviare i tempi tecnici occorrenti per la definizione delle pratiche e trasformare sempre più il « fondo » in uno strumento operativo funzionale e dinamico capace di secondare il ritmo produttivo della moderna agricoltura.

Questo Ministero, d'altra parte, è certo che gli Istituti ed Enti finanziatori si adopereranno per rendere il più possibile sollecite le loro procedure istruttorie e quelle di visura dello schedario, in modo da pervenire al perfezionamento delle operazioni entro il periodo medio di un mese dalla data di presentazione delle domande.

Resta inteso che le determinazioni adottate dall'Istituto od Ente in ordine alla erogazione del prestito agevolato formeranno oggetto di apposita comunicazione a questo Ministero ed agli Ispettorati mediante il periodico invio delle copie delle richieste di prelevamento — i cui originali andranno trasmessi dall'Istituto od Ente direttamente al Ministero del tesoro e che le decisioni di rigetto delle domande dovranno essere parimenti notificate onde consentire l'utilizzo delle somme relative mediante l'accettazione di nuove domande.

Allo scopo di evitare un continuo afflusso a questo Ministero delle copie delle richieste di prelevamento, sarà tuttavia opportuno che esse siano raggruppate dall'Istituto od Ente interessato il 1° e il 15 di ogni mese ed allegate ad apposito elenco numerato (mod. 12/ riepilogo prelevamenti), che fornirà peraltro contemporaneamente la situazione dell'attività svolta e delle somme ancora disponibili sulle anticipazioni accordate.

Agli elenchi delle richieste di prelevamento trasmessi agli Ispettorati dovranno allegarsi le attestazioni di avvenuto acquisto rilasciate dagli Istituti od Enti. Altro esemplare dell'attestazione dovrà essere pure allegato al riepilogo diretto a questo Ministero per le operazioni di competenza ministeriale.

E' appena il caso di ricordare che l'Istituto potrà attestare la regolarità degli acquisti effettuati solo se gli stessi rispondano sotto l'aspetto tecnico, qualitativo e quantitativo a quelli risultanti nel nulla osta. Eventuali modifiche al programma di investimenti approvato potranno essere autorizzate dal competente Organo su esplicita richiesta delle ditte interessate. In sede di rilascio dell'attestazione dovrà, quindi, essere compito dell'Istituto di riscontrare la rispondenza degli acquisti predetti e dei relativi importi di spesa a quelli riportati nel nulla osta, come pure dovranno essere apportate le necessarie variazioni alla scheda statistica compilata dall'Ispettorato. Tali schede dovranno essere riepilogate semestralmente dagli Istituti ed Enti in apposito riepilogo per provincia (mod. 12/ scheda riepilogo) che dovrà pervenire a questo Ministero entro il 15 luglio ed il 15 gennaio di ciascun anno.

Naturalmente le somme prelevate dagli Istituti ed Enti dal conto fruttifero vincolato serviranno a ricostituire la somma accreditata da questo Ministero, che sarà utilizzata per ulteriori finanziamenti agevolati.

8) Per quanto concerne le domande di prestito già presentate gli Istituti ed Enti, con decorrenza dalla data che sarà all'uopo stabilita, dovranno attenersi ai seguenti criteri:

a) domande per le quali non è stato ancora comunicato il visto di copertura.

Gli Istituti ed Enti seguiranno per dette richieste le nuove procedure illustrate procedendo alla definizione dei propri rapporti con le ditte prestatarie senza attendere il visto in questione che, come già rappresentato, non verrà più comunicato;

b) domande per le quali è stato dato il visto di copertura finanziaria.

In tale ipotesi potranno riscontrarsi le seguenti situazioni:

1°) la ditta non ha presentato la richiesta di accertamento di avvenuto acquisto. In tal caso l'Istituto invierà la richiesta di cui trattasi compilata in base al nuovo modulario e rilascerà la relativa attestazione inoltrando la richiesta di prelevamento fondi in base alle nuove disposizioni, non senza però tenere distinte le pratiche corredate del visto di copertura finanziaria da quelle per le quali il visto stesso non è stato ancora comunicato.

2°) La ditta prestataria ha presentato domanda di accertamento di avvenuto acquisto e l'Ispettorato non ha ancora rilasciato la necessaria attestazione.

L'Istituto od Ente procederà nel caso ipotizzato con le stesse modalità illustrate al caso 1°).

3°) La ditta ha presentato la domanda di accertamento di avvenuto acquisto e l'Ispettorato ha rilasciato il relativo verbale.

L'Istituto sulla base dell'attestazione rilasciata dall'Ispettorato provvederà ad inoltrare la richiesta di prelevamento, ove non abbia ancora provveduto, con le modalità già illustrate al caso 1°).

Si ritiene opportuno precisare che nei casi precedenti (1°, 2° e 3°) l'Istituto, mentre non dovrà curare l'aggiornamento della scheda statistica poiché l'operazione non dovrà formare oggetto di rilevazione a fine semestre, dovrà continuare a trasmettere gli elenchi di riaccredito dei fondi inutilizzati (mod. CA/14).

L'aggiornamento della scheda e la rilevazione relativa dovrà invece riguardare le sole operazioni *non* munite del visto di copertura finanziaria.

9) Per rendere più semplice l'introduzione delle nuove procedure questo Ministero ritiene che i nuovi adempimenti richiesti debbano indistintamente attuarsi con decorrenza dal giorno che verrà quanto prima comunicato, per modo che dopo tale data

non saranno più emessi i visti di copertura e gli Ispettorati, anche se abbiano già ottenuto specifica richiesta, non rilasceranno i relativi verbali di accertamento di avvenuto acquisto. Gli Ispettorati dovranno invece dar corso alle richieste di prelevamento di fondi pervenute dagli Istituti od Enti a meno che gli stessi non abbiano provveduto nel frattempo a ritirarle. Questi ultimi sospenderanno l'invio degli elenchi di richiesta dei visti di copertura per le operazioni di acquisto delle macchine agricole quindici giorni prima della data di inizio delle nuove procedure.

Le date suindicate saranno stabilite da questo Ministero non appena saranno stati completati i numerosi adempimenti amministrativi occorrenti per l'attuazione delle nuove procedure (emissione del nuovo regolamento, stipula e perfezionamento degli atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti, accreditamento del 20 per cento delle anticipazioni accordate).

Nel frattempo gli Ispettorati e gli Istituti continueranno a svolgere i loro compiti con le consuete formalità che hanno formato oggetto delle note circolari n. 17 del 18 novembre 1966 e n. 5 del 24 gennaio 1967.

Resta inteso che per i mutui destinati all'esecuzione di impianti irrigui e alla costruzione di edifici rurali continueranno ad osservarsi le formalità e le procedure già in atto sia relative alla concessione dei visti di copertura finanziaria, sia relative all'invio delle richieste di prelevamento dei fondi.

10) Lo scrivente, nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'attività finora svolta dagli Ispettorati e dagli Istituti ed Enti in applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, confida che la loro fervida azione continuerà ad esplicarsi con ritmo sempre più intenso in avvenire, in modo da secondare la viva attesa degli operatori ad attuare con scrupolosa diligenza le finalità pubblicistiche che si ricollegano alle provvidenze creditizie in questione.

Questo Ministero non mancherà, d'altra parte, di seguire l'attività degli Ispettorati e degli Istituti ed Enti ammessi ad operare con le disponibilità del « fondo di rotazione » effettuando i necessari accertamenti in ordine alla rispondenza delle operazioni ai prescritti requisiti tecnici ed amministrativi ed alla gestione contabile e finanziaria dei conti aperti dai singoli Istituti.

Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, ulteriori istruzioni per le modifiche e semplificazioni d'apportare ai quadri finanziari relativi ai prestiti per l'acquisto di macchine agricole.

1) Per quanto attiene al settore dei contributi per l'acquisto di macchine agricole appare opportuno premettere che l'intervento statale ha caratteristiche particolari, diverse da quelle già previste dall'art. 18 del primo Piano Verde.

I contributi contemplati dal VI comma dell'art. 12 della legge n. 910 sono destinati ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri sia che provvedano isolatamente all'acquisto di macchine operatrici, sia che provvedano in forma associata. Sono classificabili fra le macchine operatrici quelle semoventi (motocoltivatori, motoseminatrici, motoirroratrici, motoimpolveratrici, motospandiconcime, motofalciatrici, motomietitrici, ecc...), trainate (aratri, erpici, sarchiatrici, rulli, seminatrici, spandiconcime, caricatrici, falciatrici, mietitrici, voltafieno, irroratrici, impolveratrici, atomizzatori, raccoglimballatrici, ecc...), fisse (trinciaforaggi, insilatrici, piccoli macchinari enologici, per oleifici, per caseifici, ecc...). Restano invece escluse le trattrici, le mietitrebbie, nonché le altre attrezzature che non siano meccaniche (bidoni, cestelli, ecc...). E' comunque implicito osservare che la spesa relativa all'acquisto di attrezzature enologiche, per oleifici, per caseifici, ecc... può essere ammessa a contributo nel caso si tratti di iniziative aventi larga base associativa e ciò soprattutto in relazione all'esigenza più volte rappresentata di evitare la costituzione di impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aventi carattere prettamente aziendale.

Altra importante innovazione è quella della limitazione posta nella spesa ammissibile, la quale deve riguardare un preventivo di importo non superiore ad un milione di lire. Ne consegue che macchine operatrici ed attrezzature di importo superiore al milione potranno essere finanziate soltanto con il ricorso al credito agevolato e che restano implicitamente esclusi dalla nuova provvidenza gli acquisti di parte di macchine e attrezzature, volendo la nuova legge riferirsi ai soli mezzi che possano meccanizzare il lavoro al servizio delle aziende agricole.

2) Per ottenere i benefici contributivi dovrà essere presentata apposita domanda (12/domanda contributi) ai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dalla quale dovrà risultare la qualifica dei richiedenti, le caratteristiche aziendali, il tipo di macchine d'acquistare, il loro costo preventivato (non superiore ad un milione di lire), la esplicita dichiarazione della ditta richiedente relativa alla non esistenza di cumuli di benefici creditizi o contributivi per gli stessi acquisti preventivati. Detti acquisti saranno comprovati con il rilascio di apposita

fattura della ditta fornitrice debitamente quietanzata, la cui data non potrà — ovviamente — essere anteriore a quella di presentazione della domanda. Detta fattura, sulla quale l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura apporrà il proprio visto, costituirà la documentazione da allegare al provvedimento di impegno-liquidazione del contributo (12/concessione-liquidazione). Beninteso la concessione del contributo sarà subordinata all'accertamento che le macchine trovino appropriata ed economica utilizzazione nell'ambito delle aziende agricole interessate e che la ditta richiedente non abbia ottenuto altre agevolazioni contributive o creditizie per gli stessi acquisti.

Si fa riserva di comunicare, con successiva circolare, i moduli da utilizzare per la rilevazione statistica.

3) Per quanto concerne la misura del contributo si rammenta che essa non potrà eccedere il 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile. L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà, comunque, graduare l'aliquota suindicata in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni aziendali. Nelle zone del Mezzogiorno e delle Isole nonché nei territori montani si ritiene tuttavia che la misura del contributo debba uniformarsi genericamente a quella massima consentita.

4) Si raccomanda agli Ispettorati che abbiano ancora disponibilità di fondi sulle assegnazioni disposte ai termini dell'art. 18 del primo Piano Verde di affrettare l'emissione dei provvedimenti di concessione-liquidazione delle somme dovute agli aventi diritto.

Questo Ministero provvederà al riaccredito dei fondi occorrenti non appena saranno stati restituiti per la riproduzione gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

5) Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, come del resto sancito dal decreto ministeriale 20 gennaio 1967 recante i criteri generali di applicazione del Piano Verde n. 2, non potranno concedere alla stessa ditta in ciascun anno più di un contributo ai sensi del VI comma del citato art. 12. Nell'anno successivo qualora la ditta rinnovi la domanda potrà usufruire di un nuovo contributo solo se siano state soddisfatte le richieste inviate allo stesso fine da altri operatori.

A tal fine si ritiene opportuno — data la modesta entità delle assegnazioni che sarà possibile disporre — demandare a ciascun Ispettorato il compito di stabilire il periodo entro il quale potranno accettarsi le domande, restando inteso che nel primo periodo di applicazione del nuovo Piano Verde detto termine non potrà eccedere la data in cui le domande presen-

tate avranno coperto integralmente un decimo delle assegnazioni globalmente disposte ai termini dell'articolo 18, IV comma della legge 2 giugno 1961, n. 454.

* * *

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro
RESTIVO

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 - Art. 13 - Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia

Circolare 27 maggio 1967, n. 15, della Direzione generale della produzione agricola - Ministero agricoltura e foreste.

Il nuovo Piano Verde ha previsto speciali incentivi per lo sviluppo della zootecnia che costituisce uno dei più importanti settori della politica agraria del nostro Paese.

Per accrescere e migliorare le produzioni zootecniche stimolando sul piano tecnico ed economico le concrete possibilità di allevamento offerte dalle strutture aziendali in via di progressivo sviluppo, con l'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 è stata ampliata la sfera di applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 777 istitutiva del « fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia », estendendo l'operatività del fondo medesimo al vasto arco di intervento già contemplato dall'art. 16 lettera *a*) della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Detto « fondo » destinato in particolare al settore di produzione della carne viene così a subire una completa trasformazione, convogliando le sue possibilità operative verso un più vasto, organico indirizzo produttivo e specialmente verso quegli allevamenti bovini ed ovini ai quali deve in particolare rivolgersi l'interesse degli operatori.

1) I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 13 della legge in esame, come del resto sancito dai criteri generali di cui al d.m. 20 gennaio 1967 debbono favorire in particolare:

— l'incremento della consistenza degli allevamenti attraverso l'accrescimento delle produzioni foraggere e il miglioramento della loro utilizzazione;

— la riduzione ed il contenimento dei costi di produzione razionalizzando i sistemi di allevamento e puntando su complessi produttivi di idonee dimensioni anche attraverso iniziative di gestione in forma associata;

— il miglioramento e l'accrescimento della produttività e delle attitudini funzionali delle razze esistenti mediante un allargamento delle basi della selezione e dei controlli funzionali nonché più efficienti servizi di riproduzioni;

— l'introduzione di razze e specie che per loro caratteristiche possano meglio valorizzare le possibilità offerte da determinati ambienti;

— l'attività di risanamento zootecnico.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nell'esprimere i loro pareri dovranno pertanto tener conto di tali fondamentali obiettivi, nonché in particolare del principio di agevolare l'incremento qualitativo e quantitativo degli allevamenti specie se realizzati su complessi produttivi che per dimensioni ed organizzazione diano concreto affidamento sul piano tecnico ed economico.

Le richieste di finanziamento dovranno essere esaminate con cura particolare, non soltanto sotto l'aspetto delle preferenze che la legge giustamente riserva per talune categorie di operatori (coltivatori diretti, mezzadri e coloni singoli od associati in cooperativa o in altra forma), ma anche e soprattutto sotto il profilo della congiunta rispondenza degli allevamenti ai cennati criteri di razionale ed economico incremento della produzione zootecnica che debbono costantemente informare l'operato dell'amministrazione.

Ciò significa una più attenta impostazione di lavoro da parte degli uffici tecnici, una più accurata scelta di programmi, una valutazione, nel rispetto delle cennate esigenze produttivistiche, delle finalità che ciascuna iniziativa intende realizzare anche sotto l'aspetto della selezione delle razze, della idoneità degli ambienti, del risanamento zootecnico ecc...

Tale compito, riservato all'Organo tecnico che dovrà pronunciarsi sulle richieste degli operatori agricoli, assume aspetti di particolare rilevanza e delicatezza, tanto più nelle zone in cui la disponibilità di fondi, a fronte delle domande, non consenta l'accoglimento integrale delle richieste presentate.

2) L'art. 13 del nuovo « Piano Verde » nell'ampliare la sfera applicativa della precedente legge n. 777 ha recato consistenti modifiche alle norme in vigore, sulle quali sarà opportuno soffermarsi brevemente.

La prima innovazione riguarda l'inclusione degli Enti di sviluppo fra i beneficiari dei prestiti agevolati. Possono quindi ricorrere al credito di favore non soltanto i produttori agricoli singoli od associati — tra i quali, giova ricordarlo, sono compresi ad ogni effetto anche gli armentari, equiparati dalla legge sul credito agrario ai « conduttori di fondi utilizzabili a pa-

scolo » —, ma anche gli Enti di sviluppo che intendano costituire centri di allevamento specializzati per la produzione della carne. Gli Enti in parola sono infatti nelle condizioni di poter soddisfare, alla stessa stregua delle cooperative di agricoltori, l'esigenza, richiamata nei criteri generali di applicazione del « Piano », di favorire la costituzione di idonei complessi produttivi di dimensioni adeguate — specie nelle zone ove difettano le iniziative dei produttori — onde conseguire quella consistente riduzione di costi che deve caratterizzare l'attività agricola in genere e quella zootecnica in particolare.

L'art. 13 del « Piano » fa inoltre presente che il bestiame d'acquistare con il ricorso al credito agevolato può essere alimentato anche con mangimi comprati sul mercato. Il carattere di industrializzazione dell'attività zootecnica, traspira evidentemente dalla cennata disposizione, la quale ha inteso soprattutto dare una spinta evolutiva più decisa alle strutture agricole convogliando la produzione carnea verso livelli razionalmente adeguati alle realtà di mercato ed alla continua ascesa dei consumi. Ciò implica non soltanto una valutazione sul piano concreto delle singole iniziative, le quali dovranno pur sempre essere promosse da operatori agricoli, ma anche l'accertamento richiesto dalla legge che le iniziative stesse abbiano un deciso carattere di specializzazione zootecnica sia sotto il profilo della tecnica produttiva, sia sotto quello dell'organizzazione economica.

Il requisito in parola dovrà quindi decisamente riscontrarsi negli allevamenti con soggetti alimentati da mangimi non prodotti in azienda, circoscrivendo l'azione finanziaria alle forme associative o alle imprese anche a carattere familiare che abbiano aggiornato le proprie cognizioni teoriche e pratiche e raggiunto una produzione selettiva di qualche rilievo.

3) Altra innovazione recata dall'art. 13 della legge riguarda l'estensione dei prestiti alle categorie di intervento già contemplate dall'art. 16, lettera *a*) della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Con le anticipazioni affluite al « fondo di rotazione » possono pertanto concedersi:

a) prestiti per l'acquisto di bestiame giovane destinato all'allevamento per riproduzione o per ingrasso appartenente a razze a prevalente attitudine da carne o da latte o a duplice attitudine. Nella predetta categoria rientrano gli allevamenti bovini, ovini, suini, avicoli ecc. con preferenza a quelli bovini e ovini.

Detti finanziamenti avranno durata non superiore a due anni se destinati all'acquisto di animali giovani da allevamento per ingrasso, a quattro anni se destinati all'acquisto di animali d'allevamento per riproduzione;

b) prestiti, fino a cinque anni, per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per uso zootecnico ed avicolo;

c) prestiti, fino a cinque anni, per l'esecuzione di lavori di riconversione colturale, ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le coltivazioni di base e l'acquisto di sementi elette;

d) prestiti, fino ad un anno, per l'acquisto di mangimi, specie a favore di agricoltori, che provvedono contemporaneamente all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di cui alla lettera *b*);

e) prestiti e mutui, fino a sette anni, per la costruzione e la sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio di prodotti zootecnici ed avicoli.

I prestiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) potranno concedersi subordinatamente all'indisponibilità di fondi recati da altre leggi vigenti per interventi analoghi e su apposita autorizzazione di questo Ministero.

I prestiti di cui alla lettera *b*) potranno concedersi solo per l'acquisto di mezzi ed attrezzature aventi specifico carattere zootecnico od avicolo, dovendo essere cura degli Ispettorati di convogliare le domande per l'acquisto di altri mezzi ed attrezzature aventi solo indirettamente vocazione zootecnica sul-posito « fondo di rotazione per la meccanizzazione agricola ».

In tal modo le limitate disponibilità del « fondo di rotazione per la zootecnia », come d'altra parte è nello spirito e nella lettera della legge, potranno più decisamente utilizzarsi per il finanziamento di iniziative dirette all'acquisto di bestiame.

4) Altra importante innovazione recata dal citato articolo è quella concernente la riduzione dal 4 per cento al 2 per cento del tasso di interesse delle operazioni. Tale beneficio si traduce in un consistente aggravio per il « fondo di rotazione » il quale non soltanto viene a subire un minor rientro di capitali per effetto del minor tasso di interesse, ma deve pure sostenere gli oneri inerenti alle spese di amministrazione, accertamenti, rischi, imposte, ecc.

L'operatore agricolo d'altra parte viene a beneficiare delle cennate facilitazioni corrispondendo la rata annua di ammortamento al tasso netto del 2 per cento, comprensivo degli oneri suindicati. Restano a suo carico solo il bollo sulle cambiali agrarie e lo 0,20 per cento dovuto al « fondo interbancario » nel caso di operazioni assistite dalla speciale garanzia prevista dall'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Le rate di ammortamento delle operazioni vengono quindi a commisurarsi alle aliquote sotto riportate:

	Rata annuale	Rata semestrale
	(per cento lire di capitale)	
— prestiti con ammortamento in 5 anni	21,215839	10,555404
— prestiti con ammortamento in 4 anni e mezzo	—	11,671213
— prestiti con ammortamento in 4 anni	26,262375	13,066180
— prestiti con ammortamento in 3 anni e mezzo	—	14,859942
— prestiti con ammortamento in 3 anni	34,675467	17,251901
— prestiti con ammortamento in 2 anni e mezzo	—	20,600968
— prestiti con ammortamento in 2 anni	51,504950	25,624984
— prestiti con ammortamento in 1 anno e mezzo	—	33,998880
— prestiti con ammortamento in 1 anno	102,000000	50,747518
— prestiti con ammortamento in 6 mesi	—	100,995049

Al netto della provvigione annua o semestrale costante spettante all'Istituto od Ente finanziatore le rate suindicate da versare al « Fondo di rotazione » vengono a ridursi come segue:

	Rata annuale	Rata semestrale
	(per cento lire di capitale)	
— prestiti con ammortamento in 5 anni	20,415839	10,155404
— prestiti con ammortamento in 4 anni e mezzo	—	11,271213
— prestiti con ammortamento in 4 anni	25,462375	12,666180
— prestiti con ammortamento in 3 anni e mezzo	—	14,459942
— prestiti con ammortamento in 3 anni	33,875467	16,851901
— prestiti con ammortamento in 2 anni e mezzo	—	20,200968
— prestiti con ammortamento in 2 anni	50,704950	25,224984

— prestiti con ammortamento in 1 anno e mezzo	—	33,598880
— prestiti con ammortamento in 1 anno	101,200000	50,347518
— prestiti con ammortamento in 6 mesi	—	100,595049

5) L'art. 13 — come già l'art. 12 (fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola) — prevede l'attribuzione agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario del compito di accertare l'avvenuto acquisto del bestiame.

Tale innovazione, mentre da un lato solleverà gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura dai compiti ad essi già demandati, faciliterà il sollecito perfezionamento delle operazioni.

Beninteso i nuovi adempimenti affidati agli Istituti ed Enti finanziatori potranno svolgersi soltanto dopo il perfezionamento degli atti aggiuntivi alle convenzioni e con l'osservanza delle norme e procedure che formeranno oggetto di separata circolare.

6) Per quanto attiene i limiti di finanziamento significasi che, di norma, i prestiti agevolati destinati a singole aziende agricole non dovranno superare i 20 milioni di lire.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nell'esprimere il proprio nulla osta, dovrà comunque far constare se la ditta richiedente rivesta la qualifica di coltivatore diretto o di piccola, media o grande azienda ai termini dell'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Tale attestazione è necessaria anche ai fini dell'apposita garanzia del « fondo interbancario », la quale, com'è noto, assiste ope legis i beneficiari dei prestiti previsti dall'art. 56 della citata legge n. 910.

Le richieste di prestito comportanti una spesa preventivata superiore ai 20 milioni di lire dovranno essere inoltrate a questo Ministero, tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che dovrà pronunciarsi sulla idoneità dell'iniziativa con proprio rapporto avente carattere riservato.

* * *

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro
RESTIVO

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 - Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70 - Art. 15 - Colture arboree

Circolare 8 giugno 1967, n. 16, della Direzione generale della produzione agricola - Ministero agricoltura e foreste.

La legge 27 ottobre 1966, n. 910, prevede all'art. 15 la concessione, in favore di produttori agricoli singoli o associati, di contributi e sussidi in conto capitale per promuovere il miglioramento ed il potenziamento dell'agricoltura, dell'olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole.

I nuovi interventi previsti dalla citata legge, consentono di proseguire l'azione già intrapresa in favore dell'arboricoltura a seguito delle provvidenze disposte con l'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

In particolare, per l'attuazione dei nuovi interventi è stata autorizzata una spesa di L. 29 miliardi, in ragione di L. 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e L. 7 miliardi per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970.

Ai sensi del citato articolo 15, le accennate dotazioni di fondi sono destinate alla concessione di contributi per l'attuazione delle seguenti iniziative:

a) istituzione di impianti di agrumeti specializzati e ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti per il conseguimento di produzioni rispondenti per qualità alle esigenze di mercato;

b) ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti e impianti di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente atti ad assicurare l'economicità della coltura;

c) impianti di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963 n. 930, ai fini della tutela delle denominazioni di origini controllate e

controllate garantite, nonché in altre zone a specifica vocazione viti-vinicola, con preferenza a quelle collinari, secondo i criteri che saranno stabiliti con le direttive regionali;

d) sostituzione o trasformazione di altre colture arboree promiscue in colture specializzate, anche con specie diverse da quelle preesistenti; nel caso di colture viticole promiscue, dette operazioni sono sussidiabili ove si attuino nell'ambito di comprensori di cui alla precedente lettera *c*);

e) istituzione, da parte di Enti di sviluppo, cooperative, loro consorzi ed associazioni tra produttori, e consorzi di miglioramento fondiario, di vivai di agrumi, di olivi e di viti.

Premesso che per l'attuazione degli interventi di cui sopra dovranno essere osservati i criteri di applicazione del Piano Verde n. 2, di cui al d.m. 20 gennaio 1967, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 3 febbraio 1967, con particolare riferimento a quelli indicati all'art. 14 di tale decreto, nonché le direttive regionali, di cui all'articolo 38 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si forniscono, distintamente, per ogni settore di intervento, le seguenti prescrizioni e indicazioni.

AGRUMICOLTURA

L'impianto di nuovi agrumeti specializzati, con preferenza agli aranceti, va effettuato in ambienti particolarmente idonei alla coltura.

Nella concessione dei contributi si dovrà tenere presente la necessità di pervenire ad un consistente ridimensionamento variabile che tenga conto delle esigenze dei mercati. In particolare, per quanto attiene al materiale di moltiplicazione occorrente, sia per i nuovi impianti che per i reinnesti, dovrà essere assicurato che il materiale stesso:

a) provenga da vivai o campi di piante madri indenni da virosi;

b) appartenga a poche varietà di pregio allo scopo di pervenire ad una graduale standardizzazione della produzione. Tali varietà vanno individuate, sia con riferimento alle caratteristiche qualitative e di produttività, che alle possibilità di collocamento della produzione sul mercato nazionale ed estero.

Si dovrà, inoltre, tendere alla costituzione di impianti di dimensioni adeguate che consentano l'economico impiego di mezzi meccanici per le lavorazioni e i trattamenti antiparassitari.

A tal fine, laddove è possibile, si promuoverà la costituzione, tra finitime piccole aziende agrumicole, di organismi associativi onde evitare gli inconvenienti derivanti dall'eccessiva frammentazione delle proprietà agrumetate.

Per quanto attiene alla ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, effettuata mediante reinnesto, si sottolinea la necessità che essi siano eseguiti preferibilmente su impianti giovani onde avere garanzia di ritmi produttivi normali.

OLIVICOLTURA

1) L'impianto di nuovi oliveti specializzati, da attuarsi con idonee varietà di olivo da olio e da mensa, va sussidiato non perdendo di vista l'economicità della coltura.

A tal fine appaiono meritevoli di particolare incoraggiamento gli impianti olivicoli che possono fruire della irrigazione.

2) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del citato d.m. 20 gennaio 1967, la ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti è sussidiabile limitatamente alle zone a consistente sviluppo olivicolo delle regioni centro-meridionali e della Liguria la cui altitudine non superi i 300 metri, elevabile a 400 nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, nonché nei territori rivieraschi delle predette regioni e della Liguria.

Da tali limiti altimetrici si potrà prescindere in presenza di favorevoli condizioni pedoclimatiche e sempreché la coltura presenti favorevoli prospettive di consolidamento economico.

La ricostituzione o trasformazione potrà realizzarsi mediante:

a) l'esecuzione di razionali potature di ricostituzione, di riforma o taglio al ciocco, al fine di pervenire al ringiovanimento delle parti legnose principali della chioma o all'allevamento di polloni;

b) l'infittimento o il diradamento degli impianti esistenti, onde conseguire sesti tecnicamente idonei e tali d'assicurare i migliori risultati economici della coltura.

VITICOLTURA

1) Gli impianti di vigneti in coltura specializzata vanno realizzati con vitigni di pregio di uve da vino, adottando forme di allevamento a sesti rispondenti alle caratteristiche pedoclimatiche della zona. L'impiego di materiale di moltiplicazione

dovrà essere sicuramente esente da virosi o degenerazione infettiva della vite;

2) la trasformazione o sostituzione di vigneti promiscui in specializzati va sussidiata se eseguita mediante il reinnesto o l'impianto di vitigni da vino di varietà pregiata, ed a condizione che si pervenga a vigneti accorpati con sesti tecnicamente idonei.

Oltre alle condizioni di cui innanzi, la sussidiabilità delle opere di cui ai precedenti punti 1) e 2) è subordinata alla condizione che i vigneti ricadano:

a) nei comprensori delimitati ai fini della tutela delle denominazioni di origine « controllata » e « controllata e garantita » e, sempreché gli impianti rispondano, per condizioni ambientali, vitigni e forme di allevamento, alle norme fissate dai disciplinari di produzione dei vini;

b) in altre zone, con preferenza quelle collinari, in cui la coltura della vite presenti preminente interesse ai fini della economia agricola locale.

Nell'ambito di tali zone, stabilite con le direttive regionali, gli interventi attuati in terreni di pianura dovranno tendere a favorire la trasformazione di colture promiscue in specializzate o la sostituzione di vigneti inidonei.

FRUTTICOLTURA

In questo settore sono ammesse a contributo soltanto le operazioni volte a trasformare o sostituire impianti promiscui in specializzati, con esclusione delle piante sparse, nelle sole zone delimitate in sede di direttive regionali.

Premesso che le specie sussidiabili sono solo quelle indicate alla lettera *d*) del d.m. 20 gennaio 1967, si fa presente — per quanto attiene alle colture di pesco, ciliegio e albicocco — che gli interventi dovranno mirare al conseguimento di impianti tecnicamente idonei e capaci di assicurare produzioni aventi caratteristiche tali da soddisfare le esigenze del mercato nazionale di consumo nonché dell'esportazione e dell'industria.

Relativamente alle colture di melo e pero, gli anzidetti interventi mireranno esclusivamente alla sostituzione delle varietà non idonee esistenti con altre di elevato pregio qualitativo.

Per quanto attiene, infine, alle colture di mandorlo, noce, nocciolo e susino, l'incentivazione dovrà tendere alla sostituzione delle varietà esistenti con altre particolarmente rispondenti alle esigenze dell'industria.

Ai fini della sussidiabilità dei vivai di agrumi, olivi e viti, nonché di campi di piante madri di agrumi e di viti, è necessario che i richiedenti (Enti di sviluppo, Cooperative, loro Consorzi ed Associazioni di produttori, e Consorzi di miglioramento fondiario) siano in possesso dell'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931 n. 987, recante disposizioni per la difesa fitosanitaria delle piante coltivate e dei prodotti agrari e sui relativi servizi.

Il contributo potrà essere concesso:

a) per le spese di primo impianto e per quelle relative alle strutture occorrenti;

b) per l'eventuale acquisto del terreno.

La concessione è subordinata alla valutazione tecnico-economico, da parte degli Ispettorati agrari compartimentali di intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, tendente ad accertare le necessità locali del materiale di moltiplicazione, in relazione alle aziende vivaistiche esistenti, nonché le strutture tecniche e organizzative degli Organismi richiedenti.

La concessione stessa è subordinata altresì, all'impegno da parte del beneficiario di non alienare il terreno oggetto del contributo per la durata di dieci anni e di non mutarne, comunque, la destinazione a vivaio per lo stesso periodo di tempo.

L'impegno a non mutare la destinazione dell'impianto è limitato a cinque anni nel caso in cui il contributo si riferisca soltanto alle spese di cui alla predetta lettera *a*).

Il concessionario è tenuto ad osservare, sia nell'impianto che nella conduzione del vivaio o campo di piante madri, apposito disciplinare tecnico pena la decadenza del contributo.

Rilevato che ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 14 del d.m. 20 gennaio 1967, dovrà darsi, di norma, nelle zone ove operano gli Enti di sviluppo, priorità alle iniziative proposte dagli Enti stessi, si fa presente, per quanto attiene alle richieste delle Cooperative, loro Consorzi e Associazioni, di produttori e Consorzi di miglioramento fondiario, che l'accoglimento delle medesime deve intendersi limitato all'istituzione dei vivai necessari per soddisfare le esigenze degli agricoltori associati o consorziati, non essendo possibile sovvenzionare la istituzione dei vivai il cui materiale di moltiplicazione non sia esclusivamente destinato a far fronte alle necessità aziendali dei produttori facenti parte degli Organismi di cui trattasi.

Ferme restando le precisazioni di cui sopra, si ricorda che, a norma di quanto previsto al punto 4) dell'art. 14 del d.m.

20 gennaio 1967, gli incentivi di cui all'art. 15 della legge 27 ottobre 1956, n. 910, saranno concessi alle iniziative che si uniformino alle indicazioni tecniche previamente stabilite dagli Ispettorati agrari compartimentali ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine, ciascun Ispettorato agrario compartimentale, d'intesa con gli Ispettorati provinciali della circoscrizione, vorrà procedere sollecitamente alla determinazione delle accennate indicazioni le quali, con riferimento alle specie arboree indicate nel citato articolo 14, verteranno, essenzialmente, sulla tecnica di impianto, sui sesti ritenuti idonei e sulle varietà da impiegare.

Saranno altresì prese in considerazione la necessità della irrigazione, la costituzione di frangivento e l'eventuale sistemazione idraulica dei terreni.

Le determinazioni adottate dagli Ispettorati agrari compartimentali dovranno pervenire, entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente circolare, a questo Ministero, il quale provvederà a dare sollecita comunicazione della propria approvazione o delle eventuali osservazioni.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Le aliquote contributive da applicare per gli interventi nel settore delle colture arboree sono quelle previste dall'art. 15 della legge in oggetto e cioè:

a) fino al 40% della spesa ammessa, elevabile fino al 50% limitatamente agli interventi attuati nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni e nei territori di cui al primo comma dell'art. 44 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni;

b) nel caso di ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, effettuata mediante reinnesto ovvero mediante l'estirpazione e la distruzione delle piante esistenti ed il reimpianto, in luogo del contributo di cui al precedente comma, può essere concesso un sussidio nella misura massima di L. 2.500 e di L. 4.000, rispettivamente, per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora, in sostituzione di altra distrutta.

In base all'ultimo comma del richiamato art. 15 « le stesse aliquote del contributo di cui alla precedente lettera *a*) trovano applicazione anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 7 della legge 23 maggio 1964,

n. 404, salvo per quanto concerne l'acquisto di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive per i quali si applicano le aliquote previste dal primo comma dell'art. 18 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Premesso che l'art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404 prevede, come è noto, la possibilità che i contributi siano concessi, sia ai sensi dell'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ai sensi delle disposizioni della legge 26 luglio 1956, n. 839, la quale contempla l'applicazione di aliquote di contributo differenziate a seconda che trattasi di piccole, medie o grandi aziende, si ritiene non possa sussistere alcun dubbio circa l'applicabilità delle nuove aliquote del 40 e 50%, per quanto riguarda i contributi concessi ai sensi del citato art. 14 della legge n. 454.

Qualche perplessità, invece, potrebbe sorgere per quanto attiene alla misura dei contributi concessi secondo le disposizioni della legge n. 839, per il fatto che le aliquote previste da quest'ultima legge possono raggiungere, per le piccole aziende, la percentuale del 67%.

Rilevato, in merito che le aliquote contributive indicate nella legge n. 839 sono applicabili sulle sole spese di mano d'opera, la scrivente — con riferimento anche alle perplessità manifestate da alcuni Ispettorati provinciali dell'agricoltura — ritiene che l'ultimo capoverso della legge 27 ottobre 1966, numero 910 non giustifichi dette perplessità.

Infatti, il citato articolo 15 nello stabilire che le accennate aliquote del 40 e 50% trovano applicazione anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 910 ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 454 e dell'articolo 7 della legge n. 404 non pone altre eccezioni all'infuori di quella degli acquisti di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive.

Ne consegue che le aliquote medesime, all'infuori del caso di detti acquisti, vanno applicate per tutti i contributi concessi ai sensi dell'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404 restando preclusa, dopo l'entrata in vigore della legge n. 910, l'applicazione delle aliquote previste dalla legge 26 luglio 1956, n. 839.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Prima di indicare le modalità previste per la presentazione e l'esame delle domande, questo Ministero ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulle norme

dettate dall'art. 40 della legge in oggetto circa le competenze in materia di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi.
Dette norme stabiliscono quanto segue:

1) competenza ministeriale per le opere il cui preventivo di spesa è superiore a L. 50 milioni;

2) competenza ministeriale per le opere interessanti il territorio di più regioni, indipendentemente dall'importo delle opere stesse;

3) competenza compartimentale per le opere che prevedono una spesa compresa tra L. 20.000.001 e lire 50 milioni;

4) competenza compartimentale per le opere interessanti il territorio di più province della medesima regione anche se l'importo della spesa sia inferiore a L. 20.000.000;

5) competenza provinciale per le opere il cui preventivo di spesa non superi L. 20.000.000.

Per quanto attiene al settore delle coltivazioni arboree non trovano applicazione il penultimo e l'ultimo comma del citato articolo 40 in quanto l'art. 15, a differenza dell'art. 14 del primo Piano Verde, prevede soltanto interventi contributivi con esclusione della possibilità di attuare iniziative dirette da parte degli Ispettorati.

* * *

Alla stregua di quanto dispone il già citato art. 14 i decreti di concessione di contributo qualora la spesa ammessa superi i 20 milioni di lire dovranno essere sottoposti al controllo preventivo delle Ragionerie regionali e provinciali dello stato e degli Uffici distaccati della Corte dei Conti.
Ovviamente a tale adempimento non sono tenuti gli Ispettorati agrari compartimentali qualora la spesa ammessa non superi i 20 milioni di lire nonché, dati i limiti di competenza, gli Ispettorati provinciali. Nelle accennate ipotesi i titoli concernenti la concessione ed il pagamento dei contributi sono sottoposti soltanto a controllo successivo in sede di presentazione dei rendiconti.

ACCREDITAMENTO DEI FONDI

I fondi assegnati a ciascun Ispettorato provinciale saranno posti a disposizione mediante aperture di credito il cui importo non potrà superare il limite di L. 300 milioni, giusta

quanto previsto dall'8° comma dell'art. 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454 richiamato dall'art. 40 della legge 26 ottobre 1966, n. 910.

In favore degli Ispettorati agrari compartimentali non saranno disposte preventive assegnazioni di fondi. Qualora agli anzidetti Uffici dovessero pervenire pratiche rientranti — per limite di valore o perché interessanti più province della medesima regione — nella loro competenza essi provvederanno ad informare questo Ministero ed avanzare concrete, motivate proposte sull'opportunità — o meno — di accoglimento delle domande stesse, indicando il relativo fabbisogno finanziario.

A fronte di detta motivata proposta il Ministero — ove non si oppongano validi motivi — provvederà a concedere la richiesta assegnazione di fondi i quali saranno posti a disposizione dei compartimenti interessati con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908.

NORME PROCEDURALI

I produttori agricoli interessati ad ottenere il contributo dello Stato per gli interventi previsti dall'art. 15 della legge n. 910 dovranno presentare domanda, in carta semplice ed in conformità dell'unito modello, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, agli Ispettorati agrari compartimentali od al Ministero a seconda che la competenza per la concessione degli anzidetti contributi sia attribuita ad uno dei due Uffici periferici o all'Amministrazione centrale.

Per la presentazione delle domande non è previsto alcun termine; pertanto esse potranno essere presentate durante tutto il periodo di applicazione della legge.

Per quanto concerne la documentazione da allegare alle domande, gli Ispettorati si atterranno a quanto segue:

a) per le domande che prevedono opere di modesto ammontare, la descrizione delle opere da eseguire nonché il preventivo della spesa potranno essere indicati nel contesto della domanda medesima. Tuttavia, più dettagliata documentazione potrà essere richiesta dall'Ufficio competente durante la fase istruttoria;

b) per tutte le altre domande, dovranno essere, invece allegati i seguenti documenti:

— relazione tecnico-economica delle opere da eseguire;
— preventivo di spesa;
— disegni, ove necessari, delle opere da eseguirsi;
— certificato catastale.

Le domande saranno registrate dagli Ispettorati competenti secondo l'ordine di presentazione e saranno poste in istruttoria sempreché presentino i presupposti tecnico-economici richiesti dalle vigenti disposizioni.

Gli Ispettorati, in tale istruttoria, si atterranno, di norma, all'ordine di presentazione delle domande. Tuttavia potranno accordare precedenza a quelle domande che si riferiscono ad interventi di particolare importanza per lo sviluppo dell'economia agricola regionale o provinciale.

L'istruttoria sarà condotta con ogni possibile sollecitudine dagli Uffici competenti i quali dovranno accertare che le opere per le quali viene richiesto il contributo dello Stato non risultino essere già state eseguite e che le medesime rispondano tecnicamente ed economicamente alle finalità che si intendono conseguire.

Le domande che, pur rispondendo a tutti i requisiti richiesti non potessero essere accolte per mancanza di fondi, potranno essere rinviate, per l'istruttoria, ai successivi anni finanziari.

Da parte di questo Ministero non viene preventivamente fissata alcuna ripartizione circa l'utilizzazione dei fondi nei vari settori di intervento per cui si lascia alla discrezionalità degli Ispettorati interessati di stabilire il riparto dell'assegnazione in rapporto alle esigenze di sviluppo delle varie colture ed alle intese intervenute in sede compartimentale.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI

Al fine di assicurare, nell'ambito di ciascuna regione, una più rapida ed agevole applicazione del provvedimento, nonché l'osservanza di uniformi criteri di determinazione della spesa ammissibile a contributo per i vari interventi eseguiti ai sensi della legge n. 910, è necessario che gli Ispettorati agrari compartimentali provvedano a convocare presso le proprie sedi i Capi degli Ispettorati provinciali rientranti nella propria circoscrizione al fine di determinare collegialmente ed a livello regionale:

a) il numero delle piante o la superficie minima richiesta perché possa farsi luogo all'accettazione della domanda di contributo;

b) i costi medi unitari delle varie operazioni sussidiabili ai sensi dell'art. 15 sulla base dei quali vanno determinate le spese d'ammettere a contributo.

Ovviamente, l'anzidetto limite così determinato rappresenta un massimo dal quale gli Ispettorati si potranno distaccare in tutti i casi in cui il preventivo presentato dal richiedente che invoca le provvidenze consenta una minore valutazione dei costi.

Gli Ispettorati agrari compartimentali dovranno rimettere a questo Ministero copia dei prezziari approvati collegialmente e dovranno comunicare le eventuali successive modifiche che ai medesimi dovessero essere apportate nel prosieguo di applicazione della legge n. 910.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

I produttori agricoli le cui opere sono state ammesse a contributo, ad opere ultimate, dovranno avanzare domanda di collaudo al competente Ispettorato il quale provvederà ad accertare la regolarità dei lavori e la loro conformità a quelli ammessi a contributo in sede di concessione.

Per l'esecuzione dei collaudi si dispone che i collaudi stessi vengano sempre eseguiti da funzionari diversi da quelli che hanno effettuato gli accertamenti preventivi.

Su tale disposizione non è ammessa alcuna deroga.

Accertata la regolare esecuzione delle opere autorizzate, gli Ispettorati potranno procedere alla liquidazione del contributo dello Stato in favore degli aventi diritto. Nel caso di Enti od Associazioni il pagamento sarà disposto con quietanza del legale rappresentante di essi.

RILEVAZIONE DATI STATISTICI

Al fine di poter periodicamente disporre di elementi esaurienti ed aggiornati sull'applicazione dell'art. 15 della legge in oggetto, questo Ministero si riserva di trasmettere apposita scheda nella quale saranno riportati, a cura degli Ispettorati, i dati e le notizie richieste.

Il Ministro
RESTIVO

ALTRE CIRCOLARI

Direzione generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali

Circolare 29 *maggio* 1967, *n.* 9 - Legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 16 - Interventi sul settore dei miglioramenti fondiari. Modulari.

Circolare 4 *agosto* 1967, *n.* 15 - Legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 16 - Fondo interbancario di garanzia; tasso agevolato sui mutui ad ammortamento quindicennale.

Direzione generale della produzione agricola

Circolare 18 *novembre* 1966, *n.* 17 - Legge 27 ottobre 1966, n. 910, articoli 12 e 13 (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione; Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia).

Circolare 17 *gennaio* 1967, *n.* 3 - Programmi di attività nel settore zootecnico; esercizio 1967.

Circolare 24 *gennaio* 1967, *n.* 5 - Adempimenti degli Ispettorati e degli Istituti per l'istruttoria di nuove domande per l'acquisto di macchine agricole o di bestiame e per l'utilizzo delle assegnazioni disposte.

Circolare 14 *marzo* 1967, *n.* 11 - Legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 11 - Credito di conduzione.

Circolare 26 *maggio* 1967 - Provvidenze per iniziative intese al miglioramento e potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne.

Circolare 13 *giugno* 1967, *n.* 19 - Legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 5 - Interventi dello Stato in materia di assistenza tecnica in agricoltura.

Circolare 5 *settembre* 1967, *n.* 24 - Legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 12 - VI comma - Contributi per l'acquisto di macchine operatrici.

Circolare 5 *settembre* 1967, *n.* 25 - Legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 13 - Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia.

Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani

Legge 18 *gennaio* 1968, *n.* 13 (*G. U.* 25 *gennaio* 1968, *n.* 21).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati è autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire 14 miliardi per l'anno finanziario 1968, così ripartita:

a) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge;

c) lire 550 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge;

d) lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle opere previste dalla lettera *e*) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

e) lire 2.000 milioni, di cui 1.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;

f) lire 3.250 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere *a*) e *c*) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, numero 991, quelle indicate dall'articolo 21 — primo comma — e dall'articolo 24 — primo comma, lettere *a*), *b*) e *d*) — della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 910.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, alle quali il Ministro per l'agricoltura assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti a norma delle leggi regionali.

A tale fine le Regioni devono comunicare annualmnete al Ministero la situazione degli impegni assunti.

Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano anche al territorio della Calabria situato al di sopra di metri 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1955, n. 1177.

Art. 4.

All'onere di lire 16 miliardi e di lire 14 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge negli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede rispettivamente mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1968.

SARAGAT

MORO - RESTIVO - COLOMBO - PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Totograph - Via Siponto, 7-9-11 - 00183 Roma - Tel. 776.847